



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dottorato in Studi Giuridici  
Comparati ed Europei

**Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei**

ciclo XXXI

Tesi di Dottorato

**Struttura e funzione del nuovo giudizio in  
Cassazione**

*Relatore*

*Prof. Marino Marinelli*

*Nicole Mantovani*

anno accademico 2017 / 2018



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dottorato in Studi Giuridici

Comparati ed Europei

**Nicole Mantovani**

# **STRUTTURA E FUNZIONE DEL NUOVO GIUDIZIO IN CASSAZIONE**

**Relatore Prof. Marino Marinelli**

Anno Accademico 2017 / 2018



**Indirizzo specialistico in Diritto sostanziale e processuale del lavoro**

**XXXI ciclo**

**Esame finale: 14/05/2019**

**Commissione esaminatrice:**

**Massimo Montanari, Università di Parma**

**Maria Luisa Serra, Università di Sassari**

**Laura Baccaglioni, Università di Trento**

## INDICE

	Pag.
ABSTRACT .....	1
CAPITOLO PRIMO	
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NEL TUMUTLO DELLE RIFORME	
1. Cenni introduttivi ed opzioni metodologiche della ricerca.....	3
2. Le ragioni alla base degli sforzi riformatori del legislatore.....	9
2.1. <i>Un'analisi sul numero dei ricorsi in Cassazione: le sopravvenienze, le definizioni e le pendenze</i> .....	11
2.1.1. <i>Statistiche nazionali: Ufficio di statistica della Corte Suprema di Cassazione</i> .....	14
2.2. <i>L'insostenibile lunghezza del procedimento in Cassazione</i> .....	34
2.3. <i>I contrasti giurisprudenziali: quando una potenziale risorsa diviene controproducente a causa del suo eccessivo proliferare</i> .....	44
3. Breve panoramica introduttiva delle riforme attuate nell'ultimo decennio per tentare di risolvere il "problema Cassazione" .....	49
CAPITOLO SECONDO	
LA LENTA METAMORFOSI STRUTTURALE DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE	
1. Modificare la struttura attraverso un'obbligata collaborazione esterna: le nuove modalità di redazione del ricorso. ....	61
1.1. <i>Le neointrodotte inammissibilità prime facie del ricorso</i> .....	62
1.1.1. <i>La chimera del quesito di diritto</i> .....	64
1.1.2. <i>L'art.360 bis c.p.c. ed il presunto "filtro" in Cassazione</i> .....	70
1.1.2.1. <i>Il requisito della conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione</i> .....	78
1.1.2.2. <i>Il requisito della manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo</i> .....	84
1.1.3. <i>La creazione per via pretorile dei principi di specificità ed autosufficienza del ricorso</i> ...	93
1.2. <i>Il contenimento nel "minimo costituzionale" dei vizi della motivazione</i> .....	101
2. Le modifiche alla struttura del giudizio in Cassazione tramite la sua riorganizzazione interna.....	113
2.1. <i>La normativizzazione dell'apposita sezione ed il procedimento camerale ad hoc</i> .....	115
2.2. <i>La generalizzazione del procedimento camerale in Cassazione: il cammino da eccezione a egola</i> . ....	121

CAPITOLO TERZO	
LA NOMOFILACHIA ALLA PROVA DEL TEMPO	141
1. La necessità di ricercare un nuovo significato del termine. ....	141
1.1. <i>La funzione dell'esatta osservanza della legge.</i> ....	145
1.2. <i>La funzione dell'uniforme interpretazione della legge.</i> ....	148
2. L'idea di nomofilachia abbracciata dalle recenti riforme: un'impostazione univoca? .....	150
CONCLUSIONI.....	156
BIBLIOGRAFIA.....	159

ABSTRACT

Il presente lavoro esamina struttura e funzione del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione: in particolare l'attenzione è rivolta all'influsso esercitato dai numerosi interventi legislativi emanati nell'ultimo decennio per tentare di porre rimedio ai problemi che ormai da lungo tempo affliggono la Corte in termini di carico di lavoro, durata del processo, persuasività ed autorevolezza della sua giurisprudenza. A questi fini, dopo una breve illustrazione circa lo scopo dell'indagine, nel primo capitolo sono analizzate, anche sotto l'aspetto statistico, le problematiche inerenti alle sopravvenienze ed alle pendenze dei ricorsi, alla durata del giudizio ed ai contrasti giurisprudenziali interni alla stessa Cassazione, per poi prendere in considerazione le diverse soluzioni prospettate recentemente dal legislatore.

Nel secondo capitolo tali riforme sono esaminate con specifico riferimento alla loro incidenza sulla struttura del giudizio di legittimità, inclusi i criteri di redazione degli atti introduttivi. Esse da un lato hanno tentato di introdurre requisiti più stringenti in ordine alla formulazione del ricorso, sia in termini di inammissibilità sia incidendo sulla deducibilità del vizio di motivazione, dall'altro hanno modificato il procedimento vero e proprio col fine di stabilire modalità più snelle di definizione dei giudizi, prima istituendo un'apposita Sezione "spoglio" caratterizzata dal rito camerale e poi estendendo quest'ultimo a tutti i processi privi di rilievo nomofilattico. Caratteristica precipua di tale disamina è un costante raffronto con la disciplina del procedimento avanti le Sezioni Penali della Cassazione, ponendo in luce il forte debito che le riforme del rito civile portano verso quest'ultima.

Nel terzo capitolo l'indagine si sposta sulle funzioni attribuite dall'art.65 ord.giud. alla Corte di Cassazione, cioè l'esatta osservanza della legge e la sua uniforme interpretazione, onde comprendere se anch'esse siano state incise dalle riforme. Si evidenzia in particolare come il senso attribuito al termine "nomofilachia" si sia evoluto nel tempo e sia attualmente diverso da quello ideato in origine da Calamandrei. Analizzando le funzioni summenzionate si tenta di comprendere come possano essere interpretate oggi, a settantacinque anni dalla loro introduzione. Alla luce di ciò si evidenzia come i recenti interventi legislativi, pur optando per una nuova concezione della nomofilachia, non siano riusciti a perseguirla in modo coerente ed unitario.



CAPITOLO PRIMO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NEL TUMULTO  
DELLE RIFORME

*»Ich gehöre also zum Gericht«, sagte der Geistliche.  
»Warum sollte ich also etwas von dir wollen. Das Gericht will  
nichts von dir. Es nimmt dich auf, wenn du kommst, und es  
entläßt dich, wenn du gehst.«*

Der Prozess – Franz Kafka

*“Io dunque appartengo al tribunale”  
- disse il sacerdote – “Perché dovrei volere qualcosa da  
te. Il tribunale non vuole nulla da te. Ti accoglie quando vieni e  
ti congeda quando vai.”*

Il processo – Franz Kafka

*1. Cenni introduttivi ed opzioni metodologiche della ricerca.*

Quando ci si ritrova ad affrontare un tema iconico come la Corte di Cassazione è d'importanza fondamentale evitare di cadere nella trappola delle semplificazioni. È difatti errore ricorrente quello di approcciarsi all'istituto come se i suoi caratteri fondanti fossero da sempre chiari ed autoevidenti, oltre che immutabili. La sua storia ha però dimostrato che non è affatto così. Fin dalla sua fondazione si sono invero imposte visioni differenti, sia rispetto alla conformazione dell'organo in sé considerato sia in merito alla sua funzione all'interno dell'ordinamento. E nonostante siano ormai passati più di cent'anni<sup>1</sup>, questa diversità di vedute

---

<sup>1</sup> La Corte suprema di Cassazione, quale la conosciamo oggi, discende dall'accorpamento delle cinque Cassazioni regionali, fondate a partire dall'unificazione del regno d'Italia su modello di quella già presente nel Regno di Sardegna: Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Quella di Roma, diretta

è ben lungi dall'essere sopita. Se infatti ad una prima occhiata può sembrare che nell'ultimo ventennio gli operatori del diritto abbiano raggiunto una tendenziale concordia su quelle che possono essere considerate le premesse dell'istituto, ad un'analisi più attenta ci si rende conto della totale infondatezza di tali prime impressioni. Dietro al frequente uso (ma più spesso abuso) di espressioni quali "nomofilachia", "guida coerenziatrice della giurisprudenza", "tutela dello *ius constitutionis*" e "giudice di legittimità e non del merito", spesso si celano visioni della Cassazione del tutto opposte. Tuttavia, dato che tale contrasto rimane relegato a livello inconscio, l'apparente armonia rafforza l'idea che il tema sia di agevole analisi e questa opinione a sua volta accresce l'impressione che vi sia generale consonanza di vedute, e così di seguito. Quest'approccio scaturisce anche dall'ormai diffusissima convinzione che all'interno dell'ordinamento la Corte di Cassazione rappresenti un'entità a sé stante, insensibile ai mutamenti del tempo e dello spazio, contraddistinta da presunte caratteristiche intrinseche, e non invece un istituto creato per soddisfare delle precise opzioni politiche e sociali di un determinato periodo storico. Ciò fa sì che solo poche analisi in merito riescano a penetrare la scorza più esterna dell'istituto. Esempio lampante di tale stato di cose è quella curiosa circostanza tutta italiana, per cui ci si è sempre concentrati più sul come la Corte sarebbe dovuta essere piuttosto che su una seria indagine di ciò che essa era (e poi è) diventata. Questo *modus operandi* fu d'altra parte inaugurato da Calamandrei stesso, i cui celeberrimi lavori sulla Corte di Cassazione s'incentravano soprattutto sull'elaborazione teorica di un ben preciso modello di Corte Suprema, nei fatti non esistente. Ma bisogna riconoscere che egli scriveva quando la Cassazione italiana era ancora veramente in divenire e quindi quasi quale autentico precursore della materia. Insistere invece per decenni con questo metodo, anche quando l'evoluzione dell'organo era da ritenersi ormai compiuta, ha fatto sì che quello scollamento, esistente fin dalle origini, tra *law in the books* (la disciplina derivante dal codice di procedura civile ma anche dalla legge sull'ordinamento giudiziario) e quella praticata tra i corridoi della Corte e gli studi legali si ampliasse ulteriormente. Da una parte infatti si predicava il ritorno ad una supposta purezza primigenia dell'istituto, dall'altra quest'ultimo si ostinava invece ad evolversi attraverso la pratica quotidiana. Ed è forse proprio questo maggior interesse per lo studio di una Corte ideale più che per l'analisi di quella reale la ragione principale per cui,

---

ascendente di quella odierna, venne inaugurata nel 1876. L'unificazione a Roma delle Corti regionali in materia civile avvenne però solo nel 1923, sotto l'influsso della politica d'accentramento del regime fascista. In materia penale, invece, esse erano già state riunite nel 1888.

nonostante i fiumi d'inchiostro versati, non è stato ancora possibile trovare un'efficace soluzione al "problema Cassazione".

A partire dalla sua fondazione infatti la dottrina processualcivilistica e, seppur in misura minore, il legislatore sono ripetutamente tornati a focalizzare la propria attenzione ed i propri lavori su tale istituto e sul procedimento che ivi vi si svolge. Ma l'interesse mostrato è stato, quando non superficiale per i motivi appena descritti, sicuramente discontinuo. Le vere occasioni di approfondimento sono infatti quasi sempre coincise con quei periodi in cui la crisi della Corte Suprema raggiungeva, per un motivo o per l'altro, l'acme<sup>2</sup>. Ed allora il mondo accademico, e talvolta persino quello politico, si rianimavano ed organizzavano convegni, congressi e tavole rotonde, avanzavano proposte o proponevano bozze per possibili riforme, redigevano articoli, studi e monografie: spesso però, dopo tutto questo gran parlare, scendeva il silenzio. Ogni iniziativa rimaneva priva di effetti, congelata allo stadio dei buoni propositi. È difatti solo con l'ultimo decennio che il legislatore si è assunto la responsabilità di divenire protagonista di un dialogo sul futuro della Cassazione che oggi però non può ancora dirsi concluso<sup>3</sup>.

A scopo puramente esplicativo, tra questi momenti di rinnovato interesse si possono individuare quattro fasi di studio ed approfondimento intensi dell'organo di ultima istanza, susseguite tra di loro ad intermittenza ma a distanza sempre più ravvicinata. La prima di queste coincide con quel momento di grande fermento politico ed ideologico che fu l'unificazione italiana e la conseguente predisposizione di un nuovo sistema giuridico unitario. All'epoca il dibattito sulla Suprema Corte s'incentrò in particolare sull'alternativa fra il mantenimento delle Cassazioni regionali e la fondazione di una Cassazione unica con sede a Roma. Un tale dibattito implicava logicamente delle specifiche opzioni metodologiche ed ideologiche circa le caratteristiche che la Corte doveva possedere e

---

<sup>2</sup> Per quel che consta, se si escludono i manuali di diritto processuale civile ed alcuni sporadici articoli, fa eccezione solamente E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, 1960, Milano. Si segnala un approfondimento delle problematiche della Corte di Cassazione anche agli inizi degli anni '50, non concretatosi però in alcuna opera che analizzasse a fondo l'istituto: F. ACAMPORA e A. TORRENTE, *La crisi della Cassazione e i suoi rimedi*, in *Foro it.*, IV, 1952, p.201 e ss.; *Ancora sulla crisi della Cassazione*, in *Foro it.*, IV, 1953, p.22 e 11.; V. ANDRIOLI, *Ancora sulla crisi della Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, I, 1953, p.45 e ss.; F. CARNELUTTI, *Ancora sulla crisi della Cassazione*, *ivi*, p.151 e ss.; C. FURNO, *Problemi attuali della Corte di Cassazione, Relazione presentata al convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, I, 1958, p. 492 e ss.; M. STELLA RICHTER, *Problemi attuali della Cassazione, Relazione presentata al convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, *ivi*, p.518 e ss.

<sup>3</sup> Quale sia la qualità di tali interventi e quali i risultati ottenuti verrà esaminato nel proseguo, ma non si può negare che il legislatore sia passato dall'immobilismo assoluto ad un movimento perlomeno ondivago.

circa la funzione che essa doveva svolgere all'interno del nostro ordinamento. Come è noto, questo primo ciclo di discussioni conobbe il suo apice nella pubblicazione de "La Cassazione civile" di Piero Calamandrei<sup>4</sup> e si concluse con il parziale<sup>5</sup> trionfo della tesi di quest'ultimo e la conseguente creazione della Cassazione unica in materia civile a Roma<sup>6</sup>.

La seconda fase, temporalmente assai distante dalla prima, si verificò invece tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90. Essa fu caratterizzata da una produzione scientifica senza precedenti, sia per numero di interventi ma soprattutto per l'impegno profuso nell'analisi, nella critica e nella rimediazione dell'istituto. Mi riferisco qui in particolare agli studi di Mazzarella<sup>7</sup>, Taruffo<sup>8</sup> e Bove<sup>9</sup>, alle pubblicazioni collettanee curate dal Foro italiano<sup>10</sup> e da *Democrazia e diritto*<sup>11</sup>, ai numerosi convegni tenutisi all'epoca in materia<sup>12</sup>, all'elaborazione della c.d. bozza Brancaccio - Sgroi<sup>13</sup> ed al

<sup>4</sup> Oggi in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, a cura di M. CAPPELLETTI I, vol. VI e VII, Napoli, 1976. L'opera fu in origine pubblicata nel 1920, quindi prima dell'unificazione delle Corti regionali e vent'anni prima dell'emanazione del nuovo codice di procedura civile, che è del 1940. Esso è però entrato in vigore a partire dal 1942. Per una più approfondita disamina circa la disciplina della Corte di Cassazione prima e dopo la promulgazione del nuovo codice, si vedano: F. CARNELUTTI, *Istituzione del nuovo processo civile italiano*, Roma, 1942; ID., *I limiti del rilievo dell'error in iudicando*, in *Studi di diritto processuale*, Padova, 1935; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923; L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, vol. IV; P. D'ONOFRIO, *Commento al nuovo codice di procedura civile*, Padova, 1941, vol. I.

<sup>5</sup> Parziale ad esempio perché secondo il modello puro proposto da Calamandrei la Corte non avrebbe dovuto essere investita degli *errores in procedendo*, ma solo di quelli *in iudicando*. Egli, inoltre, escludeva del tutto anche il sindacato sulla motivazione, che nella versione del 1940 era infatti limitato al solo omesso esame.

<sup>6</sup> La Corte di Cassazione del regno fu fondata con legge 24 marzo 1923 n. 601. In realtà il dibattito tra Cassazione unica e Cassazioni regionali non si è mai sopito del tutto, ed anzi si è parzialmente rinvigorito proprio a causa delle difficoltà mostrate dalla Corte nell'adempimento delle sue funzioni istituzionali a causa dell'ingente mole di lavoro.

<sup>7</sup> F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*, Padova, 2003. La prima edizione risale però al 1983.

<sup>8</sup> M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991.

<sup>9</sup> M. BOVE, *Il sindacato della Corte di Cassazione. Contenuto e limiti*, Milano, 1993.

<sup>10</sup> AA.VV., *Per la Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, V, 1987, p. 205 ss. e AA.VV., *La Cassazione civile*, in *Foro it.*, V, 1988, p. 1 e ss.

<sup>11</sup> AA.VV., *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, supplemento al n.1/1992 di *Democrazia e diritto*, a cura di S. MANNUZZU e R. SESTINI, 1992, Roma.

<sup>12</sup> A titolo d'esempio si vedano AA.VV., *La Corte di Cassazione nell'ordinamento democratico. Atti del convegno tenutosi a Roma il 14 febbraio 1995 in occasione dei 50 anni dal ripristino dell'ordinamento democratico*, a cura di , 1996, Milano; AA.VV., *Incontro di studio e documentazione per i magistrati, Problemi attuali del processo civile*, Trevi 11 - 13 dicembre 1987, in *Quaderni del C.S.M. n.34/90*, 1990, Roma; *Quale Cassazione?*, Roma 8 ottobre 1988; *Problemi della Cassazione civile e l'esperienza della sezione lavoro*, Roma 13 - 14 novembre 1988; *I temi della giustizia e la riforma della Corte di Cassazione*, Siena 4 - 6 dicembre 1988.

<sup>13</sup> Tale bozza, curata dalla Corte di Cassazione e dalla Procura Generale, fu presentata al Convegno di Trevi e poi trasmessa al C.S.M. il 14 marzo 1988. Oggi è inserita, assieme agli atti di quel convegno, in AA.VV., *Quaderni del C.S.M. n. 34/90, Problemi attuali del processo civile*, p. 400 e ss., 1990, Roma, rinvenibile sul sito <https://www.csm.it/web/csm-internet/home>. Sotto la presidenza Brancaccio (1986 - 1995) la Corte intraprese importanti lavori di riorganizzazione interna.

progetto di legge Rognoni<sup>14</sup>. Credo si possa affermare senza dubbio alcuno che quello fu il primo momento in cui dottrina, magistratura e legislatore presero pubblicamente coscienza dello stato di crisi in cui versava la Corte di Cassazione. Ma nonostante a livello scientifico fossero presenti tutte le condizioni ideali per una riforma di grande respiro, che coinvolgesse *tout court* l'istituto nonché la definizione del suo ruolo all'interno dell'ordinamento<sup>15</sup>, come troppo spesso accade in Italia i tempi non erano ancora politicamente maturi. Su tale momento decisivo calò pertanto il sipario con l'introduzione del "solo" art.384 c.p.c.<sup>16</sup>.

La terza e la quarta fase, data la loro estrema prossimità temporale, possono in realtà essere interpretate come un *continuum*. Esse si distinguono solo per una parziale differenza di obiettivi. Con la prima, nella seconda metà degli anni '90, si assistette ad un'importante apertura verso l'esterno. Tali studi infatti si concentrarono in particolar modo sulla comparazione fra la Corte di Cassazione italiana e le Corti Supreme di altri Paesi, nel tentativo di esaminare le differenze nella gestione della domanda e nell'andamento del procedimento, nonché di proporre possibili soluzioni basate su tale confronto<sup>17</sup>. Nel nuovo millennio invece il secondo momento di studio, sulla scia dell'ormai incontenibile aumento del numero dei ricorsi e del tempo di definizione degli stessi, riprese e sviluppò le riflessioni originatesi alla fine degli anni '80, da allora rimaste sulla carta. Entrambe queste fasi, evolutesi per vie autonome e successivamente intrecciate, non sono ancora giunte ad un epilogo: da un lato, le riforme attuate a partire dai primi anni 2000 non sembrano aver risolto i problemi endemici della Cassazione, costringendo quindi a seguitare nel discorso riformativo, dall'altro lato la globalizzazione dei mercati, la partecipazione italiana ad istituzioni sovranazionali, nonché le statistiche che scaturiscono da questo continuo raffronto "coatto", hanno di fatto reso la comparazione una risorsa imprescindibile.

---

<sup>14</sup>Publicato in *Foro it.*, 1987, V, p. 123 e ss.

<sup>15</sup> I progetti in questione, come si vedrà in apertura del secondo capitolo, contenevano già quelle soluzioni che, con un decennio di ritardo, saranno poi adattate con gli ultimi interventi legislativi.

<sup>16</sup> L'articolo in questione introduceva per la prima volta la possibilità per la Cassazione di decidere nel merito la controversia. Nella sua versione originale esso prevedeva che "la Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto". Successivamente, con il d. lgs. n. 40/2006, come è noto tale possibilità è stata estesa a tutti i ricorsi, indipendentemente dalla tipologia di vizio denunciato.

<sup>17</sup>A tal proposito si vedano, S. SONELLI, *L'accesso alla Corte Suprema e l'ambito del suo sindacato. Un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un'ottica comparata*, Torino, 2002; AA. VV., *Le Corti Supreme*, Atti del convegno tenutosi a Perugia 5 – 6 maggio 2000, Milano, 2001.

Non molti tempo fa un importante studioso dell'ultimo grado di giudizio evidenziò come il problema effettivo fosse in realtà quello di decidere finalmente quale tipo di Corte di Cassazione si preferisse<sup>18</sup>. Che tale scelta è, volenti o nolenti, di carattere strettamente politico e non è invece correlata alla presunta superiorità od autenticità di un modello rispetto ad un altro. Essa spetta pertanto solo al legislatore, il quale deve sì farsi interprete delle diverse sollecitazioni provenienti dalla società, ma in conclusione deve pur sempre optare per una delle alternative possibili. A questo proposito è noto che negli ultimi quindici anni la Corte è stata oggetto delle più varie riforme, ma non è ancora chiaro se esse siano parte integrante di un più ampio piano di ripensamento dell'organo supremo della giurisdizione. In realtà vi sono più ragioni per dubitarne. La sensazione è che in questi anni il legislatore abbia navigato a vista, senza avere un'idea ben precisa del percorso da intraprendere per raggiungere l'obiettivo principe di tutti i suoi sforzi riformatori: una riduzione consistente del numero dei ricorsi, affinché la Cassazione riesca finalmente ad adempiere alla propria funzione nomofilattica e ad entrare così di diritto nell'Olimpo delle Corti Supreme. Ciò lo si può dedurre, tra le altre cose, sia dalla scelta di intervenire di volta in volta in settori differenti sia dalla frequenza di tali contributi, tutti possibili segnali di un procedere per tentativi.

Obiettivo di questa ricerca è pertanto quello di comprendere se e casomai come le riforme più recenti abbiano inciso sulla struttura del ricorso in Cassazione e, soprattutto, se esse siano giunte addirittura a modificarne la funzione istituzionale. La scelta metodologica di focalizzarsi solamente sugli interventi dell'ultimo decennio non è dettata da ragioni dottrinarie, ma dal semplice desiderio di provare ad essere incisiva piuttosto che prolissa: analizzare l'impatto di tutti gli interventi legislativi finora emanati avrebbe infatti appesantito di molto la trattazione. Questo studio sarà pertanto necessariamente parziale. Il proseguo del primo capitolo sarà dedicato all'analisi delle motivazioni che hanno spinto il legislatore ad agire sulla Corte di Cassazione, alla situazione di crisi in cui essa versa ormai da decenni e ad una breve panoramica delle soluzioni adottate. A questo fine ampio spazio sarà dedicato all'analisi delle statistiche giudiziarie, strumento certamente prezioso per riuscire a comprendere l'incisività delle ultime riforme in termini d'efficacia. Nel secondo cercherò invece di approfondire le

---

<sup>18</sup> M. TARUFFO, *op. cit.* p. 100 e pp.168 - 169.

ricadute pratiche che tali interventi legislativi hanno avuto sulla struttura del giudizio di Cassazione, esaminando le ripercussioni generate sull'attività da un lato delle parti e dall'altro sui giudici di legittimità. In questo senso quindi porrò l'accento sia sui nuovi requisiti di contenuto – forma del ricorso richiesti a pena d'inammissibilità e sulla modifica al vizio di motivazione, sia sull'ormai esteso utilizzo del rito camerale.

In tutto ciò non mancherà un costante raffronto con la Cassazione penale: questa infatti si è rivelata, più spesso di quel che appare, fucina di soluzioni da trapiantare alla più sofferente sorella civile. Come intendo dimostrare nel proseguo, la sua struttura ed il suo funzionamento sono stati invero diretta fonte d'ispirazione per le riforme attuate in campo civile, al punto che negli ultimi anni si è assistito ad un lento ma consistente avvicinamento fra le discipline delle due Cassazioni. Ciò è certamente successo con la disciplina del rito in camera di consiglio, ma anche in materia di vizio di motivazione, di principio di autosufficienza e di inammissibilità del ricorso perché il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Sempre in questo senso non si può poi dimenticare la vicenda della Struttura unificata.

Infine, chiuderò la mia trattazione analizzando se tali recenti novità legislative abbiano modificato anche le funzioni fino ad oggi riconosciute alla Corte di Cassazione, soffermandomi in particolare sulla ricerca di un significato attuale alle espressioni contenute nell'art.65 della legge sull'ordinamento giudiziario.

## *2. Le ragioni alla base degli sforzi riformatori del legislatore.*

Lo stato di crisi in cui versa da decenni la Corte di Cassazione italiana è tristemente noto a tutti, anche al di fuori dei confini nazionali. Ciò è vero al punto che per tale situazione di fatto è stata coniata un'espressione *ad hoc*: il c.d. “problema Cassazione”. Sebbene tra gli operatori del diritto vi sia sostanziale unanimità sulla natura dei problemi che affliggono la nostra Corte, le opinioni diventano immediatamente discordanti se si tenta di approfondirli e di analizzarne le cause. Se infatti chiunque indica nell'abnorme carico di lavoro, nei tempi biblici di definizione delle controversie, nella giurisprudenza pletorica e contraddittoria le ragioni alla base di tale crisi istituzionale, ognuno ha poi la propria specialissima opinione su come valutare queste ragioni: quale di esse sia la più grave, come esse si influenzino a vicenda e soprattutto quali siano le cause che hanno dato origine a queste problematiche. In sostanza, nonostante si concordi sulle premesse, vi è contrasto su come adoperarle. Tutto ciò rende

decisamente più complesso cercare e poi ideare delle plausibili soluzioni al problema. Non può quindi essere considerato un caso se, pur essendo negli anni parzialmente mutate alcune caratteristiche del fenomeno in questione<sup>19</sup>, questa crisi si sia prolungata ben oltre il suo corso fisiologico senza che ad oggi sia stato possibile trovare il bandolo della matassa.

In questo scenario, di per sé già caotico, si sono poi inserite prepotentemente le scelte del legislatore, il quale ha naturalmente a sua volta una propria visione della crisi della Cassazione. Spesso tale prospettiva, come vedremo in seguito, non è in realtà stata frutto di meditazioni personali, ma piuttosto di passiva ricezione di convinzioni altrui: in questo momento storico, per esempio, quelle degli stessi giudici della Corte di Cassazione. Al di là di tali influenze il legislatore ha comunque sempre privilegiato un approccio al problema assai pratico, analizzandolo dal suo angolo visuale più evidente, ovvero quello del numero dei ricorsi. Tutte le riforme attuate sono pertanto state dirette a tentare di incidere su tale aspetto, *in primis* e preferibilmente nel breve periodo. Dettate così da una logica puramente emergenziale (svelata anche dalla tecnica legislativa prescelta, cioè quella dei decreti legge), esse suggeriscono in realtà una certa rassegnazione di fondo circa la possibilità di trovare soluzioni di sistema ed a lungo termine. Gli ultimi dieci anni di riforme sono stati infatti accumulati dal dichiarato obiettivo di contenere l'emergenza, di fare il possibile più che di risolvere, nella convinzione che smaltendo in tempi rapidi il maggior numero di ricorsi il "problema Cassazione" svanisca di colpo. In realtà, come è facile intuire, se prima non si comprendono le ragioni all'origine di una situazione di tale portata, è assai difficile riuscire a trovare se non la soluzione giusta, almeno una tra quelle più efficaci.

Ritengo pertanto di importanza fondamentale, prima di addentrarmi nell'analisi delle riforme più recenti, tracciare le coordinate principali del "problema Cassazione". Esaminerò quindi la nota triade simbolo della crisi della Corte (numero dei ricorsi, tempi di definizione, giurisprudenza sovrabbondante e contraddittoria), avvalendomi in questo caso di statistiche nazionali e, quando utili, internazionali per una corretta comprensione del fenomeno.

---

<sup>19</sup> Ci si riferisce, per esempio, alle vicende relative alla Sezione Lavoro. Negli anni '80, quando il Presidente Brancaccio lanciò il suo "grido di dolore", la maglia nera per la sezione con più difficoltà nella gestione dei ricorsi andava alla Sezione Lavoro. Essa fu però in grado di risolvere in breve tempo le sue problematiche (in particolare a ridurre le pendenze, ad aumentare l'indice di ricambio e a diminuire il tempo di definizione delle controversie), tanto che oggi sono in pochi a ricordarsene. Ciò invece non è successo con la sua degna sostituta, ossia la Sezione Tributaria che, istituita nel 1999, da allora si dibatte tra l'enorme carico di lavoro. In merito alla Sezione Lavoro si veda O. FANELLI, *Il contenzioso del lavoro in Cassazione*, in *Foro. it.*, 1988, V, p. 41 e ss.; S. CHIARLONI, *La Cassazione e le norme*, in *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, a cura di S. MANNUZZU e R. SESTINI, Roma, 1992, p. 11 nota n. 2.

2.1. *Un'analisi del numero dei ricorsi in Cassazione: le sopravvenienze, le definizioni e le pendenze.*

Il numero esorbitante di ricorsi che congestiona *illo tempore* il meccanismo di funzionamento della Corte di Cassazione rappresenta ormai il tratto più significativo della crisi dell'istituto. Come da anni e da più parti si sottolinea, la situazione italiana rappresenta un mostruoso *unicum* all'interno del panorama europeo. Nessuna delle Corti di ultima istanza degli altri Paesi (europei, ma non solo) deve infatti dedicarsi ad una quantità così elevata di ricorsi. Ciò di fatto comporta un costante svilimento delle funzioni che l'art.65 ord. giud. attribuisce alla nostra Corte. Ma, d'altronde, difficilmente potrebbe essere altrimenti. Per la Corte di Cassazione assolvere, non solo efficientemente ma proprio del tutto, al proprio compito di nomofilachia e di guida della giurisprudenza nazionale è ormai da tempo divenuto fisiologicamente impossibile. Ed infatti per tradizione in Italia il perché, il come e il quanto si ricorre davanti alla Cassazione hanno sempre presentato tratti talmente peculiari da precludere *de facto* ai giudici la possibilità di esprimersi solamente sulle questioni con reale rilievo nomofilattico<sup>20</sup>. Queste caratteristiche, congiuntamente alla struttura del nostro ordinamento<sup>21</sup>, non hanno pertanto consentito alcuna selezione dei ricorsi, né a monte né a valle del procedimento davanti alla Corte. Affinché il sistema potesse occuparsi di vera e propria nomofilachia pur in assenza di filtri all'accesso, era infatti indispensabile che i protagonisti del procedimento in Cassazione collaborassero fra di loro, innanzitutto cogliendo appieno il significato del ruolo e dei compiti della Corte. Ma in essa i ricorrenti hanno sempre visto più un terzo grado di giudizio che una corte di legittimità. E questo si evince non solo dalla circostanza che molto spesso, sotto le mentite spoglie di una questione di diritto, alla Cassazione viene richiesto di riesaminare il fatto, ma proprio dalla quantità così elevata di ricorsi di cui essa viene costantemente investita: le parti, ed *in primis* i loro avvocati, non si sono in realtà mai resi del tutto conto che nel lungo periodo una Corte subissata di ricorsi non è fisiologicamente in grado di ricoprire il proprio ruolo di guida per la comunità giuridica, e quindi alla fine di rendere giustizia. Questo fraintendimento di base circa il significato di un

---

<sup>20</sup> Per ora tale termine viene utilizzato nel suo significato odierno, ovvero di ricorsi che possano fungere da precedente. Come si vedrà però nel III capitolo, originariamente (ed anche letteralmente) l'espressione in questione non era utilizzata in tale accezione.

<sup>21</sup> Ed infatti nel nostro ordinamento non sono previste modalità di selezione all'ingresso dei ricorsi, come invece in Spagna, in Austria, in Germania e nei paesi di *common law*, ma allo stesso tempo il ricorso per cassazione non è nemmeno più ritenuto un mezzo d'impugnazione straordinario, come in Francia.

organo come la Corte all'interno del nostro ordinamento si coglie anche nelle conseguenze scaturite da tale stato di cose. Man mano che la domanda è cresciuta, si è stati costretti ad aumentare l'organico dei giudici operanti in Cassazione, moltiplicando così le occasioni di potenziale contrasto giurisprudenziale interno. Ed infine, quando si è ritenuto che non fosse più opportuno agire su questo aspetto, ne ha inevitabilmente risentito la qualità delle sentenze emanate: oltre al fatto che l'attività del giudice di legittimità viene in generale svilita da cifre così cospicue, poiché per ogni ricorso meritevole di trattazione ve ne sono molti di più che non soddisfano tale requisito<sup>22</sup> e trasformano così questo mestiere in un lavoro di *routine*, l'enorme quantità di controversie da risolvere per singolo giudice toglie loro il tempo necessario per uno studio approfondito della questione sottopostagli e per una stesura ben ragionata della sentenza.

In realtà non è agevole comprendere se sia mai esistito un momento in cui il numero dei ricorsi in Cassazione si collocasse ad un livello perlomeno sostenibile<sup>23</sup>. Quest'incertezza è stata d'altronde alimentata anche dalla scarsa considerazione per lungo tempo riservata dagli operatori del diritto alle statistiche in ambito giudiziario. Esse infatti sono state sempre repute più un astruso e fastidioso concetto numerico, il quale nulla ha da spartire col rendere giustizia, che un utile strumento per l'analisi della produttività e del corretto funzionamento del sistema giudiziario. In netta controtendenza con tale atteggiamento, negli ultimi anni si è invece assistito al crescendo di una sorta d'isteria collettiva per i numeri. I primi segnali dell'importanza che le statistiche avrebbero assunto negli anni a venire si ebbero durante gli anni '80 quando, anche grazie al discorso d'insediamento del Presidente Brancaccio<sup>24</sup>, si cominciò a discutere della questione Cassazione numeri alla mano. Ma con più probabilità l'effettiva causa di tale recente interesse deve farsi risalire agli anni 2000, quando

---

<sup>22</sup> Per non meritevoli di trattazione s'intende quei ricorsi che, più che rappresentare un giustificato e ponderato attacco al provvedimento del giudice inferiore, sono tentativi di ottenere a tutti i costi ragione.

<sup>23</sup> A questo proposito è interessante notare come già nel 1876, in occasione dell'inaugurazione delle Sezioni romane dalla Corte di Cassazione, il Ministro Guardasigilli Vigiliani lamentasse "l'enorme cumulo di affari che da anni e anni aspettano di essere giudicati" e ricordasse come questo fosse il motivo alla base della sua proposta "d'istituire Sezioni ausiliarie presso le Corti di Cassazione sopraffatte da una mole di affari superiore a qualunque loro sforzo per vincerla". V. P. O. VIGILIANI, *Discorso di S. E. il Ministro Guardasigilli, in Inaugurazione delle sezioni di Corte di Cassazione nella città di Roma*, Roma, 1876, p. 15 -17, disponibile al sito [www.cortedicassazione.com](http://www.cortedicassazione.com). In tal senso anche Calamandrei, che già negli anni '20, criticava l'eccessivo carico delle cinque Corti regionali, in termini di sopravvenienze ma soprattutto di pendenze: nell'anno 1912, per esempio, vi erano in totale 6.007 ricorsi pendenti e 3.164 nuove iscrizioni; nel 1905 invece 5.605 pendenze e 2.900 sopravvenienze. Ad avviso dell'Autore tale stato di cose rendeva chiaro come "a una sola Corte di cassazione sarebbe materialmente impossibile conoscere annualmente di un numero di ricorsi pari alla somma dei ricorsi che sono oggi decisi nello stesso periodo di tempo da cinque Corti diverse". Cfr. P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p.391.

<sup>24</sup> A. Brancaccio, *Discorso d'insediamento*, in *Foro it.*, 1986, V, p.461.

cominciarono ad essere pubblicate le prime statistiche che comparavano l'efficienza di diversi sistemi giuridici. In particolare, mi riferisco qui al progetto Doing Business del World Bank Group<sup>25</sup>, agli studi del CEPEJ<sup>26</sup> ed all'EU Justice Scoreboard della Commissione Europea<sup>27</sup>. Poiché per definizione tali organismi si pongono obiettivi che trascendono gli angusti confini nazionali, loro caratteristica principale è quella di raccogliere dati per ciascuno Stato ed elaborarli raffrontandoli con quelli degli altri Paesi. L'immagine impietosa che queste statistiche hanno spesso restituito dell'Italia, soprattutto per quel che attiene i dati relativi alle Corti Supreme, ha fatto sì che più di un animo si scuotesse dal torpore in cui fino ad allora era vissuto. La crisi economica ha poi probabilmente aiutato a completare il quadro: riorganizzare la giustizia in un'ottica di *spending review* significa inevitabilmente dover fare i conti con le falle del sistema. Si è così per esempio cominciato a riflettere su concetti come la produttività dei tribunali e dei singoli giudici, la durata dei procedimenti, il tempo necessario ai magistrati per redigere una sentenza, il numero di ricorsi sopravvenuti e di quello dei definiti, l'indice di ricambio, il numero di udienze tenuto da ciascun giudice<sup>28</sup>. Peraltro, nel caso italiano, la crisi e le statistiche internazionali sono legate a doppio filo: da queste ultime infatti emerge come le inefficienze del nostro sistema giuridico giochino un ruolo cruciale nel disincentivare gli investimenti, soprattutto stranieri, e ciò non favorisce certamente una rapida ripresa economica.

Queste ragioni, insieme alla sempre più urgente necessità di trovare una celere soluzione al problema Cassazione dopo decenni di indifferenza, hanno spinto il legislatore ad affidarsi sempre più alle statistiche. Col tempo esse sono diventate il principale (se non l'unico) referente nell'indagine dei problemi della Corte e nell'ideazione delle inderogabili riforme legislative, riducendo così inevitabilmente il fenomeno ad una pura questione di numeri: meno ricorsi, meno sentenze, più celerità, più efficienza. Così operando però, i *conditores* corrono il rischio di realizzare delle analisi, e poi di conseguenza delle riforme, monche ancor prima di vedere la luce. Le statistiche infatti non sono di per sé omnicomprehensive, ma si concentrano solo su quegli specifici settori che interessano a chi le redige. Pertanto diversi elementi, alcuni

---

<sup>25</sup> Il progetto è stato lanciato nel 2002 ed il primo *report* è stato pubblicato nel 2004.

<sup>26</sup> European Commission for the Efficiency of Justice, commissione facente parte del Consiglio d'Europa. Il ciclo pilota di valutazione dei sistemi giudiziari è stato pubblicato nel 2004, utilizzando dati del 2002.

<sup>27</sup> Questo studio comparativo viene pubblicato su base annuale dal 2013.

<sup>28</sup> Nonostante questo nuovo interesse, è importante notare come non vi sia ancora continuità nella raccolta dei dati, perlomeno in ambito civile. Se infatti si escludono le statistiche relative all'ultimo grado di giudizio, oggi di competenza dell'Ufficio di Statistica della Corte di Cassazione, nella raccolta dei dati inerenti agli altri due gradi di giudizio sembra regnare meno rigore. Sul sito del Ministero della Giustizia, ad esempio, le statistiche in merito alla durata dei procedimenti avanti i Tribunali e le Corti d'Appello risultano ferme al 2016. Tali dati sono rinvenibili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

perché ritenuti non rilevanti, altri perché per natura non riducibili a mere entità numeriche, nonché il loro rilievo nel procedimento in Cassazione e nella causazione della crisi stessa, sfuggono del tutto alle analisi statistiche. A mio avviso questa circostanza introduce un importante *bias* nelle ricerche condotte dal legislatore al fine di elaborare delle riforme adeguate a risolvere la crisi della Corte di Cassazione, e ciò ne mina irrimediabilmente l'efficacia.

### 2.1.1. *Statistiche nazionali: Ufficio di statistica della Corte Suprema di Cassazione.*

L'Ufficio di statistica della Corte di Cassazione è creazione relativamente recente. In principio, il compito di registrare alcuni dei dati concernenti l'andamento della giustizia in genere era assolto in parte dal Ministero della Giustizia<sup>29</sup>, in parte dall'ISTAT<sup>30</sup>. Tali indagini però toccavano solo in minima parte l'attività dell'organo di ultimo grado di giurisdizione, per concentrarsi invece sugli uffici pretorili, sui tribunali e sulle corti d'appello. Inoltre tali dati, pur essendo effettivamente raccolti, non conoscevano una reale pubblicazione: ad essi si risaliva solo tramite le "Relazioni sull'amministrazione della giustizia"<sup>31</sup>, al cui interno si trovava sempre un capitolo relativo alla Cassazione e, seppur in forma assai basilare, una panoramica sui numeri che la riguardavano. Le statistiche vere e proprie, come oggi le conosciamo, hanno cominciato ad avere un'autonoma conformazione solo a partire dal 2006, quando in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario si instaurò la prassi di allegare alla Relazione un documento riepilogativo inerente tutti i dati dell'operato della Corte<sup>32</sup>. Da questo primo stadio embrionale gli studi statistici si sono quindi via via affinati, divenendo sempre più specifici ed accurati.

Per quel che attiene in particolare la quantità di ricorsi trattati dalla Cassazione, le statistiche si concentrano sull'analisi (per anno e per materia) del numero dei procedimenti iscritti, di quelli decisi e di quelli definiti, comparando i vari settori sia singolarmente secondo

<sup>29</sup> Il Ministero della Giustizia, da par suo, si è sempre interessato più al settore penale. Si veda, a tal proposito, l'elenco delle statistiche contenuto al sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<sup>30</sup> La rilevazione dei dati sulla giustizia si arresta al 2006. In ogni caso, una fetta importante delle statistiche curate dall'Istat era incentrata sulla percezione sociale della giustizia, caratteristica che invece manca del tutto in quelle oggi curate dall'Ufficio di Statistica della Cassazione. Ciò era chiaramente causato e dalla circostanza che l'Istat basasse parte delle proprie ricerche anche su interviste a campione dei cittadini italiani.

<sup>31</sup> *Online* si trovano tutte le Relazione sull'amministrazione della giustizia, dalla "Inaugurazione delle sezioni della Corte" del 1876 fino ad oggi. Esse sono reperibili al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>32</sup> La denominazione di tale documento è mutata negli anni, contestualmente all'evolversi della complessità ed accuratezza degli studi statistici ed all'inserimento di commenti esplicativi a tali dati: da "Elaborazione statistica Corte di Cassazione", del tutto priva di testi accompagnatori, ad "Annuario civile".

le variazioni temporali (nelle serie storiche), sia tra di loro per esaminare le oscillazioni negli anni dell'indice di ricambio<sup>33</sup> e di quello di smaltimento<sup>34</sup>.

**Ricorsi iscritti in cancelleria centrale civile classificati per anno di iscrizione.**<sup>35 36</sup>

Anni 2014 – 2018

	Anno di iscrizione					media dei 5 anni	Var.% 2018/2017
	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Totale</b>	<b>30.303</b>	<b>29.966</b>	<b>29.693</b>	<b>30.298</b>	<b>36.881</b>	<b>31.428</b>	<b>21,7%</b>

In particolare, per quel che riguarda le sopravvenienze il 2018 può essere definito un *annus horribilis*: nel suo corso sono state registrati 36.881 nuovi ricorsi. L'incremento infatti è di certo evidente rispetto alle quattro annate precedenti, durante le quali il numero dei nuovi iscritti era sempre oscillato tra le 30.000 e le 29.000 unità e nel 2017, tra tutti l'anno peggiore, la variazione in aumento rilevata era stata del "solo" 2%<sup>37</sup>. Ma è soprattutto sul piano più generale che tale dato emerge in tutta la sua gravità: nella storia della Corte di Cassazione infatti una cifra simile non era mai stata raggiunta.

Ciò risulta subito evidente se si analizzano le due serie storiche sottostanti, le quali comparano le iscrizioni rispettivamente dal 2008 al 2018 e dal 1993 al 2008. È infatti necessario tornare indietro fino all'anno 2006 per riuscire a trovare un numero di ricorsi simile (ma pur sempre inferiore di più di 1.000 unità), quando fu registrata la cifra di 35.169 sopravvenienze. Tale circostanza, a fronte degli sforzi legislativi profusi da ultimo nel 2016, è decisamente sconcertante. L'aumento registrato è stato infatti del 21% rispetto all'anno precedente: solo nel 1998 (29,2%) e nel 2001 (23,7%) si erano toccati picchi così elevati di

<sup>33</sup> L'indice di ricambio dei sopravvenuti è il rapporto percentuale tra il numero dei procedimenti definiti ed il numero dei procedimenti sopravvenuti.

<sup>34</sup> Col termine "indice di smaltimento" si indica il rapporto percentuale tra il numero dei procedimenti definiti ed il numero dei procedimenti sopravvenuti, più i pendenti.

<sup>35</sup> Tutti i grafici, se non indicato diversamente, sono tratti da "La Cassazione civile - Annuario statistico 2018", a cura dell'Ufficio di statistica della Corte di Suprema di Cassazione, rinvenibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>36</sup> La tabella in questione è stata ricavata dall'Autrice riproducendo parzialmente la Tab 2.2., presente nell'allegato "Tabelle e grafici" de "La Cassazione civile – Annuario statistico 2018".

<sup>37</sup> Come si può infatti notare dai grafici presenti nella pagina successiva, quelle volte in cui vi è stato un aumento delle sopravvenienze la variazione è spesso stata considerevole. Un incremento del 2%, per gli *standards* della Corte di Cassazione italiana, è invero una cifra da salutare ancora con favore.

variazione percentuale. A tal proposito l'analisi dei due grafici, soprattutto di quello a destra, è fondamentale per provare a comprendere se i più recenti interventi riformatori siano riusciti a produrre degli effetti benefici sul numero delle sopravvenienze. In tale settore, purtroppo, ciò non sembra essere per nulla avvenuto. Come mostra in particolar modo la tabella relativa al periodo 2008 - 2018, anche prima dell'*exploit* dell'anno appena trascorso e quindi indipendentemente da esso, le riforme poste in essere nell'ultimo decennio non sono riuscite ad ottenere alcun calo significativo nel numero dei nuovi ricorsi. È infatti dal 2008 che si alternano momenti di incremento e decremento delle sopravvenienze, con una fluttuazione stabile fra le 28.000 e le 30.000 unità.

### Serie storica del movimento dei procedimenti (parziale)<sup>38</sup>

Anni dal 1993 al 2008 e dal 2008 al 2018

ANNO	SOPRAVVENUTI dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	valori assoluti	Variazione %
1993	12.788	-
1994	14.642	14,5
1995	15.841	8,2
1996	14.846	-6,3
1997	17.540	18,1
1998	22.664	29,2
1999	23.898	5,4
2000	25.795	7,9
2001	31.905	23,7
2002	33.332	4,5
2003	30.860	-7,4
2004	28.577	-7,4
2005	32.514	13,8
2006	35.169	8,2
2007	32.278	-8,2
2008	30.406	-5,8

Anno	ISCRITTI in cancelleria centrale civile		
	Totali	di cui incidentali	variazioni percentuali
2008 (1)	30.406	2.071	-5,8%
2009	28.418		-6,5%
2010	30.383		6,9%
2011	30.889		1,7%
2012	29.128		-5,7%
2013	29.094		-0,1%
2014	30.303		4,2%
2015	29.966		-1,1%
2016	29.693		-0,9%
2017	30.298		2,0%
2018	36.881		21,7%

<sup>38</sup> Il grafico relativo alle annate 1993 - 2008 è stato estratto, tramite riproduzione parziale, dal documento "Tavole statistiche relative alla Relazione sull'Amministrazione della giustizia nell'anno 2008: competenza civile", rinvenibile sul sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). La tabella inerente alle annate 2008 - 2018 è invece stata ricavata dall'Autrice riproducendo parzialmente la Tab. 1.1., presente nell'allegato "Tabelle e grafici" de "La Cassazione civile - Annuario statistico 2018". Si riporta inoltre la nota n.1 presente all'interno di tale grafico in corrispondenza dell'anno 2008: a partire dal 17/08/2008 al ricorso incidentale non viene più attribuito un Numero di Raccolta Generale distinto dal ricorso principale ma diventa un atto al seguito. Tale precisazione non incide sul discorso fatto finora, dato che la rilevazione degli iscritti totali comprende evidentemente anche le impugnazioni incidentali.

A mio sommosso avviso tale risultato non può però cogliere di sorpresa: il legislatore ha difatti sempre preferito agire a valle dell'ultimo grado di giudizio, creando modalità di smaltimento e di gestione interne più celeri per provare ad incidere sul numero dei ricorsi ormai già approdati in Cassazione, piuttosto che operare a monte, disincentivando le parti proprio dal ricorrere davanti alla Corte. Ancor più importante però è la circostanza che neppure l'opera della giurisprudenza, sia in termini di certezza del diritto globalmente intesa, sia soprattutto in materia di inammissibilità, manifesta fondatezza od infondatezza, pare essere riuscita a scoraggiare per vie indirette i soccombenti dal proporre ricorso se privi di buone ragioni. L'unica variazione di rilievo, anche se con ogni probabilità troppo modesta per poter essere considerata indice di un'inversione di rotta (che poi infatti non è avvenuta), ha riguardato il periodo 2007 - 2009: in quel caso, nel giro di tre anni vi fu una diminuzione di 3.860 ricorsi, cifra però in gran parte recuperata già nel 2010.

Tuttavia, la sommatoria dei ricorsi iscritti nell'anno 2018 in sé dice ben poco. Oltre al confronto fra le varie annate, è importante analizzare il dato disaggregato relativo alle diverse materie d'iscrizione. In questa maniera, infatti, si può provare a comprendere se lo stato di crisi può almeno in parte essere associato ad uno o più specifici settori del diritto, per il quale tentare di trovare delle soluzioni *ad hoc*.

Come in molti probabilmente si aspettavano, dal grafico inferiore emerge con assoluta chiarezza il ruolo decisivo che le controversie tributarie ormai giocano sul funzionamento della Corte di Cassazione<sup>39</sup>. Nell'ultimo anno di riferimento, il 2018, le nuove iscrizioni in materia tributaria sono state 12.472, a fronte di un totale di 24.409 sopravvenienze in tutte le altre

---

<sup>39</sup> La Sezione Tributaria è stata istituita per via tabellare con decreto 19 giugno 1999, n. 61 del Primo Presidente Ferdinando Zucconi Galli Fonseca. Tale operazione fu resa necessaria dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 546/1992 che eliminò la Commissione centrale tributaria e rese invece possibile il ricorso per cassazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali. La Cassazione fu quindi, fin da subito, letteralmente presa d'assalto: nel 2000 i ricorsi in tale materia furono 9.936, a fronte di una precedente media di 360 ricorsi presentati contro le sentenze della Commissione centrale tributaria. Bisogna inoltre tenere presente che, mentre all'interno di quest'ultima (che comunque nel 1997 era caratterizzata dalla cifra iperbolica di 459.605 pendenze) lavoravano 200 giudici, la Sezione Tributaria inizialmente aveva la metà dei consiglieri delle altre sezioni. Inevitabile che la situazione sia presto del tutto sfuggita di mano. In questo senso si vedano C. GLENDI, *Istituzione della quinta sezione civile presso la Suprema Corte di Cassazione*, in *Corr. trib.*, 1999, pp. 3 e 53; A. CAPPABIANCA, *La "questione tributaria" nell'ambito della Corte suprema di cassazione*, in *Foro it.*, 2017, V, p. 175 e ss; E. CIRILLO, *La giustizia tributaria nell'esperienza di un giudice di legittimità*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).

materie. Inoltre, guardando la serie storica, si evince che tale dato è in aumento costante praticamente da sempre <sup>40</sup>.

**Serie storica ricorsi iscritti classificati per anno e materia al deposito.** <sup>41</sup>  
confronto anni 2008 – 2018


MATERIE al deposito								Totale
Tributi	Lavoro	Contratti (1)	Previdenza	Equa riparazione	Immigrazi one (2)	Altre		
2008	8.276	6.491	2.573	1.478	2.721	365	8.503	<b>30.407</b>
2009	8.264	5.194	2.246	1.756	2.421	441	8.096	<b>28.418</b>
2010	9.413	6.134	2.405	1.797	2.703	379	7.552	<b>30.383</b>
2011	10.312	5.698	2.993	2.750	1.691	329	7.116	<b>30.889</b>
2012	10.079	4.542	3.599	1.768	1.677	228	7.235	<b>29.128</b>
2013	10.678	5.206	1.754	1.839	1.550	200	7.867	<b>29.094</b>
2014	10.768	5.254	1.580	1.856	1.392	248	9.205	<b>30.303</b>
2015	11.512	4.361	1.720	1.757	795	214	9.607	<b>29.966</b>
2016	11.546	3.821	1.626	1.733	573	374	10.020	<b>29.693</b>
2017	11.359	3.640	1.724	1.850	472	1.089	10.164	<b>30.298</b>
2018	12.472	3.418	1.985	2.114	580	6.026	10.286	<b>36.881</b>

La gravità della situazione appare ancora più lampante se si passano ad osservare i diagrammi circolari sottostanti, visivamente assai d’impatto. In questo caso i dati sono stati convertiti in valori percentuali: i ricorsi tributari costituiscono il 34% delle nuove iscrizioni, contro il 66% delle altre materie.

<sup>40</sup> Ovverosia dall’introduzione della facoltà di proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali. Da quel che risulta i primi dati disaggregati relativi alle iscrizioni per materia al deposito sono presenti all’interno del “Rapporto statistico 2012 – Competenza civile”, in particolare alla Tab. 19, e fanno riferimento al periodo 2005 – 2011: da esso emerge come, perlomeno dal 2005, il numero delle controversie in materia tributaria sia sempre cresciuto (nel 2008 e nel 2009 vi è stato un leggero arresto, ma poi subito recuperato). Di seguito riporto i dati non presenti nel grafico di cui sopra: 2005 (5.958); 2006 (8.107); 2007 (8.855). Il rapporto statistico è rinvenibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>41</sup> A partire da giugno 2013 sono stati adottati, al momento dell’iscrizione del ricorso in Cassazione, dei nuovi criteri di classificazione dei ricorsi. Da 61 materie si è passati a 203 voci di classificazione che fanno diretto riferimento ai codici utilizzati nella nota d’iscrizione a ruolo presso gli uffici di merito. Per poter rendere omogenei i dati relativi agli iscritti e poter così fare confronti in serie storica l’Ufficio statistica ha provveduto a riportare, per i nuovi ricorsi, la nuova classificazione all’interno della precedente. Si riportano anche le note presenti nel grafico: (1) la voce “Contratti” comprende le due materie “Contratti e obbligazioni in genere” e “Contratti: tutti gli altri tipi”; (2) la voce “Immigrazione” comprende le materie “Cittadinanza vecchia classificazione”, “Diritti cittadinanza”, “Diritti personalità status”, “Immigrazione”, “Immigrazione (espulsione dello straniero, soggiorno) vecchia classificazione”.

### Ricorsi iscritti negli ultimi due anni distinti per materia al deposito.



È pertanto assai evidente come essi, presi singolarmente, rappresentino una fetta assai significativa del numero delle sopravvenienze annuali, pur essendo la materia in questione solo una parte modesta della grande famiglia del diritto civile. Attualmente le altre materie più rappresentate sono protezione internazionale (per la quale però verrà fatto un discorso a parte) con il 16%, lavoro con il 9%, e previdenza con il 6%.

Il settore tributario d'altronde è sempre stato caratterizzato da numeri talmente elevati da suscitare in più d'uno studioso l'idea che, se dalle nuove iscrizioni fossero eliminati i soli ricorsi in tale materia, la nostra Corte si ritroverebbe a dover gestire cifre molto più affini a quelle delle Corti Supreme di altri Paesi europei. Se si prova a sottoporre a verifica una tale affermazione, esaminando i numeri della serie storica sottostante, è *ictu oculi* evidente come ci si trovi di fronte ad un'intuizione tutt'altro che campata in aria<sup>42</sup>. Senza l'onere dei ricorsi in materia tributaria, difatti, nel solo 2018 il lavoro della Corte di Cassazione sarebbe risultato sgravato di ben 12.472 ricorsi: ciò significa, tenendo conto del periodo 2008 - 2018, in media 10.427 ricorsi in meno all'anno. Se così fosse quindi, forse un "problema Cassazione" non esisterebbe nemmeno. Ed infatti per esempio, tralasciando per un attimo il problema delle pendenze che rappresenta l'altro grave *deficit* dell'ultimo grado di giudizio, nel 2018 in Italia si sarebbe registrato un numero di ricorsi in entrata superiore, ma non di troppo, al dato francese: 24.409 contro 17.458<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Viene qui riportato nuovamente il grafico "Serie storica dei ricorsi iscritti classificati per anno e materia al deposito. Anni dal 2008 al 2018" per rendere più agevole il raffronto con la tabella seguente.


<sup>43</sup> Dati e grafico sottostante rinvenibili al sito [www.courdecassation.fr](http://www.courdecassation.fr). Bisogna, però, tener conto di una notazione importante: nel numero dei ricorsi sopravvenuti in Francia è ricompreso anche quello relativo

**Serie storica dei ricorsi iscritti classificati per anno e materia al deposito.**

Anni dal 2008 al 2018

MATERIE al deposito								Totale
Tributi	Lavoro	Contratti (1)	Previdenza	Equa riparazione	Immigrazione (2)	Altre		
2008	8.276	6.491	2.573	1.478	2.721	365	8.503	30.407
2009	8.264	5.194	2.246	1.756	2.421	441	8.096	28.418
2010	9.413	6.134	2.405	1.797	2.703	379	7.552	30.383
2011	10.312	5.698	2.993	2.750	1.691	329	7.116	30.889
2012	10.079	4.542	3.599	1.768	1.677	228	7.235	29.128
2013	10.678	5.206	1.754	1.839	1.550	200	7.867	29.094
2014	10.768	5.254	1.580	1.856	1.392	248	9.205	30.303
2015	11.512	4.361	1.720	1.757	795	214	9.607	29.966
2016	11.546	3.821	1.626	1.733	573	374	10.020	29.693
2017	11.359	3.640	1.724	1.850	472	1.089	10.164	30.298
2018	12.472	3.418	1.985	2.114	580	6.026	10.286	36.881

**Stock, flux et délai du contentieux civil soumis à la Cour de Cassation**



ai ricorsi reinscritti, istituto che nel nostro ordinamento non è presente. Purtroppo, con i dati a disposizione, non è stato possibile disaggregare le due realtà, pertanto la cifra di 22.890 ricorsi potrebbe non risultare interamente paragonabile alla nostra.

Tale annata però, se si osservano bene i due grafici in questione, è stata particolare per entrambi i Paesi. In Italia non si era mai registrato un numero così elevato di sopravvenienze, in Francia mai uno così basso<sup>44</sup>. Per questa ragione ritengo che il 2018 non possa essere utilizzato quale esempio paradigmatico nella comparazione delle cifre relative ai due Stati e che sia quindi più corretto estendere l'esame anche agli anni precedenti. Così operando si può forse comprendere a fondo la considerevole incidenza che i ricorsi tributari hanno da diverso tempo sul giudizio di legittimità. In particolare, mi preme porre l'attenzione su tutte le altre annate considerate dalla tabella francese (dal 2002 al 2017): per tutte queste risulta iscritto un numero di nuovi ricorsi sempre superiore a quello registrato davanti alla Corte di Cassazione italiana, se decurtato del dato inerente alla materia tributaria. A titolo d'esempio possiamo prendere il 2017, quando in Italia vi furono 18.939 neoiscrizioni, mentre in Francia 22.890. Oppure il 2013, anno in cui avanti la *Cour de Cassation* si registrò una cifra più ridotta di iscrizioni (19.658 ricorsi), ma pur sempre maggiore di quella rilevata in territorio italico (18.416)<sup>45</sup>.

I numeri mostrati rappresentano perciò la prova provata di quanto le liti tributarie influenzino notevolmente i dati sulle prestazioni globali della Corte e, di conseguenza, i giudizi sulla sua produttività<sup>46</sup>. Senza esse oggi potremmo forse avere un organo di ultimo grado funzionante, e persino performante: quel che è certo è che avremmo una Cassazione diversa e probabilmente migliore di quella attuale.

<sup>44</sup> Perlomeno per quel che consta: l'Autrice è riuscita a reperire i dati delle nuove iscrizioni davanti alla *Cour de Cassation* fino al 1996. L'anno che più si avvicina alla cifra odierna è il 2005, quando furono iscritti 18.830 nuovi ricorsi. Le statistiche sono tutte rinvenibili al sito [www.courdecassation.it](http://www.courdecassation.it).

<sup>45</sup> Si ricorda che il dato italiano è calcolato togliendo dal totale delle sopravvenienze il numero delle nuove iscrizioni in materia tributaria. Qui di seguito riporto i risultati ricavati dai grafici in questione.  
 2018: Italia (24.409), Francia (17.458);  
 2017: Italia (18.939), Francia (22.890);  
 2016: Italia (18.147), Francia (20.398);  
 2015: Italia (18.454), Francia (20.412);  
 2014: Italia (19.535), Francia (21.295);  
 2013: Italia (18.416), Francia (19.658);  
 2012: Italia (19.049), Francia (21.798);  
 2011: Italia (20.587), Francia (21.860);  
 2010: Italia (20.970), Francia (21.537);  
 2009: Italia (20.154), Francia (20.310).

<sup>46</sup> È infatti innegabile che la grave condizione in cui versa la Sezione Tributaria incida pesantemente sulle statistiche dell'intera Corte di Cassazione, e dunque produca in parte una percezione distorta del suo operato (attribuito alla totalità dell'organo invece che alla singola sezione): ad esempio, nel 2017 la Sezione Tributaria è stata l'unica ad ottenere un indice di ricambio inferiore (e non di poco) al 100%. Per questa ragione da un po' di tempo l'Ufficio statistica ha rivisto i propri criteri di analisi ed ha preferito iniziare a raccogliere separatamente i dati relativi all'attività della Corte in materia tributaria rispetto a quelli rilevati per le altre branche del diritto civile.

Una quantità così ingente di lavoro gravante su una singola Sezione, inoltre, rende la stessa un caso *sui generis* perfino all'interno di una situazione di generale problematicità. Ciò significa in particolare che le riforme pensate per risolvere la crisi della Corte nella sua globalità potrebbero rivelarsi inefficaci proprio lì dove invece ce n'è più bisogno. Ed inverosimile le statistiche non fanno che confermare tale impressione, delineando in sostanza “all'interno del settore civile della Corte di Cassazione l'esistenza di due apparati giurisdizionali che necessitano di strutture e di assetti organizzativi differenziati”<sup>47</sup>. Proprio perché, come illustrerò più avanti, i modesti miglioramenti registrati dalle altre Sezioni grazie agli interventi legislativi finora predisposti non sembrano riuscire ad ottenere risultati nell'ambito tributario, a conti fatti la Sezione Tributaria richiederebbe attenzioni speciali e rimedi *ad hoc*, anche in ragione delle marcate particolarità dei precedenti gradi di giudizio<sup>48</sup>. Nonostante queste evidenze, a livello legislativo ma anche tra i magistrati della stessa Cassazione, non sono mai stata seriamente considerate né l'idea di istituire un'autonoma Corte a cui trasferire l'intera materia, sulla scia dell'esempio tedesco<sup>49</sup> o della nostra Corte dei Conti, né quella di creare un'apposita Sezione distaccata<sup>50</sup>. Si è invece preferito, quando non ignorare del tutto la problematica<sup>51</sup>, agire solamente a livello organizzativo interno: da ultimo, proprio con la legge di bilancio del 2017, il legislatore ha previsto un aumento di organico di massimo 50 giudici ausiliari da destinare al Massimario per essere assegnati in maniera esclusiva ai collegi della

<sup>47</sup> G. MAMMONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2017*, Roma, 2018.

<sup>48</sup> Mi riferisco in particolare alla non professionalità dei giudici tributari, nonché alla loro dipendenza dal Ministero dell'Economia.

<sup>49</sup> Cioè il *Bundesfinanzhof*, che si occupa della materia relativa alle tasse ea alla dogana. Come è noto, l'ordinamento tedesco prevede ben cinque Corti Supreme federali, con competenze differenziate: oltre a quello in materia fiscale, vi è il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale), il *Bundesarbeitsgericht* (Tribunale federale del lavoro), il *Bundessozialgericht* (Tribunale sociale federale) ed ovviamente il *Bundesgerichtshof* (Tribunale federale di giustizia). Sono considerati assolutamente paritari e quando si presenta una questione di diritto rilevante per tutti e cinque, essi si riuniscono nel *Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes* (Senato congiunto delle Corti supreme della Federazione).

<sup>50</sup> Il C.S.M. aveva invece preferito proporre, con delibera 15 marzo 2017, una modifica normativa che permettesse la costituzione straordinaria e temporanea, all'interno della stessa Corte, di collegi giudicanti speciali a cui affidare lo smaltimento dell'arretrato tributario. Ciò al fine di evitare di dover distogliere magistrati dalle altre sezioni solo per adempiere a tale compito e riservarlo invece a giudici a riposo. Il documento è rinvenibile al sito [www.csm.it](http://www.csm.it). Si veda anche il disegno di legge n. 988, redatto dal Prof. Glendi e presentato al Senato, in cui si proponeva un “numero fisso dei componenti la Sezione tributaria della Corte di cassazione e la costituzione all'interno di cinque sottosezioni e di un collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni per la decisione delle questioni di massima di particolare importanza, così da privilegiare la formazione di una nomofilachia mirata in grado di eliminare in radice i contrasti inconsapevoli di decisioni e costituire linee d'indirizzo idonee a scoraggiare inutili accessi al terzo grado”. Il testo è rinvenibile al sito [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>51</sup> Fin da subito, ovvero poco dopo l'entrata in vigore della riforma della giustizia tributaria, furono evidenti i disagi causati dal settore al funzionamento dell'intera Corte, ma per molto tempo la questione fu decisamente trascurata.

Sezione Tributaria<sup>52</sup>. Dal canto suo, la Prima Presidenza della Cassazione ha predisposto invece una serie di provvedimenti organizzativi dedicati, come ad esempio la coassegnazione di consiglieri di altre Sezioni e dei magistrati del Massimario al fine di incrementare il numero dell'udienze, la divisione dei consiglieri in aree di competenza suddivise per tipologia di tributi, l'istituzione di un Nucleo permanente di personale della Guardia di finanza che funga da supporto alla struttura amministrativa<sup>53</sup>. Malgrado sia ancora troppo presto per poter valutare l'efficacia delle soluzioni adottate, si deve già constatare la manifestazione di un primo ostacolo: come riferito dallo stesso Primo Presidente in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario, l'operazione di reclutamento dei nuovi giudici ausiliari ha registrato scarso successo fra le file della magistratura italiana. Ed infatti per il concorso in questione è stato presentato un numero di domande inferiore ai cinquanta posti banditi ed è pertanto stato possibile reclutare solamente ventun magistrati<sup>54</sup>.

**RAFFRONTO DISARTICOLATO DEL MOVIMENTO DEI RICORSI  
NEGLI ANNI 2016-2017-2018  
(RICORSI PRESENTI NELLE CANCELLERIE DELLE SEZIONI)**

Tipologia	2016			2017			2018		
	Sezioni ordin.	Sezione tribut.	Protezione internaz.	Sezioni ordinarie	Sezione tribut.	Protezione internaz.	Sezioni ordin.	Sezione tribut.	Protezione internaz.
Ricorsi iscritti	17.773	11.546	374	17.849	11.360	1.089	18.380	12.475	6.026
Ricorsi eliminati	18.604	8.552	240	20.715	9.060	461	21.423	9.917	1.104
Ricorsi pendenti	56.275	50.077	508	53.506	52.280	1.136	50.817	54.478	6.058
variazione pendenti	-1,5%	+6,4%	+35,8%	-4,9%	+4,4%	+123,6%	-5,1%	+4,20%	+433,3%
Indice ricambio	105	74	64	116	80	42	117	80	18

Ma quest'anno l'analisi del dato disaggregato relativo alle sopravvenienze per ambito d'iscrizione si mostra particolarmente interessante anche per un'altra ragione: l'incredibile

<sup>52</sup> Si veda art.1 co. 961 - 981 della l. n. 205/2017. Critico nei confronti di tale tipologia di intervento per cercare di risolvere il problema della Sezione Tributaria C. GLENDI, *Sui recenti provvedimenti legislativi per arginare lo speciale "disordine" della Sezione Tributaria nell'ordinaria "crisi" della Suprema Corte di Cassazione*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2018, 5, p.1154 e ss..

<sup>53</sup> Si veda a tal proposito, G. MAMMONE, *ibidem*, p. 44. Per una disamina degli interventi effettivamente posti in essere si veda ID., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018*, Roma, 2019, pp. 36 – 37. In particolare, i magistrati del Massimario applicati in via esclusiva alla Sezione Tributaria sono alla fine stati ventidue.

<sup>54</sup> Cfr. G. MAMMONE, *ibidem*, pp 36 – 37.

*exploit* realizzato dalla materia immigratoria. Nel 2018, su un totale di 12.472 nuovi ricorsi, si sono infatti registrate 6.026 sopravvenienze solo in tale settore, con un aumento percentuale rispetto all'anno precedente del 550%<sup>55</sup>. Quest'improvviso aumento è da imputare all'entrata in vigore della L. n.13/2017, con cui presso i tribunali distrettuali sono state istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con competenza a decidere sui provvedimenti amministrativi emanati in tali ambiti. E contro tali decisioni non è stato previsto il rimedio del reclamo, ma solamente quello del ricorso per cassazione. Questa è quindi la ragione per cui la riforma ha generato, in termini di aumento delle iscrizioni, conseguenze disastrose sul giudizio di ultimo grado<sup>56</sup>. Ma questa non è l'unica ripercussione negativa: come vedremo anche più avanti, la Prima Sezione, su cui grava il peso della definizione di questi ricorsi, nel 2018 ha infatti registrato un indice di ricambio molto basso rispetto all'anno precedente (71 su 98) e questo proprio perché non è riuscita a metabolizzare le sopravvenienze in materia di protezione internazionale. L'ultima tabella infatti, oltre a mostrare l'aumento esponenziale d'iscrizioni in tale materia tra il 2016 ed il 2018, rende evidente la difficoltà sperimentata dalla Corte nell'assorbire questi 6.026 nuovi ricorsi. Ed infatti l'indice di ricambio è stato assai scarso, pari solo a 18, mentre l'aumento della pendenza elevatissimo (+433,3%)<sup>57</sup>. Quanto accaduto in tale circostanza è un esempio di come il funzionamento della Cassazione sia fortemente inciso anche da discipline che nello specifico sono ideate per gli altri gradi di giudizio. Si coglie così l'importanza fondamentale di una prospettiva ad ampio raggio sia nella ricerca di soluzioni per il terzo grado di giudizio sia nell'ideazione di interventi per i gradi inferiori.

Passando ad esaminare, invece, i dati relativi al numero di ricorsi decisi e di quelli definiti<sup>58</sup>, si cercherà di comprendere il livello di produttività annuale registrato dalla Corte e successivamente di utilizzare queste cifre per studiare l'indice di ricambio. In particolare, nel 2018 la Corte di Cassazione ha deciso 31.524 ricorsi. Vi è stato quindi un modesto aumento

---

<sup>55</sup> Il dato si ricava dal grafico presente a p.16.

<sup>56</sup> Secondo il Primo Presidente della Corte un aumento così elevato era del tutto inaspettato: cfr. G. MAMMONE, *ibidem*, p.38. In generale la riforma in questione non è stata accolta positivamente perché per costituire tali sezioni specializzate, non essendo possibile ricorrere ai giudici ausiliari, è necessario sottrarre magistrati alle altre sezioni.

<sup>57</sup> Il grafico, predisposto dall'Ufficio di Statistica della Corte di Cassazione, non è presente all'interno de "La Cassazione civile - Annuario statistico 2018", ma è invece parte integrante della "Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018", p.39.

<sup>58</sup> Con il termine "decisi" s'intendono i procedimenti arrivati in udienza e decisi in maniera definitiva, con ordinanza o con sentenza. Con il termine "definiti" invece si designano i ricorsi decisi, i cui provvedimenti siano poi stati pubblicati. Quest'ultima cifra può poi non coincidere con il numero dei provvedimenti pubblicati per via dei ricorsi riuniti e/o di alcuni ricorsi per cui sono stati pubblicati due provvedimenti definitivi.

(+1,8%) rispetto al 2017, ma ciò può essere la conseguenza naturale dell'andamento particolarmente positivo registrato nelle annate precedenti: sia nel 2016 che nel 2017 vi era infatti stato un incremento nel numero dei ricorsi decisi, rispettivamente del 10,6% e del 10,3%. Non sarebbe quindi poi così strano se la capacità produttiva della Corte, ferma la quantità delle proprie risorse (umane e non), stesse lentamente raggiungendo il proprio *plafond*. Tali cifre rappresentate perciò la conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che i giudici di legittimità non peccano certamente di pigrizia. A mio avviso però questo dato, in sé positivo, nasconde anche un altro lato della medaglia: la circostanza che la Corte, pur con (o forse proprio a causa di) un impegno ai limiti del sovrumano, non sembri riuscire a produrre buona nomofilachia su base regolare è indice che il “problema Cassazione” probabilmente va ben oltre le sole iscrizioni, i definiti e l'indice di ricambio. Pur essendo innegabile che poter ottenere una giurisprudenza coerente con numeri all'ingresso di questa porta diventa una missione quasi impossibile, bisogna evitare di ignorare ulteriori possibili malfunzionamenti della Corte.

**Ricorsi decisi in udienza (SE e OR definitive) classificati per anno in cui si è tenuta l'udienza.<sup>59</sup>**

Anni dal 2014 al 2018

	Anno in cui si è tenuta l'udienza					media dei 5 anni	Var.% 2018/2017
	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Totale</b>	27.765	25.366	28.057	30.954	31.524	28.733	1,8%
<b>var. %</b>	-	-8,6%	10,6%	10,3%	1,8%		

Come è stato messo in luce poco sopra, ad eccezione della Sezione Tributaria, le altre Sezioni devono infatti destreggiarsi tra una quantità di ricorsi molto simile a quella della *Cour de Cassation* francese. Ciononostante, l'impressione generale è che non sia possibile paragonare la qualità e la persuasività delle sentenze dei due organi. Questo perciò potrebbe significare che vi sono ragioni ben al di là dei numeri per le quali la nostra Corte non riesce comunque a produrre una giurisprudenza chiara, univoca ed internamente coerente, nonché

<sup>59</sup> La tabella in questione è stata ricavata dall'Autrice riproducendo parzialmente la Tab 3.1., presente nell'allegato “Tabelle e grafici” de “La Cassazione civile – Annuario statistico 2018”.

convincente per i giudici inferiori. Ed infatti, per esempio, credo nessuno abbia mai pensato che questo fosse un problema specifico della Sezione Tributaria e non della Corte *in toto*. Ciò d'altronde può essere compreso anche solamente analizzando i dati numerici.

Come mostra la tabella inferiore<sup>60</sup>, infatti, nel 2018 le Sezioni diverse da quella tributaria hanno dovuto gestire 24.406 ricorsi. Se non si contano le Sezioni Unite, che come è noto decidono più raramente, e la Sesta Sezione, la quale invece è interpellata per ogni ricorso operando una sorta di filtro a beneficio delle altre Sezioni, significa che alle restanti quattro spettavano meno di 6.101 ricorsi a testa<sup>61</sup>. Tutto questo non per negare l'enorme problematica dei numeri in entrata, ma per ribadire a gran voce che quest'ultimi non rappresentano l'unica deficienza dell'ultimo grado di giudizio e che è pertanto necessario abbandonare subito l'idea che una loro diminuzione rappresenti la panacea per tutti i mali.

### MOVIMENTO DEI RICORSI CIVILI NEL TRIENNIO 2016-2018

Tipologia	2016 (*)		2017 (*)		2018 (*)	
	Tributaria	Altre Sezioni	Tributaria	Altre Sezioni	Tributaria	Altre Sezioni
Nuovi iscritti	11.546	18.147	11.360	18.938	12.475	24.406
Eliminati (**)	8.552	18.844	9.060	21.176	9.917	22.527
Pendenti a fine anno	50.077	56.783	52.280	54.642	54.478	56.875
Percentuali pendenti	46,9%	53,1%	45%	55%	48,9%	51,1%

Se si analizza invece il numero dei procedimenti definiti<sup>62</sup>, il loro esame solleva tre ordini di considerazioni. *In primis*, in merito allo scarto presente tra di essi ed il numero dei procedimenti decisi. Come accennavo prima, la questione Cassazione è caratterizzata anche da alcune disfunzioni interne che col tempo si è tentato di arginare, ma che nei fatti sembrano

<sup>60</sup> Il grafico, predisposto dall'Ufficio di Statistica della Corte di Cassazione, non è presente all'interno de "La Cassazione civile - Annuario statistico 2018", ma è invece parte integrante della "Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018", p.38. Si riporta la spiegazione relativa agli asterischi ivi presenti: \* con la voce Altre Sezioni sono indicate le Sezioni unite civili, le tre Sezioni Ordinarie e la Sezione Lavoro; \*\* la voce Eliminati è riferita ai ricorsi definiti tanto dalle Sezioni ordinarie che dalle corrispondenti Sottosezioni.

<sup>61</sup> Il dato numerico è ricavato approssimativamente dal numero totale delle neoiscrizioni diviso per quattro (24.406: 4 = 6.101). Esso è ovviamente arrotondato per eccesso, visto che di quei 19.020 ricorsi solo una parte arriva alle Sezioni semplici diverse dalla Sesta, grazie al "filtro" di quest'ultima. Purtroppo però non si dispone di statistiche relative alla quantità di ricorsi decisi dalla Sesta. È inoltre chiaro che il discorso in realtà risulta molto più complesso, perché la quantità di lavoro gravante sui giudici della Corte non si misura solo in termini di sopravvenienze, ma anche di pendenze.

<sup>62</sup> I procedimenti definiti sono quei ricorsi decisi con sentenza, ordinanza o decreto e il cui provvedimento è stato pubblicato. Il numero dei definiti può non coincidere con quello dei provvedimenti pubblicati per via dei ricorsi riuniti e/o di alcuni ricorsi per cui sono stati pubblicati due provvedimenti definitivi.

causare ancora diverse inefficienze. Il *gap* che intercorre tra numero di procedimenti decisi e numero di procedimenti definiti in uno stesso anno ne è un esempio. Nel 2018, a fronte di 31.524 ricorsi decisi, vi sono stati 32.441 ricorsi definiti. L'anno appena trascorso quindi ha registrato un risultato positivo, visto che la Corte è riuscita a definire (e quindi a pubblicare) più ricorsi di quanti ne abbia decisi.


### Ricorsi definiti con la pubblicazione del provvedimento classificati per anno di definizione.<sup>63</sup>

Anni dal 2014 al 2018

	Anno di definizione					media dei 5 anni	Var.% 2018/2017
	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Totale</b>	28.197	26.200	27.375	30.235	32.441	28.890	7,3%
<b>var. %</b>	-	-7,1%	4,5%	10,4%	7,3%		

La seconda osservazione attiene invece all'indice di ricambio<sup>64</sup>. In particolare nel 2018, con 36.881 sopravvenienze, la Corte di Cassazione è riuscita a definire “solo” 32.441 ricorsi.

### Saldo tra iscritti e definiti per anno.



<sup>63</sup> La tabella in questione è stata ricavata dall'Autrice riproducendo parzialmente la Tab 4.1., presente nell'allegato “Tabelle e grafici” de “La Cassazione civile – Annuario statistico 2018”.

<sup>64</sup> Si ricorda che l'indice di ricambio è una percentuale calcolata rapportando il numero dei ricorsi definiti con quello dei ricorsi sopravvenuti.

Durante il passato anno giudiziario è stato quindi raggiunto un indice di ricambio pari al 88%: ciò significa che purtroppo i giudici di legittimità non hanno potuto smaltire tante liti quante ne sono entrate. Il risultato in questione si può sicuramente spiegare con il recente *boom* registrato nel numero di nuovi ricorsi iscritti, ma, pur essendo la cifra più alta mai raggiunta, in parte rappresenta comunque una sconfitta. Come si può notare dal grafico sottostante infatti, nel 2017, dopo tre anni di *trend* negativo, la Cassazione era riuscita a conseguire un indice di ricambio pari al 100%: ciò in pratica significava che, se non vi fossero state le pendenze di cui tener conto, al 31 dicembre 2017 la Cassazione non avrebbe più avuto alcuna controversia da decidere. Se per l'appunto si analizza la serie storica sottostante, ci si accorge di come l'indice di ricambio dell'ultimo quinquennio abbia nel complesso registrato un risultato negativo.

### Indici di ricambio e smaltimento dei procedimenti

Anni dal 2008 al 2018

Anno	Indice di RICAMBIO	Indice di SMALTIMENTO	Variazione % della PENDENZA
2008 <sup>(1)</sup>	112%	26%	-3,4%
2009	110%	25%	-2,9%
2010	95%	23%	1,5%
2011	107%	26%	-2,1%
2012	86%	20%	4,4%
2013	104%	23%	-1,1%
2014	93%	22%	2,1%
2015	87%	20%	3,8%
2016	92%	20%	2,2%
2017	100%	22%	0,1%
2018	88%	23%	4,1%

Ed invero i ricorsi sopravvenuti superano quelli definiti di 12.693 unità (157.141 – 144.448). Il giudizio inoltre permane identico anche esaminando i dati dell'intero decennio 2008 - 2018 (335.460 – 326.718 = 8.742)<sup>65</sup>. Paradossalmente però, viste le riforme più recenti, il saldo è meno negativo rispetto a quello del periodo 2014 - 2018: evidentemente il valore

<sup>65</sup> La sommatoria relativa al numero dei ricorsi definiti è stata ricavata con i dati presenti nella Tab.4.3. "Serie storica dei ricorsi definiti con la pubblicazione del provvedimento classificati per materia al deposito", presente nell'allegato "Tabelle e grafici" de "La Cassazione civile – Annuario statistico 2018". Si riportano per comodità del lettore i dati relativi ai ricorsi definiti tra il 2008 ed il 2013. 2008: 33.928; 2009: 31.251; 2010: 28.963; 2011: 32.949; 2012: 25.012; 2013: 30.167.

riesce ad essere più elevato grazie al periodo precedente (2008 -2013)<sup>66</sup>, quando la Corte è riuscita a conseguire un indice di ricambio mediamente più elevato. In questo lasso di tempo, infatti, per ben tre volte è stato superato il 100% di indice di ricambio. Nell'ultimo quinquennio invece ciò è accaduto solo una volta. Non è perciò strano che nel periodo 2008 - 2013 si collochino le annate che nell'ultimo decennio hanno registrato l'indice di ricambio più alto, e cioè il 2008 (112%), il 2009 (110%), il 2010 (107%) ed il 2013 (104%). Ciò indica che la Corte, per qualche motivo, non è riuscita a fare veri progressi rispetto al quinquennio precedente: o la situazione è statica o si registrano dei peggioramenti.

Come già accennato, i dati relativi al 2017 mostravano un timido ritorno a valori positivi. Purtroppo, essi non sembrano aver inaugurato un nuovo corso all'interno della Corte di Cassazione: nel 2018 l'indice di ricambio è infatti crollato ancora. Il grafico sottostante <sup>67</sup> è particolarmente utile perché, mostrando gli indici di ricambio di ciascuna Sezione, permette di esaminare la singola *performance* ed individuare gli eventuali punti deboli.

#### INDICI DI RICAMBIO DELLE SEZIONI CIVILI

Sezioni	Unite	Prima	Seconda	Terza	Lavoro	Tributaria	Sesta	Complessivo Corte
Anno 2016	79	78	85	84	107	74	96	92
Anno 2017	154	98	103	122	138	81	115	100
Anno 2018	97	71	114	157	123	83	86	88

A tal proposito il 2017 aveva registrato un dato decisamente buono non solo per l'indice di ricambio pari al 100%, ma soprattutto perché esso risultava ripartito in maniera quasi del tutto omogenea tra le varie Sezioni: ognuna difatti era riuscita a ridurre del tutto, o quasi, lo scarto tra ricorsi sopravvenuti e definiti. L'unica eccezione era rappresentata dalla Sezione Tributaria, la quale si era arrestata all'81%. Tale cifra, pur rappresentando un miglioramento rispetto al 74% del 2016, faceva quindi indietreggiare i risultati dell'intera Corte.


Nell'anno appena trascorso si è invece assistito ad un calo generale delle prestazioni. Ogni Sezione ha infatti peggiorato il proprio indice di ricambio, ad esclusione della Terza, che ha ottenuto lo strabiliante risultato del 157%, della Seconda (114%) e proprio della Tributaria,

<sup>66</sup> Ed infatti la differenza fra sopravvenienze e definizioni nel periodo 2008 – 2013 è di segno positivo: 3.951 ricorsi definiti in più rispetto ai nuovi iscritti, riuscendo così ad intaccare in parte le pendenze.

<sup>67</sup> Anche questo grafico è parte integrante della “Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018”, p.39.

che ha registrato un piccolo ma importante miglioramento (da 81% a 83%). Il calo più evidente riguarda invece la Prima Sezione, che in questo modo ha conseguito anche l'indice di ricambio più basso di tutte le Sezioni, nonché del triennio 2016 - 2018: dal 98% al 71%. Non bisogna però dimenticarsi che questa è proprio la sezione su cui grava la materia della protezione internazionale che, come abbiamo visto pocanzi, dopo il d.l. n.13/2017 ha subito un'inaspettata impennata. In conclusione, dal grafico si evince che sono riuscite a mantenere una percentuale superiore o comunque vicina al 100% la Sezione Seconda e la Terza, nonché, pur avendo ridotto il proprio numero di ricorsi definiti, le Sezioni Unite e la Sezione Lavoro. Al di sotto del 100% troviamo invece la Prima<sup>68</sup>, la Tributaria e la Sesta.

Mentre nel 2017 l'impressione che si poteva ricavare dai numeri disponibili era che i provvedimenti riorganizzativi dell'organo avessero sortito qualche modesto effetto per tutte le Sezioni civili ad eccezione di quella Tributaria, oggi la lettura dei dati risulta più difficile restituisce l'immagine di una situazione decisamente più opaca, in relazione alle prestazioni delle singole Sezione e all'incisività delle riorganizzazioni interne. Ciononostante, il discorso accennato sopra circa le peculiarità della Sezione Tributaria rimane valido, a maggior ragione se si dà un'occhiata al grafico sottostante: il 49% dell'arretrato attuale dell'organo è infatti da imputare a quest'unica Sezione<sup>69</sup>. Ritengo pertanto sia di un'evidenza solare come, fino a quando non verrà trovata una soluzione efficace alla problematica dei ricorsi in materia tributaria (foss'anche solo per la loro riduzione in entrata), non potrà mai ritenersi risolto il "problema Cassazione"<sup>70</sup>.



<sup>68</sup> La quale, come già chiarito, nel 2018 si è ritrovata a dover gestire l'abnorme afflusso di ricorsi riportato in materia di protezione internazionale.

<sup>69</sup> Il grafico è rinvenibile all'interno de "Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018", p.113.

<sup>70</sup> In questo senso, anche se limitando il discorso all'indice di ricambio, G. MAMMONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2017*, p.42.

Ritornando all'analisi del grafico precedente ed aggiungendovi il dato dei ricorsi pendenti, finora accantonato, la valutazione circa l'ultimo quinquennio non può cambiare: se nel periodo 2008 - 2013 le pendenze fossero state di più rispetto a quelle relative al 2014 - 2018, si sarebbe infatti ristabilito un certo equilibrio<sup>71</sup>. Ma in realtà si è verificato esattamente l'opposto.

Basta infatti scorrere sia il grafico seguente sui ricorsi pendenti nel decennio 2008 - 2018, sia quello sugli indici di smaltimento sempre in riferimento al medesimo periodo, per comprendere che tra il 2014 ed il 2018 le pendenze sono aumentate e pertanto l'indice di smaltimento<sup>72</sup> medio è calato<sup>73</sup>.

### **Serie storica del movimento dei procedimenti. (parziale)<sup>74</sup>**

Anni dal 2008 al 2018

Anno	PENDENTI al 31 dicembre	
	valori assoluti	variazioni percentuali
2008 (1)	99.066	-3,4%
2009	96.233	-2,9%
2010	97.653	1,5%
2011	95.593	-2,1%
2012	99.792	4,4%
2013	98.692	-1,1%
2014	100.778	2,1%
2015	104.561	3,8%
2016	106.860	2,2%
2017	106.922	0,1%
2018	111.353	4,1%

<sup>71</sup> Se infatti le pendenze fossero state ridotte maggiormente nell'ultimo quinquennio, pur con un indice di ricambio più basso rispetto al periodo precedente, l'indice di smaltimento si sarebbe attestato sulle medesime cifre del periodo 2008 - 2013.

<sup>72</sup> Si ricorda che l'indice di smaltimento corrisponde al rapporto percentuale esistente tra il numero dei procedimenti definiti ed il numero dei procedimenti sopravvenuti, più i pendenti.

<sup>73</sup> Nel 2017 e nel 2018 l'indice di smaltimento è comunque migliorato rispetto alle annate precedenti: ciò non è però sufficiente per riuscire a raggiungere i livelli positivi del quinquennio 2004 - 2013.

<sup>74</sup> In merito alla fonte di tale tabella si veda quanto scritto nella n.38.

Anche in tale ambito il 2018 rappresenta purtroppo una nota dolente. L'indice di smaltimento invero s'è attestato intorno al 23% (con un aumento quindi del 1% rispetto al 2017), grazie all'aumento del numero dei definiti, ma le pendenze sono aumentate del 4,1%. L'anno precedente invece esse, pur non essendo state aggredite, erano aumentate solamente dello 0,1%, per merito di un indice di ricambio pari al 100%. In ogni caso, tutto ciò significa sempre che su 100 procedimenti a carico delle sezioni nel 2018 ne sono stati definiti solamente 23<sup>75</sup>.

Come già evidenziato, il numero dei ricorsi pendenti rappresenta l'altra grande falla nel funzionamento della Cassazione. Come se infatti non bastasse dover gestire una media di 30.000 sopravvenienze annue, sulle spalle della Corte grava l'ulteriore ed assai maggior peso delle pendenze accumulate negli anni. E come la tabella sovrastante chiarisce, si tratta di numeri decisamente spaventosi. La vera tragedia è che per questo stato di cose non sembra esserci rimedio realmente efficace. Da qualsiasi parte ci si volti, infatti, i ricorsi pendenti devono comunque essere fronteggiati e negli ultimi cinque anni, anche qui a dispetto di ogni riforma, essi hanno invece seguito ad aumentare. È vero che "alla fine del 2017 il lento, ma costante, incremento della pendenza ... è ... pressoché immutato rispetto all'anno precedente"<sup>76</sup>, ma si parla pur sempre della cifra vertiginosa di 106.920 ricorsi pendenti. Ed inoltre questo parziale arresto, unito ad un indice di ricambio positivo, non è sfortunatamente riuscito a dimostrarsi sufficiente. Come infatti è già stato sottolineato, nel 2018 il numero dei ricorsi pendenti è ritornato a crescere in maniera tanto repentina quanto consistente: era dal 2012 che non veniva raggiunta una cifra simile.

Ad ogni modo, al di là delle singole *performance* annuali, sulla questione pendenze pare necessario fare delle precisazioni più generali, ma che invece rischiano di passare in secondo piano rispetto alla mera analisi dei numeri. *In primis* è chiaro che la loro definizione richiede tempo ed impegno, pari almeno a quanto richiesto dalle sopravvenienze annue. Si deve perciò essere ben consci del fatto che, anche se quest'ultime dovessero diminuire di 2.000/3.000 unità, i giudici non sarebbero comunque in grado di aggredire in misura notevole i ricorsi pendenti. Affinché ciò possa accadere, è essenziale che l'indice di ricambio aumenti ben al di sopra delle percentuali finora ottenute. Se esso invece continua a mantenersi sui livelli dell'ultimo decennio, e cioè intorno al 100% o persino meno, non v'è alcuna concreta

---


<sup>75</sup> Bisogna sempre ricordare che con il termine definiti s'intende i provvedimenti non solo decisi, ma anche pubblicati.

<sup>76</sup> Così G. MAMMONE, *ibidem*, p.41.

possibilità di riuscire ad intaccare quantità decisive di pendenze nel breve - medio periodo. Nella migliore delle ipotesi si tratterebbe difatti di un'erosione molto lenta, certamente lunga decenni, e con alta probabilità assai discontinua: non vi è infatti alcuna garanzia che la Corte di Cassazione riesca ad ottenere un indice di ricambio positivo per tutti gli anni a venire. Al contrario, il dato relativo al 2018 e l'analisi condotta poco sopra in merito a tale fattore sembrano suggerire che il suo andamento, decisamente altalenante, sia da ascrivere più al caso che ad un'effettiva incidenza delle varie riforme e riorganizzazioni interne.

Dal grafico sottostante, che attiene alla provenienza temporale dei ricorsi definiti nell'ultimo biennio, si è invece in grado di cogliere come la questione delle pendenze venga concretamente amministrata dalla Corte di Cassazione. In particolare, si può osservare come essa, per riuscire ad intaccare pian piano anche la categoria dei ricorsi pendenti, non si concentri mai solamente sui nuovi iscritti. Gli anni più rappresentati sono, tendenzialmente, i due precedenti l'anno di definizione. Per esempio, nel 2017 sono stati definiti 6.948 ricorsi iscritti nel 2016 e 6.487 del 2015.

**Ricorsi definiti negli ultimi due anni distinti per anno d'iscrizione.**



Per quel che attiene il 2018, invece, la maggior parte dei procedimenti definiti proveniva dal 2017 (8.133) e dal 2016 (6.043). Come spiegherò poi nel capitolo successivo, credo che questa modalità di smaltimento sia stata in gran parte imposta dall'introduzione nel nostro ordinamento della c.d. legge Pinto. Infatti, al fine di evitare che lo Stato debba risarcire una moltitudine di ricorrenti per accertata violazione della ragionevole durata del processo, i

giudici della Corte sembrano preferire concentrare le proprie forze sui ricorsi prossimi alla “scadenza”, mentre quasi ignorano i neo iscritti.<sup>77</sup> Il numero dei ricorsi definiti nello stesso anno della loro iscrizione risulta difatti assai ridotto (732 nel 2018, 508 nel 2017) e credo si possa ipotizzare si tratti soprattutto di quelli dichiarati inammissibili, manifestamente infondati o fondati, e cioè quelli di più facile e pronta soluzione.

## 2.2. *L'insostenibile lunghezza del procedimento in Cassazione.*

Il sovraccarico di lavoro a cui è sottoposta da anni la Corte di Cassazione ha la sua conseguenza più grave nella dilatazione eccessiva dei tempi della giustizia di ultimo grado. Dato infatti un numero predeterminato di giudici<sup>78</sup> ed essendo la loro produttività per ovvie ragioni limitata, l'elemento che accusa di più il variare del numero dei ricorsi è la durata del procedimento. In realtà in Italia questa problematica è diffusa, essendo da tempo comune a tutti i gradi di giudizio, in misura decrescente man mano che si sale lungo la piramide giudiziale. Essa varia di anno in anno e, nel caso dei tribunali e delle corti d'appello, anche di zona in zona, sintomo che anche in questo caso le cause all'origine di tale disservizio sono probabilmente molteplici e non possono ascrivere solo alla quantità delle nuove iscrizioni. D'altronde, come visto nel capitolo precedente, tale dato nell'ultimo decennio è variato assai poco<sup>79</sup>, ad eccezione proprio del 2018: pertanto anche la durata dei procedimenti avrebbe dovuto presentare fluttuazioni minime, cosa che invece non è successa.

---


<sup>77</sup> Non credo sia un caso che tra il 2007 ed il 2017 il numero delle iscrizioni in Cassazione per equa riparazione sia enormemente diminuito: nel 2007 i ricorsi in materia rappresentavano l'8,6% dei nuovi iscritti, nel 2017 solo l'1,6%. I numeri interi sono contenuti nel grafico presente a p.15, mentre la tabella con le percentuali è la n. 2.2. de “La Cassazione civile- Annuario statistico 2017”. Così operando, si ottiene anche il non trascurabile effetto secondario di sgravare la Corte del peso di tali ricorsi.

<sup>78</sup> Potenzialmente nulla impedisce che il loro numero venga aumentato, permettendo così una più celere soluzione delle controversie grazie ad una distribuzione dei ricorsi più capillare. Il rischio che si correrebbe così facendo, però, è forse troppo elevato: è infatti ormai chiaro che un elevato numero di giudici impedisce alla Corte di adempiere al suo compito di nomofilachia, essendo assai complesso coordinare la loro attività e, di conseguenza, la loro giurisprudenza. Attualmente l'organico del personale di magistratura della Corte di Cassazione civile si avvale di 166 consiglieri e 27 Presidenti di sezione (esclusi Primo Presidente e Presidente Aggiunto). Vi sono poi anche 67 magistrati di tribunale addetti al Massimario che per due terzi sono addetti al settore civile e per un terzo a quello penale. Al 31 dicembre 2018 risultava completo l'organico dei consiglieri, mentre erano vacanti sette posti di magistrato di tribunale in servizio al Massimario e dieci posti di Presidente di sezione. Cfr. G. MAMMONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018*, pp.51 - 52

<sup>79</sup> Ed infatti le serie storiche relative alle sopravvenienze del decennio 2008 – 2018 mostrano una oscillazione in aumento od in diminuzione fra le 1.000 e le 2.000 unità. A tal proposito si veda il grafico a pagina 29.

Nonostante la gravità della situazione, anche in questo ambito l'attenzione prestata alla problematica è stata inizialmente assai scarsa. Come accaduto col numero dei ricorsi, la mancanza di statistiche o comunque l'insufficiente analisi delle stesse ha difatti permesso alla comunità giuridica di ignorare per lungo tempo il problema. E pure in tal caso l'intervento esterno pare essere stato fondamentale. L'aspetto della durata dei procedimenti, infatti, è sempre stato preso in considerazione dalle istituzioni sovranazionali che negli anni si sono occupate dell'analisi delle prestazioni dei diversi ordinamenti giuridici e purtroppo anche in questo campo i risultati conseguiti dall'Italia sono stati decisamente sconfortanti. Ma la spinta determinante è con ogni probabilità provenuta dalle continue condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6 CEDU<sup>80</sup>. Come si può notare dal grafico a torta sottostante<sup>81</sup> l'Italia risulta infatti il secondo Paese, dopo la Turchia, contro cui la Corte di Strasburgo ha emesso più sentenze a partire dalla sua fondazione<sup>82</sup>.

### Judgments by State



<sup>80</sup> L'art. 6 CEDU prevede: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia".

<sup>81</sup> I grafici sono tratti dallo studio "Overview 1959 - 2017", elaborato dall'Unità delle Pubbliche Relazioni della Corte EDU e rinvenibile al sito <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>.

<sup>82</sup> Nonostante il Consiglio d'Europa sia stato fondato nel 1949, la Corte europea dei diritti dell'uomo è entrata in funzione solo dieci anni dopo, e cioè nel 1959.

Si posiziona invece al terzo posto per quel che attiene il numero sentenze in cui vi è stato accertamento della violazione di un articolo della CEDU (1.819 condanne) e detiene inoltre il triste primato delle violazioni dell'art.6 CEDU per la lunghezza dei procedimenti (1.193 condanne).

**Violations by Article and by State**

1959-2017	Total		Articles of the Convention														Total										
	Judgments finding at least one violation	Judgments finding no violation	1	2	3	3	3	3	3	4	4	5	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	P1-1	P1-2	P1-3	P7-4
Albania	70	57	4	2	7	1	2	1	1	1	3	28	7	24	1	1					27	29					2
Andorra	8	4	2	1	1						2					1					1	1					
Armenia	87	79	5	3	2	3	1	9	4	4	29	34		4		2	4	1	8	4	16	27	4	1	1	4	9
Austria	306	272	75	24	15	1	4	1	13	94	111					18	1	35	1	16	27	4	1	1	4	1	4
Azerbaijan	148	142	1	2	3	1	6	1	15	14	45	60	7	16	2	2	4	30	7	31	7	31				23	15
Belgium	242	171	37	18	16	3	1	22	3	3	49	61	58			12		4		14	9	1				2	2
Bosnia and Herzegovina	58	46	7					1			8	10	5	19	1	1	1	1					4	31			7
Bulgaria	653	588	41	5	19	15	29	4	78	39	270	90	179	11	74	9	16	12			179	8	103	1	5	1	22
Croatia	377	301	45	26	5	2	10	14	11		28	69	97	3	1	40	3	1	1	1	33	7	33			2	2
Cyprus	75	62	6	3	4	2	5	3	1	1	14	10	35	1	7	1	1				12	3	4	1	1	1	1
Czech Republic	220	186	22	13	9	1	1	2	2		32	68	79		19	1	1	1	1	1	16	2	12				
Denmark	48	15	21	11	1						1	1	8		2	1	1	1	1	2	2	1	1				
Estonia	54	41	12	1							10	15	7	4	2	2	1	1	1	7	7	1					
Finland	188	140	35	9	4						2	37	62		24	20					10		2				6
France	987	728	188	64	37	7	3	2	33	13	70	272	283	2	3	47	4	37	6	35	9	30				4	4
Georgia	81	61	15	1	3	1	3	1	19	10	23	16	5	1	6	3	1	1	1	4	7	6				1	6
Germany	321	193	102	13	13			4	1		31	24	102	1	10	23	9	2			24	13	4			1	1
Greece	963	864	34	20	45	4	5	1	104	7	74	134	525	13	12	13	13	7			251	14	75	1	3	2	1
Hungary	472	448	12	6	6	2	1	28	6		41	19	282	1	18	24	9	29	6	33	3					4	4
Iceland	23	17	3	3							1	4			1	7	2						1			1	1
Ireland	34	22	7	1	4			1			2	5	11		5	2					7	1					
Italy	2,382	1,819	68	355	140	3	6	9	30	13	42	282	1,183	15	4	163	8	3			93	7	365	1	17	1	30
Latvia	137	110	22	3	2	1	2	19	13		59	19	17		1	29	3	4	1	5	1	2			3	9	9



appartenenza, hanno di fatto obbligato il legislatore italiano ad affrontare i propri fantasmi. E così nel 1999 è stato modificato l'art.111 della Costituzione, con l'introduzione di due nuovi commi<sup>83</sup> grazie ai quali è stato costituzionalizzato, oltre al principio del giusto processo, anche quello della ragionevole durata. In un secondo momento, con la legge n.89/2001 (c.d. legge Pinto) è stata invece introdotta una procedura di equa riparazione da avviare contro lo Stato per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito a causa del prolungarsi del processo oltre la sua ragionevole durata, oggi fissata in sei anni<sup>84</sup>. L'assenza, prima dell'emanazione di tale provvedimento, di un rimedio giurisdizionale interno che permettesse al cittadino di dolersi della violazione dell'art. 6 CEDU, aveva infatti spostato l'enorme contenzioso nazionale davanti alla Corte EDU, la quale era stata letteralmente sommersa di ricorsi italiani. Pertanto, allo scopo di deflazionare il carico di lavoro di quest'ultima, ma soprattutto di adempiere finalmente all'obbligo di cui all'art.13 CEDU<sup>85</sup>, lo Stato italiano era dovuto intervenire legislativamente.

Come è noto purtroppo queste innovazioni non paiono essere riuscite a risolvere molto, pur dovendo essergli riconosciuto il pregio di aver fatto emergere dall'oblio il problema della durata dei procedimenti. Per quanto riguarda specificatamente la legge Pinto, infatti, essa è stata ideata unicamente come rimedio di natura indennitaria, il quale agisce *ex post* sui danni provocati dalla lunghezza dei processi, e non invece come soluzione strutturale all'emergenza delle tempistiche della giustizia italiana<sup>86</sup>. In questo modo, pertanto, alla legge è impedito di produrre effetti diretti sulla durata dei procedimenti. Come sottolineato dalla Corte di Strasburgo, la quale fin dagli anni '80 ha considerato la situazione italiana in punto di durata dei procedimenti endemica, "il miglior rimedio in assoluto è la prevenzione e non il risarcimento dei danni, che può indurre a provocare deliberatamente ulteriori ritardi per

---

<sup>83</sup> I commi considerati sono il primo e il secondo, i quali recitano: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata."

<sup>84</sup> In ogni caso, si ritiene rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il secondo e di un anno per il giudizio in Cassazione.

<sup>85</sup> L'art. 13 CEDU recita "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali."

<sup>86</sup> Ciò malgrado il primo titolo della legge in questione fosse "Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo". La parte sull'accelerazione venne infatti stralciata in sede di approvazione.

conseguire non più una vittoria (ipotetica) nel processo, ma un titolo (certo) per richiedere il risarcimento per il ritardo»<sup>87</sup>.

Investendo quindi più sul contenimento del problema a valle che sulla sua soluzione a monte, esso si è protratto fino ad oggi senza che alcuna prospettiva di miglioramento fosse visibile all'orizzonte. Tale stato di cose è del resto reso palese dalle statistiche in merito alla durata media dei procedimenti in Italia, anche limitando la propria analisi solamente a quelle relative alla Cassazione<sup>88</sup>. Da esse è possibile evincere la cronica incapacità del sistema di reagire al problema in questione, pur con molte riforme all'attivo.

### **Serie storica delle durate medie (in mesi) dei procedimenti definiti classificati per tipologia del provvedimento.**

*Anni dal 2008 al 2018*

	Tipo di provvedimento			Totale		variazione assoluta (in giorni)
	Sentenza	Ordinanza	Decreto	in mesi	anni + mesi + giorni	
<b>2008</b>	40,4	20,7	62,2	<b>38,0</b>	<b>3 a + 1 m + 15 g</b>	-
<b>2009</b>	43,1	21,2	41,2	<b>36,8</b>	<b>3 a + 9 g</b>	-36
<b>2010</b>	44,9	20,7	28,3	<b>35,4</b>	<b>2 a + 11 m + 2 g</b>	-42
<b>2011</b>	44,7	21,9	28,8	<b>36,7</b>	<b>3 a + 7 g</b>	40
<b>2012</b>	40,1	21,5	31,9	<b>34,1</b>	<b>2 a + 9 m + 22 g</b>	-80
<b>2013</b>	50,5	23,2	36,9	<b>42,5</b>	<b>3 a + 6 m</b>	254
<b>2014</b>	52,2	24,1	34,8	<b>44,0</b>	<b>3 a + 7 m + 15 g</b>	45
<b>2015</b>	51,3	23,7	28,5	<b>44,4</b>	<b>3 a + 7 m + 26 g</b>	11
<b>2016</b>	49,8	22,1	25,2	<b>40,7</b>	<b>3 a + 4 m + 7 g</b>	-109
<b>2017</b>	48,5	33,2	24,8	<b>38,4</b>	<b>3 a + 1 m + 27 g</b>	-70
<b>2018</b>	50,5	38,5	28,0	<b>40,7</b>	<b>3 a + 4 m + 5 g</b>	68

Se si confronta l'ultima tabella con quella sottostante, infatti, si può notare come fin dal 1995 (primo anno disponibile di rilevazioni) la durata media dei procedimenti avanti il giudice

<sup>87</sup> Grande Camera, Scordino c. Italia, 29 marzo 2006.

<sup>88</sup> La durata media presa in considerazione dalle statistiche è quella relativa ai procedimenti definiti ed è ottenuta calcolando i mesi intercorrenti tra la data di pubblicazione di ogni provvedimento e la data di iscrizione di ogni ricorso, per poi calcolarne la media.

di legittimità non sembri aver subito sostanziali mutamenti<sup>89</sup> e come, in più di vent'anni, non sia mai stato possibile scendere sotto la soglia dei due anni<sup>90</sup>.

**Stima durate medie dei procedimenti definiti in giorni e mesi calcolate sulla base della formula della giacenza media e confronto con le durate medie effettive negli ultimi 5 anni.**<sup>91</sup>

Anni 1995 - 2006

Anno Solare	Pendenza all'inizio dall'anno		PERVENUTI NELL'ANNO	Definiti	Pendenza alla fine dall'anno	STIMA Durata media in giorni con formula giacenze		STIMA Durata media in mesi con formula giacenze	Durata media effettiva in giorni	Durata media effettiva in mesi
	1	2				3	4			
1994	35.107	14.642	13555	36.194	923	31		7	8=7/30	
1995	36.194	15.841	15608	36.427	843	28				
1996	36.427	14.846	14193	37.080	924	31				
1997	37.080	17.540	15931	38.689	826	28				
1998	38.689	22.664	15519	45.834	808	27				
1999	45.834	23.898	18575	51.056	833	28				
2000	51.056	25.795	20799	56.597	843	28				
2001	56.597	31.905	19111	69.389	901	30				
2002	69.389	33.332	19929	82.791	1.043	35		866	29	
2003	82.791	30860	21.707	91.963	1.213	40		965	32	
2004	91.963	28577	26.522	93.726	1.230	41		917	31	
2005	93.726	32514	31.177	95.081	1.082	36		966	32	
2006	95.081	35.169	29.641	100.609	1.102	37		902	30	

<sup>89</sup> Fino al 2001 sono disponibili solo stime relative alla durata media, mentre dal 2002 sono presenti anche le durate medie effettive. Interessante che, per gli anni in cui sono presenti entrambi i dati, le stime si siano successivamente sempre rilevate più alte delle misurazioni effettive.

<sup>90</sup> La media europea si attesta intorno ai 190 giorni, ovvero più o meno 7 mesi. Il dato, l'ultimo rilevato, è del 2010: v. CEPEJ, *Study on Council of Europe Member States Appeal and Supreme Courts' Length of Proceedings*, Edition 2012 (2006–2010 data).


<sup>91</sup> Grafico estratto dal documento "Tavole statistiche relative alla relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2006: competenza civile" a cura dell'Ufficio statistico della Corte Suprema di Cassazione, reperibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Il migliore risultato è stato raggiunto nel 1998, quando per la definizione di una controversia sono stati necessari due anni e tre mesi. I peggiori, invece, sono stati registrati nel 2014 e nel 2015, con una media di tre anni e sette mesi. In generale nell'ultimo decennio, la durata media ha subito un notevole aumento a partire dal 2013, per poi ridiscendere gradualmente dal 2016. Per quanto riguarda più nello specifico il 2018, le parti hanno dovuto attendere 40,7 mesi prima di ottenere un responso, ovvero tre anni e quattro mesi. Si tratta quindi di un peggioramento: in questo modo sono infatti stati recuperati quasi interamente i giorni guadagnati con il miglioramento avutosi nel corso del 2017, quando la durata media si era aggirata intorno ai tre anni ed un mese.

In ogni caso, come si nota dal grafico successivo, i risultati che nell'ultimo decennio si sono riusciti ad ottenere non sono per nulla entusiasmanti: l'attesa minima è stata difatti pari a due anni e nove mesi, mentre la durata media si è attestata intorno ai tre anni. Pare assai difficile negare che per l'ultimo grado di giudizio, incentrato solo su questioni di diritto e responsabile dell'unità della giurisprudenza nazionale, si tratti con ogni evidenza di cifre spropositate e completamente fuori contesto.

#### **Serie storica delle durate medie (in mesi).**

*Anni dal 2008 al 2018*



Un'ultima interessante notazione da riportare in merito a tale problematica attiene a come il dato relativo alla durata media annua possa mutare al variare della materia del ricorso

di volta in volta considerato. In particolare, dal grafico che segue si può constatare quanto, fino al 2012, i tributi ed i contratti condizionassero il dato sulla lunghezza media dei procedimenti in Cassazione. Dopo una sostanziale parità nel 2013, i contratti sono stati poi sorpassati dalla materia lavoro, che nel 2018 è stata a sua volta scavalcata dalla disciplina previdenziale.

**Durate medie (in mesi) dei procedimenti definiti con la pubblicazione del provvedimento, classificati per materia al deposito.**

Anni dal 2008 al 2018

MATERIE al deposito								
	Tributi	Lavoro	Contratti (1)	Previdenza	Equa riparazione	Immigrazi one (2)	Altre	Totale
2008	49,1	29,6	36,0	29,8	24,1	16,9	38,0	37,1
2009	41,4	32,6	39,1	27,9	29,3	18,4	38,2	37,7
2010	36,9	35,0	41,1	28,6	24,3	16,8	39,2	37,7
2011	41,8	36,1	36,1	28,7	22,1	17,0	40,8	39,9
2012	35,5	33,3	35,3	29,3	19,9	14,5	38,6	37,6
2013	43,3	43,8	43,9	32,0	16,4	17,3	50,8	49,7
2014	45,6	43,6	44,0	38,0	13,6	13,1	49,1	48,5
2015	48,6	48,6	41,1	41,8	18,6	16,6	44,5	44,0
2016	47,5	40,1	36,3	38,7	18,1	18,1	39,0	38,5
2017	43,7	46,0	31,1	42,9	19,2	13,8	32,7	31,9
2018	53,4	42,3	30,1	44,3	17,0	11,2	34,3	40,7

Come già rilevato per il numero delle sopravvenienze e per le pendenze, anche nel caso delle durate medie la materia tributaria sembra giocare in un campionato a parte. Nel 2018 essa si è infatti posizionata al primo posto nel grafico per materia di cui sopra, con 53,4 mesi necessari per giungere alla definizione di un ricorso. Il dato pare abbastanza costante, visto che durante l'ultimo decennio solamente nel 2017 la disciplina tributaria è riuscita a registrare una media più bassa rispetto a quella ottenuta in un altro ambito, ovvero quello lavoristico.

Ad ogni modo, i dati disaggregati per sezione sembrano sufficientemente eloquenti ed evidenziano con chiarezza le specifiche difficoltà della Sezione Tributaria. Comparando i grafici sottostanti<sup>92</sup>, infatti, si è in grado di notare diverse sue particolarità. Innanzitutto, dalla

<sup>92</sup> Anche questi dati si trovano solamente all'interno della "Relazione sull'amministrazione della giustizia 2017" e non invece ne "La Cassazione civile - Annuario statistico 2018". Si tratta in particolare della Tab.2 a p.110 e della Tab.4 a p.112.

prima tabella, la quale prende in considerazione tutte le Sezioni tranne la Tributaria, si può vedere come nel 2018 vi sia stato un generale miglioramento (da 2 anni 11 mesi e 20 giorni a 2 anni 10 mesi e 18 giorni), solamente grazie alle prestazioni delle Sezioni ordinarie, tutte positive nonostante il considerevole aumento delle sopravvenienze<sup>93</sup>. Anche le durate medie della Sesta sezione sono migliorate, da 1 anno 8 mesi e 20 giorni a 1 anno 5 mesi e 16 giorni. Anche in questo caso ciò deve essere imputato al buon rendimento di tutte le sottosezioni, le quali hanno tutte migliorato la propria performance rispetto a quella dell'anno precedente (ad eccezione della Terza sottosezione, che comunque ha registrato un peggioramento di soli 22 giorni).

### Durate medie dei procedimenti civili definiti.

(Sezioni Unite, Sezioni ordinarie, Sezione Lavoro e Sesta)

	GENNAIO - DICEMBRE 2016	GENNAIO - DICEMBRE 2017	GENNAIO - DICEMBRE 2018	
S E Z I O N E	Prima	1 anno + 9 mesi + 6 giorni	1 anno + 5 mesi + 23 giorni	1 anno + 1 mese + 27 giorni
	Seconda	1 anno + 7 mesi + 9 giorni	1 anno + 6 mesi + 9 giorni	1 anno + 5 mesi + 25 giorni
	Terza	1 anno + 5 mesi + 17 giorni	1 anno + 4 mesi + 4 giorni	1 anno + 4 mesi + 26 giorni
	Lavoro	1 anno + 10 mesi + 4 giorni	2 anni + 4 mesi + 5 giorni	1 anno + 9 mesi + 21 giorni
	Totale*			
	SESTA	1 anno + 8 mesi + 10 giorni	1 anno + 8 mesi + 20 giorni	1 anno + 5 mesi + 16 giorni

	GENNAIO - DICEMBRE 2016	GENNAIO - DICEMBRE 2017	GENNAIO - DICEMBRE 2018	
S E Z I O N I	Unite	2 anni + 27 giorni	1 anno + 9 mesi + 5 giorni	1 anno + 9 mesi + 1 giorno
	Prima	4 anni + 8 mesi + 11 giorni	4 anni + 2 mesi + 9 giorni	3 anni + 11 mesi + 3 giorni
	Seconda	4 anni + 4 mesi + 15 giorni	3 anni + 9 mesi + 28 giorni	3 anni + 6 mesi + 5 giorni
	Terza	2 anni + 10 mesi + 18 giorni	2 anni + 6 mesi + 28 giorni	2 anni + 6 mesi + 1 giorno
	Lavoro	4 anni + 2 giorni	4 anni + 5 mesi + 29 giorni	4 anni + 2 mesi + 13 giorni
	Totale*			
SEZIONI	3 anni + 10 mesi + 4 giorni	3 anni + 9 mesi + 5 giorni	3 anni + 6 mesi + 22 giorni	
Totale	3 anni + 1 mese + 3 giorni	2 anni + 11 mesi + 20 giorni	2 anni + 10 mesi + 18 giorni	

<sup>93</sup> Un plauso speciale deve a mio avviso andare alla Prima Sezione che, nonostante il cospicuo incremento delle controversie in materia di protezione internazionale (che ha causato anche un forte calo del proprio indice di ricambio), è comunque riuscita a diminuire la durata media dei procedimenti pendenti avanti a sé.

In ambito tributario, invece, si è registrata una diminuzione delle durate medie nella sottosezione di riferimento (da 1 anno 5 mesi e 4 giorni ad 1 anno 3 mesi e 26 giorni) e, purtroppo, un deciso peggioramento per quanto riguarda invece la Sezione vera e propria (da 5 anni 4 mesi e 2 giorni a 6 anni 2 mesi e 6 giorni). Quello che colpisce particolarmente dei dati relativi alla Sezione Tributaria è l'ampia distanza che vi è fra questa e le altre Sezioni ordinarie: nessuna di loro infatti si avvicina minimamente ad una media superiore ai sei anni per la definizione di una singola controversia. Persino la Sezione Lavoro, pecora nera tra quelle ordinarie, si distacca oggi di ben due anni.

**Durate medie dei procedimenti definiti.**  
(Sezione Tributaria)

	GENNAIO - DICEMBRE 2016	GENNAIO - DICEMBRE 2017	GENNAIO - DICEMBRE 2018
SESTA sottosez. Tributaria	1 anno + 9 mesi + 23 giorni	1 anno + 5 mesi + 4 giorni	1 anno + 3 mesi + 26 giorni
SEZIONE Tributaria	5 anni + 3 mesi + 25 giorni	5 anni + 4 mesi + 2 giorni	6 anni + 2 mesi + 6 giorni
<b>Totale</b>	<b>3 anni + 11 mesi + 4 giorni</b>	<b>3 anni + 7 mesi + 15 giorni</b>	<b>4 anni + 5 mesi</b>

*2.3. I contrasti giurisprudenziali: quando una potenziale risorsa diviene controproducente a causa del suo eccessivo proliferare.*

Ultima, ma non per questo meno importante, problematica attinente all'attuale crisi della Corte di Cassazione è quella relativa alla sua giurisprudenza contrastante. L'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario assegna alla Corte il compito di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge", nonché "l'unità del diritto oggettivo nazionale"<sup>94</sup>. Tralasciando per un attimo l'analisi accurata delle possibili reinterpretazioni di

<sup>94</sup> Art. 65 ord. giud., che integralmente recita "La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto

termini oggi forse *démodé* (che sarà invece oggetto di specifica trattazione nel terzo capitolo), queste funzioni della Cassazione possono a grandi linee essere raggruppate sotto due celebri espressioni: nomofilachia e guida coerenziatrice della giurisprudenza. Nonostante in concreto esse siano due attività che si compenetrano, dato che l'una non può esistere senza l'altra e viceversa, ai fini della mia analisi circa i problemi principali della Corte prenderò in considerazione solo la seconda ed in particolare la sua attuale declinazione pratica<sup>95</sup>.

Garantire l'unità della giurisprudenza non è prerogativa esclusiva della nostra Corte di Cassazione. Se si analizzano da vicino i diversi modelli di Corti Supreme, ci si accorge infatti che ognuno di essi ambisce a tale obiettivo, differendo tra loro solo nelle modalità prescelte per realizzarlo. Si può quindi sostenere sia proprio questa la loro effettiva caratteristica precipua, non facendo apparentemente differenza che esse seguano il modello a cassazione piuttosto che quello della terza istanza<sup>96</sup>. Ad esclusione delle corti di ultimo grado nei sistemi di *common law*, che basano l'efficacia della propria giurisprudenza sulla vincolatività del precedente, le altre corti devono fare affidamento solo sulla persuasività delle proprie decisioni. Affinché quest'ultime possano essere considerate convincenti, è quindi necessario che esse presentino determinate caratteristiche. In particolare, oltre alla chiarezza ed alla comprensibilità delle sentenze, è fondamentale che la giurisprudenza presenti una certa stabilità nel tempo. Una Corte Suprema che modifichi troppo spesso la propria opinione in merito ad una medesima questione di diritto, infatti, perderà inevitabilmente di credibilità e, di conseguenza, di ascendente di fronte alla comunità giuridica di riferimento. Essa rischierà così che i suoi precedenti siano considerati semplici punti di vista fra i tanti possibili, invece che l'interpretazione per il momento più corretta da seguire.

Nel caso della Corte di Cassazione italiana però si assiste da tempo ad un ampio scollamento fra quanto previsto normativamente, o meglio tra il suo funzionamento teorico, e la realtà pratica. La sua giurisprudenza difatti, per diverse ragioni, non riesce a permeare di sé il tessuto vivente del diritto e pertanto non riesce ad esserne la guida. Tale stato di cose è in parte da imputare alla qualità delle sentenze, in parte invece ad anomalie comportamentali degli

---

oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato".

<sup>95</sup> Come spiegato poco sopra infatti, vi è un apparente scollamento tra l'originario significato del termine nomofilachia e quello attuale. Tale problema verrà sviscerato nel III capitolo.

<sup>96</sup> A questo proposito si veda F. MAZZARELLA, *op. cit.*, p.25 - 34; G. GORLA, *Postilla sull'uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi*, in *Foro it.*, 1976, V, p. 127 e ss.; M. TARUFFO, *op. cit.*, pp. 9 - 11.

operatori giuridici. Queste ragioni, oltre ad influenzarsi a vicenda, sono condizionate anche dagli altri fattori di malfunzionamento della Cassazione, quali ad esempio la quantità dei ricorsi, il tempo disponibile e l'inefficienza organizzativa, sino a formare un groviglio in apparenza indistricabile. In ogni caso, è noto che il nodo centrale di tale problematica risiede nei ricorrenti contrasti giurisprudenziali all'interno della Corte stessa. Se infatti una certa dose di discordia di opinioni è insita in un sistema giuridico basato sul libero convincimento del giudice, l'anomalia sorge in tutta la sua gravità quando questi disaccordi si verificano con una certa assiduità proprio tra le mura della Cassazione<sup>97</sup>. Per adempiere correttamente al suo ruolo di custode dell'unità della giurisprudenza nazionale, è infatti indispensabile che la Corte per prima dimostri aderenza ai propri precetti: in caso contrario il castello crolla. Purtroppo, è assai complesso riuscire a cogliere la gravità di tale situazione senza il supporto di statistiche che in qualche maniera quantifichino e mostrino l'aderenza al precedente dei giudici inferiori o, ancor più importante, dei magistrati della stessa Corte. Ma tale stato di cose è ben noto a chiunque si destreggi giornalmente tra la miriade di sentenze presenti sui portali telematici<sup>98</sup>, al punto che la giurisprudenza della nostra Cassazione pare sempre più "un supermercato dove i ricorrenti (i loro avvocati) possono essere pressoché sicuri di trovare il precedente che a loro serve per argomentare i ricorsi"<sup>99</sup>.

Proprio in merito a questi contrasti la dottrina suole distinguere tra quelli di natura conscia e quelli inconsci<sup>100</sup>. I secondi, proprio perché inconsapevoli, sono quelli più gravi. Essi sono infatti causati per lo più da disfunzioni organizzative dell'organo di ultimo grado e in quanto tali devono essere, se non eliminati, perlomeno ridotti al minimo. Mi riferisco qui in particolare alla mancanza di coordinamento nella comunicazione dei precedenti, causato sia dall'ampiezza dell'arco temporale intercorrente tra la decisione e la sua pubblicazione (e poi massimazione) sia da eventuali errori delle strutture di supporto. Più raro, ma sempre possibile

<sup>97</sup> È indicativo di tale stato di cose la circostanza che siano stati addirittura pubblicati degli studi relativi ai contrasti in giurisprudenza. Pur se risalenti agli anni '90, si vedano a questo proposito G. MONETA, *I mutamenti nella giurisprudenza della Cassazione civile*, Padova, 1993; G. MARZIALE, *La Corte di Cassazione e i "contrastisti inconsapevoli"*, in *Quest. giust.*, 1998, p. 773.

<sup>98</sup> Pur non venendo presa in considerazione nella presente trattazione, non bisogna sottovalutare l'enorme incidenza che a mio parere hanno sulla problematica della giurisprudenza contrastante sia l'attività di massimazione in sé, sia l'uso erroneo delle massime fatto da avvocati.

<sup>99</sup> S. CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali. XIV. Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, Torino, 1998, p. 414.

<sup>100</sup> Vedi in questo senso A. PROTO PISANI, *Su alcuni problemi organizzativi della Corte di cassazione: contrasti di giurisprudenza e tecniche di redazione della motivazione*, in *Foro it.*, 1988, V, p. 27 - 31; E. LUPO, *Il funzionamento della Cassazione civile*, in *Foro it.*, 1999, V, p. 194; A. BRANCACCIO, *La funzione di nomofilachia non è fallita*, in *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, a cura di S. MANNUZZU e R. SESTINI, p. 137 - 142.

e pertanto da scongiurare, è il caso del giudice relatore che ha scarsa conoscenza della giurisprudenza sulla questione sottopostagli.

In merito ai contrasti consapevoli, invece, il giudizio non può essere univoco: esso infatti dipende sia dalla motivazione che sta alla base della divergenza, sia dagli organi da cui questa proviene. Per quanto riguarda il primo aspetto, sono da valutare positivamente i c.d. contrasti evolutivi, cioè quelli che pongono le basi per un'evoluzione giurisprudenziale. Senza di questi infatti il diritto rimarrebbe lettera morta, insensibile ai mutamenti sociali, culturali ed economici della sua comunità di riferimento. È fondamentale pertanto che essi esistano, ovviamente quando ponderati e giustificati da ragioni oggettive. Giudizio del tutto opposto deve essere invece riservato a quei disaccordi dettati dai particolarismi dei giudici della Corte. Pur essendo comprensibile (ed anche positivo) che in una Corte con un altissimo numero di magistrati vi sia pluralità di opinioni, ciò non deve indurre a perdere di vista l'obiettivo a cui essi sono chiamati a collaborare, e cioè il corretto funzionamento della Corte di Cassazione.

Vi è poi un'ulteriore situazione da analizzare, che si situa a metà dei due poli appena descritti. Nel caso di recente intervento normativo bisogna tener ben presente che, prima che la giurisprudenza riesca ad assestarsi, deve passare il tempo necessario a che le differenti implicazioni pratiche di tali novità si presentino alla Corte. Pertanto, i contrasti che dovessero verificarsi in tale arco temporale sono da considerare del tutto fisiologici e positivi. È però sottinteso che essi non potranno protrarsi troppo a lungo, di modo che non si riesca mai ad ottenere una giurisprudenza univoca in merito. Non deve infatti dimenticarsi che è anche per questa ragione che nel nostro ordinamento è prevista la rimessione alle Sezioni Unite.

Per quanto attiene invece l'origine delle divergenze, esse devono essere valutate diversamente a seconda della Sezione di provenienza. *In primis* bisogna distinguere tra contrasti interni e contrasti esterni ad una singola sezione. Nel primo caso, benché siano da considerarsi del tutto legittimi, è chiaro che dovrebbero essere evitati il più possibile: questo perlomeno quando c'è il rischio che si creino delle divergenze durature o dei repentini mutamenti di giurisprudenza. Non essendo necessario rimettere alle Sezioni Unite la soluzione di un tale disaccordo, proprio perché esso avviene tra colleghi di una stessa sezione, si può tentare di comporlo internamente. Nel secondo caso invece si aprono due ulteriori possibili scenari: il contrasto fra diverse Sezioni semplici e quello fra Sezioni semplici e Sezioni Unite. Per quanto riguarda la prima ipotesi, si tratta evidentemente di divergenze ammissibili ma che dovrebbero trovare vita breve. Nel momento in cui queste insorgono infatti, la questione

dibattuta dovrebbe essere immediatamente rimessa alle Sezioni Unite, tramite la segnalazione al primo presidente ai sensi dell'art.374 c.p.c.<sup>101</sup> o tramite la stessa sezione chiamata ad esprimersi nuovamente su di essa. Nella realtà capita però spesso che i giudici della Corte non diano corso a tale procedura e, invece che investire in via preventiva le Sezioni Unite per evitare in radice un contrasto interno foriero di futura confusione giurisprudenziale, preferiscano creare e poi prolungare tale conflitto.

L'ultima evenienza, cioè il disaccordo fra Sezioni semplici e Sezioni Unite, è a mio avviso da condannare con fermezza. Con questo non si intende che esso non possa mai verificarsi visto che, come sottolineato in precedenza, è fondamentale che la giurisprudenza evolva anche su questioni già decise dal consesso più prestigioso. Ma nel caso in cui una situazione del genere si verifichi, la Sezione semplice coinvolta non dovrebbe a mio avviso ritenersi libera di decidere: essa dovrebbe infatti sentirsi obbligata a rimettere la questione alle Sezioni Unite. D'altronde è proprio per evitare questa tipologia di contrasti che, con la riforma del 2006, è stato modificato l'art.374 c.p.c., introducendo un meccanismo atto a munire le decisioni delle Sezioni Unite di una sorta di vincolatività interna. Se infatti quanto da quest'ultime statuito potesse essere disconosciuto a piacimento, non si comprenderebbe in cosa esse si differenzino dalle restanti Sezioni e che ruolo ricoprano all'interno della Corte. Inoltre, così operando verrebbe a mancare proprio il sistema per garantire l'unità della giurisprudenza e l'adempimento della funzione nomofilattica. Non essendo però tale norma declinata in termini di doverosità, nella pratica essa risulta spesso disapplicata proprio da coloro che dovrebbero avere più a cuore il corretto funzionamento della Cassazione<sup>102</sup>. Sono condotte

---

<sup>101</sup> Tale articolo, modificato con il d.lgs. n.40/2006 proprio nella parte relativa alla remissione alle Sezioni Unite, dispone: "La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite. Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice".

<sup>102</sup> In tal senso è emblematico quanto accaduto recentemente in materia di quantificazione dell'assegno di divorzio. Nonostante una giurisprudenza assolutamente pacifica lunga un trentennio, avvalorata anche da interventi delle Sezioni Unite (SS. UU. n. 1194/1974; SS. UU. n.1633/1075 e SS. UU. n.11490/1990), con la sentenza n.11504/2017 la Prima Sezione ha deciso *ex abrupto* di mutare radicalmente orientamento in materia. Ciò senza considerarsi minimamente obbligata a rimettere la decisione alle Sezioni Unite, non solo perché queste si erano già espresse in materia e pertanto la Prima Sezione si sarebbe posta in aperto contrasto con loro, ma anche data la delicatezza della questione sottopostagli. Non paga di un atteggiamento a mio avviso in aperto contrasto con l'art. 374 c.p.c., ed in ogni caso contrario al buon funzionamento della Corte, la Sezione ha perseguito nel suo ostruzionismo rifiutando la richiesta di

individualistiche come queste che, indipendentemente dal qualsiasi carico di lavoro, rischiano però di sminuire i compiti affidati alla Corte di Cassazione dall'art.65 ord. giud.. Ed infatti, se gli stessi magistrati della Cassazione paiono a volte tenere in poca considerazione le proprie decisioni (ed in particolare quelle delle Sezioni Unite), non si capisce come si possa pretendere che esse siano seguite dai giudici di merito o da qualche avvocato di provincia.

### 3. Breve panoramica introduttiva delle riforme attuate nell'ultimo decennio per tentare di risolvere il "problema Cassazione".

Come già accennato in precedenza, nei capitoli seguenti mi soffermerò unicamente sull'analisi dell'impatto esercitato dalle riforme degli ultimi dieci anni, tralasciando invece quelle più risalenti nel tempo. In particolare, prenderò in considerazione i quattro interventi legislativi più recenti, emanati al ritmo incalzante di circa uno ogni tre anni: il d. lgs. n. 40/2006, la l. n. 69/2009, la l. n. 134/2012 ed infine la l. n. 197/2016.

La scelta operata dai *conditores* di intervenire così assiduamente sul procedimento davanti alla Corte di Cassazione produce di primo acchito un certo sbigottimento. Quando, a partire dagli anni '80, da più parti si cominciò a richiedere a gran voce di trovare una possibile soluzione alle inaccettabili disfunzioni della Cassazione, credo che nessuno avesse in mente un tale stillicidio di riforme. Invece di predisporre l'intervento ampio e trasversale che tutti attendevano, il legislatore ha optato per dei microinterventi settoriali e ripartiti nel tempo. Tale *modus operandi*, oltre a nascondere probabilmente una certa insicurezza di fondo circa l'obiettivo degli interventi legislativi ed il modo prescelto per raggiungerlo, ha causato molte perplessità ed incertezze sia a livello interpretativo che applicativo. Questo per due ordini di ragioni: in primo luogo le riforme, data l'impazienza del legislatore, si sono affastellate l'una sull'altra rendendo di fatto impossibile individuarne gli eventuali benefici o programmarne dei possibili appropriati aggiustamenti. In secondo luogo, non sempre le scelte legislative si sono mostrate coerenti e lineari, non solo di riforma in riforma, ma anche all'interno di uno stesso intervento; talvolta è stato persino necessario che il legislatore tornasse sui propri passi. Tutti questi fattori, congiuntamente considerati, suggeriscono che nell'ultimo decennio questi abbia proceduto in gran parte alla cieca, cercando man mano di aggiustare il tiro<sup>103</sup>. Quel che è noto è che col tempo il fine primario di tali interventi ha preso forma ed è divenuto quello di cercare

---

rimessione avanzata dalle parti in successivi ricorsi. La decisione delle Sezioni Unite (SS. UU. n. 18287/2018) è alla fine stata possibile solo grazie all'intervento del Primo Presidente, ai sensi dell'art.374/2 comma c.p.c..

<sup>103</sup> Si veda, per esempio, la triste vicenda del quesito di diritto.

di diminuire il carico di lavoro gravante sulla Corte, per poterla infine restituire alla sua naturale funzione di nomofilachia e di guida della giurisprudenza.

Tutte le ultime riforme si sono mosse lungo la direttrice comune dello snellimento, dell'accelerazione e della semplificazione del procedimento in Cassazione<sup>104</sup>, nel tentativo di munire il giudice di strumenti atti a definire il più velocemente possibile i nuovi ricorsi, nonché quelli pendenti. Puntando però solo sul potenziamento delle modalità di smaltimento interno, non è chiaro come si intendesse colpire il numero delle controversie in entrata. Se è vero che una Corte che decide celermente dovrebbe riuscire a farlo con più frequenza, ciò non comporta necessariamente che i ricorrenti si sentano scoraggiati dall'adirla. Tale scenario potrebbe verificarsi soltanto se grazie ad un procedimento più snello e (nel lungo periodo) all'esaurimento delle pendenze, la Cassazione riuscisse pian piano a ritagliarsi il tempo necessario per produrre una giurisprudenza così chiara e coerente da disincentivare i ricorsi votati all'insuccesso<sup>105</sup>. Ma come sottolineato precedentemente, vi è più di un motivo per dubitare che i problemi relativi alla scarsa efficacia della giurisprudenza siano da imputare ad una mera questione temporale, e non siano piuttosto di natura organizzativa interna, di qualità delle sentenze o di mentalità, formazione e selezione dei giudici di legittimità<sup>106</sup>. Non si può negare che vi sia stato qualche esplicito accenno legislativo a tale problematica, d'altronde la riduzione dei ricorsi era perseguita proprio con l'obiettivo di ridare centralità al ruolo nomofilattico della Corte, ma è stato certamente sporadico rispetto al chiodo fisso rappresentato dalla celerità. Se si vuole essere precisi quindi, la riscoperta della nomofilachia è stato solo il fine indiretto di questi interventi legislativi, fine perseguito per lo più attraverso strumenti che, nemmeno a livello teorico, potevano garantire una riduzione del numero dei ricorsi.

Un'ulteriore circostanza che accomuna queste riforme è quella di aver affrontato settorialmente una materia che, per sua natura, è però fortemente incisa da molteplici aspetti, giuridici e non. Per prima cosa, da più parti è stata sottolineata la *naïveté* del legislatore nel cercare soluzioni efficaci senza un contestuale e serio ripensamento dell'intero sistema delle impugnazioni. È indubbio infatti che solo ridando vera centralità all'accertamento che si svolge davanti al giudice del primo grado e limitando almeno in parte la possibilità di una nuova

---

<sup>104</sup> Nell'ultimo decennio quest'approccio ha interessato non solo la materia del ricorso in Cassazione, ma la giustizia civile generalmente intesa.

<sup>105</sup> Ovviamente s'intende in via tendenziale, dato che è impensabile un sistema d'impugnazione in cui siano proposti solamente ricorsi meritevoli di accoglimento.

<sup>106</sup> Ma con probabilità anche dei giudici dei gradi inferiori.

trattazione in corte d'appello<sup>107</sup>, foriera di potenziali nuovi errori giudiziari, si potrà finalmente guardare alla Corte di Cassazione come ad un rimedio di natura eccezionale e non come ad un *jolly* da giocarsi ad ogni evenienza<sup>108</sup>. Qualche passo in tale direzione è senza dubbio stato intrapreso, si pensi solo un attimo all'introduzione negli anni '90 dei limiti alla proponibilità delle eccezioni in senso stretto o alla allegazione di nuove prove, nonché da ultimo all'intervento del 2012 con l'art.348*bis* c.p.c.<sup>109</sup>. Oppure, si pensi ancora alla recente e più stringente interpretazione data dalla giurisprudenza circa la possibilità di proporre per la prima volta in appello eccezioni rilevabili d'ufficio. È però altrettanto innegabile che queste innovazioni non sembrano aver generato ricadute particolarmente positive né sulla situazione generale, né sul terzo grado di giudizio<sup>110</sup>.

In secondo luogo, affinché il nostro organo di ultima istanza possa trovare un modo per uscire definitivamente dalla crisi, è necessario operare anche al di fuori del mero piano giuridico, e cioè anche in ambito amministrativo, finanziario ed organizzativo. È infatti fondamentale rivedere le modalità di formazione e selezione dei giudici che operano in Cassazione, nonché valutare per una volta seriamente l'ipotesi di ammettere a patrocinare davanti ad essa solo un numero ristretto di avvocati aventi determinati requisiti. È inoltre essenziale trovare una soluzione definitiva alle croniche scoperture d'organico della Corte di modo che le disfunzioni non possano più imputarsi a carenze di personale, amministrativo o

---

<sup>107</sup> Non per forza arrivando al punto, da qualcuno auspicato, di trasformare le Corti d'appello in sedi distaccate della Corte di Cassazione. In questo senso si veda M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1969, IV, p. 81 e ss.; Id., *Doppio grado di giurisdizione: parere iconoclastico n. 2 o razionalizzazione dell'iconoclastia?*, in *Giur. it.*, 1978, V, p. 1 e ss.; P. PAJARDI, *Una dimensione regionale per la giustizia*, in *Quaderni della giustizia*, 1985, p. 9 e ss.; F. A. GENOVESE, *Cassazioni distaccate o sezioni staccate della Cassazione?*, in *Quaderni della giustizia*, 1986, p. 51 e ss.; Si veda, anche se con specifico riferimento al processo penale, A. NAPPI, *La Corte di Cassazione nel sistema normativo*, in *Foro it.*, V, p. 184 - 192; nonché A. PROTO PISANI, *Struttura dell'appello civile: riflessi sulla Cassazione*, in *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, a cura di S. MANNUZZU e R. SESTINI, Roma, 1992, p. 99 - 118; V. DENTI, *Appunti sulla riforma delle impugnazioni civili*, in *Foro it.*, 1982, V, p. 111 e ss.; A. PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 53 e ss.

<sup>109</sup> Con esso è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto, di matrice tedesca, della c.d. doppia conforme nell'intento di ridurre il numero dei ricorsi proposti in Cassazione per vizio di motivazione. L'articolo in questione, rubricato "Inammissibilità dell'appello" prevede: "fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater".

<sup>110</sup> A questo proposito è assai interessante notare come negli ultimi anni ad una progressiva diminuzione della litigiosità nei primi due gradi di giudizio non vi sia stata una corrispondente decrescita dei giudizi avanti la Corte di Cassazione. Ad esempio, in termini percentuali, nel 2018 davanti ai Tribunali in termini di sopravvenienze sono stati registrati i seguenti dati: -5,10% (2017-2018); -2,41 (2016-2017); -4,48 (2016-2015). Davanti alle Corti d'appello invece: -6,53% (2017-2018); -5,71% (2017-2016); -6,03% (2016-2015).

giudiziale<sup>111</sup>. Bisogna inoltre abbandonare al più presto la brutta abitudine di emanare solo riforme a costo zero. E da ultimo, ma a parer mio ancor più importante, è indispensabile lavorare sul piano culturale.

Sia ben chiaro: un processo snello, celere e semplice anche, o forse in particolar modo, davanti alla Corte di Cassazione<sup>112</sup>, è senza dubbio un modello a cui tendere. Ciò soprattutto in un sistema giuridico come il nostro, in cui tali valori sono stati nella pratica costantemente ignorati a beneficio di principi unanimemente ritenuti di ben più nobile caratura, ma senza accorgersi che disdegnare i primi significava alla fin fine svilire i secondi<sup>113</sup>. Adesso che si è deciso di valorizzarli correttamente, è però importante non passare da un eccesso all'altro: quando ci si destreggia fra interessi confliggenti, magari persino di rilievo costituzionale, si tratta come è ben noto di procedere ad un bilanciamento. L'impressione che si ricava da queste riforme è che con esse siano state invece compiute delle scelte di pura prevalenza. Nel nome della celerità, della snellezza e della semplicità si è fatto ricadere il peso di tali interventi soprattutto sulle spalle dei ricorrenti, senza che apparentemente ciò fosse avvalorato da un'attenta riflessione circa tutti i valori in gioco. Lentamente, ma inesorabilmente, le garanzie processuali sono state intaccate e l'accesso alla tutela giurisdizionale reso più ostico. Per il ricorrente ottenere un provvedimento decisorio<sup>114</sup> in Cassazione è diventato un *tour de force*, non solo per le sue tempistiche ed i suoi costi, ma anche perché il procedimento risulta oramai disseminato di ostacoli. E se è indubbio che oggi più che mai è necessario eliminare il superfluo, non si capisce perché sia proprio la parte a doversi sacrificare maggiormente. Bisogna infatti tenere a mente che questa, prima vittima della crisi della Cassazione, è ancora il soggetto da tutelare. Essa invece, stretta fra giudice ed avvocato, si ritrova oggi a dover fare le spese della crisi di un sistema le cui disfunzioni sono in gran parte da imputare alla mancata collaborazione fra operatori del diritto. È infatti come questi interpretano, utilizzano e piegano alle proprie esigenze l'organo di ultima istanza e le norme che ne regolano il procedimento che ha determinato in gran parte l'attuale stato di cose. Quel che mi pare veramente differenziare il

---

<sup>111</sup> Attualmente, per esempio, il personale amministrativo in Cassazione risulta scoperto per il 22%. Come rilevato dal Primo Presidente, la situazione è inoltre destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi a causa di un ingente numero di pensionamenti. L'organico dei magistrati invece, come visto poco sopra, è per la prima volta quasi completo. Tali dati, aggiornati a gennaio 2019, si trovano in G. MAMMONE, *ibidem*, pp. 53 - 54.

<sup>112</sup> In quanto giudice di mera legittimità, che non si deve occupare delle lungaggini del caso concreto ma solo di fornire una risposta persuasiva alla *quaestio iuris* sottoposta.

<sup>113</sup> Questo è stato ampiamente dimostrato dalla problematica inerente alla durata dei procedimenti.

<sup>114</sup> Ormai non può più dirsi sentenza, vista la generalizzazione della decisione con ordinanza. Da ultima, a tal proposito, proprio la l. n. 196/2016 che ha esteso il procedimento camerale anche alle sezioni semplici e quindi anche la possibilità di decidere tramite ordinanza.

nostro sistema giuridico da quello degli altri Paesi, soprattutto in riferimento al ruolo e al funzionamento della Corte Suprema, non è tanto la disciplina legislativa, quanto la *formamentis*. Fiducia reciproca ed una stretta cooperazione tra avvocatura e magistratura, scevre da quei particolarismi che nei decenni hanno fatto perdere di vista l'obiettivo comune, avrebbero quantomeno contenuto l'evolversi dei problemi della Corte<sup>115</sup>. Ma cambiare mentalità giuridica è un processo che implica presa di coscienza, che costa tempo e fatica e che non può ottenersi grazie a minuscole riforme settoriali.

Passando ad un breve *excursus* delle riforme, il d.lgs. n. 40/2006 e la l. n. 69/2009 hanno cercato di alleggerire il carico di lavoro della Corte di Cassazione soprattutto tramite la creazione di una nuova Sezione *ad hoc*, la Sesta Sezione, che operasse quale filtro interno per sgomberare velocemente il campo dai ricorsi inammissibili, manifestamente infondati o fondati<sup>116</sup>. Nelle intenzioni legislative tale scrematura era resa possibile anche grazie alla predisposizione di un apposito procedimento in camera di consiglio, ad oralità solo eventuale e definibile con ordinanza, che su carta doveva favorire una decisione molto più celere<sup>117</sup>. Inoltre, ad ulteriore sostegno dell'attività della nuova Sezione, erano state introdotte delle nuove ipotesi d'inammissibilità del ricorso, sia del suo contenuto - forma sia del suo contenuto - oggetto. Mi riferisco, quanto alle prime, alle previsioni sul quesito di diritto e sul principio di autosufficienza<sup>118</sup>, quanto ai secondi, all'introduzione dell'art. 360*bis* c.p.c.<sup>119</sup>.

In correlazione al dovere gravante sul ricorrente di concludere ciascun motivo del proprio ricorso con un quesito, era poi stato previsto l'onere per i giudici di enunciare il corrispondente principio di diritto: tra le due norme, però, non vi era perfetta corrispondenza, sia perché secondo la lettera dell'art.384 c.p.c. il giudice non aveva (e non ha nemmeno oggi)

<sup>115</sup> Oltre al fatto che una cooperazione più proficua avrebbe forse portato a riforme di segno in parte diverso.

<sup>116</sup> Art. 376, modificato con la l. n. 69/2009 la quale ha normativizzato la presenza della c.d. Struttura unificata, creata nel 2005 a livello meramente tabellare.

<sup>117</sup> Art. 375, modificato con il d. lgs. n. 40/2006 e con la l. n. 69/2009.

<sup>118</sup> Nello specifico l'art. 366/1, a cui la l. n. 40/2006 ha inserito un nuovo numero (n.6) il quale richiede che il ricorso contenga a pena d'inammissibilità "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", e l'art. 366*bis* che prima di essere abrogato recitava "nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".

<sup>119</sup> Esso prevede che "il ricorso è inammissibile:1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo".

un vero e proprio dovere di enunciazione, sia perché in ogni caso esso era limitato ai soli casi di violazione di legge. Tra le due ipotesi non vi è poi stata nemmeno identità di destini, dato che solamente l'art.384 c.p.c. è riuscito a sopravvivere all'intervento legislativo del 2009.

Per incidere invece più direttamente sulla funzione di nomofilachia il legislatore aveva pensato a due differenti tipologie di interventi. Il primo di questi si incentrava sulla realizzazione di tale compito proprio a partire dalla stessa Corte, prevedendo un meccanismo di collaborazione tra Sezioni Unite e Sezioni semplici le quali, qualora non avessero condiviso il principio di diritto enunciato dalle prime, avrebbero dovuto rimettere ad esse la decisione del ricorso<sup>120</sup>. Anche in questo caso non si trattava però di un obbligo, ma di cooperazione su base meramente volontaria. Il secondo, invece, ha in parte modificato la disciplina del ricorso nell'interesse della legge, al fine di dare maggiore centralità alla formulazione del principio di diritto. La facoltà di enunciarlo, che andava così a sostituire la cassazione della sentenza nell'interesse della legge, fu infatti estesa anche alle ipotesi di provvedimenti non ricorribili e d'inammissibilità del ricorso<sup>121</sup>.

La l. n. 134/2012 e la l. n. 197/ 2016, invece, sono state caratterizzate da interventi più specifici. Con la prima si è voluto trasformare l'articolo relativo al vizio di motivazione, sfortandolo di gran parte delle sue precedenti previsioni<sup>122</sup>. Alla base di tale scelta vi era la convinzione che così operando si sarebbe potuta ridurre la quantità dei nuovi ricorsi e, soprattutto, che sarebbero state definitivamente impedito possibili incursioni della giudice di legittimità nel mondo del fatto. L'ultima riforma, invece, ha operato sul piano del procedimento che si svolge in Corte di Cassazione. In particolare, per cercare di velocizzare ulteriormente le capacità di smaltimento dei giudici e permettere che essi possano quindi

<sup>120</sup> Mi riferisco al già citato art. 374 c.p.c..

<sup>121</sup> L'odierno art. 363 c.p.c. prevede: "Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito". La previgente formulazione era invece di questo tenore: "Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge. In tal caso le parti non possono giovare della cassazione della sentenza".

<sup>122</sup> L'art. 360 n. 5 infatti oggi dispone che "le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: ... 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

concentrarsi solo su quei ricorsi che presentano questioni di vero carattere nomofilattico, essa ha esteso l'*iter* procedimentale ideato per la Sesta Sezione (e quindi per ricorsi inammissibili, manifestamente infondati o fondati) anche a tutti i ricorsi che approdano davanti alle Sezioni semplici<sup>123</sup>. A tale disciplina si sottraggono esclusivamente quelle ipotesi in cui la questione di diritto proposta dal ricorrente sia di particolare rilevanza. Grazie alla generalizzazione del rito camerale, perciò, la garanzia della pubblicità dell'udienza permane solo per i giudizi che si svolgono davanti alle Sezioni Unite.

---

<sup>123</sup> Con l'introduzione del nuovo, esteticamente criticabile, art. 380*bis*.1 c.p.c..



## CAPITOLO SECONDO

### LA LENTA METAMORFOSI STRUTTURALE DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE

Nel corso di quest'ultimo ventennio di riforme gli studiosi del processo civile si sono spesso ritrovati a domandarsi se e, in ipotesi quanto, l'intervento normativo di volta in volta più recente avesse modificato la struttura e la funzione del giudizio in Cassazione così come fino ad allora conosciuto<sup>124</sup>. Ciò è *a fortiori* accaduto con la l. n. 194/2016, la quale ne ha per la prima volta profondamente alterato il caratteristico schema procedimentale<sup>125</sup>. Da più parti si è così iniziato a parlare di vero e proprio “nuovo giudizio in Cassazione”<sup>126</sup>. Chiedersi infatti se questa sequenza di interventi normativi abbia contribuito, in uno con la prassi quotidiana, a cambiare i connotati tipici del ricorso in Cassazione è operazione tutt'altro che velleitaria. D'altro canto, si è già avuto modo di vedere come pretermettere integralmente tale tipo d'indagine possa prestare il fianco ad interpretazioni distorte dell'istituto, basate su come esso dovrebbe essere ovvero si vorrebbe che fosse piuttosto che su ciò che realmente è, dando così vita ad analisi già in origine fallaci. È questo d'altronde l'ammonimento che sia l'esperienza pregressa, sia in parte quella più attuale ci tramandano. Il comune disinteresse a lungo mostrato per le trasformazioni in atto o ormai avvenute nell'istituto ha difatti impedito d'avvedersi con sufficiente anticipo di quanto gli strumenti giuridici disponibili stessero diventando inadatti di fronte alla consistente crescita della domanda di giustizia. Allo

---

<sup>124</sup> In dottrina, oltre al lavoro di Ianniruberto che in tempi non sospetti (ovvero una prima volta a seguito della riforma del 2006 e poi dopo quella del 2009) già titolava il suo lavoro *Il nuovo giudizio di Cassazione*, a cura di G. IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 2010 si vedano: A. DIDONE, *Le riforme del giudizio di legittimità*, in *Il processo civile competitivo*, a cura di A. DIDONE, Padova, 2010, p. 541; R. POLI, *Il processo per pubblica udienza*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, p. 699.

<sup>125</sup> È noto che il procedimento camerale davanti alla Corte di Cassazione è stato disciplinato per la prima volta nel codice di procedura civile del 1942. A partire dalla l. n. 40/2006, istitutiva della c.d. apposita sezione, tale rito è stato potenziato, dovendo rappresentare la prosecuzione naturale nel processo del neointrodotta filtro interno. Solo con l'ultima novella però la camera di consiglio diviene la modalità di trattazione *par excellence*.

<sup>126</sup> Indicativo che tale designazione sia utilizzata dalla stessa Corte, dove il 5 aprile e il 25 ottobre 2018 si sono rispettivamente tenuti i convegni dal titolo “Il nuovo giudizio civile di Cassazione (l. n. 197/2016)” ed “Il punto sul nuovo giudizio civile di Cassazione”. Si vedano poi i volumi intitolati emblematicamente: *La nuova Cassazione civile*, a cura di A. DI PORTO, 2017, Padova e *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di D. DALFINO, 2017, Torino.

stesso modo, più di recente, sottovalutare non tanto la portata dell'attuale crisi, che di essa forse si parla sin troppo, ma le ragioni che ne sono il fondamento pare aver di fatto precluso il reperimento di soluzioni efficaci.

Se analizzate nel loro complesso, tutte le ultime riforme possono ritenersi collegate da due comuni fili rossi, fonte diretta della loro ispirazione. Il primo di essi è rappresentato dai frutti scaturiti da un ben preciso momento storico, ovvero la fine degli anni '80, quando l'istituto della Cassazione fu sottoposto a profonda rimediazione. Da tali critiche sorsero, per quel che qui interessa, alcune importanti proposte di intervento normativo: mi riferisco in particolare al progetto di legge Rognoni<sup>127</sup> ed alla bozza Brancaccio- Sgroi<sup>128</sup>. Se all'epoca la maggior parte dei suggerimenti avanzati non riuscì a trovare attuazione effettiva, ad essi invece attinge a piene mani il legislatore odierno. Ed infatti i paralleli che possono istituirsi, soprattutto con la bozza in questione, sono davvero molti. Se la si sfoglia infatti si incontrano idee riformative come, ad esempio, la specificazione del quesito, a pena di inammissibilità, per ogni motivo di ricorso che la parte sottopone alla Corte<sup>129</sup>, oppure anche l'abolizione delle ipotesi di motivazione insufficiente e contraddittoria dal vizio di cui all'art. 360 n.5. In entrambi tali progetti inoltre si auspicava, pur con modalità tra loro differenti<sup>130</sup>, un utilizzo più esteso del rito camerale.

Il secondo *Leitmotiv* che accomuna i recenti interventi legislativi si rinviene nei persistenti richiami alla disciplina prevista per la Cassazione penale. Quest'ultima, pur

<sup>127</sup> Pubblicato in *Foro it.*, 1987, V, p. 123 e ss.

<sup>128</sup> Presentata nel 1988, rinvenibile in *Quaderni C.S.M.*, 1990, 34, p. 414 e ss.. Il debito che gli ultimi interventi legislativi hanno nei confronti di tale proposta è riconosciuto da gran parte della dottrina. A titolo d'esempio si vedano: F. S. DAMIANI, *Il procedimento camerale in Cassazione*, Napoli, 2011, p. 73 e ss.; G. RAITI, *Note esegetiche a prima lettura sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); R. RUSSO, *L'ultimo "non - rito" della Cassazione civile ovvero l' "entente cordiale" con il legislatore*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); A. CARRATTA, *La riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 1005 e ss.

<sup>129</sup> Art. 7 della Bozza.

<sup>130</sup> In particolare, la bozza Brancaccio - Sgroi si limitava ad estendere il procedimento camerale, così come all'epoca disciplinato, anche alle ipotesi di manifesta fondatezza od infondatezza. Nel primo caso la Corte avrebbe dovuto decidere con sentenza, nel secondo con ordinanza. Tale proposta fu poi accolta tredici anni dopo con la l. n.89 del 2001, che modificò l'art. 375 c.p.c.. Il progetto Rognoni, invece, si mostrava più radicale, lì dove proponeva la trattazione camerale per tutti i ricorsi, tranne quando il Primo Presidente avesse ravvisato una questione di diritto tale da richiedere la pubblica udienza. Per una disamina delle opinioni della dottrina rispetto alle due proposte legislative si vedano gli interventi in *Documenti giust.*, 1988, V, p.14 e ss.; C.S.M., *Risoluzione sulla bozza Brancaccio - Sgroi di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione*, in *Foro it.*, 1990, V, p. 263 e ss.;

assediata da un numero non meno consistente di ricorsi<sup>131</sup>, non ha mai sofferto le stesse problematiche della sorella civile. Da più parti pertanto si è spesso guardato ad essa come ad un modello da imitare, sia a livello organizzativo interno sia in termini di contenuti di possibili riforme. Sotto il primo punto di vista si pensi, per esempio, all'esperienza della c.d. Struttura unificata. Sotto il secondo, invece, al vizio di motivazione, alla manifesta infondatezza come inammissibilità ed al rito camerale meramente cartolare. D'altra parte, che vi siano contatti fra le due Corti è del tutto naturale: oltre a condividere lo stesso edificio, molti giudici cassazionisti durante la loro carriera prestano servizio sia in una che nell'altra, generando così una circolazione di esperienze stimolante e potenzialmente proficua<sup>132</sup>.

Al di là delle influenze esercitate sul giudizio di legittimità da quest'ultimo decennio di riforme, quel che è certo è che la Cassazione civile non è purtroppo riuscita a registrare dei veri e propri miglioramenti: sicuramente non nel numero dei ricorsi sopravvenuti<sup>133</sup> o nella riduzione delle pendenze<sup>134</sup>. Qualche timido e limitato sviluppo si è avuto invece, soprattutto negli ultimi due anni, in merito alla riduzione dei tempi di risoluzione delle controversie, ma non paiono esservi sufficienti elementi per azzardare pronostici positivi<sup>135</sup>. In aggiunta a ciò, nemmeno la coerenza e la continuità della

---

<sup>131</sup> Nel 2018, per esempio, davanti alla Cassazione penale sono approdati 51.956 ricorsi (-8,3% rispetto al 2017), un numero decisamente più elevato rispetto al settore civile (36.881). Le pendenze sono invece nettamente inferiori e l'anno scorso ammontavano a 24.609 unità (nel civile invece 111.353), con un indice di ricambio del 110,8%. I dati sono rinvenibili al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>132</sup> Il tema dei contatti fra le due Cassazioni non è molto approfondito dalla dottrina italiana che, esclusi sporadici parallelismi in occasione di riforme, si limita a studiare il proprio ambito di appartenenza. Un'autorevole eccezione in tal senso è rappresentata da A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011. In Francia, invece, è diffusa l'idea che non si possa comprendere la Cassazione civile senza guardare a quella penale. In questo senso J. L. HALPÉRIN, *La distinzione fatto-diritto nella evoluzione del sistema cassazionale (prima e dopo la nascita della Corte di cassazione in Francia)*, relazione al convegno *Fatto e diritto nella storia moderna dell'ultimo grado del processo civile*, tenutosi a Roma il 22 dicembre 2017. Dello stesso Autore si veda il fondamentale ID., *Le tribunal de cassation et les pouvoirs sous la révolution: (1790-1799)*, Parigi, 1987, nonché ID., *Cours Suprêmes*, in *Droits*, 2001, 34, p.51 e ss.

<sup>133</sup> Questi, ad esempio, sono aumentati di molto, ma certamente non diminuiti: da 29.693 nuovi ricorsi nel 2016, a 36.881 nel 2018. Dati estratti da G. MAMMONE, *op.cit.*.

<sup>134</sup> Anche i ricorsi pendenti sono in aumento, nonostante nell'ultimo anno sia stato registrato un indice di ricambio positivo: da 106.860 nel 2016, a 111.353 nel 2018. Dati estratti da G. MAMMONE, *op. cit.*.

<sup>135</sup> Dopo la riforma è invece aumentato considerevolmente il numero di ordinanze emesse: nel 2018, per esempio, ne sono state pubblicate 24.635 su un totale di 33.693 provvedimenti; nel 2017 invece erano state 18.715 su un totale di 31.241; nel 2016 (quindi prima della riforma del rito davanti alla Corte) 8.251 su un totale di 27.589. In contemporanea è diminuita, anche se di poco, la durata media dei procedimenti dinanzi alla Cassazione (da 3 anni 7 mesi e 26 giorni del 2015 a 3 anni 4 mesi e 5 giorni del 2018). Le cifre in questione sono rinvenibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). Se si incrocia tale ultimo dato con quanto prescritto dal recentissimo decreto del Primo Presidente sulla motivazione dei provvedimenti civili, s'intuisce come la riduzione delle tempistiche si sia con ogni probabilità potuta ottenere a scapito

giurisprudenza sembrano aver tratto particolare beneficio da tali interventi. Anzi può forse sostenersi proprio l'esatto opposto, perlomeno nel limitato ambito delle riforme in questione: esse infatti, complice una tecnica legislativa poco precisa, hanno generato proprie incertezze interpretative, che a volte si sono poi tradotte in nuovi contrasti all'interno della Corte<sup>136</sup>. Pure i meccanismi studiati appositamente per incidere sulla diffusione della cultura del precedente hanno per ora registrato effetti alquanto modesti, tanto che non pare che la percezione pubblica circa il grado di credibilità della Cassazione e la stabilità della sua giurisprudenza sia cambiata in positivo<sup>137</sup>.

della redazione della parte motiva dei provvedimenti della Corte. In tale intervento si può già notare, seppur in piccolo, l'influenza esercitata dal settore penale: nel decreto è infatti dichiarato che "sulla base dell'esperienza già positivamente avviata presso alcune sezioni penali, per i provvedimenti particolarmente semplici devono essere adottate tecniche di redazione della motivazione che utilizzino ... appositi moduli per specifiche questioni, processuali o di diritto sostanziale, sulle quali la giurisprudenza della Corte è consolidata (salvo che il Collegio non ritenga di discostarsi motivatamente)". Ci si riferisce qui al *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali*, emesso dal Primo Presidente Giovanni Canzio l'8 giugno 2016. Cfr. Decreto n.136 del 14 settembre 2016 del Primo Presidente Giovanni Canzio, *La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica*, p. 2. La misura in questione era già stata anticipata nelle sue idee di fondo da E. LUPO, *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze ed ordinanze decisorie civili*, Roma, 22 marzo 2011. In realtà però non vi è corrispondenza tra numero di ordinanze emesse e numero di provvedimenti decisi in udienza con motivazione semplificata: nel 2018 quest'ultimi sono stati solo 4.893, nel 2017 invece 10.185.

#### Ricorsi decisi in udienza con "motivazione semplificata"



Sia il grafico che i documenti citati sono rinvenibili al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>136</sup> Questo, ad esempio, è accaduto in materia di quesito di diritto e di principio di autosufficienza, pur dopo l'introduzione del nuovo art. 366 n.6.

<sup>137</sup> Il c.d. filtro previsto dall'art. 360bis c.p.c., a causa di difficoltà interpretative relative alla sua reale natura (se ipotesi di inammissibilità o di infondatezza), non ha sicuramente avuto quell'applicazione capillare per cui era stato pensato. L'art. 374 co. 3, invece, pare essere spesso ignorato dalle sezioni semplici.

*1. Modificare la struttura attraverso un'obbligata collaborazione esterna: le nuove modalità di redazione del ricorso.*

Per tentare di cogliere correttamente i cambiamenti verificatisi grazie alle ultime riforme e non limitarmi a un'asettica esposizione cronologica di tali novità, ho preferito optare per un approccio che le analizzasse dall'angolo visuale dei rispettivi destinatari. In particolare, ritengo che gli interventi legislativi susseguitisi tra il 2006 ed il 2016 abbiano cercato di restituire centralità all'attività nomofilattica<sup>138</sup> della Corte di Cassazione operando in contemporanea su due piani: da un lato quello collaborativo esterno, per riconoscere a colpo sicuro da requisiti più o meno formali i ricorsi votati all'insuccesso e troncare in origine il malcostume di chiedere revisioni della *quaestio facti*, e dall'altro quello organizzativo interno, al fine di dotarsi di procedure più celeri per smaltire i ricorsi meno meritevoli di attenzione e di prevedere meccanismi che possano riconoscere al precedente il suo ruolo fondamentale. Volgendosi verso due opposte direzioni, e cioè rispettivamente al di fuori e al di dentro della Corte, l'adempimento di tali attività grava inevitabilmente su differenti protagonisti del processo, a seconda di come essi si collochino nei confronti del procedimento in Cassazione. In prima battuta, infatti, vengono in gioco gli avvocati a cui compete redigere un ricorso formalmente ineccepibile e ben limitato alle sole questioni di diritto; successivamente è invece la volta dei magistrati, cui spetta il compito di concentrarsi sulle controversie più significative e liberarsi invece rapidamente delle altre, utilizzando coerentemente la propria giurisprudenza<sup>139</sup>. Il successo di tali innovazioni dipende pertanto in larga misura da come gli operatori del diritto in questione le assimilano e poi applicano.

In questo capitolo mi dedicherò a quello che ho appena definito come il piano collaborativo esterno delle riforme, il quale nella sequenza temporale del processo in Cassazione è anche il primo ad essere chiamato in causa. Mi ritroverò pertanto analizzare tutti gli interventi normativi del decennio scorso, ad eccezione di quello del

---

<sup>138</sup> Come si vedrà più estesamente nel terzo capitolo, il termine funzione nomofilattica viene usato qui impropriamente riferendosi alla totalità delle funzioni riconosciute alla Corte di Cassazione dall'art. 65 ord. giud..

<sup>139</sup> In realtà il giudice di Cassazione riveste un ruolo, pur sempre interno, anche nella prima delle attività elencate. Il corretto funzionamento dei "filtri" all'accesso, infatti, dipende anche dalla applicazione che egli fa delle norme in merito.

2016<sup>140</sup>. Ognuno di questi infatti ha interessato, almeno parzialmente, tale aspetto del giudizio davanti alla Corte, rendendo più rigorose alcune delle preesistenti ipotesi di inammissibilità, introducendone *ex novo* affinché operassero come una sorta di filtro interno ed anche ridisegnando i confini dei motivi di ricorso previsti dall'art. 360 c.p.c.. L'obiettivo di tale tipologia d'interventi era quello di premere, a suon d'inammissibilità, affinché anche il foro collaborasse alla funzione nomofilattica della Cassazione, evitando di congestionarla di ricorsi immeritevoli di serio esame e totalmente privi di valore di precedente<sup>141</sup>. Instaurandosi così una cooperazione virtuosa fra avvocati e giudici, si sperava di riuscire gradualmente a ridurre il numero dei ricorsi sopravvenuti. Se sulla carta tali innovazioni potevano sembrare adatte al raggiungimento di tale scopo, perché costringevano alla redazione di ricorsi maggiormente ponderati, nei fatti spesso le modalità prescelte dalla Corte per la loro concreta attuazione sembrano aver impedito gran parte delle possibili ricadute positive. In particolare, fin dall'inizio a foro e dottrina è parso che i giudici di legittimità tendessero ad utilizzare molte delle nuove norme più come mezzi per un celere ed indiscriminato smaltimento dei ricorsi, che come strumenti per riappropriarsi del proprio ruolo nomofilattico. D'altro canto, anche operando in questa maniera, la Corte avrebbe potuto comunque ottenere una riduzione delle sopravvenienze, se fosse riuscita a produrre orientamenti sì formalistici, ma coerenti nel tempo, e ad applicarli uniformemente. Ciò invece pare non essere accaduto.

Entrando nel vivo della mia analisi, inizialmente mi soffermerò sull'esame degli effetti causati dalle nuove ipotesi di inammissibilità *prime facie* del ricorso, sia quelle introdotte legislativamente sia quelle di creazione pretorile, mentre in seguito investigherò le conseguenze generate dalla riformulazione del vizio di motivazione.

### *1.1. Le neointrodotte inammissibilità prime facie del ricorso.*

Come già accennato, uno degli approcci utilizzati dal legislatore per tentare di arginare la domanda e permettere così alla Corte di svolgere correttamente la propria funzione, è stato quello di ideare dei meccanismi che incidessero indirettamente sulle modalità di redazione del ricorso. Il metodo prescelto è stato quindi quello di agire

---

<sup>140</sup> Come si vedrà nel paragrafo successivo, può ritenersi che la l. n. 197/2016 abbia inciso sulle modalità di redazione del ricorso solo ove si abbracci quell'opinione secondo cui le parti possono richiedere di essere sentite oralmente oppure quell'orientamento che considera possibile, davanti alle sezioni semplici, richiedere la remissione all'udienza pubblica. Non vi è però concordia di vedute.

<sup>141</sup> Non meritevoli di essere esaminati perché inammissibili o manifestamente infondati.

principalmente sul versante delle inammissibilità. Questa soluzione infatti, costringendo le parti a redigere ricorsi comprensibili e dissuadendole dal proporre quelli a rischio di declaratoria d'inammissibilità, avrebbe in teoria dovuto comportare una riduzione del loro numero: è chiaro infatti che la mancata proposizione dei ricorsi potenzialmente inammissibili va direttamente ad incidere e sulla somma totale delle sopravvenienze, mentre una loro miglior intelligibilità rende più celere la loro decisione da parte dei collegi. In realtà queste supposizioni si sono fin da subito dimostrate fallaci per almeno due ordini di ragioni. *In primis*, non vi è alcun'effettiva garanzia che questo *modus operandi* scoraggi i difensori dall'adire la Cassazione pur se consapevoli della probabile inammissibilità del proprio ricorso. Come già accaduto in passato, difatti, soprattutto a fronte di una giurisprudenza non sempre lineare, gli avvocati potrebbero comunque voler tentare la sorte<sup>142</sup>. In secondo luogo, anche se la via percorsa si rivelasse la più corretta al fine di disincentivare il ricorso selvaggio alla Corte, gli effetti positivi non potrebbero "essere tangibili prima di 10/12 anni, in quanto solo allora potranno verificarsi i benefici di una riduzione delle sopravvenienze dopo lo smaltimento delle cause giacenti in attesa della decisioni"<sup>143</sup>. Così si perde però completamente il senso delle riforme, ovverosia incidere nel breve periodo sul numero delle vertenze e diminuire considerevolmente i tempi di definizione dei processi per far sì che la nostra Corte possa trasformarsi in una vera e propria Corte Suprema.

Nonostante queste considerazioni pratiche, il legislatore ha comunque scelto di proseguire su tale strada. La disciplina delle inammissibilità, così come prevista a livello legislativo nonché come interpretata per via pretorile, negli anni si è infatti arricchita di nuove ipotesi, che hanno reso senza dubbio più difficile la predisposizione del ricorso. Con quest'ultime è stato richiesto alle parti di porre in essere un'attività man mano sempre più complessa e ponderosa, forzandole così ad andare in parte contro le

---

<sup>142</sup> Ciò, ad esempio, è quello che accade relativamente alla revisione della *quaestio facti*: pur sapendo che per la Corte è assolutamente impossibile sostituire il proprio giudizio di merito a quello del giudice del grado precedente, vi è comunque ancora chi tenta questa strada. Come accennato nel primo capitolo, ciò può essere dovuto sia al persistente ricordo del precedente operato della Cassazione, che soprattutto in anni più lontani si è resa protagonista di vere e proprie incursioni nel fatto, sia dalla scarsa diffusione tra il foro di una vera e propria cultura dell'ultimo grado di giudizio.

<sup>143</sup> Tale opinione è stata espressa in occasione dell'entrata in vigore della riforma sul vizio di motivazione dal C.S.M (che pur vedeva assai di buon occhio l'intervento legislativo in questione), ma può ritenersi valida anche per un discorso più generale. Cfr. Delibera consiliare del 5 luglio 2012, *Parere ai sensi dell'art. 10 legge 24 marzo 1958 n. 195 sulle disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia contenute nello schema del decreto legge recante misure urgenti per la crescita sostenibile (c.d. decreto sviluppo)*, visionabile al sito [www.csm.it](http://www.csm.it), pag. 9.

istanze provenienti dalla stessa Corte in tema di sinteticità degli atti. La scelta di operare tramite l'introduzione di nuovi casi di inammissibilità è stata con buona probabilità portata avanti perché, dal punto di vista del risparmio di tempo e del celere smaltimento dei ricorsi, essa possiede due innegabili vantaggi: permette ai giudici della Corte di non analizzare *funditus* le questioni sottoposte loro, ed inoltre, risolvendosi tutti casi di inammissibilità in requisiti di contenuto - forma dell'atto, rende possibile porre in risalto visivo le carenze di quest'ultimo. Come vedremo nei paragrafi che seguono, ciò è quanto successo prima con l'introduzione del quesito di diritto e con la creazione per via pretorile del principio di autosufficienza, ed in seguito con il tentativo di inserire nel nostro ordinamento il c.d. filtro in Cassazione.

### *1.1.1. La chimera del quesito di diritto.*

Il d.lgs n. 40/2006 rappresenta il punto di partenza nell'evoluzione delle caratteristiche strutturali del giudizio in Cassazione. Oltre ad essere infatti la riforma più consistente fra tutte quelle succedutesi nell'ultimo decennio, avendo inciso su molti dei punti nodali del procedimento in questione, prima di essa il legislatore era intervenuto assai di rado sulla disciplina dell'ultimo grado di giudizio. Questa era per l'appunto rimasta sostanzialmente invariata fin dall'emanazione del codice di procedura civile, mostrando una resistenza al passare degli anni assai fuori dal comune. In particolare, prima del 2006 gli interventi più incisivi erano stati la l. n. 353/1990, con cui era stata introdotta la facoltà per la Corte di decidere nel merito<sup>144</sup>, e nel 2001 la c.d. legge Pinto, prima di una lunga serie di interventi<sup>145</sup> al già previsto, ma scarsamente utilizzato, procedimento in camera di consiglio<sup>146</sup>.

<sup>144</sup> L'articolo di riferimento, l'art.384 c.p.c., prevedeva che "la Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa del merito qualora non siano ulteriori accertamenti di fatto". Sugli effetti di tale riforma sulla natura del nostro giudizio in cassazione si veda per tutti A. PANZAROLA, *La cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005.

<sup>145</sup> Il legislatore ha infatti apportato modifiche al rito camerale nel 2006, nel 2009 ed anche nel 2016.

<sup>146</sup> Mi riferisco all'art. 375 c.p.c., che prima della riforma in questione recitava: "Oltre che per il caso di regolamento di competenza e per quello previsto nell'articolo 373, la corte, a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare l'integrazione del contraddittorio, o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarate l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia. Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378".

Per quel che attiene più nello specifico l'oggetto del presente capitolo, con la riforma in commento il legislatore aveva, tra le altre cose, inserito nel c.p.c. il nuovo articolo 366*bis*, rubricato "Formulazione dei motivi"<sup>147</sup>. Questa norma richiedeva al ricorrente di concludere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione di ciascun motivo di doglianza proposto avverso la sentenza impugnata con un quesito di diritto. Nel caso del vizio di motivazione, il quale come è noto non involge propriamente una *quaestio iuris*, era invece necessario indicare chiaramente il fatto controverso rispetto al quale la motivazione era ritenuta omessa o contraddittoria, oppure i motivi che spingevano a ritenere che essa fosse insufficiente a sostenere la decisione del giudice *a quo*<sup>148</sup>. Nelle intenzioni del legislatore tale novità doveva servire in primo luogo ai giudici, affinché potessero percepire visivamente e nell'immediato di che cosa il ricorrente si stesse lamentando. In questo modo, alle operazioni di valutazione di tali doglianze e di creazione delle relative risposte poteva essere impressa maggiore velocità, non solo nei casi in cui il quesito di diritto mancasse del tutto ma anche quando il responso allo stesso fosse di facile soluzione. Questa nuova inammissibilità, però, nei fatti svolgeva anche una funzione più prettamente educativa. L'avvocato italiano, dimostratosi spesso non ben consapevole delle differenze sostanziali che ricorrono fra la redazione dell'atto introduttivo nelle pregresse fasi di merito e quella del successivo ricorso in Cassazione, grazie alla previsione in commento era di fatto obbligato a porre in essere quel particolare sforzo ermeneutico richiesto da tale grado di giudizio<sup>149</sup>. E così, non solo

---

<sup>147</sup> Ai sensi dell'abrogato art. 366*bis* c.p.c. "nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".

<sup>148</sup> Circa l'inidoneità del vizio di motivazione a sollevare questioni di diritto e quindi relative all'interpretazione ed all'applicazione delle norme si veda R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, p. 1387 - 1394

<sup>149</sup> In tal senso Cass. civ., sez. III, ord. n. 27130/2006, secondo cui "il fondamento dell'art. 366*bis* c.p.c. sta nell'esigenza di rendere più agevole la lettura del ricorso per Cassazione e, quindi, la pronta identificazione delle questioni da risolvere, nella prospettiva di una decisione rapida ... Per realizzare questo obiettivo è chiesto il contributo dei difensori delle parti, i quali, nella costruzione del ricorso per Cassazione debbono abbandonare la tecnica della riproduzione dei motivi già svolti davanti al giudice del merito e debbono individuare i punti di diritto della decisione impugnata ... indicando chiaramente e, quindi, espressamente il percorso da seguire per giungere alla diversa decisione chiesta, formulando apposito quesito di diritto". Si veda anche Cass. civ., SS. UU., n. 3519/2008 che ritiene che "il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio di giuridico generale" (conformi Cass. civ., sez. V, ord. n. 13046/2017; Cass. civ., sez. V, n. 18687/2016; Cass. civ., sez. III, n. 18918/2013; Cass. civ., SS. UU., ord. n. 298/2013; Cass. civ., sez. V, n. 3530/2012; Cass. civ., sez. III; n. 16803/2008; Cass. civ., sez. III, n. 11535/2008). Tale sentenza è ripresa dalla

doveva essere in grado di sintetizzare graficamente in forma di domanda le ragioni giuridiche alla base di ogni motivo di ricorso, in modo tale da permettere alla Corte di inquadrare subito la questione di diritto sottopostale, ma ancor prima era necessario che egli svolgesse internamente tale operazione di modo da scartare quelle doglianze che si fossero rivelate inidonee ad essere espresse in termini di quesito<sup>150</sup>.

Quel che è stato di tale previsione è però noto. Il suo insuccesso è stato infatti tale che, a soli tre anni di distanza dalla sua introduzione, la l. n. 69/2009 ha abrogato l'art. 366*bis*. Tale fallimento è con buona probabilità da imputare a un duplice ordine di ragioni, strettamente collegate fra di loro e che a mio avviso hanno caratterizzato anche molti dei successivi interventi legislativi, perlomeno quelli in punto d'inammissibilità. Da un lato, infatti, la giurisprudenza si è arroccata su posizioni intransigenti e difensive, talvolta così lontane dalla *ratio* della norma da far sorgere in molti il dubbio che il requisito di cui all'art. 366*bis* c.p.c. fosse utilizzato più come strumento di smaltimento casuale dei ricorsi, che quale effettivo ausilio nell'esplicazione della funzione nomofilattica<sup>151</sup>. Ed infatti è difficile riuscire a spiegare altrimenti massime come quella di Cass. n. 1906 del 2008 secondo cui “nella proposizione del ricorso per cassazione il quesito di diritto deve essere formulato in modo tale che la Corte di Cassazione possa rispondere semplicemente con un sì o con un no alla sua vigenza e alla sua rilevanza. La formulazione di quesiti multipli, invece, rende probabile che il giudice si debba sostituire al ricorrente in una preventiva opera di semplificazione, per procedere, poi, alle singole risposte, che potrebbero essere tra loro diversificate. Ne deriva che il quesito multiplo è inammissibile perché richiede che l'attività della parte, di osservanza del suo onere di formulare il quesito di diritto, sia integrata con un intervento

---

Relazione sullo stato della giurisprudenza in merito alla formulazione del quesito di diritto elaborata dall'Ufficio del Massimario, che parla genericamente di contributo del ricorrente alla funzione nomofilattica: cfr. *Relazione n. 25/2008*, a cura dell'UFFICIO DEL MASSIMARIO, Roma, 2008, p. 2, rinvenibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). In merito all'effetto educativo, si veda in dottrina R. CAPONI, *op.cit.*; M. FABIANI, *Riflessioni inattuali sul formalismo giudiziario e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, V, p. 229; C. PUNZI, *La difesa nel processo civile e l'assetto dell'avvocatura in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 816.

<sup>150</sup> In questo senso A. CARRATTA, *La riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 1117.

<sup>151</sup> A questo proposito si vedano, A. CARRATTA, *La riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, p.1118; R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giust. proc. civ.*, 2007, p. 523 e ss.; Preconizzavano la possibilità di contrasti interpretativi in merito alla formulazione del quesito: E. SILVESTRI, in *Commentario breve al c.p.c.*, a cura di F. CARPI e M. TARUFFO, Padova, 2006, p. 1042; M. TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 3, p. 755; F. TOMMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, in *Giur. it.*, 2003, p. 827.

interpretativo della Corte, che sconfinerebbe facilmente nella manipolazione o nella correzione. Inoltre, l'inammissibilità sarebbe ancor più evidente quando i quesiti semplici, nei quali la Corte sciogliesse la complessità formulativa del quesito multiplo, richiedessero risposte differenziate<sup>152</sup>.

Dall'altro lato, posizioni giurisprudenziali formalistiche di questo tipo hanno certamente contribuito ad esasperare i toni di un dialogo già teso tra foro e magistratura, improntandolo a reciproca sfiducia. Se infatti la riforma era stata fin da subito invisa a molti avvocati<sup>153</sup>, in quanto li costringeva a pena d'inammissibilità entro le maglie di una *forma mentis* a loro inusuale, l'approccio più intransigente nell'interpretazione della disposizione andava corroborando di sentenza in sentenza l'opinione di essere testimoni di logiche puramente deflative<sup>154</sup>. A seconda della sezione, o persino del collegio, a cui il ricorso era assegnato infatti, i confini applicativi dell'art. 366*bis* c.p.c si dilatavano o si restringevano, rendendo la predisposizione del quesito di diritto un'autentica *roulette* russa.

Terminato questo breve *excursus* sulle vicende del quesito di diritto, quel che più mi preme comprendere circa una disposizione oramai non più in vigore, è se essa sia stata partecipe dell'evoluzione strutturale intrapresa nell'ultimo decennio dal giudizio in Cassazione. A mio avviso la risposta deve essere positiva, seppur con alcune dovute precisazioni. Poiché la norma è stata abrogata, è infatti necessario analizzare i suoi effetti non solo con riferimento al momento della sua vigenza, ma soprattutto riguardo ai suoi ipotetici riflessi sulla disciplina successiva. In merito al primo aspetto è indubbio che, quando ancora in vigore, l'art.366*bis* c.p.c. incidesse profondamente sulle modalità di stesura del ricorso e che, se si ritiene il termine struttura come comprendente non soltanto il procedimento vero e proprio davanti alla Corte ma anche le attività

---

<sup>152</sup> Cass. civ., sez. V, n. 1906/2008. In senso conforme Cass. civ., sez. V, n. 3896/2008; Cass. civ., SS. UU., n. 11650/2008; Cass. civ., sez. Lavoro, n. 17064/2008; Cass. civ., sez. III, ord. n. 29852/2008; Cass. civ., SS. UU., n. 558/2009; Cass. civ., SS. UU., n. 5624/2009; Cass. civ., sez. III, ord. n. 11097/2009. Ma si vedano le precedenti Cass. civ., SS. UU., n. 23733/2007; Cass. civ., SS. UU., n. 23732/2007; Cass. civ., SS. UU., n. 26111.

<sup>153</sup> Si veda in questo senso P. VITTORIA, *Il filtro al ricorso per Cassazione nella legge 69 del 2009 come completamento di una riforma*, in *Il processo civile competitivo*, a cura di A. DIDONE, p. 519 - 520, 2010, Padova e dello stesso Autore, *Introduzione*, in *La Corte "del precedente" - Riflessioni, su continuità ed innovazione, per l'applicazione dell'art 360 bis del codice di procedura civile*, a cura dell'UFFICIO DEL MASSIMARIO, Roma, 2010, p. IV; L. MACIOCE, *Il "filtro" per l'accesso al giudizio di legittimità*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. ACIERNO, P. CURZIO e A. GIUSTI, p. 385 - 386, 2015, Bari.

<sup>154</sup> Si veda R. VACCARELLA, *Le ombre del recente passato sulla riforma della Cassazione*, in *La nuova Cassazione civile*, a cura di A. DI PORTO, Padova, 2017, p. 34.

preparatorie che lo precedono, ne risentisse pertanto l'intero giudizio di legittimità. Ciò è d'altronde ancor più vero, se si tiene conto di come la previsione di tale requisito operasse nella pratica: l'apposizione del quesito di diritto, infatti, rendendo *ictu oculi* percepibili le questioni giuridiche che si sottoponevano alla Corte, consentiva a questa di smistare più celermente (e forse anche con più avvedutezza) i ricorsi tra Struttura unificata<sup>155</sup> e sezioni semplici, a seconda della loro manifesta fondatezza od infondatezza<sup>156</sup>. Questa circostanza andava perciò a condizionare direttamente l'*iter* procedimentale in Cassazione, il quale in base all'esito di tale scrutinio si sarebbe potuto svolgere in camera di consiglio oppure in pubblica udienza<sup>157</sup>.

Per quanto riguarda invece gli echi che ancora oggi provengono da tale disposizione ritengo che, così come più in generale la riforma del 2006 ha preconizzato i temi di intervento degli anni a venire, allo stesso modo l'art. 366*bis* c.p.c. ha nello specifico posto le basi per le susseguenti novità in materia d'inammissibilità, soprattutto per quanto riguarda l'art. 360*bis*. Quest'ultime, difatti, sono state tutte accomunate dal tratto peculiare di essere ideate per consentire alla Corte di discernere in qualche modo,

<sup>155</sup> Come si vedrà più avanti nel paragrafo dedicato alla normativizzazione della sesta sezione, nel 2006 questa non era ancora stata creata. Era invece presente la sua diretta antenata, ovvero la c.d. Struttura unificata.

<sup>156</sup> L'art. 380*bis* è stato introdotto proprio con il d. lgs. n. 40/2006. Come si vedrà più estensivamente al paragrafo 2.1, questo prevedeva la notifica alle parti della relazione del giudice relatore e la possibilità per le parti, se comparse, di essere sentite. Nello specifico esso recitava: "il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5). Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.».

<sup>157</sup> Tale effetto "indiretto" dell'apposizione del quesito di diritto è stato confermato dalle stesse Sezioni Unite, le quali nella già citata sentenza n. 2658/2008 hanno affermato che "con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 il legislatore, in linea con il disposto del secondo comma dell'art. 111 Cost. (introdotto con L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2), s'è dimostrato consapevole che all'esaltazione (o al recupero) della funzione c.d. nomofilattica della Corte di Cassazione non è estranea la considerazione del tempo entro il quale sopravviene la decisione ed ha, a questo scopo, dettato norme volte a rendere possibili percorsi procedurali diversi in relazione al tipo ed alla difficoltà delle questioni sottoposte allo scrutinio del giudice di legittimità, cui è rimessa la scelta di incanalare il ricorso per la decisione in camera di consiglio ovvero in pubblica udienza e l'onere di predisporre i necessari strumenti organizzativi. Al fine di consentire che tale scelta possa essere compiuta senza inutile spreco di energie ed in tempi il più possibile rapidi e che, al contempo, il ricorrente possa egli stesso verificare se il ricorso effettivamente ponga questioni suscettibili di essere trasfuse in un quesito di diritto, il legislatore ha quindi dettato la norma di cui all'art. 366-bis c.p.c., prevedendo che, nei casi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si debba concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto."

tra le migliaia di ricorsi che la ingolfano, quelli privi e quelli muniti di valenza nomofilattica, in modo da avviare i primi verso una soluzione celere, basata sulla giurisprudenza della Corte e con motivazione semplificata. In questa maniera il legislatore ha, di riforma in riforma, lentamente operato una biforcazione interna al procedimento in Cassazione, basata sulla presunta idoneità delle vertenze a fungere da precedente per il futuro.

Un'ultima notazione riguarda invece gli influssi che l'art. 366*bis* c.p.c. tuttora esercita sulla giurisprudenza di legittimità. Questa, infatti, non di rado applica ancora alcuni dei principi sviluppatasi sotto la sua vigenza, a volte anche rivitalizzando gli approdi più rigidi a cui i giudici erano pervenuti tra il 2006 ed il 2009<sup>158</sup>. Non mi riferisco qui alle ipotesi, d'altronde naturali, d'applicazione della norma a quei ricorsi per cui essa risulti tuttora in vigore *ratione temporis*<sup>159</sup>, ma a dei casi di vera e propria reviviscenza normativa. Un esempio paradigmatico in tal senso è, a mio avviso, rappresentato da quell'orientamento giurisprudenziale in materia di inammissibilità del motivo unico con più questioni<sup>160</sup>. Quest'intransigente indirizzo circa le modalità di stesura del ricorso costituiva una delle tante diramazioni interpretative originatesi all'epoca dal testo dell'art. 366*bis* ed alla sua vigenza era perciò strettamente correlata. Pertanto, se essa poteva avere un senso<sup>161</sup>, lo aveva solo prima dell'abolizione della norma in questione operata dalla l. n. 69/2009. Ciononostante, ancora oggi certi collegi sembrano seguitare ad applicare, magari persino inconsciamente, alcune delle massime sviluppatasi in merito, senza a quanto pare porre in essere un serio ripensamento circa le attuali basi giuridiche di una simile giurisprudenza. Se questo è lo stato dell'arte, è

---

<sup>158</sup> In questo senso R. VACCARELLA, *Corte Suprema e quesito di diritto: alla ricerca del senno perduto*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), p. 2 - 3.

<sup>159</sup> La disciplina transitoria infatti prevede che l'art. 366*bis* si applichi ancora a quelle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione è stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in questione (ovvero il 4 luglio 2009).

<sup>160</sup> Si allude a massime come quella di Cass. civ., sez. II, 18021/2016: "Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure". Tale massima viene ripresa pedissequamente. Da ultime si vedano ad esempio: Cass. civ., sez. II, ord. n. 24962/2018; Cass. civ., sez. II, ord. n. 23577/2018; Cass. civ., sez. lavoro, n. 22185/2018; Cass. civ., sez. III, n. 20999/2018; Cass. civ., sez. V, n. 27021/2017; Cass. civ., sez. III, ord. n. 25110/2017; Cass. civ., sez. Lavoro, n. 13011/2017. Per una disamina più ampia circa il protrarsi di tale orientamento si permetta di rimandare a N. MANTOVANI, *Il motivo unico su più questioni: una poco meditata e discutibile sentenza della Sezione tributaria*, in *GT*, 2016, p. 696 e ss.

<sup>161</sup> Il ché, comunque, lo si dubita.

chiaro che per il difensore diventa ancor più complicato riuscire a redigere un “corretto” ricorso per cassazione, perché egli, al fine di evitare sorprese in punto d’inammissibilità, non pare potersi limitare a considerare solo la giurisprudenza vigente, ma anche quella che dovrebbe oramai essere dichiarata clinicamente “defunta”.

### 1.1.2. L’art.360 bis c.p.c. ed il presunto “filtro” in Cassazione.

La l. n. 69/2009 è stata da più parti salutata quale completamento naturale della precedente riforma<sup>162</sup>. Essa non si è infatti limitata ad abrogare la norma sul quesito di diritto, ma ha anche introdotto alcune nuove ipotesi di inammissibilità *prima facie* dell’atto introduttivo. Si è così deciso di sostituire il mezzo per perseguire nella sostanza il medesimo obiettivo. Anche in questo caso infatti il fine dell’intervento era quello di cercare di ridurre il carico di lavoro della Corte tramite l’inserimento di inediti requisiti di contenuto - forma del ricorso: come si vedrà nel proseguo, difatti, quest’ultimi seguono la disciplina delle inammissibilità pur essendo più precisamente dei casi di vera e propria infondatezza.

Fin dai lavori parlamentari<sup>163</sup> il nuovo art. 360bis c.p.c. è stato impropriamente additato quale “filtro” in Cassazione, venendosi così ad istituire un immediato paragone con quei più noti sistemi di scrematura all’ingresso presenti in altri ordinamenti europei, e tale etichetta persiste pur a distanza di anni<sup>164</sup>. Per coloro che però s’intendono un poco del funzionamento dei metodi di selezione dei ricorsi all’estero, tale terminologia non può che apparire in tutta la sua imprecisione. È innegabile infatti che il sistema predisposto dall’art. 360bis c.p.c. abbia ben poco da spartire con i filtri<sup>165</sup> disciplinati,

<sup>162</sup> In questo senso, ad esempio P. VITTORIA, *op. cit.*, p. 519 - 521; A. DIDONE, *op. cit.*, p. 571 - 572.

<sup>163</sup> A questo proposito A. DIDONE, *op.cit.*, p.593. È bene evidenziare che inizialmente l’articolo era strutturato in positivo, prevedendo un elenco di ipotesi che avrebbero reso il ricorso ammissibile. Esso infatti recitava che “Il ricorso è dichiarato ammissibile: a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte; b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo; d) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’articolo 363”. In sede di discussione parlamentare, però, si preferì volgerlo al negativo temendo future declaratorie di illegittimità costituzionale.

<sup>164</sup> In questo senso si veda, a titolo d’esempio: P. CARLUCCIO, *Le prime riflessioni della dottrina, in La Corte del “precedente” - Riflessioni, su continuità ed innovazione, per l’applicazione dell’art. 360 bis del codice di procedura civile*, a cura dell’UFFICIO DEL MASSIMARIO, Roma, 2010, rinvenibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>165</sup> In merito alla differenza tra il filtro di cui all’art. 360bis c.p.c. e i veri e propri filtri all’accesso degli altri Stati si veda F. S. DAMIANI, *Sui (super)poteri della “apposita sezione” della Corte di Cassazione*, in

ad esempio, dall'ordinamento inglese<sup>166</sup> o da quello tedesco<sup>167</sup>. In queste ipotesi invero la cernita delle controversie avviene in entrata, ovvero prima dell'eventuale approdo davanti alla Corte Suprema, ed è proprio per questo motivo che può essere riconosciuta loro una funzione "filtrante": questo sistema serve infatti ad impedire del tutto che possano giungere di fronte alla Corte di legittimità, rischiando quindi di ingolfarla, quei ricorsi che non soddisfano determinati requisiti, solitamente attinenti all'evoluzione ed alla stabilità giurisprudenziale<sup>168</sup>. Ed è proprio per questa precisa ragione che la loro applicazione concreta viene affidata al giudice *a quo* e non, per esempio, ad una composizione interna della Corte Suprema di riferimento<sup>169</sup>. Viceversa, infatti, la

---

*Il gius. proc. civ.*, 2013, 2, p. 502, n. 17 e più estesamente *Il procedimento camerale in Cassazione*, Napoli, 2011, p. 509 e ss.; Si veda anche M. FABIANI, *op.cit.*, p. 227 - 228, le cui riflessioni riguardano il ruolo di filtro esercitato dal quesito di diritto ma sono estensibili all'art. 360bis c.p.c.. In questo senso anche Cass. civ., sez. VI - 2, ord. n. 15513/2016 secondo la quale con l'art. 360bis "è stato così creato un "filtro" non già all'accesso al giudizio di cassazione, ma all'accesso al rito dell'udienza pubblica dinanzi alle Sezioni ordinarie, prevedendosi la possibilità di decidere i ricorsi nell'ambito dell'apposita sezione con procedimento in Camera di consiglio", nonché G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della L. 18 giugno 2009, N. 69)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, p. 791.

<sup>166</sup> Come noto, nel sistema inglese di *common law* la parte che voglia ricorrere davanti alla *Supreme Court of United Kingdom* (la quale ha recentemente sostituito, grazie al *Constitutional Reform Act 2005* l'*Appellate Committee della House of Lords*) deve ottenere la c.d. *permission to appeal* ad opera del giudice dell'impugnando provvedimento.

<sup>167</sup> Anche nell'ordinamento tedesco il ricorrente, prima di poter adire il *Bundesgerichtshof*, deve ottenere dal giudice *a quo* la c.d. *Zulassung*. Secondo il par. 543 ZPO, la parte deve essere ammessa alla procedura di revisione quando: 1. la controversia ha un'importanza fondamentale (*die Rechtsache grundsätzliche Bedeutung hat*); 2. La decisione del tribunale di revisione è necessaria ai fini dell'evoluzione del diritto o della garanzia dell'uniformità della giurisprudenza (*die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert*). A tal proposito si vedano AA. VV., *Zivilprozessrecht*, a cura di L. ROSENBERG, K. H. SCHWAB e P. GOTTWALD, München, 2018, p. 881 e ss.; K. SCHELHAMMER, *Zivilprozess. Gesetz – Praxis – Fälle*, Heidelberg, 2016, p. 475 e ss.; W. KRÜGER, §§ 542 -566, in *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung*, a cura di W. KRÜGER e T. RAUSCHER, München, 2016; B. ACKERMANN, §§ 543 – 566, in *Zivilprozessordnung Kommentar*, a cura di H. PRÜTTING e M. GEHRLEIN, München, 2018.

<sup>168</sup> Si veda E. SILVESTRI, *Le novità in tema di giudizio di cassazione*, in *Il processo civile riformato*, a cura di M. TARUFFO, Bologna, 2014, p. 413, la quale specifica che "la *ratio* dei «filtri» (qualunque sia l'ordinamento che li utilizza, è quella di far pervenire alla corte di ultima istanza non un numero ridotto di casi qualunque, ma solo i casi che, per le questioni sollevate, meritano l'attenzione della corte, in quanti le consentono di esplicitare al meglio quelle funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività interpretativa svolta dai giudici di merito che contraddistinguono una corte suprema". Mi preme aggiungere che un vero e proprio "filtro", facendo appunto pervenire alla Corte una limitata quantità di ricorsi, si svolge prima e al di fuori della stessa.

<sup>169</sup> È pur vero che al ricorrente è riconosciuta la possibilità di rivolgersi comunque alla Corte Suprema per ottenere l'ammissione del proprio gravame nel caso in cui questa gli sia stata negata dal giudice *a quo*, ma sono ipotesi per così dire di "chiusura" del sistema. Tale meccanismo è, ad esempio, previsto nella ZPO tedesca al § 544, intitolato "Nichtzulassungsbeschwerde" e che prevede: "(1) Die Nichtzulassung der Revision durch das Berufungsgericht unterliegt der Beschwerde (Nichtzulassungsbeschwerde). Die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber bis zum Ablauf von sechs Monaten nach der Verkündung des Urteils bei dem Revisionsgericht einzulegen. Mit der Beschwerdeschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des Urteils, gegen das die Revision eingelegt werden soll, vorgelegt werden. (2) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des in vollständiger Form

previsione di un filtro verrebbe completamente svuotata di senso. Nel caso del nostro art. 360*bis* c.p.c., che non a caso è rubricato “Inammissibilità del ricorso”, si è invece di fronte ad una semplice griglia di presupposti d’inammissibilità, utile solo per la ripartizione interna delle controversie<sup>170</sup>. A seconda del soddisfacimento di determinati requisiti, il ricorso sarà incanalato su due binari procedurali differenti. Ma in ogni caso è pur sempre la Corte di Cassazione a decidere e, che sia in rito o nel merito, che sia con sentenza o con ordinanza, la sua decisione non potrà mai vertere sull’assenza del

---

abgefassten Urteils, spätestens aber bis zum Ablauf von sieben Monaten nach der Verkündung des Urteils zu begründen. 2§ 551 Abs. 2 Satz 5 und 6 gilt entsprechend. 3In der Begründung müssen die Zulassungsgründe (§ 543 Abs. 2) dargelegt werden. (3) Das Revisionsgericht gibt dem Gegner des Beschwerdeführers Gelegenheit zur Stellungnahme. (4) Das Revisionsgericht entscheidet über die Beschwerde durch Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden; von einer Begründung kann abgesehen werden, wenn sie nicht geeignet wäre, zur Klärung der Voraussetzungen beizutragen, unter denen eine Revision zuzulassen ist, oder wenn der Beschwerde stattgegeben wird. Die Entscheidung über die Beschwerde ist den Parteien zuzustellen. (5) Die Einlegung der Beschwerde hemmt die Rechtskraft des Urteils. 2§ 719 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Mit der Ablehnung der Beschwerde durch das Revisionsgericht wird das Urteil rechtskräftig. (6) Wird der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision stattgegeben, so wird das Beschwerdeverfahren als Revisionsverfahren fortgesetzt. In diesem Fall gilt die form- und fristgerechte Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde als Einlegung der Revision. Mit der Zustellung der Entscheidung beginnt die Revisionsbegründungsfrist. (7) Hat das Berufungsgericht den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt, so kann das Revisionsgericht abweichend von Absatz 6 in dem der Beschwerde stattgebenden Beschluss das angefochtene Urteil aufheben und den Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverweisen”. Il testo tradotto della norma, dal titolo “Reclamo per non ammissione” è il seguente: “(1) La non ammissione del ricorso in revisione da parte del tribunale dell’impugnazione è soggetta a reclamo (reclamo per non ammissione). Il reclamo deve essere proposto presso il tribunale di revisione entro il termine perentorio di un mese dalla notifica della sentenza per esteso, ma in ogni caso non oltre sei mesi dal momento in cui la sentenza è stata pronunciata. Con il reclamo deve essere depositato un originale o una copia autentica della sentenza contro la quale si intende proporre il ricorso in revisione. (2) Il reclamo deve essere motivato entro due mesi dalla notifica della sentenza per esteso, ma in ogni caso non oltre sette mesi dal momento in cui la sentenza è stata pronunciata. Si applica in modo corrispondente il § 551, comma 2, periodi 5 e 6. Nella motivazione devono essere illustrati i motivi per l’ammissione del ricorso. (3) Il tribunale di revisione concede alla controparte la possibilità di prendere posizione. (4) Il tribunale di revisione decide sul reclamo con ordinanza. L’ordinanza deve essere succintamente motivata; la motivazione può essere omessa se non sarebbe idonea a chiarire i presupposti per l’ammissione di un ricorso in revisione oppure se il reclamo è accolto. La decisione sul reclamo deve essere notificata alle part. (5) La proposizione del reclamo impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. Si applica in modo corrispondente il § 719, commi 2 e 3. Con il rigetto del reclamo da parte del tribunale di revisione la sentenza passa in giudicato. (6) Se è accolto il reclamo contro la non ammissione, il procedimento di reclamo prosegue come procedimento di revisione. In questo caso il reclamo per non ammissione, proposto nel rispetto dei requisiti di forma e dei termini, vale come ricorso in revisione. Dalla notifica della decisione decorre il termine per la motivazione del ricorso. (7) Se il tribunale dell’impugnazione ha violato in modo rilevante il diritto al contraddittorio del reclamante, il tribunale di revisione può, diversamente da quanto stabilito nel comma 6, annullare la sentenza con la stessa ordinanza di accoglimento del reclamo e rimettere la causa al tribunale dell’impugnazione per una nuova trattazione e decisione.

<sup>170</sup> Per comodità si riporta il testo della disposizione in commento: “Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”.

diritto della parte ad accedere all'ultimo grado di giudizio. Solo interpretando in questa maniera la nuova norma è possibile vedere in essa una prosecuzione dell'idea che vi era alla base del quesito di diritto: l'art. 360*bis* c.p.c. può difatti essere ritenuto un filtro nei limiti in cui prima poteva essere considerato tale anche l'art. 366*bis* c.p.c.<sup>171</sup>, poiché permetteva di selezionare i diversi ricorsi sulla base di caratteristiche puramente formali. Invero, tale ultima disposizione veniva così a creare un meccanismo che, quando correttamente funzionante, dotava la Corte di uno strumento di smaltimento più rapido per le controversie che non presentavano i requisiti richiesti o che addirittura, vista la deriva giurisprudenziale poi parzialmente sviluppatasi, non si uniformavano alla personale interpretazione che di essi di volta in volta dava il collegio. Ed è proprio seguendo la direzione intrapresa nel 2006 che sono state successivamente ideate le più recenti ipotesi d'inammissibilità.

Analizzando più dettagliatamente la norma in commento, essa è suddivisa in due disposizioni relative l'una al caso in cui il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e dall'esame dei motivi non si ravvisino ragioni per confermare o mutare tale orientamento, l'altra all'eventualità che il ricorso presenti una censura manifestamente infondata inerente la violazione dei principi regolatori del giusto processo. Come accennato sopra, una delle prime problematiche presentatesi nell'interpretazione di tali previsioni attiene alla loro effettiva natura. L'insolita ed asistemica scelta legislativa di disciplinare tali ipotesi come casi d'inammissibilità, quando invece esse concernono incontestabilmente la fondatezza dei ricorsi, in dottrina ha di primo acchito prodotto diverse incertezze<sup>172</sup>. Non può infatti negarsi che, almeno fino all'entrata in vigore di tale norma, quando la Corte dichiarava inammissibile un ricorso ciò significava solamente una cosa, ovvero

<sup>171</sup> Si vedano a tal proposito P. VITTORIA, *op. cit.*, p. 521; A. DIDONE, *op. cit.*, p. 571 - 572; A. LOMBARDI, *Commento sub art. 360bis c.p.c.*, in *Il nuovo processo civile*, a cura di R. GIORDANO e A. LOMBARDI, Roma, 2009. In giurisprudenza su questa scia, si veda Cass., sez. V, n. 23586/2015 secondo cui "Il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., che, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione è costituito dal momento della proposizione del ricorso".

<sup>172</sup> Fra i tanti commenti, si vedano G. BALENA, *op. cit.*, 748 e ss.; F. CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 1443 e ss.; G. COSTANTINO, *Il nuovo processo in Cassazione*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 306; A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in Cassazione (L. n. 69 del 2009)*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2010, p. 37; A. PROTO PISANI, *Principio di eguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, V, p. 65 e ss.; E. SILVESTRI, *op. cit.*, p.415; G. SCARSELLI, *Il processo in Cassazione riformato*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 310.

che non era stato necessario prendere in considerazione il merito della causa, perché vi era una prevalente ragione che richiedeva il rigetto in rito. Con il nuovo art. 360bis c.p.c., invece, questa relazione biunivoca non sembra più operante. Gli interpreti, infatti, si trovano oggi di fronte a due limpidi esempi di infondatezza trattati alla stregua di semplici inammissibilità. Che si tratti di ipotesi relative al merito delle questioni sottoposte alla Corte, e non invece di casi di mera mancanza di presupposti processuali, è d'altronde palesato dalla stessa *littera legis* dell'art. 360bis c.p.c.: al n.2) si parla espressamente di “censura manifestamente infondata”, mentre al n.1) di “esame dei motivi”.

Parte della dottrina, spinta soprattutto dall'esigenza di riportare a coerenza il sistema, ha tentato di interpretare tale incongruenza come un tipico esempio di *lapsus calami*, evenienza poi non così rara da parte del legislatore nostrano<sup>173</sup>. E in un primo momento è parso che anche la giurisprudenza della Cassazione seguisse questa strada. Le Sezioni Unite, con l'ordinanza n.19051 del 2010, hanno infatti sottolineato come “non sopporti di essere qualificato come di inammissibilità il risultato del giudizio, se verta su un oggetto, di cui la prima componente, in funzione dell'accertamento di un vizio di violazione di norma di diritto, sia la relazione di conformità o difformità tra interpretazione accolta dal giudice di merito a proposito delle norma applicate ed interpretazione delle stesse, quale risulta dalla giurisprudenza di legittimità” e “consegue a quanto si è appena considerato che, se dal raffronto tra decisione di merito e stato della giurisprudenza della corte al momento della decisione emerga invece la corrispondenza tra l'una e l'altro e l'argomentazione a sostegno della censura di vizio di violazione di norme di diritto non offra spunti per rimettere in discussione l'interpretazione ancora seguita, il ricorso non potrà essere dichiarato inammissibile, ma dovrà essere rigettato e rigettato perché si sarà rivelato manifestamente infondato”<sup>174</sup>.

<sup>173</sup> Si veda, a titolo d'esempio: A. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 38 - 39; F. CARPI, *op. cit.*, p. 1445; E. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 415 - 416; G. SCARSELLI, *op. cit.*, p. 310.

<sup>174</sup> V. Cass. civ., SS. UU, ord. n.19501/2010, massimata: “il ricorso scrutinato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 cod. proc. civ. deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata”. Tale principio elaborato dalla Corte, pur essendo stato espresso in relazione ad una fattispecie concreta inerente all'applicazione dell'art. 360bis n.1), può essere senza problemi esteso anche all'ipotesi sub n.2), cosa che effettivamente il collegio fa nel corpo della decisione.

Tale soluzione interpretativa non ha però incontrato i favori dell'intera Corte. Alcune Sezioni semplici, basando il proprio dissenso sulla circostanza che, così come intesa dalle Sezioni Unite, la norma avrebbe perso di portata innovatrice e sarebbe quindi rimasta scarsamente applicata, hanno infatti iniziato ad avversarla apertamente<sup>175</sup>. A distanza di sette anni dalla prima pronuncia il massimo consesso della Corte di Cassazione è dovuto quindi tornare ad esprimersi nuovamente sulla questione, con una sentenza che di fatto rappresenta un'inversione di marcia. Secondo queste "nuove" Sezioni Unite invero "non è più ormai condivisibile l'idea secondo la quale l'inammissibilità del ricorso potrebbe sussistere solo in presenza di difetti attinenti alla struttura formale del ricorso medesimo o alle modalità in cui il suo contenuto è espresso, restando estranea alla figura dell'inammissibilità ogni valutazione che attinga il merito. Al contrario, il legislatore ha fatto mostra di utilizzare a più riprese la categoria dell'inammissibilità, per facilitare una decisione in limine litis, anche in presenza di ragioni di merito che risultino agevolmente percepibili e siano perciò suscettibili di un più snello iter motivazionale: si pensi all'art. 348-bis c.p.c., dettato per il giudizio d'appello, ... ma si pensi anche all'art. 606 c.p.p. in materia d'inammissibilità del ricorso per cassazione in campo penale". Queste hanno inoltre chiarito che "la funzione di filtro, cui pure accenna l'ordinanza di rimessione, consiste in ciò, che la Corte è in un certo qual senso esonerata - ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente. In questo senso l'art. 360 bis è una norma-filtro perché consente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti". Ma si tratta pur sempre di una "inammissibilità di merito", compatibile

---

In senso conforme si vedano Cass. civ., SS. UU., n. 8923/2011; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3142/2011; Cass. civ., sez. VI., ord. n. 13202/2011; Cass. civ., SS. UU., n. 13620/2012; Cass. civ., sez. I, n. 5442/2016. Favorevole a tale interpretazione si veda in dottrina L. MACIOCE, *op. cit.*, p. 386 - 388 secondo il quale la norma doveva servire per spostare un certo numero di ricorsi dall'area dell'infondatezza a quella della manifesta infondatezza, riservando così alla Corte (in particolare alla Sesta sezione) il compito di discernere, tra la propria giurisprudenza, quella meritevole di fungere da precedente; G. AMOROSO, *Massime della Cassazione e principi del diritto vivente*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, p. 153 - 154.

<sup>175</sup> Tale circostanza sembra dimostrare come per alcuni giudici l'art. 374 c.p.c. sia quasi lettera morta ed i precedenti delle Sezioni Unite possano anche essere considerati poco o nulla. Tra le sentenze contrarie all'orientamento delle Sezioni Unite si vedano Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2018/2011; Cass. civ., sez. V, n. 23586/2015; Cass. civ. Sez. I, 04-05-2016, n. 8804; Cass. civ., sez. VI - 2, ord. n. 15513/2016; Cass. civ., sez. VI - 2, ord. n. 20466/2016. Le ultime due ordinanze sono, correttamente, di remissione alle Sezioni Unite.

con la garanzia dell'art. 111 Cost., comma 7<sup>176</sup>. Dal provvedimento in commento emerge nitidamente come il co. 3 dell'art. 606 c.p.p. fornisca alla Corte la giustificazione per ritenere sistematicamente accettabile una declaratoria d'inammissibilità di fronte a un ricorso manifestamente infondato<sup>177</sup>. Come si analizzerà più approfonditamente nel proseguo, anche in sede penale d'altronde la sussistenza di un'ipotesi di manifesta infondatezza porge il destro alla decisione in camera di consiglio davanti all'apposita sezione, secondo il combinato disposto degli artt. 610 e 611 c.p.p.. Si può qui scorgere pertanto un primo segnale della stretta connessione che con le ultime riforme si è venuta a stabilire tra Cassazione penale e Cassazione civile: un processo che, consciamente o meno, sembra essersi risolto nella lenta ma significativa estensione a quest'ultima di parte della disciplina prevista per la prima.

*Ubi maior minor cessat.* Il completo mutamento di direzione operato dalla Cassazione sembra infatti aver messo la parola fine all'annosa questione. A mio parere invero, il dato letterale della rubrica dell'art. 360bis rimane insuperabile, quantunque se ne possa (e da studiosi se ne debba) certamente contestare la correttezza sistematica. Esso infatti rende più che evidente l'intenzione legislativa che si nascondeva dietro a tale intervento. Non tanto quella di estendere il rito camerale della apposita sezione a nuovi casi di inammissibilità, ché altrimenti la riforma non avrebbe potuto comportare alcun vantaggio, dato che anche prima del 2009 le fattispecie previste dall'art. 360bis sarebbero probabilmente rientrate nell'art. 375 n.5 e sarebbero quindi state trattate in camera di consiglio<sup>178</sup>. Ma piuttosto quella di rendere davvero manifesti i veri casi di fondatezza ed infondatezza: e cioè talmente *ictu oculi* evidenti da richiedere al relatore solo un minimo sforzo visivo per poter comprendere su quale binario procedimentale

<sup>176</sup> Cass. civ., SS. UU., n. 7155/2017. Ai fini processuali l'avvallo di questa soluzione comporta l'estensione dell'art. 334 ai casi di inammissibilità per manifesta infondatezza: pertanto, se il ricorso principale è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360bis, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia.

<sup>177</sup> In questo senso si veda A. NAPPI, *op. cit.*, p.65 - 71 (secondo cui tale disciplina penalistica sarebbe una delle cause della maggior efficienza della Cassazione penale); A. DIDONE, *op. cit.*, p. 591 - 592; F. TERRUSI, *Sesta sezione e art. 360-bis c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di A. DIDONE e M. DI MARZIO, Milano, 2017, p. 143. Il comma in questione prevede che "il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello". Secondo giurisprudenza costante della Cassazione penale, vi è manifesta infondatezza tutte le volte in cui la violazione di legge sia ritenuta *prime facie* inesistente, ovvero quando il giudice di merito abbia applicato la norma secondo l'interpretazione datane dalla Cassazione.

<sup>178</sup> Cfr. A. PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una volta una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 221; G. SCARSELLI, *Il processo in Cassazione riformato*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 310;

smistare il ricorso in questione. In precedenza, per eseguire la medesima operazione egli avrebbe difatti dovuto scorrere per intero l'atto introduttivo; con l'intervento normativo del 2009 s'auspica invece sia sufficiente che esso si fermi alla parte in cui il ricorrente espone le ragioni per cui la sentenza di merito ha contraddetto una certa giurisprudenza ovvero per cui un certo orientamento debba essere modificato. D'altronde, come già evidenziato più volte, tutte le riforme in materia di inammissibilità si sono mosse in questa direzione, ovvero quella di creare nuovi espedienti grafici per rendere sempre più celere lo spoglio dei ricorsi. Ed è per questo che parallelamente queste si sono sempre tradotte in specifici oneri redazionali per il difensore.

Ciò che casomai può rappresentare un problema ancora irrisolto è quello di capire quali spazi applicativi rimangano per le ipotesi di manifesta infondatezza *ex art.* 375 n. 5. La manifesta fondatezza, invero, non sembra presentare particolari difficoltà ermeneutiche, proprio perché essa permane identica a prima. Infatti, nel caso in cui la decisione del giudice del grado precedente appaia ad una prima occhiata e su rilievo del ricorrente contraria alla giurisprudenza della Cassazione, il ricorso sarà ammissibile e verrà pertanto esaminato nel merito. Se a seguito di tale esame il collegio dovesse poi ritenere di condividere la ricostruzione giuridica operata della parte, allora il gravame sarà anche manifestamente fondato.

Per quel che riguarda la manifesta infondatezza, si assiste invece ad una parziale sovrapposizione fra le ipotesi disciplinate dall'art. 360*bis* e quelle rientranti nell'art. 375 n. 5 c.p.c.. È indubbio infatti che, prima del 2009, molti ricorsi fossero dichiarati manifestamente infondati proprio perché la Cassazione procedeva a d un raffronto tra il provvedimento impugnato e la propria giurisprudenza e tale operazione si risolveva a sfavore del ricorrente. Logicamente nessuno ha mai pensato che la portata dell'art. 375 n. 5, nella sua declinazione della manifesta infondatezza, si risolvesse tutta nell'ipotesi di decisione del giudice *a quo* conforme ai precedenti, ma era al contempo evidente che essa ne rappresentasse una quota importante. In quali altre occasioni infatti il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato, se non quando con esso ci si lamenta di una sentenza che si è limitata ad applicare un orientamento costante? Le uniche altre ipotesi che possono sovvenire attengono all'eventualità (direi abbastanza rara) in cui non possa dirsi esistente alcuna giurisprudenza. Il primo caso si realizzerebbe quando, pur non rinvenendosi precedenti in merito alla questione sollevata dal ricorrente,

nondimeno la soluzione proposta da quest'ultimo apparisse chiaramente infondata sulla base della lettera della norma<sup>179</sup>. La seconda ipotesi, invece, riguarderebbe le fattispecie che involgono solo questioni di puro *ius litigatoris*. Come si vedrà più diffusamente nel paragrafo dedicato all'art. 360bis n. 2, vi possono difatti essere dei casi di *errores in procedendo* e di vizio di motivazione in cui non viene in gioco alcuna questione di diritto. Non si lamenta che il giudice *a quo* abbia scorrettamente interpretato o applicato una norma, ma che nondimeno egli sia incorso in un vizio di attività oppure *ex art. 360 n. 5*<sup>180</sup>. Ad essere precisi pertanto, in queste situazioni si prescinde del tutto dalla giurisprudenza perché di fatto non si richiede alla Cassazione di esprimersi circa una questione di diritto a cui parametrare, secondo il disposto dell'art. 360bis n. 1, i propri precedenti. In ogni caso i ricorsi che denunciano un vizio d'attività o di motivazione, prima di poter essere dichiarati manifestamente fondati, oggi devono superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 360bis n. 2.

Nei sottoparagrafi seguenti considererò più nello specifico le due ipotesi di inammissibilità contemplate dall'art. 360bis, in modo da chiarire come queste oggi incidano sulla redazione del ricorso e, di conseguenza, sulla struttura del giudizio di legittimità.

#### *1.1.2.1. Il requisito della conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.*

Per quanto attiene più nello specifico la prima delle due ipotesi disciplinate all'art. 360bis c.p.c., è bene evidenziare come fin da subito essa sia stata quella che ha creato meno problematiche applicative. Quale sia la *ratio* del suo inserimento risulta difatti chiaro dalla semplice lettura della disposizione: poiché pare che la Corte continui

<sup>179</sup> Se la soluzione, invece, non fosse evidente, non potrebbe dirsi manifesta. Pertanto, a rigor di logica, non si dovrebbe applicare l'art. 375. n. 5 ed il ricorso dovrebbe essere rimesso alla sezione semplice, la quale nel 2009 decideva ancora con il rito dell'udienza pubblica. Su tale corretta ripartizione si veda più avanti (pp. 79-80) quanto disciplinato dal Documento programmatico della sesta sezione a partire dal 2016.

<sup>180</sup> In questo senso A. BRIGUGLIO, *Ecco il filtro! (l'ultima riforma del giudizio di cassazione)*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), p. 21 - 22. Secondo l'Autore esempi di *errores in procedendo* in tal senso sarebbero: "il caso di omessa pronuncia, per il caso di pretermissione del litisconsorte necessario e per il caso di nullità formale del processo o della sentenza o di sentenza resa a non iudice ... sempre che, anche in questi casi, il vulnus in procedendo sia, per così dire, apparentemente inconsapevole, non dipenda cioè – come pure è possibile – dalla errata interpretazione delle norme sulla individuazione della domanda o dell'eccezione e sul connesso dovere di pronuncia, o delle norme sul litisconsorzio necessario, o di quelle sulle nullità". Nell'ipotesi del vizio di motivazione, invece, non si avrebbe mai per definizione il coinvolgimento di una *quaestio iuris*.

ad essere subissata di ricorsi anche avverso provvedimenti che fanno applicazione della giurisprudenza più consolidata, si è deciso di dotarla di uno strumento per potersene liberare velocemente. Perché sia possibile riuscire in tale obiettivo è però fondamentale la cooperazione delle parti e pertanto, come nel caso del quesito di diritto, anche in tale occasione esse sono state coattivamente invitate a collaborare tramite la predisposizione della sanzione dell'inammissibilità. Quest'ultima connotazione rende perciò l'opzione *sub* n. 1 dell'art. 360*bis* c.p.c. un nuovo requisito di contenuto - forma del ricorso, che di fatto va così ad integrare l'elenco presente all'art. 366 c.p.c.<sup>181</sup>. Affinché il ricorrente adempia correttamente a tale onere, è infatti necessario che egli espliciti nell'atto introduttivo di aver compiuto due passaggi, non sempre entrambi necessari, nell'analisi del provvedimento impugnato. Innanzitutto, deve sottoporre a critica quest'ultimo dal punto di vista giurisprudenziale, ovvero sia indicare in quale modo esso si ponga in contrasto con gli orientamenti della Corte. In un secondo momento, e solamente nel caso in cui il giudice *a quo* abbia fatto una corretta applicazione dei precedenti della Cassazione, la parte deve invece esporre le ragioni che dovrebbero spingere la Corte a modificare oppure confermare la propria giurisprudenza, passando così ad esaminare nel merito il ricorso ritenuto ammissibile. È indiscutibile che con questa previsione si grava il ricorrente, e segnatamente il suo avvocato, di un nuovo ed ulteriore compito, il quale produce inoltre il non secondario effetto di rendere sempre più copioso l'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Prima infatti, pur essendo utile e certamente anche più corretto ai fini della declaratoria di manifesta fondatezza o infondatezza indicare che uso avesse fatto il giudice del merito della giurisprudenza della Corte, l'assenza di tale requisito non sarebbe stata sanzionata con l'inammissibilità.

Una delle prime incertezze interpretative sollevate dalla norma in commento ha riguardato il significato da attribuire al termine "confermare". Ai più<sup>182</sup> è invero parsa alquanto bizzarra l'evenienza del soccombente che impugni un provvedimento del giudice *a quo*, pur conforme alla giurisprudenza della Corte, ed invece di richiedere al

---

<sup>181</sup> Secondo l'ordinanza di rimessione n. 15513/2016, invece, la norma in commento completerebbe quanto disposto dall'art. 360, inerente ai motivi di ricorso.

<sup>182</sup> A riguardo G. FINOCCHIARO, *Per il filtro in Cassazione un riconoscimento di fatto*, in *Processo civile: vademecum, Guida dir.*, 2009,1, p.14; L. PANZANI, *Il nuovo processo in cassazione*, Relazione al Seminario sulla riforma della giustizia, Roma, 17 luglio 2009; G. RAITI, *op. cit.*, p. 7; E. F. RICCI, *Il filtro in Cassazione scivola sui paradossi*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 maggio 2009, p. 35; G. F. RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009, p.68; E. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 418 - 419. *Contra* A. DIDONE, *op. cit.*, p. 590 - 591.

collegio la modifica di tale orientamento, ne domandi niente meno che la conferma! Con il possibile risultato paradossale che, se convinta da tali motivi, la Cassazione debba dichiarare il ricorso ammissibile, valutarlo nel merito, però poi rigettarlo perché infondato<sup>183</sup>. In ogni caso, l'ipotesi ricostruttiva più corretta pare quella secondo cui la Corte, pur trovandosi di fronte ad un provvedimento che ha correttamente applicato la propria giurisprudenza, possa ritenere necessario confermarla per procedere ad un "arricchimento interpretativo della motivazione o una ricomprensione nella *regula iuris* di tipologie di fattispecie previamente non considerate"<sup>184</sup>.

Il maggiore problema che la norma solleva, però, riguarda proprio come interpretare il riferimento alla "giurisprudenza della Corte di Cassazione". A questo proposito, a differenza dei primi commentatori<sup>185</sup>, per trovare oggi una soluzione a tale quesito è necessario anche tenere conto delle indicazioni che ci provengono dalla stessa Corte. È infatti come essa decide di applicare la nuova norma che detta il suo futuro funzionamento concreto. In particolare, mi riferisco qui non solo alle sentenze della stessa Cassazione, che certamente hanno contribuito all'affermarsi di una determinata esegesi della norma in commento, ma anche al Documento programmatico della sesta sezione<sup>186</sup>. E ad oggi mi pare che questi suggerimenti puntino tutti verso la medesima direzione. Da una loro lettura combinata, infatti, ci si accorge di come la Corte abbia preferito optare per un'interpretazione *light* del termine "giurisprudenza", al probabile scopo di ottenere così un filtro di tipo "*hard*"<sup>187</sup>. In effetti, più i confini di tale vocabolo diventano labili, maggiori saranno le ipotesi che potranno confluire in esso e quindi, se rispettate dal giudice di merito, rendere inammissibile il ricorso proposto. D'altronde il

<sup>183</sup> In questo senso G. RAITI, *op. cit.*, p. 8.

<sup>184</sup> Cfr. M. DE CRISTOFARO, *Commento all'art. 360 bis*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di C. CONSOLO e M. DE CRISTOFARO, Milano, 2009, p. 249. In questo senso anche C. CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 740. In realtà è possibile che il legislatore intendesse riferirsi all'ipotesi in cui il ricorrente impugni un provvedimento che ha deciso in maniera non conforme alla giurisprudenza della Corte, e che ciò spinga quest'ultima a ribadire il proprio orientamento. Se così fosse, si riscontrerebbe evidentemente un difetto di coordinazione fra la prima e la seconda parte dell'art. 360bis n. 1. Bisogna però ricordarsi che inizialmente la norma era declinata in positivo (il ricorso è ammissibile) e che in questo modo tale problematica non si presentava: si può pertanto agevolmente presumere che si tratti di un refuso.

<sup>185</sup> Si vedano a titolo d'esempio M. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 254; A. DIDONE, *Note minime sul quesito di diritto ex art. 366 bis e sul "nuovo" filtro in Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 856; G. RAITI, *op. cit.*, p. 6 - 8; in E. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 416 - 418;

<sup>186</sup> Il documento, diffuso con circolare del Primo presidente il 22 aprile 2016, è visionabile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>187</sup> L'espressione filtro *hard* è da ricondurre a A. DIDONE, *Le riforme del giudizio di legittimità*, *op. cit.*, p. 588. Secondo l'Autore, l'abolito art. 366bis rappresentava invece un filtro *light*.

legislatore, non si sa quanto consapevolmente, non ha affiancato al termine in esame un aggettivo che potesse aiutare a specificarlo, come ad esempio “consolidata”. Ebbene, a partire dal 2016, secondo la stessa Cassazione, ai fini dell’art. 360bis n. 1 c.p.c. per “giurisprudenza” si deve intendere anche una sola singola sentenza, se convincente. Tale opzione interpretativa emerge per l’appunto dal citato Documento programmatico secondo il quale “deve ritenersi che vi è giurisprudenza ...:

- quando vi è una decisione a sezioni unite;
- quando vi è un orientamento consolidato delle sezioni semplici;
- quando vi sono poche sentenze di una o più sezioni semplici, se convergenti;
- quando vi è una sola sentenza, se ritenuta convincente”<sup>188</sup>.

Se le prime due ipotesi si inscrivono perfettamente nell’archetipo di ciò che usualmente è considerato giurisprudenza consolidata e non destano quindi alcuna perplessità<sup>189</sup>, pare invece necessario avanzare delle riserve in merito agli altri due scenari previsti dal Documento<sup>190</sup>. È infatti facile controbattere che, nel caso di un unico precedente, ma anche di poche sentenze magari risalenti, è assai problematico poter definire tali decisioni “giurisprudenza”. In questo modo, infatti, si finirebbe per porre a carico del ricorrente non solo l’onere di essere a conoscenza della giurisprudenza della Corte, ma addirittura di conoscerla in tutta la sua possibile estensione, sia quantitativa che temporale. La problematica si fa ancora più evidente sol che si immagini il caso di

<sup>188</sup> V. Documento programmatico, *cit.*, p. 3. Come si può notare, nel testo vi è un’incongruenza che però non sembra possa incidere sull’interpretazione che pare si stia affermando in Cassazione: quando nel Documento si tratta dell’ipotesi *ex art. 360bis n.1 c.p.c.* ad essa ci si riferisce esplicitamente con la denominazione di “manifesta infondatezza”. Questo perché il Documento all’epoca si basava ancora su Cass. civ., SS.UU., n. 19051/2010. Pur essendo cambiato lo scenario giurisprudenziale, non credo che ciò modifichi la sostanza di quanto elencato nel Documento: anzi, a maggior ragione, alla Corte conviene allargare le maglie del termine “giurisprudenza”.

<sup>189</sup> Che fossero queste le situazioni a cui aveva voluto alludere il legislatore all’art. 360bis n. 1 c.p.c. utilizzando il vocabolo “giurisprudenza” era opinione comune ancor prima che venisse diffuso il Documento programmatico. Si vedano a tal proposito: G. RAITI, *op. cit.*, p. 6 -7; E. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 416 - 417; L. MACIOCE, *op. cit.*, p. 388 - 389.

Una perplessità a ben vedere a me sorge: *quid iuris* se è presente una sentenza delle Sezioni Unite (diciamo pure non troppo remota), ma vi sono dei provvedimenti più recenti delle sezioni semplici che si pongono in contrasto consapevole con essa, pur senza sollecitare una rimessione *ex art. 374*? Qui si tratterebbe di individuare un possibile criterio di prevalenza tra orientamenti ed inevitabilmente esso potrebbe essere solamente: o temporale, per il quale vale l’orientamento più recente, o gerarchico, per cui fa stato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (quando presente), fino a che non interviene un *revirement* delle stesse. Si badi bene che questa evenienza non è per nulla rara nel nostro sistema, proprio perché il meccanismo di vincolatività del precedente delle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 è spesso scientemente disapplicato dai giudici della Cassazione.

<sup>190</sup> Alcune delle opinioni, nonostante siano state espresse prima della diffusione del Documento programmatico, vengono riportate perché mantengono tuttora validità.

un precedente magari anche convincente, ma non massimato. Se nelle ipotesi di giurisprudenza consolidata, o delle Sezioni Unite, la circolazione del principio di diritto è tutto sommato scontata, lo stesso non può invece dirsi per il precedente unico. Inoltre, interpretando in questa maniera il termine “giurisprudenza”, sembrano ulteriormente ridursi gli ambiti di applicazione autonoma dell’art. 375 n. 5 c.p.c.. A rigor di logica, infatti, questo potrebbe trovare applicazione solo quando, in merito a quella determinata questione di diritto, non risulti esservi alcuna giurisprudenza oppure vi sia un contrasto fra le sezioni semplici tale da non permettere una netta presa di posizione per un orientamento piuttosto che per l’altro. Tale problema interpretativo, di cui si accennava anche in precedenza, non sembra fino ad oggi essere stato colto appieno dalla Corte di Cassazione: a tal proposito le Sezioni Unite del 2017 si sono infatti limitate ad osservare che “e appena il caso di aggiungere che la situazione d’inammissibilità contemplata dall’art. 360-bis di cui si sta parlando lascia del tutto intatta, pur riducendone la portata applicativa, l’ipotesi di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso contemplata dal successivo art. 375, che riguarda ogni altro possibile caso di infondatezza, manifesta sì ma non dipendente dall’assenza di ogni confronto critico con una precedente giurisprudenza consolidata”<sup>191</sup>.

Alla direzione di pensiero inaugurata col Documento programmatico si è subito adeguata l’intera Cassazione. In realtà, a quel che risulta, le occasioni in cui essa si è espressa in tal senso sono state solo tre, ma nonostante la scarsità di pronunce non sembrano esservi i presupposti per un imminente cambio di rotta. Ciò per due ordini di ragioni. *In primis*, una interpretazione elastica dell’espressione “giurisprudenza” è estremamente funzionale al tipo di lavoro che negli ultimi anni la Corte sta cercando di portare avanti, ovvero ridare centralità al proprio ruolo nomofilattico riducendo il numero dei ricorsi (non importa se in via diretta a suon di inammissibilità od indirettamente scoraggiando i ricorrenti immeritevoli) e “vincolandosi” alla propria giurisprudenza. Sarebbe pertanto del tutto contrario al proprio interesse sposare visioni

---

<sup>191</sup> Cass. civ., SS. UU., n. 7155/2017. Pur confermando che l’art. 360bis n. 1 ha ridotto i confini applicativi dell’ipotesi *ex art.* 375 n.5, il collegio non chiarisce quali sarebbero gli altri possibili casi di infondatezza manifesta “non dipendente dall’assenza di ogni confronto critico con una giurisprudenza consolidata”. Anzi, se possibile, fa sorgere ulteriori dubbi. *In primis*, bisogna sottolineare come, per dichiarare il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 360bis n. 1, non sia sufficiente la mera presenza nel ricorso di un momento di un raffronto tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza. Questo è infatti solamente il primo *step*. Successivamente il ricorrente deve dimostrare che il giudice *a quo* ha deciso in senso contrario agli orientamenti della Cassazione oppure deve addurre dei motivi che spingano quest’ultima a mutare la propria giurisprudenza.

meno rigide del “filtro” previsto dall’art. 360*bis* c.p.c.. In secondo luogo, una delle poche sentenze che fin d’ora risulta essersi occupata dei confini applicativi del termine “giurisprudenza” proviene dalle Sezioni Unite: in particolare, si tratta della pronuncia con cui esse hanno accolto la proposta, avanzata dalla seconda sottosezione della Sesta Sezione, di sottoporre a *revirement* il proprio precedente orientamento circa l’effettiva natura delle ipotesi previste dall’art. 360*bis* c.p.c.<sup>192</sup>. Pur avendo toccato l’argomento solo di sfuggita ed esclusivamente per riprendere gli argomenti sollevati dall’ordinanza di rimessione<sup>193</sup>, che a sua volta si era limitata a riportare il contenuto del Documento programmatico, l’impressione è che i giudici di legittimità abbiano intenzione di prendere alla lettera tale testo. Ed infatti non è stato necessario aspettare molto, prima che essi facessero diretta applicazione di quanto in esso contenuto. La Sesta Sezione, con ordinanza n. 4366/2018, ha proseguito su tale direttrice pronunciando il seguente principio di diritto: “la formulazione del ricorso per cassazione senza presa di posizione sul precedente richiamato integra una ipotesi di inammissibilità. La presenza di un precedente di legittimità, invero, seppure unico e perfino remoto, ma univoco e chiaro (ed a maggior ragione, benché tanto non sia affatto indispensabile, quando pacifico nel panorama della scienza giuridica nazionale) è idonea a fare ritenere la sussistenza di un orientamento interpretativo da qualificarsi consolidato, visto che non si è mai evidentemente apprezzata la necessità di rimetterlo in discussione. Quanto sopra costituisce a sua volta il valido presupposto, se condiviso dal Collegio cui esso è sottoposto nuovamente, dello scrutinio imposto oggi dall’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.”<sup>194</sup>.

Con la l’introduzione dell’art. 360*bis* n. 1 il ricorso viene così ad infittirsi di nuovi e più stringenti requisiti redazionali. L’avvocato che intenda sottrarre il proprio atto alla scure dell’inammissibilità, dovrà infatti oggi dedicarne una parte al raffronto tra il provvedimento impugnato e la giurisprudenza della Corte. Ed a tal proposito dovrà

---

<sup>192</sup> Mi riferisco alla sentenza, sopra analizzata nel dettaglio, Cass. civ., SS. UU., n. 7155/2017. In realtà ad un certo punto le Sezioni Unite sembrano cadere in contraddizione: poco dopo il richiamo al Documento programmatico, esse infatti utilizzano il termine “giurisprudenza consolidata”. Tale allusione è totalmente contrapposta a quanto stabilito per l’appunto dal Documento programmatico e dalle sentenze che paiono farne applicazione. Secondo questi, infatti, non è assolutamente necessario che la giurisprudenza sia consolidata, essendo sufficiente invece anche un singolo precedente convincente.

<sup>193</sup> L’ordinanza di rimessione è la n. 15513/2016.

<sup>194</sup> Cass. civ., sez. VI, ord. n. 4366/2018. Affermare che il precedente unico è sufficiente ad essere considerato giurisprudenza ai sensi dell’art. 360*bis* c.p.c. anche perché “evidentemente non si è mai apprezzata la necessità di metterlo in discussione”, è dichiarazione a dir poco riduttiva. È infatti notorio che vi sono ampie fasce del diritto civile che, per loro natura, hanno poche occasioni di arrivare fino in ultimo grado, e sicuramente non perché non si senta il bisogno di ridiscutere i pochi precedenti in materia.

premurarsi di prendere in considerazione non solo quei precedenti ormai consolidati, ma anche quelli che si risolvano in un'unica pronuncia. Se il confronto così effettuato dovesse concludersi a favore della soluzione prospettata dal giudice *a quo*, sarà allora necessario che egli indichi delle ragioni talmente buone da convincere il collegio a discostarsi da tale orientamento. Egli dovrà mettere in pratica tale operazione in riferimento a ciascun motivo di ricorso, ad esclusione di quei vizi che rientrino invece nell'onere previsto dall'ipotesi *sub 2* dell'art. 360*bis*. Le implicazioni di tale specifica norma saranno analizzate nel dettaglio nel paragrafo seguente.

*1.1.2.2. Il requisito della manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.*

Nel passare ad esaminare il contenuto del secondo numero del nostro c.d. filtro la nebbia, invece che rischiararsi, si fa ancor più fitta. Questo perché a sfuggire è il significato stesso della formulazione della norma. In essa infatti è previsto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile “quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”. Cosa ciò in concreto significhi rimane però ancora poco chiaro, anche ad anni di distanza dall'entrata in vigore dell'articolo in questione. Le occasioni che fino ad oggi la Cassazione ha avuto per chiarire il senso ed i limiti applicativi di tale disposizione si possono d'altronde contare sulle dita di una mano<sup>195</sup>. E pure l'ausilio della dottrina è risultato in realtà poco incisivo, considerata la varietà delle opinioni espresse: nonostante al loro interno sia possibile distinguere specifiche correnti di pensiero, nessuna di queste può considerarsi

---

<sup>195</sup> Questa circostanza, in realtà, ad un'analisi più approfondita può risultare abbastanza singolare. Siamo invero letteralmente sommersi da decisioni della Corte che involgono questioni di applicazione di norme processuali. Anzi, vi è chi sostiene che la circostanza che la Cassazione occupi gran parte del suo tempo a risolvere tali questioni la renda una Corte Suprema *sui generis* (dato che, dopo un periodo di assestamento giurisprudenziale, le questioni processuali atterrebbero quasi esclusivamente alla tutela dello *ius litigatoris*): in questo senso si veda ad esempio C. CONSOLO, *La Cassazione multifunzionale nella compiuta globalizzazione socio - economica (diagnosi e prognosi progredienti, al di là del puro anelito di nomofilachia)*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it). Mi domando allora come sia possibile che in questi anni, escluse le controversie a cui la l. n. 69/2009 non può applicarsi *ratione temporis*, la Corte non abbia trovato occasioni per esprimersi sulla portata applicativa dell'art. 360*bis* n.2 c.p.c.. E qui sorge un dubbio, che più che altro vuole forse essere una provocazione: non sarà mica che tale disposizione entra in gioco solo nel caso in cui la parte si lamenti espressamente della “violazione dei principi regolatori del giusto processo”? Perché in questo caso sarebbe sufficiente affidarsi ad un avvocato scaltro per riuscire a dribblare quest'ipotesi d'inammissibilità. Se per caso fosse veramente così, è facile allora comprendere quale efficacia possa avere un filtro di tal fatta. In questo senso B. SASSANI, *A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). A. GRAZIOSI, *op. cit.*; G. RAITI, *op. cit.*, p. 8 - 9.

risolutiva scontando l'indeterminatezza della norma di riferimento. La soluzione quindi, come più volte accaduto con le riforme dell'ultimo decennio, non può che provenire dall'interno della stessa Corte poiché solo "le prime applicazioni del criterio della non manifesta infondatezza della censura che denunci una «violazione dei principi regolatori del giusto processo» saranno indicative del modo in cui la Corte intende utilizzare le potenzialità deflative del «filtro»"<sup>196</sup>.

Analizzerò pertanto brevemente le ricostruzioni dottrinali proposte, per poi cercare di comprendere se una di queste abbia ricevuto l'avvallo della giurisprudenza e possa quindi ritenersi quella attualmente dominante. In particolare, per trovare la giusta collocazione alla nuova disposizione, gran parte delle opzioni ermeneutiche si sono concentrate sul rapporto intercorrente fra quest'ultima e l'art. 360 c.p.c.: ci si è infatti domandati quale spazio applicativo potesse esserle ritagliato all'ombra dei già previsti *errores in procedendo*. Alcuni interpreti hanno optato per un approccio assai riduzionista, ritenendo che nella realtà nulla sia cambiato. A loro avviso, infatti, ogni vizio di procedura rientrando nell'art. 360 si risolve in fin dei conti in una violazione dei principi regolatori del giusto processo, perciò all'art. 360*bis* deve essere assegnata la sola funzione di non ammettere i ricorsi manifestamente infondati<sup>197</sup>. Secondo altri, invece, bisognerebbe guardare al c.d. filtro come ad un ampliamento dell'elenco contenuto all'art. 360 c.p.c., nel senso che quello avrebbe reso possibile censurare in Cassazione anche quegli errori della sentenza impugnata che, pur non rientrando tra i classici motivi di ricorso, si risolverebbero comunque in un'inosservanza dei principi del giusto processo<sup>198</sup>. Un'ulteriore corrente di pensiero sostiene poi che con la riforma vi sia stata una ridefinizione dei motivi di ricorso *ex* art. 360 n.1 - 2 - 4 c.p.c., senza che ciò però renda necessario parlare di abrogazione. Più nello specifico, nel tentativo di dare un senso alla nuova previsione e riconducendola così nell'ottica del "filtro", coloro che aderiscono a tale opzione ricostruttiva leggono l'inammissibilità in esame come una legittimazione normativa delle novità giurisprudenziali sviluppatesi negli ultimi anni in

<sup>196</sup> Cfr. E. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 422.

<sup>197</sup> Si veda in questo senso A. BRIGUGLIO, *op. cit.*, p. 20 - 22, il quale però aggiunge anche che nell'ipotesi *sub* n. 2 rientrerebbero solo quei denunciati vizi processuali che non coinvolgono in alcun modo una questione di diritto, ma che sono diretti semplicemente al ripristino del diritto di difesa della parte. Secondo tale Autore infatti "il n. 2 dell'art. 360 bis ha portata "di chiusura" per i casi non riconducibile o scomodamente riconducibili - e cioè solo attraverso una forzatura nel riscontro di un'interpretazione implicita alle spalle della statuizione impugnata - al n. 1"; G. RAITI, *op. cit.*, su [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>198</sup> M. FARINA, *Note minime sul "filtro" in Cassazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2009, II, p. 429 e ss.; B. SASSANI, *op. cit.*, p. 9.

materia di vizi processuali<sup>199</sup>. Mi riferisco qui a quel particolare orientamento secondo il quale, quando la parte impugna un provvedimento per vizio d'attività del giudice *a quo*, non è più sufficiente che essa dimostri l'errore in cui questo sarebbe incorso ma deve anche indicare specificamente quale tipo di pregiudizio concreto essa abbia sofferto a causa di tale *error in procedendo*. La Corte ha infatti più volte stabilito che “l'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi d'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo*”<sup>200</sup>, quindi nel caso in cui “il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto "error in procedendo" non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata”<sup>201</sup>. Il motivo in questione dovrà pertanto essere dichiarato manifestamente infondato<sup>202</sup>. Secondo il ragionamento dei giudici questa soluzione interpretativa deriverebbe dalla “regola generale secondo la quale le norme processuali debbono essere interpretate in modo razionale e in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullità non collegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle parti (art. 156 c.p.c., comma 3)”<sup>203</sup>. In questo modo, sia prima della riforma del 2009 che a maggior ragione dopo di essa e ai fini dell'art. 360bis n. 2 c.p.c., il principio del giusto processo è utilizzato come “filtro di rilevanza” dei ricorsi proposti per vizio d'attività del giudice *a quo*. Quel che invece è cambiato è la sanzione processuale conseguente al mancato adempimento da parte del

<sup>199</sup> In questo senso ampiamente A. DIDONE, *op. cit.*, p. 594 e ss.; nonché A. NAPPI, *op. cit.*, p. 70 - 71; G. COSTANTINO, *op. cit.*, p. 309; P. VITTORIA, *op. cit.*, p. 524.

<sup>200</sup> Cass. civ., sez. I, n. 4435/2008. Sottolineature aggiunte dall'Autrice.

<sup>201</sup> Cass. civ., sez. III, n. 18635/2011, ripresa da Cass. civ., sez. VI - 3, ord. n. 15676/2014 la quale però, pur essendo applicabile *ratione temporis* non fa cenno alcuno all'art. 360bis n.2 c.p.c. ed al suo “filtro”.

<sup>202</sup> Nel caso in cui il motivo di cui trattasi costituisca l'unico motivo di ricorso, questo dovrà essere rigettato per manifesta infondatezza. Uso qui le categorie applicabili prima dell'entrata in vigore del c.d. filtro: *post* 2009 e secondo la ricostruzione ermeneutica già vista, il ricorso o il motivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Si veda però, ad esempio, Cass. civ. n. 15676/2014 citata nella nota superiore, la quale utilizza tale principio ma trattandolo alla stregua di un'infondatezza. Ciò è del resto coerente col fatto che l'art. 360bis non viene mai citato e, quindi, non applicato nemmeno nella ipotesi *sub* n. 1. Il motivo di ricorso in questione, infatti, era stato individuato dal ricorrente come violazione di legge: la Corte, facendo applicazione del noto principio *iura novit curia*, analizza il motivo come un vizio d'attività ma non applica né il n. 1 né il n.2.

<sup>203</sup> Cass. civ., sez. I, n. 25727/2008. Sottolineature aggiunte dall'Autrice.

ricorrente dell'onere di dimostrare di aver patito un effettivo nocumento: in precedenza manifesta infondatezza, oggi invece inammissibilità. Alla dottrina in commento, che tenta di ricollegare il significato dell'art.360bis n.2 ai precedenti in materia di *errores in procedendo*, deve certamente essere riconosciuto il pregio di riuscire a combinare dettato normativo e giurisprudenza di legittimità.

Quel che più importa ai fini del presente studio, al di là di ogni possibile giudizio circa la correttezza di tale indirizzo interpretativo, è comprendere se esso sia stato seguito dalla stessa Corte, fino al punto di influenzare la struttura del giudizio che si svolge davanti ad essa. E a questo proposito si deve dar conto che le pronunce più recenti sembrano muoversi proprio nella direzione appena tratteggiata: esse infatti, pur non essendo in gran numero<sup>204</sup>, cercano di dare un significato al c.d. filtro *sub* n. 2 collegandolo alla decisività del vizio d'attività di cui la parte si duole. In questo senso, tra le ultime, si esprime per esempio la sentenza n. 22341/2017 secondo cui la formulazione dell'art. 360bis n.2 “sebbene evocativa dei contenuti dell'art. 111 Cost., comma 1, siccome poi specificati dal comma 2 e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell'art. 360-bis, n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione. Carattere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 360-bis, n. 2 si esprimeva nell'essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava”<sup>205</sup>. Ancora più chiaro in tal senso

<sup>204</sup> Per quel che si è riuscito a reperire, le sentenze che nominano il principio del giusto processo in correlazione all'art. 360bis n.2 sono solo sei. Di queste quattro, di cui tre con giudice relatore il Dott. Frasca, possono ricondursi con certezza all'orientamento che valuta l'inammissibilità del c.d. filtro come una positivizzazione del principio, presente in giurisprudenza da prima della riforma, secondo cui i vizi d'attività del giudice *a quo* assumono rilievo solo nel caso in cui il ricorrente dimostri di aver subito un pregiudizio. Potrebbe quindi essere un po' presto per parlare di vera e propria giurisprudenza in materia, ma per ora questo risulta sicuramente l'indirizzo che ha trovato più conferme. Da notare che tutti i provvedimenti in commento, coerentemente con l'impostazione prescelta, fanno applicazione dell'art. 360bis n. 2 senza che vi sia una corrispondente lamentela della parte circa la violazione delle regole del giusto processo.

<sup>205</sup> Cass. civ., sez. III, n. 22341/2017 (Relatore Dott. Frasca), sottolineature aggiunte dall'Autrice. La sentenza in commento sembra condividere l'opinione di quella parte di dottrina secondo cui ogni vizio

è il provvedimento della Sesta Sezione n.16102/2016 che “ricorda che l'art. 360-bis c.p.c., n. 2, là dove implica che la violazione di norme del procedimento determini quella dei principi regolatori del giusto processo, nell'unica lettura possibile per dare alla previsione un senso implica proprio che detta violazione abbia svolto una qualche decisività, sicché può reputarsi che quando si denuncia un'omessa pronuncia su un'eccezione non sia del tutto irrilevante la opportuna attività dimostrativa che l'eccezione avrebbe avuto un qualche fondamento astratto in iure e che, dunque, il suo omesso esame ha riguardato una quaestio iuris astrattamente rilevante. L'alternativa sarebbe altrimenti che la Corte di Cassazione dovrebbe cassare la sentenza in modo del tutto inutile, in quanto dopo aver pronunciato la cassazione per l'omesso esame, dovrebbe decidere nel merito e rigettare l'eccezione priva di fondamento in iure in quel senso”<sup>206</sup>. Vi è meno chiarezza, invece, in Cass. n. 30652/2011 che, pur richiamando esplicitamente la giurisprudenza in materia di vizi d'attività e loro lesività, sembra ritenere che l'art. 360bis n.2 c.p.c. abbia ridotto le ipotesi *ex art. 360 n. 4 c.p.c.* ai soli

---

d'attività si risolve in una violazione dei principi del giusto processo e non è quindi possibile individuare un nucleo minimo di *errores in procedendo* più gravi e costituzionalmente garantiti. Da ciò discenderebbe quale necessario corollario un'interpretazione del filtro in termini di decisività dell'errore. Nonostante il provvedimento non citi precedenti, risulta che nel 2012 un collegio della Sesta sezione con il medesimo Relatore aveva evidenziato quanto segue: “qualora l'appello sia proposto nei confronti di persona defunta nel corso del primo grado o nelle more del termine per l'impugnazione, anziché nei confronti del di lui erede, la nullità della notificazione non è deducibile con il ricorso per cassazione, quando la medesima notificazione sia stata ricevuta dal difensore costituito in prime cure per il "de cuius" e questi, senza far constatare la morte della parte rappresentata, ne abbia notiziato l'erede. Infatti, nella suddetta ipotesi è manifestamente infondata la deduzione di violazione dei principi regolatori del giusto processo, avendo l'erede consapevolmente lasciato svolgere il menzionato giudizio di appello” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 4217/2012). Pur non essendo stato esplicitato, anche qui sembra ritrovarsi l'idea di fondo che per poter superare il vaglio d'ammissibilità *ex art. 360bis n.2 c.p.c.* il vizio d'attività denunciato debba aver causato un pregiudizio alla parte (norma citata nel corpo dell'ordinanza). Sulla stessa scia anche Cass. civ., sez. VI, ord. n. 21216/2011 (Relatore Dott. Massera), in cui si deduce che il comportamento tenuto dalle parti esclude che esse abbiano patito un nocumento dal vizio d'attività. Secondo questa infatti “nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d'appello non è applicabile l'art. 281-sexies cod. proc. civ., che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dovendosi invece fare riferimento esclusivo a quanto dettato dal secondo comma dell'art. 352 cod. proc. civ.. Tuttavia, qualora la corte d'appello abbia applicato l'art. 281-sexies citato, seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongono, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, *ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.*, là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese”.

<sup>206</sup> Cass. civ., sez. VI - 3, n. 16102/2016 (Relatore Dott.Frasca). Questa è stata massimata in tal senso “nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata”.

casi di violazione dei principi del giusto processo. Ed infatti “è ormai insegnamento pacifico che: «In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume che la denuncia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l'annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata» ... Pertanto, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto "error in procedendo" non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata ... Alla luce del nuovo art. 360-bis c.p.c., n. 2 le considerazioni che precedono risultano rafforzate. Non è il caso di affrontare in questa sede il complesso dibattito circa la portata del filtro introdotto da questa norma. Può essere però considerato che se il legislatore ambiva a rimarcare in qualche modo la necessità che il vizio di legittimità in materia processuale assume consistenza decisiva solo se è innervato da violazioni riconducibili ai principi di cui al novellato art. 111 Cost. ipotesi come quella che ci occupa ne sono paradigmatico esempio, nonostante le perplessità dottrinali in materia. Non può sfuggire infatti che, se connotata nei termini dianzi descritti, l'omissione, nell'atto di citazione di appello notificato al difensore dell'appellato costituito in primo grado, dell'avvertimento a comparire di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7 ben difficilmente può essere ricondotta a ipotesi di violazione processuale correlata ai principi del giusto processo”<sup>207</sup>.

Un ulteriore interrogativo sorto in merito alla norma in commento riguarda la sua applicabilità oltre che agli errori di attività, anche al vizio di motivazione. A tal proposito si deve tener a mente che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, la lettera dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non aveva ancora subito modifiche. I primi commentatori, pertanto, hanno avanzato soluzioni rispetto alla formulazione, oggi ormai obsoleta, della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto

---

<sup>207</sup> Cass. civ., sez. II, n. 30652/2011 (Relatore Dott. D'Ascola).

controverso e decisivo per il giudizio”<sup>208</sup>. Non per questo, però, esse perdono di interesse. Come illustrerò più avanti, infatti, alcune delle premesse all’epoca utilizzate rimangono tuttora valide.

In tal caso la problematica principale ruota intorno al fatto che il testo dell’art. 360*bis* c.p.c. non si riferisce mai esplicitamente al motivo di cui al n. 5 dell’art. 360. Ci si è pertanto domandati se per caso il c.d. filtro non dovesse applicarsi a questa ipotesi. Tale ricostruzione interpretativa è stata però fin da subito respinta perché ritenuta incoerente e incompatibile con la *ratio* della nuova disposizione. *In primis*, infatti, non vi è alcuna ragione per cui il legislatore avrebbe dovuto riservare un trattamento di favore al vizio di motivazione, venendo così a distinguere tra vizi da sottoporre al filtro e vizi ad esso immuni. In secondo luogo, visto l’obiettivo dichiarato di permettere alla Corte di indirizzare verso un procedimento più celere i ricorsi non meritevoli di essere esaminati *funditus* e ridurre così il numero delle sopravvenienze, non si capisce perché le ipotesi rientranti nell’art. 360 n. 5 avrebbero dovuto esserne esonerate. Se deve esserci un filtro infatti, questo può avere effettiva portata deflattiva solo se operante rispetto a tutti i motivi di ricorso e maggiormente, secondo una visione ben presente ai *conditores* dell’epoca ma anche agli stessi giudici di legittimità, nei confronti di quei vizi che sono generalmente considerati di limitato rilievo nomofilattico<sup>209</sup>. Si trattava dunque di decidere in quale delle due sott’ipotesi disciplinate dall’art. 360*bis* c.p.c. includerlo. A gran parte della dottrina è parso che l’opzione ricostruttiva più corretta fosse quella di ricondurre i vizi della motivazione nel filtro *sub* n. 2<sup>210</sup>. Secondo questa impostazione, un tale risultato deriverebbe necessariamente dalla circostanza che le censure *ex* art. 360 n.5 c.p.c. non coinvolgono mai per definizione la soluzione di una *quaestio iuris*: solo a costo di forzare i confini applicativi dell’ipotesi *sub* n. 1 si riuscirebbe perciò a trovare anche per il vizio di motivazione una giurisprudenza della Corte di cui chiedere la modifica o la conferma<sup>211</sup>.

Vi era però anche chi paventava che la riforma in questione avesse in sostanza abrogato l’art. 360 n.5 c.p.c. così come allora vigente: si intravedeva, infatti, nel testo

<sup>208</sup> Come è noto la disposizione, così come modificata dalla l. n. 143/2012, attualmente prevede si possa proporre gravame dinanzi alla Cassazione in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

<sup>209</sup> Oltre che ritenuti di elevato abuso da parte dei ricorrenti.

<sup>210</sup> Si vedano a riguardo E. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 422; G. BALENA, *op. cit.*, p. 792 e ss.; P. VITTORIA, *op. cit.*, p. 525; A. DIDONE, *op. cit.*, p. 612 - 613; A. BRIGUGLIO, *op. cit.*, p. 23 e ss.

<sup>211</sup> In questo senso, chiaramente A. BRIGUGLIO, *cit.*, p. 22 -27.

dell'art. 360<sup>bis</sup> n.2 un'eco della giurisprudenza formatasi in materia di ricorso straordinario per vizio di motivazione<sup>212</sup>. Infatti, nonostante il decreto legislativo n. 40/2006 avesse cercato di riportare a coerenza il sistema, parificando i motivi di impugnabilità del provvedimento per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. a quelli elencati nell'art. 360 c.p.c., tutti avevano ancora ben in mente l'orientamento restrittivo in precedenza prevalso sul tema. A tale riguardo ed in breve, secondo l'interpretazione dominante la garanzia costituzionale al ricorso per Cassazione non avrebbe coperto tutte le ipotesi di vizio di motivazione disciplinate dal vecchio testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ma solamente quelle che si risolvevano in una violazione di legge, e cioè i casi di motivazione omessa, oppure apparente o perplessa.<sup>213</sup>

Visto quanto accaduto successivamente, ovvero la falceria dei diversi vizi della motivazione previsti dal vecchio art. 360 n.5, l'idea dell'abrogazione tacita oggi non appare poi così peregrina: non perché spiegasse correttamente l'*intentio legis* del 2009, ma perché forse rappresentava una precognizione dei futuri propositi legislativi. A seguito della riforma del 2012, infatti, il precedente vizio di motivazione è stato sostituito da "l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Oggi, come sarà in seguito approfondito meglio, non è pertanto più possibile dolersi dell'insufficienza e della contraddittorietà della parte motiva della sentenza, tranne quando questi errori siano così gravi da convertirsi appunto in violazione di legge. E ciò accade solo per quelle ipotesi rientranti nel concetto di "motivazione mancante", le quali comportano la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 132 n. 4<sup>214</sup>, e di cui il ricorrente può lamentarsi solo tramite il motivo di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c..

Grazie alla riforma del 2012 tutto sembra così riacquistare improvvisamente senso. I problemi concernenti la collocazione sistematica del vizio di motivazione

---

<sup>212</sup> A tal proposito espressamente F. CARPI, *op. cit.*, p. 1446; G. COSTANTINO, *op. cit.*, p. 306.

<sup>213</sup> Tale interpretazione è fatta risalire ad una visione riduttiva del disposto del settimo comma dell'art. 111 Cost., il quale prevede che "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra". In merito al ricorso straordinario per cassazione si veda R. TISCINI, *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005.

<sup>214</sup> L'articolo in questione, rubricato "Contenuto della sentenza", prevede che quest'ultima debba includere "1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice".

all'interno della griglia d'inammissibilità predisposta dall'art. 360*bis* c.p.c., difatti, non hanno più motivo d'essere. Al posto del vecchio art. 360 n.5, abbiamo due nuove ipotesi di errore del giudice *a quo* che si combinano perfettamente con l'idea di filtro per "violazione dei principi regolatori del giusto processo" promossa dall'art. 360*bis* n. 2. In primo luogo il fatto (principale o secondario) omesso deve infatti essere decisivo: è cioè necessario che la parte dimostri che questa omissione ha in qualche modo determinato un esito diverso della controversia. E tale impostazione non può che richiamare alla mente quella dottrina e quella giurisprudenza per cui, proprio ai fini dell'applicabilità del filtro *sub* n. 2, il vizio d'attività di cui il ricorrente si duole deve aver rappresentato un concreto pregiudizio, tale che se non commesso avrebbe condotto ad una pronuncia diversa. Secondariamente, le ipotesi di motivazione viziata al punto da risolversi in una violazione di legge vengono ricondotte nel motivo di ricorso *ex* art. 360 n. 4 c.p.c. e quindi, a rigore, pare non possano che seguirne la medesima sorte in punto di c.d. filtro.

In conclusione, con l'introduzione dell'art. 360*bis* n. 2 c.p.c., sembra che il legislatore intendesse fare in materia di *errores in procedendo* ciò che poi è accaduto al vizio di motivazione<sup>215</sup>. I confini applicativi di quest'ultimo motivo di ricorso, infatti, sono stati significativamente limitati nel 2012 affinché fosse possibile ricondurlo nell'alveo del "minimo costituzionale" garantito *ex* art. 111 Cost. Il filtro *sub* n. 2 pare a sua volta un tentativo di ridurre l'ambito d'applicazione dei vizi d'attività a quei soli casi di violazione dei principi del giusto processo: al di là difatti del reale significato della proposizione e di presunte abrogazioni tacite dell'art. 360 n.4 c.p.c., ritenere ammissibili solo gli errori processuali che si siano tradotti in una vera lesione per il ricorrente significa in ogni caso operare un'importante riduzione dei vizi che dovranno essere esaminati nel merito.

In questo caso particolare indicare cosa effettivamente cambi nella redazione del ricorso è operazione di certo più complessa, data la frammentarietà delle interpretazioni emerse in merito alla portata dell'art. 360*bis* n.2. Da quanto esposto, quindi, sembra esservi certamente l'emersione di nuove difficoltà, non solo per quanto riguarda la stesura dell'atto che oggi richiede la specificazione della decisività dell'errore di attività

---

<sup>215</sup> Sebbene tra le due riforme intercorrano quattro anni, i provvedimenti della Cassazione che fanno applicazione dell'art. 360*bis* n.2 sono quasi coevi alla modifica dell'art.360 n.5: il restringimento, anche per via pretorile, dei confini applicativi del vizio di attività e del vizio di motivazione può quindi ritenersi quasi contemporaneo.

di cui mi sto lamentando, ma anche a livello di conoscibilità dell'orientamento che di volta in volta la sezione interessata intenderà sposare.

*1.1.3. La creazione per via pretorile dei principi di specificità ed autosufficienza del ricorso.*

La tendenza, del legislatore e della stessa Corte di Cassazione, a cercare di smaltire il maggior numero di ricorsi introducendo nuove ipotesi di inammissibilità *prime facie* trova un esempio paradigmatico nelle vicende inerenti il principio di specificità e quello di autosufficienza. È noto che nel nostro codice di procedura civile l'elenco dei requisiti del ricorso si rinviene all'interno dell'art. 366<sup>216</sup>. Anteriormente alla emanazione del d. lgs. n. 40/2006, la norma richiedeva infatti che l'atto introduttivo contenesse a pena d'inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti di causa;
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.

Nonostante la *littera legis* della disposizione non sembri in apparenza permettere significative interpolazioni, anche in questo ambito l'opera creativa della giurisprudenza si è però fatta prontamente sentire. Ragioni di precisazione del contenuto della norma nonché, a partire dagli anni '80, il crescente numero dei ricorsi sopravvenuti ed il costante aumento delle pendenze, hanno difatti spinto la Cassazione ad intraprendere una massiccia attività d'interpretazione della previsione di cui ai nn. 3 e 4: inizialmente tramite la creazione del principio di specificità, poi grazie alla messa a punto di quello di autosufficienza. In entrambi i casi l'opera giurisprudenziale, perlomeno in un primo momento, è consistita nel chiarire tali due principi che, pur privi di riconoscimento normativo, erano ritenuti immanenti al sistema<sup>217</sup>. Anche in questa circostanza, però, è

<sup>216</sup> Ciò era vero soprattutto prima dell'inaugurazione della stagione delle riforme. A partire, infatti, dal d. lgs. n. 40/2006 sembra essersi assistito ad uno scorporo delle previsioni inerenti al contenuto del ricorso. Esso infatti oggi si desume anche dall'art.360*bis* e, prima della sua abrogazione, dall'art.366*bis* c.p.c.

<sup>217</sup> Sull'assenza di un riferimento normativo si vedano, S. CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*,

capitato che la Corte si spingesse ben oltre quest'essenziale opera di precisazione, al punto da esondare talvolta nel mero formalismo.

Per quanto riguarda in prima battuta la specificità dei motivi di ricorso, tale principio è stato elaborato per concretizzare il significato dell'art. 366 n. 4. È infatti chiaro a tutti che, affinché la disposizione in questione non venga svuotata di senso, il ricorso non può ritenersi ammissibile sol perché contenga un'elencazione vaga dei vizi della sentenza impugnata. Non può, pertanto, ritenersi che sulla parte gravi un onere alla mera esposizione generica delle proprie doglianze. Al contrario, questa deve indicare specificamente i motivi *ex art. 360* per cui ricorre in Cassazione, nonché le ragioni che la spingono a valutare come erroneo il provvedimento del giudice *a quo*. Tale impostazione, d'altronde, deriva necessariamente dalla particolare natura del giudizio di cassazione. Come è noto esso è infatti un mezzo d'impugnazione privo di effetto devolutivo ed a critica vincolata: la precisa indicazione dei motivi, intesa non come loro mera enunciazione ma come puntuale illustrazione delle ragioni alla base del ricorso, è quindi fondamentale ai fini della delimitazione dell'oggetto del giudizio di legittimità<sup>218</sup>. In sostanza quello che si richiede al ricorrente è che dalla mera lettura del ricorso il collegio sia in grado di comprendere esattamente i confini della doglianza avanzata: di cosa egli si stia lamentando e perché, nonché cosa in concreto domandi alla Corte. Nelle prime applicazioni del principio in questione ci si imbatteva pertanto in considerazioni di tale tenore: “La indicazione dei motivi ha la funzione di determinare e limitare l'ambito della impugnazione e deve pertanto essere fatta in modo specifico onde consentire di identificare il contenuto delle censure, la disposizione ed i principi di diritto che si assumono violati ed in definitiva le questioni da risolvere ... Non sono ammissibili censure per relationem, quelle che si traducono in generica doglianza e in mera denuncia della violazione di norme senza specificazione delle relative ragioni”<sup>219</sup>. Ed ancora “il ricorso per cassazione deve contenere, tra l'altro, a pena d'inammissibilità,

---

in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); F. SANTANGELI, *Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), p. 6 - 7; A. NAPPI, *op cit.*, p. 280 - 281; F. MONTALDO, *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 2086 e ss.

<sup>218</sup> Sulla natura del ricorso per cassazione si vedano, fra i tanti: C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2017, II, p. 541 e ss.; ID., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, p. 287 e ss.; G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012; E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960.

<sup>219</sup> Cass. civ., sez. III, n. 112/1986.

i motivi per i quali si chiede la cassazione (art. 366 n. 5 cod. proc. civ.), aventi i caratteri della specificità impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, dello stesso codice, illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero carenze della motivazione; il divieto di rinvii ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito, dei quali è preclusa la diretta interpretazione alla Corte di legittimità; l'estraneità di qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella denunciata e, in particolare, della sentenza di prime cure, quando sia impugnata quella d'appello"<sup>220</sup>.

Nasceva così per via pretorile il c.d. principio di specificità il quale, benché sia da sempre fatto risalire all'art. 366 n.4, non possiede in realtà un vero e proprio addentellato normativo. In ogni caso, la sanzione che deriva dal suo mancato rispetto è pur sempre l'inammissibilità prevista da quest'ultimo articolo. Con il passare degli anni la Cassazione ha poi continuato a ribadire che "il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Non è quindi consentito far rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito, ovvero formulare doglianze contro la sentenza di primo grado quando sia stata impugnata quella di appello"<sup>221</sup>. Parallelamente a dichiarazioni di tal fatta cominciano però ad apparire massime di diverso genere, che paiono invece portare all'estremo l'insegnamento della Cassazione in materia di specificità dei motivi di ricorso. Alludo naturalmente all'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi intorno al principio di autosufficienza, che conosce un vero e proprio *boom* a partire dalla fine degli anni '90. Ad un'analisi più approfondita, infatti, i contatti fra i due principi in questione risultano

<sup>220</sup> Cass. civ., sez. I, n. 2325/1991. Nel testo della sentenza v'è un evidente *lapsus calami* lì dove l'estensore cita il n. 5 dell'art. 366 c.p.c., anziché il n. 4. E' interessante inoltre notare che la decisione è stata massimata così: "il ricorso per cassazione deve contenere, tra l'altro, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione (art. 366, n. 4, c. p. c.), aventi i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; pertanto, non è consentito fare rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito, di cui è preclusa la diretta interpretazione alla corte di legittimità, ovvero formulare doglianze contro la sentenza di primo grado, quando sia stata impugnata quella d'appello". La caratterizzazione dei motivi di ricorso nei termini della completezza e della riferibilità, poi ripresa costantemente nella giurisprudenza successiva, sembra quindi essere una manipolazione creativa operata al momento della massimazione del provvedimento.

<sup>221</sup> Fra le tante si vedano Cass. civ., sez. III, n. 492/2001; Cass. civ., sez. Lavoro, n. 258/2001; Cass. civ., sez. III, n. 4010/2000; Cass. civ., sez. Lavoro, n. 12380/1999; Cass. civ., sez. Lavoro, n. 4064/1999; Cass. civ., sez. II, n. 2607/1999.

a tal punto evidenti da far propendere più per un rapporto di derivazione del secondo dal primo che per una loro autonomia concettuale.

Entrando nel merito di quest'ultimo principio, sono due le questioni che mi preme maggiormente tentare di comprendere: le ragioni alla base della sua nascita e se con l'introduzione del n. 6 dell'art. 366.c.p.c. si possa certificare la fine della sua interpretazione più rigida. Per quanto riguarda il primo aspetto, in dottrina<sup>222</sup> è già stato sottolineato come con buona probabilità le sue origini siano dovute più al caso che ad un ragionato proponimento in tal senso della Corte di Cassazione<sup>223</sup>. Il termine infatti compare per la prima volta nella sentenza n. 5656 del 1986, ma la sua formulazione passa all'epoca del tutto sotto silenzio. Se si scorre infatti il testo di tale provvedimento, si nota come il collegio utilizzi sì un nuovo sintagma ma per esprimere un concetto assolutamente pacifico nella giurisprudenza d'allora, e cioè proprio quello relativo alla specificità dei motivi di ricorso. Ed infatti si legge che è inammissibile la censura relativa al vizio di motivazione "se il ricorso sia privo di idonee specificazioni sulle prove non ammesse, sui fatti che ne costituiscono l'oggetto e sul nesso di causalità tra l'omissione dedotta e la decisione, poiché, in una situazione siffatta, da un lato non sono direttamente individuabili gli elementi necessari per stabilire la decisività del punto cui si riferisce il vizio motivazionale denunciato e, dall'altro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non consente di sopperire alle sue lacune mediante indagini integrative che vadano al di là della semplice verifica delle deduzioni contenute nell'atto e che si presentino in sé compiute. Nel caso concreto, invece, la formulazione del mezzo, nella parte in cui propone doglianze sull'apprezzamento del giudice "a quo" in

<sup>222</sup> Si veda a proposito A. GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso*, in *La Cassazione civile*, a cura di M. ACIERNO, P. CURZIO e A. GIUSTI, Bari, 2015., p. 244 - 245; F. SANTANGELI, *op. cit.*.

<sup>223</sup> D'altronde ciò non capita così di rado, come anche l'esperienza del quesito di diritto insegna. Questa evenienza è con probabilità dovuta a problematiche inerenti sia la fase di massimazione in sé sia quella successiva di circolazione delle massime. Per quanto riguarda la prima attività, può capitare che essa sia a un po' troppo creativa. Inoltre, la circostanza che essa sia demandata a giudici diversi da quelli che hanno contribuito alla decisione frappone una certa distanza tra estensore della massima e questione concreta demandata alla decisione della Corte. Ciò, per esempio, sarebbe del tutto impensabile in Germania, dove in generale si massima assai poco: nell'ordinamento tedesco, proprio per una questione di vicinanza all'oggetto d'indagine, è lo stesso organo giudicante che eventualmente provvede a redigere la c.d. *Leitsatz*. È però soprattutto l'utilizzo che ne viene fatto a preoccupare maggiormente. Ed infatti non è poi così raro imbattersi in sentenze della stessa Corte di Cassazione che richiamano precedenti che, ad un'analisi approfondita, risultano poco o per nulla confacenti al caso in esame. Ciò accade perché talvolta ai giudici capita di riutilizzare le massime, in particolare quelle della propria sezione, senza verificare correttamente le ragioni giuridiche alla loro base, nonché la fattispecie concreto sottostante. Tale *modus operandi* è però certamente molto pericoloso, perché può comportare la circolazione di orientamenti del tutto fallaci.

ordine al potenziale economico del resistente, per non essere state al fine ammesse le relative prove, è, per quanto concerne la specificazione di queste ultime scopertamente carente e, comunque, non in grado di soddisfare le esigenze sopra evidenziate, esaurendosi, in definitiva, nel rinvio ad altre fonti di informazione e, dunque, in una inammissibile strutturazione "per relationem" del ricorso"<sup>224</sup>. Le ragioni che in questo caso avevano spinto la Corte a dichiarare inammissibile il motivo in questione ruotavano quindi tutte intorno alla sua mancanza di specificità, così come questa si viene a delineare nell'ipotesi di censura per vizio di motivazione. Se, infatti, l'onere che grava sulla parte in ragione del principio di specificità si traduce in generale nel dover redigere un ricorso che permetta alla Cassazione di comprendere immediatamente per quali motivi viene impugnato il provvedimento, di quali errori del giudice del grado inferiore si lamenti il ricorrente, nonché come e dove questi sarebbero stati compiuti, è chiaro che esso si atteggerà in maniera differente a seconda dell'ipotesi *ex art. 360* che di volta in volta viene in gioco. Per quel che riguarda nello specifico il vizio di motivazione, illustrare correttamente i propri motivi di impugnazione è operazione decisamente più complessa, perché coinvolge differenti piani d'indagine. Come sottolineato dalla sentenza in commento infatti, la parte deve *in primis* indicare se ritiene che la motivazione sia stata omessa, oppure sia insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso ed illustrare dove e come il giudice sia incorso in tale errore. Successivamente è necessario che essa dimostri la decisività del fatto rispetto al verso della decisione impugnata, ovvero sia l'esistenza di un nesso di causalità fra questa ed il vizio dedotto.

Al di là delle particolarità del vizio di motivazione, in tale sentenza riecheggia quella giurisprudenza secondo cui doveva valutarsi come generico quel ricorso che *ex abrupto*, nella parte riguardante le motivazioni alla base dell'impugnazione, rimandasse puramente e semplicemente ad atti dei gradi precedenti (c.d. ricorso *per relationem*)<sup>225</sup>.

---

<sup>224</sup> Cass. civ., sez. I, n. 5656/1986, che è stata massimata come segue: "La mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in cassazione, sotto il profilo del difetto di motivazione, solo se i fatti dedotti siano tali da costituire un punto decisivo della controversia ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova e il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova medesima: controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve appunto avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative". Sottolineatura aggiunte dall'Autrice.

<sup>225</sup> A partire dagli anni '70, infatti, la Cassazione comincia ad applicare la propria giurisprudenza in merito all'interpretazione del requisito *ex art. 366 n.3*, anche al n. 4. Secondo orientamento costante

Si possono quindi immediatamente notare due caratteristiche essenziali di tale principio d'autosufficienza. La prima, che da subito esso pare assumere le sembianze di una declinazione del principio di specificità; la seconda, che esso nasce espressamente in correlazione con il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.. Questo nucleo originario, però, viene ben presto abbandonato e l'autosufficienza inizia ad evolversi in qualcosa di parzialmente differente<sup>226</sup>. In prima battuta, emergono due filoni interpretativi del principio in questione: uno rimane nel solco della tradizione, l'altro invece ne sposa una visione decisamente rigorosa. Da un lato vi è una parte dei giudici di legittimità che continua ad affermare che il ricorso è autosufficiente quando la parte abbia indicato specificamente, e non quindi *per relationem*, i fatti e le circostanze relative al vizio di motivazione, in modo che al collegio sia possibile controllare la loro decisività solamente grazie alla lettura dell'atto introduttivo. Dall'altro invece, inizia a svilupparsi, per poi prevalere, un'interpretazione assai più rigida del principio di autosufficienza, caratterizzata dalla richiesta di oneri sempre più gravosi per le parti. Secondo tale impostazione, infatti, il senso del principio in commento risiederebbe non solo nella possibilità per la Corte di comprendere al meglio le censure mosse dal ricorrente senza doversi rifare agli atti dei precedenti gradi di merito, ma anche nella conseguente capacità di decidere senza dover prendere in mano nient'altro se non l'atto introduttivo. In concreto ciò significa quindi che alle parti inizia ad essere accollato l'oneroso compito di trascrivere integralmente nel proprio ricorso il verbale, l'atto o il documento a cui per ventura esse devono riferirsi. Questo al punto da raggiungere degli estremi che sinceramente paiono ingiustificabili. È stato ad esempio sostenuto che in caso di una critica relativa alla mancata ammissione di una prova testimoniale, sul ricorrente graverebbe l'onere di riportare per esteso i capitoli di prova non accolti<sup>227</sup> o che, per la

---

infatti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'esposizione dei fatti di causa doveva essere contenuta all'interno dello stesso, non essendo possibile ricorrere ad altre fonti (Cass. n.1939/1964; Cass. n. 155/1974; Cass. n. 2159/1977). Estendendo tale principio al requisito di cui al n. 4 dell'art. 366, la Corte ritiene quindi inammissibili il ricorso che non contenga gli elementi indispensabili per comprendere le doglianze in esso contenute ed i motivi di ricorso costruiti tramite semplice rimando alle censure comprese in altri atti dei gradi precedenti. Si veda a tal proposito, ampiamente, S. CONFORTI, *Il principio di autosufficienza*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, p. 625 e ss.

<sup>226</sup> Su questa bipartizione all'interno della giurisprudenza si vedano, A. GIUSTI, *op. cit.*, p. 246 -252; F. SANTANGELI, *op. cit.*, p. 2 - 5; S. CHIARLONI, *op. cit.*

<sup>227</sup> Tra le ultime, Cass. civ., sez. II, n. 29718/2017; Cass. civ., sez. VI - 3; n. 19985/2017; Cass. civ., sez. V, ord. n. 14107/2017; Cass. civ., sez. II, n. 15460/2016; Cass. civ.; sez. VI, ord. n. 17915/2010; Cass. civ., sez. I, n. 10357/2005. Secondo Cass. civ., sez. II, n. 9748/2010 inoltre "la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il

doglianza concernente l'erronea valutazione delle prove, sarebbe necessaria l'integrale trascrizione del relativo documento<sup>228</sup>, oppure delle deposizioni testimoniali, con l'indicazione dei nomi dei testi<sup>229</sup>. Invece, per quel che riguarda il campo della consulenza tecnica, la Cassazione ha ritenuto che se la parte si lamenta della sua erronea o mancata valutazione, deve riportare interamente le parti del documento che ritiene essere state ignorate<sup>230</sup>.

Secondariamente, a partire dai primi anni 2000 la giurisprudenza comincia ad applicare il principio in questione nella sua versione più rigida anche in relazione ad altri motivi di ricorso, in particolare al n. 3 ed al n. 4 dell'art. 360<sup>231</sup>, sempre basando la propria scelta sul noto adagio "il fascicolo non si tocca"<sup>232</sup>. I risultati raggiunti in merito a tali vizi però hanno in alcuni casi condotto persino ad evidenti storture del sistema. Ciò, in particolare, è accaduto in ambito di *errores in procedendo*. È difatti risaputo che in materia di vizi d'attività i poteri d'indagine della Corte si ampliano, divenendo essa stessa giudice del fatto processuale. Ciò significa che questa può accertare e valutare l'errore lamentato accedendo direttamente agli atti di causa. Date queste premesse, risulta pertanto realmente molto complicato riuscire ad applicare anche a questi casi un orientamento fondato interamente sull'idea che alla Corte sia per natura precluso esaminare i documenti dei gradi precedenti.

In questo contesto alquanto incerto si inserisce l'intervento normativo del 2006. Con esso viene disciplinata una nuova ipotesi d'inammissibilità del ricorso, che si

ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non allegli e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione", ripresa recentemente da Cass. civ., sez. VI - Lavoro, ord. n. 8204/2018.

<sup>228</sup> La Corte ha, per esempio, richiesto l'integrale trascrizione delle clausole di un contratto nell'ipotesi in cui il ricorrente sostenga che il giudice non le abbia considerate: Cass. civ., sez. lavoro, n. 25728/2013; Cass. civ., sez. V, n. 13587/2010; Cass. civ., sez. III, n. 2560/2007; Cass. civ., sez. V, n. 22889/2006; Cass. civ., sez. III, n. 24461/2005; Cass. civ., sez. III, n. 15798/2005; Cass. civ., sez. Lavoro, n. 9157/2000.

<sup>229</sup> In questo senso, Cass. civ., sez. II, n. 10840/2008

<sup>230</sup> Si vedano, *ex multis*, Cass. civ., sez. I, ord. n. 21215/2017; Cass. civ., sez. I, n. 15201/2017; Cass. civ., sez. I, n. 11482/2016; Cass. civ., sez. Lavoro, n. 23530/2013.

<sup>231</sup> Conforti parla di "mutamento genetico" del principio di autosufficienza: cfr. S. CONFORTI, *op. cit.*, p. 637. L'acme di tale espansione si è avuto quando, in riferimento all'art. 360 n.3, la Corte ha cominciato a richiedere al ricorrente, nel caso in cui le censure coinvolgessero l'esame di regolamenti comunali o provinciali, la loro integrale trascrizione. In questo senso Cass. civ. sez. Lavoro, n. 29322/2008; Cass. civ., sez. V, n. 12786/2006; Cass. civ., sez. Lavoro, n. 23093/2005; Cass. Civ., sez. V, n. 22648/2004.

<sup>232</sup> In merito a tale modo di dire si veda, tra gli ultimi, R. RORDORF, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana*, a cura di M. ACIERNO, P. CURZIO e A. GIUSTI, Bari, 2015, p. 31 -32.

verifica quando in questo manca “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”<sup>233</sup>. Di primo acchito sembrerebbe che con tale riforma il legislatore abbia voluto abbracciare la versione più indulgente del principio di autosufficienza<sup>234</sup>, richiedendo quindi alla parte la mera localizzazione degli atti. L’intervento, se così inteso, servirebbe pertanto a ridimensionare gli esiti più estremi a cui la Cassazione era approdata. In realtà però, a più di dieci anni dall’introduzione della norma, non vi è ancora unità di vedute circa l’effettivo significato da attribuirle. Non almeno in giurisprudenza<sup>235</sup>. Attualmente al suo interno è difatti possibile rinvenire addirittura tre diversi orientamenti: la riforma quindi, invece di riuscire ad appianare i contrasti giurisprudenziali, sembra aver ottenuto l’effetto esattamente opposto. Parte dei giudici della Corte, invero, ancora oggi applica l’opzione interpretativa più rigorosa del principio in esame, tenendo apparentemente in non cale il n. 6 dell’art. 366, o al massimo considerandolo come la base giuridica della propria linea interpretativa<sup>236</sup>. Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che la previsione in commento abbia introdotto un nuovo onere per le parti. Non basterebbe cioè che esse indichino specificamente gli atti su cui fondano il proprio ricorso e che provvedano a trascriverli, ma oggi sarebbe inoltre richiesta la loro esatta individuazione all’interno della successione documentale dei diversi gradi merito<sup>237</sup>. Da ultimo, invece, si collocano quei precedenti di legittimità che vedono nella nuova disposizione il riconoscimento a livello normativo dell’interpretazione più elastica del principio di autosufficienza. Secondo tale visione, infatti, il “principio di autosufficienza del ricorso,

<sup>233</sup> Art. 366 n. 6 c.p.c., così come introdotto dal d. lgs. n. 40/2006.

<sup>234</sup> Parla specificamente di versione indulgente S. CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l’inammissibilità per violazione del c.d. principio d’autosufficienza*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);

<sup>235</sup> In dottrina invece vi è sostanziale unanimità. Si vedano, a titolo d’esempio, R. TISCINI, *op. cit.*, p. 546; F. SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 619; B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 228; R. POLI, *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1267.

<sup>236</sup> Si vedano Cass. civ., sez. V, n. 8248/2018; Cass. civ., sez. VI - 1, ord. n. 18679/2017; Cass. civ., sez. V, n. 14784/2015; Cass. civ., sez. V, n. 16010/2015; Cass. civ., sez. III, n. 8569/2013; Cass. civ., sez. VI; ord. n. 4220/2012; Cass. civ., sez. III, n. 6937/2010.

<sup>237</sup> In questo senso Cass. civ., sez. III, n. 14839/2016 secondo la quale “per quanto concerne, poi, la convenzione dell’8 agosto 2002, su di essa le argomentazioni del Comune sono inficiate da carenza di autosufficienza, in quanto viene definita “versata in atti” senza indicare con la necessaria specificità ne’ quando e da chi fu prodotta, ne’ dove ora si rinvenirebbe (cfr. sull’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento ad atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza”. Conformi Cass. civ., sez. III, n. 21806/2015; Cass. civ., sez. I, n. 16900/2015; Cass. civ., sez. III, n. 8569/2013; Cass. civ., sez. VI -3, ord. n. 4220/2012.

da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4,” implicherebbe che l'esame effettuabile dalla Corte sia “circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”<sup>238</sup>.

Anche in merito a questi requisiti quindi il difensore della parte ricorrente deve prestare particolare attenzione, proprio perché oggi non vi è ancora chiarezza circa la loro effettiva portata. Il livello di prudenza dovrà essere particolarmente elevato proprio in ordine al principio di autosufficienza la cui interpretazione più formalistica, pur in apparenza ridotta, non pare potersi ancora dire accantonata dal nuovo disposto dell'art. 366 n.6.

### *1.2. Il contenimento entro il “minimo costituzionale” dei vizi della motivazione ex art. 360 n.5.*

Dopo essersi dedicato per anni all'ambito delle inammissibilità, con la legge n. 143/2012 il legislatore cambia decisamente registro e decide invece di rivolgere la propria attenzione al vizio di motivazione. L'art. 360 n.5, da tempo immemore tacciato di essere la causa prima del numero elevato di ricorsi proposti dinanzi la Corte di Cassazione, subisce così una completa trasformazione. Non vi è però molta originalità, né forse troppa meditazione, in tale intervento, dato che esso si risolve nel pedissequo recupero di una vecchia formulazione dello stesso articolo e cioè quella del 1940. Ed infatti il nuovo n. 5 oggi prevede che il ricorrente possa adire la Cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”<sup>239</sup>. Così operando, tale riforma ha modificato la versione del 1950<sup>240</sup> che per oltre

---

<sup>238</sup> Cass. civ., SS. UU., n. 8077/2012. Pur riferendosi esplicitamente solo all'ipotesi di censura di *errores in procedendo*, sembra che con questa pronuncia le Sezioni Unite vogliano discostarsi dalle derive giurisprudenziali sperimentate in materia di principio di autosufficienza. Si vedano in questo senso A. GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. ACIERNO, P. CURZIO e A. GIUSTI, Bari, 2015, p. 246; G. SCARSELLI, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it). Conformi Cass. civ., sez. V, n. 29874/2017; Cass. civ., sez. III, ord. n. 27555/2017; Cass. civ., sez. I, n. 19811/2016; Cass. civ., sez. Lavoro, n. 896/2014. Anche in questo caso si deve purtroppo rilevare come, pur esistendo una pronuncia delle Sezioni Unite relativa alla preferibile interpretazione da dare all'art.366 n.6, alcuni dei successivi provvedimenti delle Sezioni semplici non paiano tenerne sufficientemente conto.

<sup>239</sup> Come si vedrà più avanti, le due versioni si differenziano solo per un particolare: quella del 1940 conteneva un “di” al posto del “circa” dell'attuale riadattamento.

un sessantennio aveva rappresentato il costante punto di riferimento di dottrina e giurisprudenza nell'elaborazione del contenuto, così come oggi lo conosciamo, del vizio di motivazione<sup>241</sup>. Fino al 2012, invero, il ricorso per cassazione poteva essere proposto anche “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

L'intervento legislativo in questione ha sollevato un coro unanime di critiche in dottrina, ma anche a livello associativo. Sia il C.N.F.<sup>242</sup>, rappresentativo della categoria degli avvocati, sia l'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile<sup>243</sup>, hanno infatti espresso la loro avversione per la nuova disciplina. Unica voce discorde quella del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo il quale la previsione in commento rappresenterebbe un efficace strumento di deflazione del carico giudiziario<sup>244</sup>.

Inoltre, la nuova formulazione dell'art. 360 n.5 ha inizialmente destato diverse perplessità applicative fra gli studiosi<sup>245</sup>. In primo luogo, perché il nuovo errore a rigor

---

<sup>240</sup> Si può infatti affermare che il vero e proprio vizio di motivazione sia nato con la l. n. 581/1950, che introdusse per la prima volta il termine “motivazione” all'interno dell'elenco previsto all'art. 360. Come è noto, infatti, prima di tale momento il vizio in questione era entrato per via surrettizia nell'ordinamento, pur non essendo espressamente previsto (come nel codice di procedura civile del 1865) oppure essendo legislativamente assai limitato (come nella versione del 1940 dell'art. 360 n.5).

<sup>241</sup> In questo senso si veda C. DI IASI, *Il sindacato della Cassazione sulla motivazione*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. ACIERNO, P. CURZIO e A. GIUSTI, Bari, 2015, p. 333. Tale eredità interpretativa, tra l'altro, continua ad essere applicata *in toto* (e quindi anche per quelle ipotesi di vizio di motivazione ora apparentemente non più sindacabili) ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati prima del trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione (quindi prima del 11 settembre 2012).

<sup>242</sup> Nel comunicato stampa datato 4 luglio 2012 il Consiglio sottolinea come “le novità sul processo civile sono inutili e incostituzionali”. Si veda anche il Parere del C.N.F., inviato al Governo ed al Parlamento, sempre del 4 luglio 2012. Entrambi i documenti sono disponibili al sito [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

<sup>243</sup> Si veda il parere dell'Aispc, datato 27 giugno 2012.

<sup>244</sup> Cfr. Delibera consigliare del 5 luglio 2012, *Parere ai sensi dell'art. 10 legge 24 marzo 1958 n. 195 sulle disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia contenute nello schema del decreto legge recante misure urgenti per la crescita sostenibile (c.d. decreto sviluppo)*, visionabile al sito [www.csm.it](http://www.csm.it).

<sup>245</sup> Fra i tanti interventi critici all'indomani dell'entrata in vigore della legge, si vedano M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima “riforma urgente”: quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); R. FRASCA, *Spigolature sulla riforma di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); G. VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); R. CAPONI, *La modifica dell'art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); B. SASSANI, *Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sentenza: l'incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); ID., *La logica del giudice e la sua scomparsa in Cassazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); C. CONSOLO, *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); ID., *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di “svaporamento”*, in *Corr. giur.*, 2012, n. 10, p. 1133 - 1145; M. BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); ID., *Ancora sul controllo della motivazione in Cassazione*, testo della relazione tenutasi al Convegno dal tema “Le novità in materia d'impugnazioni”, Firenze, 12 aprile 2013; M. FORNACIARI, *Ancora una riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: basta, per favore, basta!*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); G. TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso in*

di logica non potrebbe neppure più essere qualificato quale vero e proprio vizio della motivazione, in quanto quest'ultimo termine viene graficamente a scomparire dal testo della norma. Il baricentro dell'articolo sembra quindi spostarsi più verso l'operato del giudice di merito nel precedente grado di giudizio, piuttosto che verso un sindacato *strictu sensu* della parte motiva della sentenza. Per questa ragione la dottrina, rivelandosi osservatrice più acuta del legislatore, ha immediatamente fatto presente come "la formulazione non sia felice, ch  sembra muoversi nel contesto del ragionamento decisorio, non dell'argomentazione giustificativa della decisione. Essa sembra abbandonare il terreno del controllo sulla motivazione per varcare quello del riesame del merito"<sup>246</sup>. In questa maniera si richiederebbe quindi alla Cassazione di svolgere un compito il quale, se non addirittura pi  penetrante, di certo si presenta come sostanzialmente differente da quello eseguito in precedenza. Sotto la vigenza della vecchia ipotesi, infatti, tralasciando l'errore marchiano della mancanza formale di motivazione la cui esistenza   immediatamente percepibile, il giudice di legittimit  doveva analizzare il contenuto della parte motiva della sentenza e raffrontarlo con quello degli atti processuali allegati dalla parte, in modo da poter constatare un'effettiva assenza di motivazione rispetto ad uno o pi  fatti. Il caso di omissione sostanziale, e non solo formale, di motivazione non pu  infatti ritenersi un vizio solo testuale, se per testuale s'intende la circostanza che il difetto debba essere accertabile *icto oculi* dal testo del provvedimento impugnato, senza quindi la possibilit  di accedere anche agli altri atti di causa<sup>247</sup>. Ora come fra il 1940 ed il 1950, invece, il nuovo n. 5 non menziona pi  espressamente la motivazione, ma il solo esame di un fatto, facendo trapelare l'idea che il vizio di cui trattasi sia pi  un vizio dell'attivit  del giudice, un vero e proprio *error in procedendo*.

In secondo luogo, data l'avvenuta espunzione delle ipotesi di insufficienza e di contraddittoriet  dal testo dell'art. 360 n. 5, la dottrina ha cominciato a domandarsi se

---

Cassazione e le novit  introdotte dal d.l. 83/2012; in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); L. PICCININI, *I motivi di ricorso in Cassazione dopo la modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 407-425; G. IMPAGNATELLO, *Crescita del Paese e funzionalit  delle impugnazioni civili: note a prima lettura del d.l. 83/2012*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>246</sup> Si veda R. CAPONI, *op. cit.*, p. 5.

<sup>247</sup> Per poter sapere cosa possa dirsi omesso nella motivazione, si deve infatti pur sempre essere in grado di rendersi conto di ci  doveva esserci! E queste informazioni possono essere recuperate solamente dagli atti processuali che, per evitare di celare un giudizio di merito sotto le vesti di uno di legittimit  e non oberare di lavoro giudici gi  oberati,   onere esclusivo delle parti indicare ed allegare secondo le stringenti regole del c.d. principio di autosufficienza del ricorso.

tali carenze della motivazione potessero ancora trovare spazio davanti al giudice di legittimità e semmai in quale modo. In questo senso, le difficoltà ricostruttive maggiori sono provenute dal difetto di sufficienza, o di logicità. In ambito dottrinario le opinioni espresse a tal proposito sono difatti state le più varie. Vi è chi ha sostenuto che, al di là delle parole, nulla potesse dirsi cambiato<sup>248</sup> e chi invece ha visto nella riforma la definitiva scomparsa della possibilità di lamentarsi di tali vizi<sup>249</sup>. Nel primo senso si colloca anche quella parte della dottrina<sup>250</sup> che dalla mera differenza di preposizioni, intercorrente fra la versione odierna dell'articolo e quella del 1940 (ovvero nella presenza di un "circa" al posto di un "di"), fa derivare addirittura un ampliamento dell'ambito applicativo della norma. Secondo tale visione, in particolare, la disposizione attuale permetterebbe l'analisi non solo del semplice mancato esame di un fatto decisivo e controverso, ma anche di tutto ciò che in qualche modo ci gira attorno. Perciò sarebbe sindacabile sia l'omesso esame d'istanze istruttorie alla base del fatto decisivo, in quanto essenziali per ritenere quel fatto "esistente", sia, secondo alcuni, l'erronea valutazione di queste stesse istanze. Se la prima ipotesi non ha mai creato particolari difficoltà applicative, incentrandosi tutta sulla circostanza che l'omesso esame di un fatto implica omessa valutazione delle prove alla sua base, la seconda invece risultava già all'epoca difficilmente sostenibile: oltre a rappresentare un'evidente forzatura della lettera del nuovo n. 5, essa non sembrava tenere conto dell'esplicita *ratio legis* alla base dell'intervento<sup>251</sup>. Ciò è stato d'altronde successivamente confermato dalla stessa Corte

---

<sup>248</sup> In questo senso, per esempio, A. CARRATTA, *Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità*, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it); C. CONSOLO, *op. ult. cit.*, p. 1140; M. FORNACIARI, *op. cit.*.

<sup>249</sup> Si vedano M. DE CRISTOFARO, *op. cit.*; C. DE IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 132 del 2012*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2014, p. 1441.

<sup>250</sup> Si vedano, G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*; M. DE CRISTOFARO, *op. cit.*; si veda anche R. FRASCA, *op. cit.*, p. 7, il quale però non ricollega quest'interpretazione alla presenza del "circa" ma semplicemente all'assunto per cui "è pur vero che una insufficienza o contraddittorietà di motivazione su tale fatto, se effettiva, cioè se ridondante - come necessariamente dev'essere ciò che è veramente è insufficiente o contraddittorio - in una insostenibile illogicità della motivazione su quel fatto, ben potrà...essere prospettata come una mancanza di motivazione, come una non motivazione, cioè, in definitiva, come un'omessa motivazione". Egli si rifà, sostanzialmente, alla dottrina che fin dal 1865 rilevava un vizio della sentenza, e quindi una sua causa di nullità, nell'illogicità della motivazione senza distinguere tra requisiti della sentenza come atto e requisiti della sentenza come giudizio.

<sup>251</sup> Difatti, per quanto in generale si condivideva l'opinione secondo cui un esame mal condotto, ovvero alla cui base si trovino ragionamenti illogici o contraddittori, sia da equiparare nella sostanza ad un non-esame, questa lettura del vizio *ex art. 360 n. 5* pareva fin da subito cozzare con un dato lampante: e cioè che le categorie dell'insufficienza e della contraddittorietà erano sparite dalla nuova formulazione, e ciò non poteva ritenersi successo per caso.

di Cassazione, la quale, come si vedrà poco più avanti, negli anni successivi alla riforma non ha mai avallato tale ipotesi ricostruttiva.

È parso, invece, fin da subito più corretto, nel tentativo di dare un significato concreto alla riforma, ritenere che i veri casi d'insufficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito fossero comunque sempre sindacabili, in quanto una motivazione corretta è garanzia della giurisdizione, ma non attraverso il nuovo n. 5. Gli errori in questione difatti, riprendendo un'antica impostazione<sup>252</sup>, si risolverebbero sempre in una violazione di legge e pertanto sarebbero denunciabili ai sensi dell'art. 360 nn. 4 o 3. In questa maniera, quindi, "ciò che è cambiato per effetto della nuova formulazione non è ... il *quantum* di tutela in Cassazione, bensì il modo tramite il quale la tutela si può ottenere"<sup>253</sup>. Il risultato che, almeno nel breve periodo, era verosimile poter ottenere dalla riforma in questione sembrava quindi non tanto quello di contrarre l'area di tutelabilità dei vizi di motivazione, ma "quello di far litigare gli interpreti (e presumibilmente gli avvocati) in ordine all'individuazione del numero dell'art. 360 in cui far rientrare le dette censure. Così alcuni si richiamerebbero al n. 4, altri al n. 3 e altri ancora, magari, cercherebbero di allargare le maglie dello stesso n.5"<sup>254</sup>

L'incertezza, soprattutto per il caso dell'insufficienza, in merito alla norma di riferimento a cui ricollegare tali ipotesi si è imposta in sede di primi commenti alla riforma, prima che potessero giungere indicazioni da parte della giurisprudenza della Corte. Da un lato si trovavano i sostenitori dell'impostazione classica, che tendevano a ravvederla, per tutte le ipotesi di vizio motivazionale (omissione, insufficienza e contraddittorietà), negli artt. 132 c.p.c. e 111 co. 7 Cost.. Secondo tale orientamento, infatti, queste disposizioni espliciterebbero a livello legislativo quello che è un obbligo quasi "etico" del giudice, ovvero il suo dovere di motivare. Dall'altra parte vi era invece quella dottrina che valutava tale impostazione come troppo semplicistica, nonché

---

<sup>252</sup> Ovvero quell'orientamento, affermatosi nella vigenza del codice del '42 e prima della riforma del 1950, che vede nella motivazione difettosa una violazione di legge, non essendo possibile che l'ordinamento sanzioni solamente l'ipotesi della motivazione mancante ed avvalli così l'idea che sia sufficiente la sua mera presenza per ritenere che il giudice abbia adempiuto all'obbligo *ex art.* 132 n. 4 c.p.c..

<sup>253</sup> v. R. FRASCA, *op. cit.*, p. 6.

<sup>254</sup> Si veda M. BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), pag. 8.

ricostruttivamente scorretta<sup>255</sup>. Dal punto di vista di questi ultimi interpreti, invero, l'obbligo di motivazione di cui agli art. 132 c.p.c. e 111 Cost. si riferirebbe solamente, come già in precedenza sostenuto da Calamandrei, alla completezza grafica della sentenza. Nel caso di violazione di tali norme, quindi, sarebbero in discussione solo quegli errori materiali della sentenza intesa come atto, vizi appunto ricollegabili a quelli che sono i requisiti necessari della stessa. I difetti della sentenza come giudizio, invece, avrebbero quale principale referente non tanto l'obbligo di motivare del giudice, ch  questo dovere si riferisce per l'appunto alla mera attiv  estensoria, bens  l'art. 116 c.p.c.<sup>256</sup>, ossia il vincolo di motivare secondo il proprio prudente apprezzamento. Apprezzamento che, come ben si sa,   s  libero ma pur sempre recintato da una serie di norme-direttiva. In tale articolo quindi ricadranno tutte quelle ipotesi che, a rigore, non possono ritenersi vizi della sentenza-atto ma si risolvono comunque in un suo vizio logico e non materiale, probabile sintomo d'ingiustizia della decisione. Per quanto riguarda nello specifico il difetto di sufficienza, allora, potranno esservi ricomprese quelle ipotesi in cui il ragionamento motivazionale del giudice risulti inficiato da una serie di falle logiche tali da rendere la *ratio decidendi*, se non incomprensibile, perlomeno difficile da afferrare.

Un'altra ipotesi ricostruttiva avanzata inizialmente per permettere ancora oggi un sindacato sulla motivazione insufficiente si   incentrata sulla sua riconduzione alla falsa applicazione di legge. Quest'interpretazione, prospettata da altra parte degli studiosi<sup>257</sup>, rinvia a quella visione secondo cui una ricostruzione mal condotta della fattispecie concreta comporti in realt  un vizio di sussunzione di questa nella norma di riferimento. L'idea di fondo, in sostanza, era che se l'esame di un certo fatto decisivo non fosse stato condotto in maniera logicamente erronea, esso non sarebbe stato sussumibile sotto quella specifica norma o lo sarebbe stato in modo diverso<sup>258</sup>.

<sup>255</sup> Su tutti si veda M. BOVE, *op. ult. cit.*; ID., *Ancora sul controllo della motivazione in Cassazione*, testo della relazione tenutasi al Convegno dal tema "Le novit  in materia d'impugnazioni", Firenze, 12 aprile 2013; ma anche R. CAPONI, *op. cit.*

<sup>256</sup> L'articolo al suo primo comma prevede *expressis verbis* che "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento". Secondo la dottrina, la presenza dell'aggettivo possessivo "suo" connoterebbe ulteriormente l'apprezzamento, che non potrebbe essere che del giudice di merito, come a voler sottolineare l'impossibilit  per la Corte di Cassazione di sostituire la ricostruzione da questi fatta con la propria. In questo senso si veda R. CAPONI, *op. cit.*

<sup>257</sup> Si vedano R. FRASCA, *op. cit.*, pagg. 6-7; B. SASSANI, *op. ult. cit.*, pagg.13-16; ID., *La logica del giudice e la sua scomparsa in Cassazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>258</sup> Il rischio, per ,   che in questo modo la Cassazione, dovendo sempre enunciare il principio di diritto sotteso alla sua decisione ai sensi dell'art. 348, si trovi cos  a dover creare una massima l  dove la

Per quel che attiene invece la contraddittorietà, la strada è fin da subito parsa meno tortuosa, dato che nel processo civile questo errore è sempre stato inteso come interno alla stessa motivazione e quindi per sua stessa natura solamente testuale. Ciò ha indotto gli interpreti a ritenerlo un vizio della sentenza-atto, la quale viene così ad essere incomprensibile e perciò graficamente presente ma sostanzialmente assente<sup>259</sup>. Era quindi già all'epoca facile immaginare che le ipotesi di motivazione veramente contraddittoria non sarebbero rimaste senza tutela, ma sarebbero state trattate alla stregua di casi di nullità della sentenza, rilevabili *ex n. 4* dell'art. 360<sup>260</sup>.

Come ampiamente prevedibile, la Corte di Cassazione si è fin da subito assestata su un'interpretazione particolarmente intransigente del nuovo n. 5, trovando in questa disposizione un ulteriore appiglio per cercare di sfozzare le migliaia di ricorsi che la sommergono. Ed infatti in ben tre occasioni, temporalmente molto vicine<sup>261</sup>, le Sezioni Unite<sup>262</sup> hanno confermato che “nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), scompare ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d'ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà” e che quindi “volontà del legislatore e scopo della legge convergono senza equivoci nella esplicita scelta di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Ritorna così pienamente attuale la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul vizio di motivazione *ex art. 111 Cost.*, come formatasi anteriormente alla riforma del

---

valutazione, seppur indiretta, della *quaestio facti* difficilmente può permettere l'estrapolazione di un principio sufficientemente generale ed astratto. In questo senso B. SASSANI, *op. ult. cit.*, p. 14.

<sup>259</sup> È stato proprio sulla sua espunzione che si sono incentrati i giudizi più negativi in merito alla riforma, sia perché la quantità di ricorsi proposti solamente per questo vizio risultava particolarmente esigua e di conseguenza la sua eliminazione avrebbe inciso veramente poco sul loro numero in Cassazione, sia perché “l'idea di lasciar vivere sentenze munite di motivazione veramente contraddittoria è incompatibile con il dettato costituzionale e per lo più velleitario”. Cfr. M. DE CRISTOFARO, *op. cit.*.

<sup>260</sup> Ciò tramite l'allargamento delle maglie della motivazione apparente, tipologia di vizio creata, come visto, in materia di ricorso straordinario per cassazione.

<sup>261</sup> Le prime due sentenze sono gemelle e risalgono all'aprile del 2014, mentre la seconda è del settembre dello stesso anno. Si tratta delle sentenze Cass. civ., SS. UU., n. 8053/2014 e n. 8054/2014 e Cass. civ., SS. UU., n. 19881/2014. Le prima originavano da vertenze tributarie, la seconda invece da un ricorso contro una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

<sup>262</sup> Nella prima sentenza in cui si occupano di tale problema, ovvero la n. 8053/2014, le Sezioni Unite chiariscono anche che “l'utilizzo della preposizione "circa" da parte del legislatore del 2012, rispetto all'utilizzo della preposizione "di" da parte del legislatore del 1940 ... è una "differenza testuale" irrilevante, trattandosi, dell'uso di una forma linguistica scorretta (un solecismo, come talvolta suoi dirsi), che non ha forza di mutare in nulla il senso della disposizione del codice di rito del 2012, rispetto alla disposizione del codice di rito del 1940”. Inoltre, preliminarmente, esse dichiarano che l'art. 360 n.5 è applicabile al processo tributario, in quanto il d.lgs. 546/1992 avrebbe creato una giurisdizione speciale in materia tributaria solamente in riferimento al primo ed al secondo grado di giudizio.

D.Lgs. n. 40 del 2006: il vizio si converte in violazione di legge nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, sempre che il vizio fosse testuale<sup>263</sup>. In questa maniera viene quindi resuscitata quella giurisprudenza restrittiva nata, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 40/2006<sup>264</sup>, per limitare la proponibilità del ricorso straordinario per vizio di motivazione. L'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite è poi stato meticolosamente seguito da tutta la giurisprudenza successiva, che ancora oggi seguita a ritenere rilevanti solamente quegli errori che, data la loro gravità, si trasformano nella negazione dell'obbligo di motivare gravante sul giudice: essendo la violazione dell'art. 132 n. 4 valutata quale tipico *error in procedendo*, il ricorrente che volesse dolersene dovrà perciò impugnare il provvedimento *de quo* ai sensi dell'art. 360 n. 4<sup>265</sup>.

<sup>263</sup> Cass. civ., SS. UU., n. 8053/2014. In commento si vedano B. CAPPONI, *L'omesso esame del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); C. RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016, p. 216 e ss.; L. PASSANTE, *Le Sezioni Unite riducono al "minimo costituzionale" il sindacato sulla motivazione della sentenza civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 179 e ss.; P. RAVENNA, *La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul nuovo vizio di motivazione ex art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). In merito invece ai dubbi sollevati dall'ordinanza di rimessione: C. GLENDI, *At ille murem peperit (nuovamente a proposito di un altro "non grande arresto" delle Sezioni Unite)*, in *Corr. giur.*, 2014, n. 10, p. 1241-1261; S. DALLA BONTÀ, *Le Sezioni Unite enunciano l'applicabilità del riformulato art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. e del meccanismo della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria*, in *Dir. prat. trib.*, 2014, II, p. 460 - 496; M. MARINELLI, *La scomparsa della "norma di legge"*, in *G.T. - Riv. giur. trib.*, 2014, 10, p. 751-754.

<sup>264</sup> Si ricorda che il decreto legislativo in questione aveva parificato le ipotesi di ricorso straordinario a quelle previste per quello ordinario. Da notare che a pochi giorni di distanza, il legislatore emana in ambito penale la l. n. 46/2006, con la quale viene eliminato il vincolo della testualità dalla norma relativa al vizio di motivazione, ovvero l'art. 606 lett. e) c.p.p.: il decreto legislativo è del 15 febbraio, mentre la legge è del 22 febbraio. In questa maniera, non si sa quanto casualmente, il vizio di motivazione veniva sostanzialmente reso omogeneo in ogni suo possibile ambito applicativo: ricorso ordinario civile, ricorso ordinario penale e ricorso straordinario.

<sup>265</sup> Confermative dell'opzione interpretativa prescelta dalle Sezioni Unite sono, tra le tante: Cass. civ. sez. I, ord. n. 27310/2018; Cass. civ., sez. V, n. 25256/2018; Cass. civ., sez. III, n. 13395/2018; Cass. civ., SS. UU., n. 30989/2017; Cass. civ., sez. VI - 3, n. 30782/2017; Cass. civ., sez. VI - 5, n. 30692/2017; Cass. civ., sez. V, n. 24413/2016; Cass. civ., sez. VI - 5, n. 8766/2016. In un panorama giurisprudenziale così compatto, si è distinta invece Cass. civ., sez. III, n. 11892/2016 che afferma, pur solamente in toni dubitativi, che nella vigenza dell'attuale art. 360 n. 5 e dell'interpretazione fornita dalla Cassazione circa il minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione "il ricorrente ... possa svolgere considerazioni sul cattivo esercizio del [potere di apprezzamento delle prove legali] non già sub specie di denuncia in sé e per sé di un vizio della sentenza impugnata, bensì solo in funzione e, quindi, come elemento, di un'attività di dimostrazione che il giudice di merito è pervenuto ad una erronea ricostruzione della *quaestio facti*, sì che essa l'abbia indotto in ultima analisi ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio. Sicché il motivo di ricorso sia la denuncia di tale erronea applicazione. Si può dunque ipotizzare che dette considerazioni possano e debbano necessariamente incasellarsi solo come elemento di un ben più articolato quadro evidenziatore della deduzione di un *error in iudicando* ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, circa la norma applicabile ed applicata alla fattispecie". La sentenza, che a quanto consta è rimasta una mosca bianca (ma si veda anche Cass. civ., sez. III, n.

Prima di concludere la disamina degli effetti prodotti dall'intervento del 2012, si impone anche in questo caso un breve paragone con il processo penale. Questo sta infatti attraversando un momento in parte molto diverso da quello che viene invece contemporaneamente vissuto in sede civile. L'esigenza di adattare sempre di più il processo ad una tutela effettiva dell'imputato, *in primis* tramite la valorizzazione del principio d'innocenza, ha portato il legislatore ad estendere le aree di tutela piuttosto che a restringerle. Non molti anni fa tale intento ha condotto anche all'ampliamento della previsione riguardante il vizio di motivazione. La l. 46/2006 (c.d. legge Pecorella) infatti, raccogliendo i malumori diffusi in gran parte della dottrina e tenendo anche conto degli interventi non proprio *secundum legem* della Cassazione penale, che si era ritrovata in pratica costretta a forzare la lettera della norma per evitare casi d'ingiustizia manifesta, ha modificato la vecchia formulazione dell'art. 606 lett. e). L'allargamento è stato un passaggio quasi obbligato della riforma non solo perché era ormai giunto il momento di recepire le istanze di tutela da più parti avanzate, ma anche perché con tale intervento era stata introdotta un'altra innovazione, che indubbiamente andava ad incidere sull'intero sistema processuale: la riduzione della possibilità d'appellare le sentenze di proscioglimento. È innegabile come questo restringimento operato sul secondo grado di giudizio comportasse, alla maniera di un imbuto, uno spontaneo ampliamento di tutela al livello superiore, per non correre il rischio di negare il diritto ad un doppio grado di giurisdizione

Come è noto, per anni il processo penale è stato caratterizzato dalla presenza di una norma che limitava fortemente la rilevabilità per cassazione del vizio di motivazione<sup>266</sup>. Più nello specifico, quest'ultima ammetteva il sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza solo ove la parte si lamentasse della sua mancanza od illogicità e purché il difetto risultasse dal testo del provvedimento impugnato<sup>267</sup>. Tale vincolo di testualità era inteso molto rigidamente dalla giurisprudenza della Cassazione

---

26958/2017 con lo stesso relatore), fa propri i rilievi già espressi in altra sede dal suo relatore: R. FRASCA, *op cit.*

<sup>266</sup> In particolare, dal 1988 (anno d'emanazione del nuovo codice di procedura penale) fino al 2012.

<sup>267</sup> L'obiettivo della norma era probabilmente quello di tentare d'eliminare alla radice la proponibilità di ricorsi pretestuosi, ovvero quei ricorsi basati sulla presenza di vizi non rilevanti ovvero vizi che si risolvevano nel ritenere non condivisibile la ricostruzione dei fatti data dal giudice di merito. In questa maniera però non era minimamente garantito che venissero controllati vizi manifesti e testuali e perciò gravi, piuttosto che vizi non manifesti ma particolarmente gravi; si veda in questo senso F. M. IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1997. Questo è successo con il vecchio art. 606 lett. e) c.p.p e potrebbe accadere anche con il nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.

penale, che lo interpretava similmente al principio di autosufficienza del ricorso invalso in ambito civile. In sostanza la Corte richiedeva che il vizio fosse percepibile dalla sola lettura della sentenza del giudice di merito: in questa maniera si impediva qualsiasi raffronto fra quanto contenuto nella motivazione e quanto invece incluso negli atti processuali. Quest'interpretazione restringeva di molto l'area della tutela, perché non tutti gli errori rilevabili *ex art. 606 lett. e)* risultavano per loro intrinseca natura graficamente visibili dal solo testo del provvedimento impugnato. In questo senso, le problematiche più gravi si sono registrate proprio col vizio di omessa motivazione parziale, ovvero quel caso in cui il giudice del grado precedente non abbia motivato in merito ad un fatto decisivo prospettato dalle parti<sup>268</sup>. Rendendosi conto perciò che con un vincolo di testualità così rigido si rischiava di creare ampie zone di non - tutela, la dottrina e, successivamente, la giurisprudenza<sup>269</sup> processualpenalistiche hanno provato a seguire una strada meno intransigente. Hanno quindi cominciato ad affermare che gli unici atti ai quali la Corte non può avere accesso sono solamente quelli probatori, lasciando, invece, aperto uno spiraglio per quelle omissioni scaturite da un obbligo specifico di pronuncia da parte del giudice di merito. Tale elasticità interpretativa si è accompagnata però, per la parte che basava il proprio motivo di ricorso su questo raffronto, ad un onere assai severo di specificazione del documento da sottoporre al vaglio della Cassazione. La stessa dottrina più intransigente<sup>270</sup> rispetto alla possibilità per i giudici di legittimità di poter avere accesso agli atti del processo, riteneva che non fossero sottratti al loro controllo i motivi d'appello od atti analoghi (come la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva), da cui si possono desumere i temi su cui il giudice *a quo* era chiamato a decidere<sup>271</sup>. Rimane pur sempre fondamentale però che il giudice di ultimo grado non visioni gli atti probatori, poiché è

---

<sup>268</sup> Una mancanza di motivazione, infatti, a meno che non la si riduca solamente alla totale assenza della parte motiva, è per sua stessa natura non ravvisabile: se, ad esempio, la Corte d'Appello omette di considerare un punto della fattispecie specificamente allegato dalle parti, magari persino con l'atto d'impugnazione, e discusso tra loro, come potrebbe il giudice superiore accorgersi di questo vizio dalla pura e semplice lettura della sentenza d'appello? Per porre in essere un'operazione ermeneutica del genere è, come minimo, necessario rifarsi all'atto d'appello. Il quale però, a rigor di logica, è un atto processuale e non parte della sentenza impugnata, pertanto non esaminabile dalla Cassazione secondo il vecchio testo dell'art. 606 lett. e).

<sup>269</sup> Si vedano Cass. pen. S. U., 30 aprile 1997, Dessimone; Cass. pen. S. U., 30 ottobre 2003, n. 45276 Andreotti.

<sup>270</sup> Si veda A. NAPPI, *op. cit.*; ID, *Guida pratica al codice di procedura penale*, Milano, 2007. Secondo tale Autore la modifica introdotta dalla l. 46/2006, difatti, è ininfluenza sull'assetto precedente.

<sup>271</sup> Si veda AA. VV., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. BARGIS e F. CAPRIOLI, Torino, 2007, pag. 218.

impossibile che in questo caso egli non si faccia influenzare dalla fattispecie concreta sottostante.

Il legislatore pertanto, fattosi interprete delle generali lamentele, nel 2006 ha finalmente deciso di modificare la lett. e) dell'art. 606. Le coordinate di tale intervento sono state due, ovvero: l'inserimento della contraddittorietà quale nuova tipologia di vizio di motivazione ed il temperamento del vincolo della testualità. Oggi l'articolo in questione prevede infatti che il ricorso per cassazione possa essere promosso se vi è la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Così operando, si è pertanto prodotto un nuovo scollamento tra la disciplina del vizio di motivazione in sede penale (oggi più ampia per l'eliminazione del vincolo rigido della testualità ed il contestuale inserimento della contraddittorietà) e quella in ambito civile.

Per quanto riguarda l'analisi dell'efficacia della riforma del vizio di motivazione in termini di riduzione dei ricorsi possiamo avvalerci, al contrario di quanto accade per esempio in materia di inammissibilità<sup>272</sup>, delle più recenti statistiche.

A tale proposito, pur non venendo rilevato il dato inerente alla quantità di ricorsi presentati anche o solo per vizio *ex art.* 360 n.5., possono comunque risultare utili i grafici sottostanti che indicano le motivazioni attinenti al rigetto del ricorso nel 1° semestre del 2018 e nel 1° semestre del 2011. Come si nota facilmente rispetto al 2011, quando ancora era in vigore la vecchia formulazione del vizio di motivazione, il numero dei rigetti per tale motivo di ricorso è calato drasticamente: da 324 ricorsi a 84. È però invece cresciuto di molto il numero dei ricorsi rigettati ai sensi dell'art.360 n.3: da 2.981 a 6.847. Questo è certamente indice del generale aumento delle sopravvenienze che si è registrato dal 2011 (30.889) al 2018 (36.881), ma bisogna tenere conto che esse devono essere spalmate su tutti i motivi di ricorso. Si può quindi immaginare che i ricorrenti, vedendosi preclusa la strada dell'art.360 n.5 per l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, abbiano provato a far rientrare tali ipotesi nel n.3 del medesimo articolo facendo così trasmigrare un numero importante di ricorsi dall'uno all'altro motivo.

---

<sup>272</sup> In tale ambito, infatti, non risultano esservi statistiche da cui poter comprendere per quale motivo di inammissibilità il ricorso sia stato rigettato.

**Motivazioni attinenti al rigetto del ricorso del ricorso ex art.360 c.p.c.<sup>273</sup>**  
*Periodo: 1° semestre 2018*

Distretti	SEZIONI SEMPLICI						SEZIONI UNITE					
	Attinenti alla giurisdizione	Violazione/ falsa applicazione delle norme di diritto	Nullità del procedimento/ sentenza	omessa, insuff. o contraddittoria motivazione	violazione delle norme sulla competenza	Totale	Attinenti alla giurisdizione	Violazione/ falsa applicazione delle norme	Nullità del procedimento/ sentenza	omessa, insuff. o contraddittoria motivazione	violazione delle norme sulla competenza	Totale
Torino	-	244	-	1	-	245	-	4	-	-	-	4
Milano	-	416	1	7	-	424	-	-	-	-	-	-
Brescia	-	151	-	2	-	153	-	-	-	-	-	-
Trento	-	38	-	1	-	39	-	-	-	-	-	-
Bolzano	-	24	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	274	-	3	-	277	-	1	-	-	-	1
Trieste	-	144	-	2	-	146	-	-	-	-	-	-
Genova	-	146	-	1	-	147	-	1	-	-	-	1
Bologna	-	232	-	4	-	236	-	1	-	-	-	1
Firenze	-	252	-	4	-	256	-	1	-	-	-	1
Perugia	-	85	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	176	-	1	-	177	-	-	-	-	-	-
Roma	-	906	-	7	-	913	-	4	-	-	-	4
L'Aquila	-	167	-	1	-	168	-	2	-	-	-	2
Campobasso	-	42	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
Napoli	-	428	-	5	-	433	-	2	-	-	-	2
Salerno	-	81	-	-	-	81	-	2	-	-	-	2
Bari	1	161	-	1	-	163	-	2	-	-	-	2
Lecce	-	127	-	1	-	128	-	-	-	-	-	-
Taranto	-	53	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	61	-	1	-	62	-	1	-	-	-	1
Catanzaro	-	231	-	2	-	233	-	1	-	-	-	1
Reggio Calabria	-	74	-	3	-	77	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	181	-	-	-	181	-	-	-	-	-	-
Messina	-	93	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Catania	-	137	-	1	-	138	-	-	-	-	-	-
Cagliari	-	62	-	3	-	65	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	66	-	2	-	68	-	1	-	-	-	1
Corte di Cassazione	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Giurisdizioni Speciali	-	1.746	4	31	-	1.781	-	36	-	2	-	38
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>6.838</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>6.928</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>61</b>

<sup>273</sup> I grafici in questione sono contenuti all'interno del documento *Movimento dei ricorsi ordinari e speciali per Autorità e distretto di provenienza – Analisi delle modalità di esaurimento e durate medie*, presente per ogni annata (divisa in due semestri: dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre) e reperibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). In questo caso si prendono in considerazione solamente i dati inerenti ai primi semestri degli anni di riferimento perché, non si sa per quale ragione, il documento relativo al 2° semestre del 2018 non contiene il grafico analizzato. Si segnala inoltre che nella tabella originale relativa all'anno 2018 vi è un errore di battitura lì dove è indicato il 2° semestre 2017 invece che 1° semestre 2018.

CAPITOLO II

**Motivazioni attinenti al rigetto del ricorso ex art.360 c.p.c.**

Periodo: 1° semestre 2011

Distretti	MODALITA' DI ESAURIMENTO dei procedimenti definiti con sentenza o ordinanza											
	SEZIONI SEMPLICI						SEZIONI UNITE					
	Giurisdizione/ competenza	Violazione / falsa applic. norme	Nullità proced./ sentenza	Motivazione	Altro	TOT	Giurisdizione/ competenza	Violazione / falsa applic. norme	Nullità proced./ sentenza	Motivazione	Altro	TOT
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Torino	-	69	-	5	36	110	-	-	-	-	-	-
Milano	1	86	1	11	32	131	-	1	-	-	-	1
Brescia	-	24	-	5	13	42	-	-	-	-	1	1
Trento	-	14	-	2	9	25	1	-	-	-	-	1
Bolzano	-	8	-	-	3	11	-	-	-	-	-	-
Venezia	-	144	2	20	62	228	1	-	-	-	-	1
Trieste	-	23	-	12	36	71	-	-	-	-	-	-
Genova	-	48	1	4	23	76	-	1	-	-	-	1
Bologna	1	42	1	12	16	72	-	-	-	-	3	3
Firenze	-	103	-	8	46	157	-	3	-	1	2	6
Perugia	-	24	-	2	16	42	-	-	-	-	-	-
Ancona	-	23	-	7	6	36	-	1	-	-	-	1
Roma	1	339	1	31	126	498	3	5	-	-	2	10
L'Aquila	1	83	1	11	19	115	1	2	-	-	-	3
Campobasso	-	104	-	1	7	112	-	1	-	-	-	1
Napoli	2	210	-	16	190	418	-	1	-	-	-	1
Salerno	-	40	-	1	9	50	-	-	-	-	-	-
Bari	-	83	-	5	23	111	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	35	-	2	28	65	-	1	-	-	-	1
Taranto	-	10	-	2	2	14	-	-	-	-	-	-
Potenza	-	20	-	3	3	26	-	-	-	-	-	-
Catanzaro	-	56	-	6	37	99	-	-	-	-	-	-
Reggio Calabria	-	88	-	6	19	113	-	-	-	-	-	-
Palermo	-	39	-	6	20	65	-	-	-	-	-	-
Messina	-	46	-	3	14	63	-	-	-	-	2	2
Caltanissetta	-	24	-	1	9	34	-	1	-	-	-	1
Catania	-	60	-	1	14	75	-	8	-	-	-	8
Cagliari	-	16	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-
Sassari	-	9	-	1	4	14	-	-	-	-	-	-
Corte di Cassazione	-	7	-	1	4	12	-	-	-	-	1	1
Giurisdizioni Speciali	-	1.036	16	139	444	1.635	4	43	-	-	9	56
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>2.913</b>	<b>23</b>	<b>324</b>	<b>1.271</b>	<b>4.537</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>99</b>

## 2. Le modifiche alla struttura del giudizio in Cassazione tramite la sua riorganizzazione interna.

Proseguirò ora ad analizzare quello che in apertura di capitolo ho denominato il piano organizzativo interno delle ultime riforme. Come precedentemente accennato infatti negli anni il legislatore, oltre ad aver inciso sulle modalità di redazione del ricorso, è profondamente intervenuto anche sul decorso del procedimento che si svolge davanti alla Corte di Cassazione. Pure in questo caso può ritenersi si sia trattato di una rivoluzione silenziosa: da piccoli aggiustamenti della normativa vigente<sup>274</sup> e mere codificazioni di prassi di autogoverno già applicate all'interno della Corte<sup>275</sup>, si è giunti al completo stravolgimento di tradizioni secolari. Sia ben chiaro, nei limiti del rispetto dei principi fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione, nulla è concepito per rimanere insensibile al mutevole scorrere del tempo. È perciò importante cercare di approcciarsi alle novità legislative con serio spirito critico, e quindi privi di quei preconcetti spesso nutriti verso i cambiamenti.

Nonostante tali premesse, seri dubbi sono stati avanzati intorno all'operato dal legislatore, soprattutto rispetto alla riforma più recente. Così come successo per le innovazioni in materia di ricorso, anche in questo ambito l'impressione generale è stata che, al fine di ottenere una diminuzione dei ricorsi e restituire alla figura ormai mitologica della nomofilachia il proprio ruolo centrale all'interno dell'ordinamento, il legislatore si ostinasse ad agire in una sola direzione: quella della riduzione delle garanzie processuali delle parti. Che queste negli anni siano state erose pure sotto l'aspetto dell'*iter* procedimentale è difatti fuor di discussione. Sul perché di questa lenta erosione, sulla sua effettiva necessità, sulla previsione di controbilanciamenti efficaci, nonché sul concreto funzionamento dei meccanismi ideati rimane ancora molto da indagare. Quel che è certo è che tramite gli ultimi interventi legislativi si è cercato di ottenere a valle ciò che non si riesce ad ottenere a monte: se non riesco a reperire soluzioni per ridurre il numero delle vertenze in entrata, cerco almeno di liberarmene il più velocemente possibile.

Nei paragrafi che seguono tenterò di rispondere ai quesiti sopra formulati, esaminando le modifiche più significative a cui è stata sottoposta l'organizzazione

---

<sup>274</sup> Possono certamente essere interpretati in tal senso i primi interventi in materia di procedimento camerale.

<sup>275</sup> Mi riferisco al riconoscimento normativo con la l. n. 6972009 della c.d. Struttura unificata, istituita tramite decreto del Primo Presidente nel 2005.

interna della Corte di Cassazione. Prima mi dedicherò all'analisi della costituzione della c.d. Sesta sezione e del procedimento camerale che con essa si intendeva sfruttare, in seguito illustrerò invece come i confini applicativi di quest'ultimo siano stato ampliati sino a renderlo oggi il modello *standard* in Cassazione.

### *2.1. La normativizzazione dell'apposita sezione ed il procedimento camerale ad hoc.*

Se si vogliono trovare delle soluzioni efficaci alla crisi della Cassazione civile, il suo aspetto organizzativo interno non può essere trascurato. Il successo o il fallimento di ogni previsione normativa sono infatti decretati sia dall'uso che ne viene fatto da parte dei giudici sia dal funzionamento interno del sistema<sup>276</sup>. Sotto questo punto di vista nessuna riforma potrà veramente incidere sul fenomeno in questione, se all'interno della Corte continueranno a permanere disfunzioni organizzative<sup>277</sup>.

Sulla scia di questo indirizzo di pensiero si colloca il riconoscimento a livello legislativo della c.d. Struttura unificata, avvenuto con la l. n. 69/2009<sup>278</sup>. La riforma modifica l'art. 376 co. 1 c.p.c., disciplinante le modalità di ripartizione interna dei ricorsi, il quale prevedeva che essi "sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente". Prima dell'intervento legislativo quindi, secondo la lettera della norma, le vertenze erano solitamente decise da una delle cinque sezioni semplici tranne quando, visto il *discrimen* operato dall'art. 374, il Primo presidente riteneva che esse coinvolgessero o una questione di massima di particolare importanza o una questione di diritto su cui vi era contrasto nella Corte. Nella realtà, però, le cose erano gestite ben diversamente. La necessità di tentare una preselezione delle migliaia di ricorsi che approdavano annualmente in Cassazione civile, aveva infatti spinto nel

---

<sup>276</sup> Si vedano a tal proposito A. NAPPI, *cit.*, p. 71 -74; ID., *Per un approccio pragmatico anche nell'organizzazione della Corte*, in *La nuova Cassazione civile*, Padova, 2017, p. 45 - 47; V. DI CERBO, *Moduli organizzativi e strumenti informatici per l'attuazione della riforma del giudizio di cassazione*, in *Il nuovo giudizio di cassazione cit.*, p. 323 e ss.; nonché in *Informatica e giudizio di cassazione*, in *La Cassazione civile cit.*, p. 577 - 591.

<sup>277</sup> In questo senso è comunemente ritenuto che la Cassazione penale funzioni meglio non solo grazie alla propria specifica disciplina del ricorso in ultimo grado, ma anche (e forse soprattutto) per la sua migliore organizzazione interna. Tale situazione è resa palese dalla circostanza che, a fronte di un numero di sopravvenuti quasi invariato, l'arretrato della Cassazione civile continua a crescere. Per un confronto numerico circa le capacità di smaltimento delle due Corti si veda la nota n.132 del presente capitolo.

<sup>278</sup> Art. 47, co. 1, lett. b) della legge 18 giugno 2009 n. 69. Esattamente come poi accadrà con la c.d. apposita sezione, a cui negli anni saranno attribuite le più varie denominazioni, anche alla Struttura unificata successivamente sarà riconosciuto un altro nome, ovvero Struttura centralizzata.

2005 il Primo Presidente<sup>279</sup> a prendere in prestito un istituto già attivo nel settore penale<sup>280</sup>, cioè l'apposita sezione<sup>281</sup>. Sua funzione precipua sarebbe stata quella di esaminare in via preliminare tutti i ricorsi pervenuti davanti alla Corte e procedere alla trattazione immediata di quelli che risultassero inammissibili, manifestamente infondati o fondati. In questa maniera, si cercava di sfruttare a livello organizzativo le potenzialità racchiuse nel riformato art. 375 c.p.c.. Il procedimento camerale, infatti, pur trovando riconoscimento esplicito nel codice di procedura civile a partire dal 1940, fino ad allora aveva conosciuto scarsa se non nulla applicazione, pur essendo l'unico strumento atto a velocizzare lo smaltimento dei ricorsi. Nel 2001, per incentivare la Corte ad utilizzare tale *iter* procedimentale, la facoltà di decidere in camera di consiglio era stata quindi estesa ai casi di "manifesta fondatezza o infondatezza"<sup>282</sup>. Per la prima volta veniva così consegnato alla Cassazione uno strumento che le desse la possibilità di decidere con procedimento camerale, e quindi in potenza più celermente, anche nel merito e non solo in rito per le ipotesi di inammissibilità del ricorso<sup>283</sup>. L'istituzione della struttura unificata era quindi un ulteriore tentativo di cavalcare quest'onda: si voleva infatti creare all'interno della Corte un soggetto predisposto allo spoglio dei ricorsi, che riuscisse ad incanalarli verso il procedimento più adatto.

Quando, perciò, con la modifica del 2009 all'art. 376 c.p.c. il legislatore decide di concedere a questa partizione interna dignità normativa, lo fa ben cosciente di tale *background*. E la medesima consapevolezza si ritrova anche nella volontà di ideare, con lo stesso intervento normativo, nuove ipotesi d'inammissibilità del ricorso, che in

---

<sup>279</sup> All'epoca il Primo Presidente era Nicola Marvulli, rimasto in carica dal 2001 al 2006. Gli è in seguito succeduto Vincenzo Carbone (2007 - 2010), il quale a sua volta ha contribuito al corretto funzionamento della Struttura unificata, almeno fino al suo riconoscimento legislativo avvenuto per l'appunto nel 2009.

<sup>280</sup> Il legislatore ha istituito la sezione filtro nel settore penale con la l. 26 marzo 2001 n. 128, al co. 1 dell'art. 610 c.p.p. il quale prevede che "Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte".

<sup>281</sup> La creazione della struttura unificata presso la Cassazione civile è avvenuta con decreto del Primo Presidente del 9 maggio 2005. Il decreto è stato pubblicato in *Foro it.*, 2005, I, p. 2323 e ss.

<sup>282</sup> Per una disamina approfondita circa le origini e l'evoluzione del procedimento camerale davanti alla Corte di Cassazione si veda F. S. DAMIANI, *Il procedimento camerale in Cassazione*, Napoli, 2011.

<sup>283</sup> In questo senso si veda G. SCARSELLI, *Il nuovo giudizio di cassazione per come riformato dalla legge 197/2016*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2016. Si ricordi che al momento della creazione della Struttura unificata le ipotesi di inammissibilità previste dal c.p.c. erano veri e propri casi di inammissibilità, non esistendo allora ancora l'art. 360bis c.p.c. e le sue inammissibilità di merito.

quanto tali possono per l'appunto condurre all'applicazione del procedimento camerale. L'obiettivo è infatti quello di istituire, all'ingresso in Corte, due diversi binari procedurali, differenziati per presupposti di applicazione ed in base alla loro presunta velocità: da una parte il procedimento camera ad oralità solo eventuale, dedicato a quelle controversie che si mostrino inammissibili, chiaramente fondante o infondate e quindi di poco rilievo nomofilattico; dall'altra la tradizionale pubblica udienza, limitata però a quei ricorsi sopravvissuti alla scrematura iniziale e come tali dal potenziale e notevole valore di precedente<sup>284</sup>.

La c.d. apposita sezione sostituisce quindi la previgente struttura unificata, di cui in sostanza assorbe tutti i precedenti compiti<sup>285</sup>. Il nuovo art. 376 quindi, nella parte modificata, prevede ora che “il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici”. Prima, però, di passare all'illustrazione del procedimento ideato appositamente per la struttura unificata all'art. 380*bis*, mi preme rilevare come anche nella riforma del 2009 si rinvenivano tracce del debito all'art. 610 c.p.p.. Che questo avesse rappresentato la diretta ispirazione per l'ideazione della struttura unificata, era stato d'altronde affermato dallo stesso Primo Presidente dell'epoca secondo cui si era voluto “sperimentare nel civile, con i necessari adattamenti, quello che si era già realizzato, con effetti altamente

---

<sup>284</sup> Potenziale perché, ovviamente, tali meccanismi di selezione non garantiscono che tutti i ricorsi davanti alle sezioni semplici abbiano effettivo rilievo nomofilattico, così come non possono assicurare che la c.d. apposita sezione decida solamente controversie prive di tale caratteristica. Per questo motivo si dovrebbe evitare di enfatizzare eccessivamente, anche a livello processuale, la differenza intercorrente fra ricorsi davanti alle sezioni semplici e ricorsi avanti la Sesta sezione (ovvero oggi, dopo la riforma del 2016, fra vertenze decise in camera di consiglio e vertenze decise in pubblica udienza): così facendo non possono infatti cogliersi le sfumature intercorrenti fra gli stessi, e si rischia invece di porre delle illusorie linee di demarcazione, sintomatiche dell'avvento di una stagione di neoilluminismo giuridico.

<sup>285</sup> Tra le due discipline vi era in realtà una differenza assai rilevante, da molti all'epoca considerata controproducente: la riforma infatti non istituiva una relazione biunivoca tra decisione in camera di consiglio e Sezione filtro. Ciò significava quindi che non tutti i ricorsi per cui era previsto il procedimento camerale, erano automaticamente decisi dall'apposita sezione. L'art. 376 infatti assegnava a quest'ultima solo le ipotesi sub n. 1 e n.5 dell'art. 375, mentre gli altri casi dovevano approdare davanti ad una delle cinque sezioni semplici. Questa singolare scelta legislativa presentava però il rischio di poter condurre ad un'inutile duplicazione della camera di consiglio. Avrebbe infatti potuto tenersi una prima camera in seno alla sesta sezione, la quale, non ritenendo di poter decidere perché non ravvisava una delle ipotesi *ex art. 375 nn. 1 e 5*, rimetteva pertanto alla sezione semplice. Se quest'ultima da par suo riteneva sussistente uno dei casi previsti invece ai nn. 2, 3 e 4 del medesimo articolo, avrebbe a sua volta deciso con rito camerale. Vigente la Struttura unificata, ciò non poteva accadere.

positivi, nel settore penale, cioè un'organica, stabile struttura che pur nel doveroso rispetto delle competenze attribuite alle singole sezioni, fosse in grado di concentrare la sua attenzione su tutti i ricorsi che quotidianamente pervengono alla Corte, per poi distinguere quelli che devono essere trasmessi alle singole sezioni da quelli che possono essere definiti in camera di consiglio"<sup>286</sup>. Ma tale influenza si rinviene anche nella *littera legis* dell'art. 376 che, come la norma gemella del codice di procedura penale, utilizza il termine peculiare di "apposita sezione".

Questa nuova protagonista del processo di legittimità fa il suo ingresso sulla scena principalmente come tentativo di impiegare al meglio il recente meccanismo procedurale introdotto dal d. lgs. n. 40/2006. L'art. 380*bis* rappresentava infatti uno degli ultimi esperimenti legislativi pensati per provare a rivitalizzare l'istituto della decisione in camera di consiglio, anche alla luce della nuova organizzazione interna. Ad avviso di parte della dottrina, la ragione del precedente scarso utilizzo del rito camerale era da far risalire alla circostanza che, prima della Struttura unificata, mancavano all'interno della Corte "congegni organizzativi volti a far emergere la presenza ... di casi di applicazione dell'art. 375 c.p.c."<sup>287</sup>. L'intervento del 2009 quindi segue perfettamente questa scia di interventi. In particolare, davanti a quella che poi sarà denominata Sesta sezione, si continuerà ad applicare esclusivamente il procedimento in camera di consiglio, così come delineato dall'art. 380*bis* c.p.c.. Secondo tale norma, dopo la trasmissione del fascicolo da parte del Primo Presidente alla c.d. apposita sezione, il presidente di quest'ultima provvede a nominare un relatore che valuti il ricorrere delle ipotesi di decisione *ex art.* 375 nn. 1 e 5. Se tale prima deliberazione ha esito positivo, e pertanto se si ricade in un caso di ricorso inammissibile, manifestamente infondato o fondato, egli deve quindi depositare in cancelleria una relazione dove sia indicata la "concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare

---

<sup>286</sup> Cfr. N. MARVULLI, *Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006*, 2006, p. 39 -41, rinvenibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

<sup>287</sup> Cfr. P. VITTORIA, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di A. BRIGUGLIO, e B. CAPPONI, III, 1, Padova, 2009, p. 227. In questo senso sembra anche F. S. DAMIANI, *op. cit.*, p. 499. Inoltre, accreditano tale tesi proprio i numeri relativi all'impiego del procedimento camerale all'alba della creazione della Struttura unificata: nei suoi primi cinque mesi di vita, questa "composta da 6 presidenti e da 4 consiglieri di ciascuna delle 5 sezioni civili ha proceduto all'esame di 13.530 ricorsi, ad una media di 200 ricorsi alla settimana, definendone in camera di consiglio 3.870, e cioè oltre il 28% dei ricorsi esaminati". Cfr. N. MARVULLI, *op. cit.*, p. 40.

la relativa pronuncia”<sup>288</sup>. Questa, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, deve essere successivamente notificata agli avvocati delle parti e comunicata al p.m. almeno venti giorni della data stabilita per la camera di consiglio. Non oltre cinque giorni prima i difensori possono decidere di depositare delle memorie, così come il p.m. può presentare conclusioni scritte. Ad ogni modo, possono decidere entrambi di comparire all’adunanza per essere sentiti. A questo punto si aprono due strade: il collegio può essere d’accordo con il relatore o ritenere vi siano comunque i presupposti per decidere il ricorso in camera di consiglio, oppure può reputare che non si ricada in una delle ipotesi in cui esso può definire il giudizio. Nel primo caso, i giudici pronunceranno un’ordinanza di inammissibilità, manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso. Nel secondo, per converso, il fascicolo tornerà al Primo presidente che provvederà ad assegnarlo ad una delle sezioni semplici. Quest’ultima evenienza occorrerà anche nel caso in cui lo stesso relatore, fin dal momento dell’assegnazione del ricorso, non dovesse ravvisare le ipotesi di cui all’art. 375 nn. 1 e 5<sup>289</sup>.

Questo nuovo modo di strutturare il procedimento in Cassazione doveva quindi permettere una cernita fra i ricorsi ritenuti di *routine* e quelli che, data la loro eccezionalità, richiedevano al contrario l’udienza pubblica. Per temperare però la menomazione operata, con l’ampliamento delle possibilità di decisione in camera di consiglio, al diritto di difesa delle parti ed al principio di pubblicità del processo, il legislatore aveva inserito nell’art. 380*bis* c.p.c. due specifici controbilanciamenti: “la relazione con le concisa esposizione delle ragioni” che secondo il relatore giustificavano una pronuncia ai sensi dell’art. 375 nn. 1 e 5, nonché la possibilità per le parti di essere sentite. Queste previsioni si sono però ben presto trasformate in un *boomerang*, sia per i giudici ma, vista l’ultima riforma, soprattutto per le parti. La prassi invalsa in merito alle modalità di redazione della relazione, che nella sostanza si tramutò in un progetto di

---

<sup>288</sup> In questo senso il vecchio art. 380*bis* c.p.c., di cui si riporta il testo: “Il relatore della sezione di cui all’art. 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono”.

<sup>289</sup> In questo senso concludeva gran parte della dottrina, anche se la norma utilizzava l’espressione assai più generica “quando la sezione non definisce il giudizio”. Si vedano a tal proposito F. S. DAMIANI, *op. cit.*, p.501 - 502; F. CIPRIANI, *Il procedimento camerale in Cassazione*, in *Il gius. proc. civ.*, 2009, 3, p. 840; G. COSTANTINO, *Il nuovo processo in Cassazione*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 304; G. BALENA, *op. cit.*, p. 795.

sentenza, appesanti di fatto il lavoro del giudice relatore. Vero che, come indicato da molti commentatori all'indomani dell'intervento legislativo del 2016<sup>290</sup>, il tempo utilizzato da quest'ultimo per scrivere la c.d. ordinanza opinata era poi recuperato a valle, nell'eventualità che il collegio appoggiasse la proposta, al momento della stesura del provvedimento. Ma è altrettanto certo che tale *modus operandi* era sufficiente ad instillare il dubbio che con il rito camerale non si risparmiasse poi così tanto tempo, e che pertanto esso, se così regolato, non fosse in grado di produrre i benefici tanto attesi. Il quadro era inoltre completato da quello che probabilmente, a mio parere, rappresentava il vero punto debole della disciplina previgente, ovvero la possibilità per le parti, se comparse, di essere sentite<sup>291</sup>. Il difetto infatti risiedeva nel fatto che la scelta fosse a totale discrezione di quest'ultime, non essendo previsto che il collegio potesse rifiutare l'audizione nel caso la ritenesse del tutto superflua. In un sistema come il nostro, in cui non sempre l'avvocatura mostra di avere precisa coscienza dell'effettivo ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, tale possibilità si prestava a facili abusi: pur non esistendo statistiche in merito, è facile immaginare che l'opportunità di essere ascoltati, pur a porte chiuse, venisse sfruttata assai spesso, persino quando non vi erano concrete basi giuridiche per contrastare la proposta del relatore.

---

<sup>290</sup> Si veda, G. COSTANTINO, *Note sulle «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione»*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di D. DALFINO, Torino, 2017, p. 16 - 17; P. CURZIO, *Il problema Cassazione*, in *Quest. giust.*, 2015, p.92; D. DALFINO, *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione, nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli d'intesa*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di D. DALFINO, Torino, 2017, p. 6 - 7; F. S. DAMIANI, *Il nuovo procedimento camerale in Cassazione e l'efficienza del legislatore*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di D. DALFINO, Torino, 2017, p. 40 - 41; R. VACCARELLA, *Le ombre del recente passato sulla riforma della Cassazione*, in *La nuova Cassazione civile*, a cura di A. DI PORTO, Padova, 2017, p. 37. *Contra*, invece, C. GRAZIOSI, *La Cassazione "incamerata": brevi note pratiche*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), p. 6; L. LOMBARDO, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), p. 5; A. DIDONE, *Appunti a prima lettura sulla riforma del giudizio di cassazione*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), p. 6.

<sup>291</sup> Infatti, come più volte esaminato, non si sono registrate riduzioni né delle iscrizioni né men che meno delle pendenze. Per quanto riguarda il primo dato esso è sempre aumentato, passando dalle 28.418 sopravvenienze del 2009 alle 36.881 del 2018, con una leggera flessione per gli anni 2012 (29.128), 2013 (29.094), 2015 (29.966) e 2016 (29.693). Anche per quanto attiene il secondo, è sempre stato registrato un incremento, da 96.233 ricorsi pendenti del 2009 a 111.353 del 2018, con alcuni lievi miglioramenti nel 2011 (95.593) e nel 2013 (98.692). Per poter valutare correttamente l'influenza esercitata dal rito in camera di consiglio vigente dal 2009 al 2016, sarebbe utile analizzare l'indice di ricambio di ciascuna sezione in relazione al dato dell'utilizzo del procedimento in questione. In questo modo potrebbe capirsi se, grazie ad un uso sapiente del rito in questione, era perlomeno possibile aggredire le pendenze.

2.2. *La generalizzazione del procedimento camerale in Cassazione: il cammino da eccezione a regola.*

Sono stati probabilmente gli scarsi risultati ottenuti in termini di riduzione del numero dei ricorsi che hanno persuaso il legislatore ad intervenire nuovamente sul dipanarsi del procedimento in Cassazione<sup>292</sup>. Le ragioni alla base di questo evidente insuccesso sono probabilmente due, e devono essere valutate anche in collegamento con quanto detto in chiusura di capitolo circa le imperfezioni del procedimento camerale ideato dall'art. 380bis. *In primis*, deve rilevarsi come in questi anni le ipotesi di inammissibilità delineate dall'art. 360bis siano state utilizzate a macchia di leopardo, non riuscendo quindi ad operare efficacemente come filtro<sup>293</sup>. Inoltre, la circostanza che la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 nn. 1 e 5 fosse possibile solo quando il ricorso principale, ed eventualmente quello incidentale, fossero nella loro interezza inammissibili o manifestamente fondati o infondati, ha chiaramente posto un freno al diffondersi del rito camerale. Le tipiche modalità di redazione del ricorso per cassazione, che raramente in Italia le parti affidano ad un unico motivo, hanno invero fatto sì che fosse assai complicato porre in essere una cernita all'ingresso di un certo spessore.

A sette anni dall'introduzione normativa della Sesta sezione, il legislatore è quindi nuovamente intervenuto in materia, proprio perché non vi erano stati indizi evidenti che potessero ricollegare il rito camerale ed il suo funzionamento ad una consistente diminuzione delle vertenze in entrata e, soprattutto, dell'arretrato. Con la l. n. 197 del 2016 si è perciò deciso di agire principalmente su tre fronti: eliminare quelli che erano ritenuti gli sprechi del modello di decisione camerale delineato dall'art. 380bis c.p.c. (ovvero l'ordinanza opinata<sup>294</sup> e la possibilità per le parti ed il p.m. di essere sentiti), estendere tale modulo decisionale anche alle sezioni semplici così da

<sup>292</sup> Era da tempo che a livello politico si valutava la possibilità di una nuova riforma, non solo del procedimento in Cassazione, ma in generale del codice di procedura civile. Si ricordi, ad esempio, il progetto della Commissione Vaccarella e quello della Commissione Berruti.

<sup>293</sup> Non possono qui che tornare in mente le parole dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 20466/2016, secondo la quale "fino ad oggi, l'art. 360-bis c.p.c. è rimasto confinato in un ambito di sostanziale irrilevanza, a sola giustificazione del rito camerale adottato per rigettare o accogliere il ricorso proposto contro pronunce conformi o disformi ad una consolidata giurisprudenza di legittimità". Tra l'entrata in vigore della norma in questione e tale ordinanza intercorrono esattamente sette anni. Sette anni in cui non si è veramente saputo come utilizzare tale c.d. filtro. Ed infatti, come visto nel paragrafo dedicato, le sentenze che ne fanno applicazione sono molto poche, pur essendo trascorso un periodo di tempo così lungo.

<sup>294</sup> Il termine è stato coniato da Nicola Picardi. Si veda in proposito N. PICARDI, *L'ordinanza opinata nel rito camerale in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, p. 322 e ss..

poterlo sfruttare anche per quei ricorsi che non possono essere dichiarati inammissibili, manifestamente fondati od infondati<sup>295</sup>, ed infine limitare il ruolo del p.m. dinanzi alla Cassazione. L'obiettivo primario di tale strategia di intervento era quello di rimarcare ulteriormente l'esistenza di una scala di valori nella gestione delle controversie che approdano davanti alla Corte: per le vertenze che non involgono questioni di c.d. nomofilachia è sufficiente un processo celere, scritto e a porte chiuse; per le altre ipotesi invece è necessario (per ora!) garantire la discussione orale e la pubblica udienza. Come per molti degli interventi legislativi precedenti, anche in quest'ultimo si percepisce nettamente l'influenza esercitata dalla Corte di Cassazione stessa<sup>296</sup>. In occasione dell'Assemblea generale del 25 giugno 2015 la Corte, dopo la oramai canonica richiesta di revisione dell'art. 111 Cost., ha infatti proposto per il settore civile "l'introduzione di disposizioni che, previa individuazione, sin dal momento della loro proposizione, dei ricorsi implicanti la soluzione di questioni interpretative di valenza generale, prevedano, per tutti gli altri, al pari di quelli che appaiano *ictu oculi* inammissibili, la trattazione con rito camerale, senza previa relazione preliminare e con contraddittorio scritto; l'introduzione di disposizioni che prevedano la partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento di cassazione, solo quando il Procuratore Generale ne faccia richiesta, stabilendo, inoltre, che il Pubblico Ministero formuli per iscritto le proprie motivate richieste e che ne sia data comunicazione alle parti prima che scada il termine ad esse assegnato per la presentazione delle memorie"<sup>297</sup>. Visti gli interventi predisposti, pare pertanto che con la nuova riforma il legislatore si sia in sostanza limitato a recepire tutte le proposte avanzate dalla Corte<sup>298</sup>. La linea d'azione suggerita non era in realtà inedita,

---

<sup>295</sup> In termini di efficace smaltimento sia delle sopravvenienze che delle pendenze, la problematica più rilevante risiede infatti nella circostanza che la Sesta sezione può definire il ricorso solamente nel caso in cui esso sia totalmente inammissibile, manifestamente infondato o fondato. Come già sottolineato, è raro che le parti propongano impugnazione affidandosi ad un solo motivo di ricorso e pertanto il rischio che, in presenza di più motivi ve ne sia anche solo uno ammissibile, o non manifestamente infondato o fondato che comporti la remissione alla sezione semplice, aumenta proporzionalmente.

<sup>296</sup> In questo senso si veda R. VACCARELLA, *op. cit.*, p. 33.

<sup>297</sup> Cfr. *Documento approvato dall'Assemblea generale*, Roma 25 giugno 2015, p. 2, rinvenibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>298</sup> Vi figuravano anche: la richiesta di astenersi dal modificare l'art. 360 n.5 c.p.c. prima del trascorrere di un tempo sufficiente a valutare gli effetti della riforma del 2012 e quella di introdurre delle disposizioni che permettano la stesura della motivazione in calce al ricorso, quando non sia necessario né investire il giudice di rinvio né enunciare un principio di diritto. Cfr. *Documento approvato dall'Assemblea generale, cit.*, p. 2 - 3.

ma frutto di un'evoluzione in ambito parlamentare dei lavori della Commissione Vaccarella<sup>299</sup> e della Commissione Berruti<sup>300</sup>.

Anche in questo intervento normativo si fa prepotentemente sentire l'influsso del codice di procedura penale. Ciò può notarsi sia nei lavori della Commissione Berruti, da cui è scaturito il disegno di legge n. 2953 del 2015 prodromico alla riforma in commento, sia dall'intervento legislativo stesso. Per quanto riguarda nello specifico i lavori preparatori, con questi s'intendeva ampliare i casi d'applicazione del rito in camera di consiglio, ma modificando la disciplina delineata dall'art. 380*bis* cp.c. tramite l'eliminazione della c.d. ordinanza opinata. Tale scelta veniva giustificata sostenendo che la relazione rendesse il "rito del tutto irragionevole" al punto che "contraddice la sua funzione, così che accade ... che ancora troppe siano le cause che, sebbene di agevole definizione e nelle quali sostanzialmente il ricorrente si duole solo di aver perduto la causa e ripete argomentazioni già esaminate dal giudice di merito, giungono all'udienza pubblica". Pertanto "sembra utile lavorare sull'attuale struttura dell'articolo 380-bis del codice di procedura civile ritornando allo schema classico dell'udienza in camera di consiglio" e dato che "non si vedono ragioni di distinguere strutturalmente il giudizio camerale secondo che si tratti di giudizio civile o di giudizio penale" tenere "conto della felice esperienza svolta in questa direzione dalla Corte di cassazione penale", poiché "tutti ... sappiamo bene che la miglior situazione della Cassazione penale non è soltanto dovuta all'ottima organizzazione che la contraddistingue, ma anche alla struttura delle norme di cui agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale"<sup>301</sup>. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca il discorso, tenuto proprio nel corso dell'Assemblea generale della Corte a cui accennavo sopra, dell'allora Ministro della Giustizia, il quale, esponendo i futuri progetti d'intervento, spiegava che "in riferimento specifico al giudizio di legittimità, la semplificazione avrà ad oggetto il giudizio camerale, oggi particolarmente defatigante, che sarà disciplinato secondo il felice

---

<sup>299</sup> La Commissione Vaccarella fu istituita nell'estate 2013 e depositò una relazione e un articolato il 3 dicembre 2013.

<sup>300</sup> La Commissione Berruti fu istituita nel 2014 e presentò un disegno di legge l'11 marzo 2015. In merito alle proposte avanzate dalle Commissioni in questione si veda, più estesamente, C. GRAZIOSI, *op. cit.*, *passim*. Sulla circostanza che la riforma fosse tutt'altro che inattesa si veda anche L. LOMBARDO, *op. cit.*, p. 3.

<sup>301</sup> Cfr. Introduzione al disegno di legge n. 2953 del 2015, presentato alla Camera dei Deputati l'11 marzo dello stesso anno, p. 21. Essa è rinvenibile al sito [www.camera.it](http://www.camera.it).

modello del rito camerale penale”<sup>302</sup>. In merito invece alla riforma, le influenze penali si rinvengono, come era stato quindi ampiamente preconizzato, nella stessa *littera legis*: l’art. 380bis è infatti oggi strutturato sulla falsariga del suo omologo, l’art. 611 c.p.p.<sup>303</sup>, il quale si contraddistingue per il contraddittorio meramente cartolare e per l’assenza della possibilità per le parti di essere sentite<sup>304</sup>. La stessa architettura di base è riprodotta per il nuovo procedimento camerale delle sezioni semplici, regolato all’art. 380bis.1.

I toni entusiastici riservati all’art. 611 c.p.c. non sembrano però tener conto di due importanti precisazioni. Per prima cosa, di fronte alla Cassazione penale non trova applicazione un solo rito camerale, ma ben due. L’articolo in commento costituisce difatti una deroga al più generale procedimento in camera di consiglio delineato dall’art.127 c.p.p. il quale, guarda caso, non si svolge solamente in forma scritta, ma prevede proprio la possibilità per le parti, se comparse, di essere sentite<sup>305</sup>. Davanti alla Corte di legittimità penale tale rito, pur essendo applicato più raramente, deve essere

---

<sup>302</sup> Cfr. A. ORLANDO, *Funzione, tempi e risorse della giurisdizione di legittimità*, intervento tenuto in occasione dell’Assemblea generale della Corte di Cassazione del 25 giugno 2015, pp. 7 - 8. Anche questo documento si rinvia al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>303</sup> Secondo tale articolo “oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica”. L’apposita sezione decide con tale rito anche nel caso in cui il Primo Presidente rilevi una causa d’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 610 c.p.p..

<sup>304</sup> In questo senso A. DIDONE, *op. cit.*, p. 4 - 5; C. TRAPUZZANO, *Rito camerale in Cassazione: proposta, decreto, adunanza*, in *La riforma del giudizio in cassazione*, a cura di A. DIDONE e M. DI MARZIO, Milano, 2017, p. 124.

<sup>305</sup> L’articolo in questione prevede: “quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2”. A quel che risulta tale particolarità in dottrina è stata notata solo da C. GRAZIOSI, *Il processo in camera di consiglio*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, p. 753 alla nota n. 34.

utilizzato nelle seguenti ipotesi: conflitto di giurisdizione o competenza, ricusazione del giudice, remissione del processo ad altro giudice<sup>306</sup>, avverso ordinanze che dispongono una misura coercitiva, cautelare reale o personale, provvedimento di convalida del sequestro, correzione della sentenza. Inoltre, un'altra differenza assai significativa tra il procedimento camerale *ex art. 611* e quelli previsti agli artt. *380bis* e *380bis.1* si rinviene nella modulazione del contraddittorio scritto. In ambito penale, infatti, le parti hanno la possibilità di contraddire per iscritto due volte: fino a quindici giorni antecedenti l'udienza con memorie, poi tramite repliche fino a cinque giorni prima. Nonostante ciò sia con buona probabilità causato dal fatto che con il primo scritto è possibile presentare nuovi motivi di ricorso, e quindi dalla necessità di fornire alla controparte l'opportunità di replicare, si potrebbe istituire un parallelo (in negativo) con la situazione del controricorrente nel rito camerale civile della sesta. Egli difatti, dopo la notificazione del decreto che fissa l'adunanza camerale, può depositare una memoria, ma questa dovrà inevitabilmente essere redatta un po' alla cieca. Questi, infatti, non ha la possibilità di conoscere prima il contenuto della memoria del ricorrente principale, e quindi a questa non può veramente replicare. Ha invece diritto di replica nei confronti del decreto di fissazione dell'udienza, contenente la proposta del relatore, ma anche in questo caso il controricorrente si trova sfornito di argomenti dato che con ogni probabilità il ricorrente principale è l'unico a sapere effettivamente cosa dire a proposito dell'inammissibilità, della manifesta fondatezza o infondatezza del proprio ricorso<sup>307</sup>.

Non è questa la sede per approfondire le implicazioni di tale previsione nella comparazione con la processualciviltica, ma sostenere che attualmente i due ricorsi per cassazione abbiano la medesima disciplina in materia di rito camerale suona per ora

---

<sup>306</sup> L'ipotesi di remissione è disciplinata dall'art. 45 c.p.c., secondo il quale "in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".

<sup>307</sup> A questo proposito, F. S. DAMIANI, *op. ult. cit.*, p. 22. L'Autore difatti nota che "il ricorrente parla per primo e può replicare al controricorrente (eventualmente ricorrente incidentale), mentre quest'ultimo parla per secondo e non può dire alcunché sulla replica del ricorrente. In quest'ottica, è evidente che la conservazione della facoltà delle parti di discutere, seppur brevemente, la causa in camera di consiglio avrebbe senz'altro consentito di assicurare un certo equilibrio tra i poteri difensivi spettanti a ciascuna di esse".

come un'eccessiva semplificazione, che non pare poter giustificare i toni entusiastici riservati alla riforma in sede parlamentare<sup>308</sup>.

Passando ad analizzare più da vicino le novità introdotte, quel che salta subito all'occhio è la creazione di un triplo binario procedimentale. Mentre prima della riforma in commento il ricorso poteva approdare alternativamente in camera di consiglio od in udienza pubblica, oggi la prima ipotesi ha subito a propria volta una biforcazione. I *conditores* infatti, nel generalizzare il procedimento camerale anche per le sezioni semplici, hanno deciso di intraprendere una strada poco agevole. Invece di rendere comune, pur con le modifiche ritenute necessarie, l'*iter* già rodato dell'art. 380*bis* per la c.d. apposita sezione, hanno preferito idearne uno parzialmente differente<sup>309</sup>. Ad oggi pertanto il cammino che un ricorso può compiere all'interno della Corte, dopo il deposito in cancelleria e l'assegnazione quasi di *default* alla Sesta sezione ai sensi del co. 1 dell'art.376, si diparte in tre differenti direzioni a seconda di proprie presunte caratteristiche "intrinseche"<sup>310</sup>:

1. Secondo il primo scenario, l'apposita sezione ravvisa una delle ipotesi previste dall'art. 375 nn. 1 e 5. In questo caso troverà applicazione l'art. 380*bis*

---

<sup>308</sup> Questo è ancora più vero sol che si rifletta sul fatto che in materia penale la procedura in camera di consiglio meramente cartolare è una regola solo per l'apposita sezione, che decide solo nel caso di ricorso inammissibile (in cui, si ricorda, rientrano le ipotesi di ricorso manifestamente infondato). Il rito, infatti, non è esteso automaticamente alle sezioni semplici, le quali lo applicano solo quando devono decidere "contro provvedimenti non emessi nel dibattimento". Pertanto, di fronte alla Corte di Cassazione penale il rito camerale continua a rappresentare l'eccezione e non la regola.

<sup>309</sup> Il progetto di riforma della Commissione Vaccarella prevedeva invece proprio l'espansione del modello di cui all'art. 380*bis* c.p.c., come conosciuto fino ad allora, anche alle sezioni semplici. Nella relazione della commissione in questione si legge difatti che "la tendenziale generalizzazione di questo modulo decisorio sembra notevolmente più utile alle parti non solo per l'accelerazione che imprime alla definizione dei ricorsi, ma anche perché non è seriamente contestabile che la possibilità di interloquire per iscritto durante l'iter formativo della decisione discutendo il progetto di decisione predisposto dal relatore costituisce uno strumento per l'esercizio del diritto di difesa assai più efficace che non la discussione orale, svolta in udienza ignorando l'orientamento del relatore". E' impossibile, però, non notare la contraddizione insita in questa proposta: non si capisce, difatti, perché il diritto di difesa delle parti dovrebbe essere tutelato in grado inferiore quando si trovano a discutere in pubblica udienza una vertenza che, per stessa previsione legislativa, involge una questione di diritto di particolare importanza (che sia davanti ad una sezione semplice o, a maggior ragione, davanti alle Sezioni Unite). Questa irragionevole discrepanza era stata d'altronde alla base di molte delle critiche rivolte al vecchio testo dell'art. 380*bis* e alla c.d. ordinanza opinata.

<sup>310</sup> La dottrina congeda diversamente il numero di "binari" ora presenti in Cassazione, a seconda che consideri unitariamente i due riti camerale oppure che non consideri l'udienza pubblica (a rigore non una novità), o che al contrario consideri tutti e tre separatamente. Parlano, ad esempio di doppio binario E. CAMPESE, *Il nuovo giudizio civile di cassazione*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di D. DALFINO, Torino, 2017, p. 25 - 26; G. SCARSELLI, *La "particolare rilevanza delle questioni" tra camera di consiglio e udienza pubblica*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it). Secondo Di Porto, dopo la riforma i binari sarebbero addirittura quattro: A. DI PORTO, *L'incontro di studio su la «nuova Cassazione civile»: tre considerazioni introduttive*, in *La nuova Cassazione civile*, a cura di A. DI PORTO, Padova, 2017, p. 2;

c.p.c. riformato. Il presidente di sezione, su proposta del relatore, dovrà quindi fissare con decreto l'adunanza del collegio e notificarlo agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima della data stabiliti. In tale provvedimento dovrà essere specificato se ricorre un'ipotesi d'inammissibilità, piuttosto che di manifesta fondatezza od infondatezza. Ricevuta la notifica in questione, i difensori potranno scegliere se presentare memorie, in tal caso non oltre cinque giorni prima dell'adunanza. Rispetto alla disciplina *pre* 2016, è stata pertanto abolita la c.d. ordinanza opinata e la facoltà per le parti, se comparse, di essere sentite in camera di consiglio. Il giudice relatore, inoltre, è stato sollevato dal compito di redigere la relazione nel caso in cui ravvisi una delle ipotesi *sub* art. 375 nn. 2 e 3. Espunti tali numeri dalla norma in questione, l'onere di ordinare l'integrazione del contraddittorio o di disporre la notificazione dell'impugnazione è infatti ora di competenza dei presidenti di volta in volta chiamati in causa<sup>311</sup>. Per quanto riguarda invece la dichiarazione d'estinzione del processo, l'ipotesi è trasmigrata all'interno dell'art.391 estendendo il procedimento camerale anche al caso della rinuncia;

2. La seconda evenienza prevede, invece, che la Sesta sezione non ritenga il ricorso inammissibile, manifestamente fondato o infondato<sup>312</sup>. In tale ipotesi, il presidente della sezione trasmette pertanto il fascicolo alla sezione semplice. Ciò che accade davanti ad essa è ora regolato dal combinato disposto dell'art. 377 e del nuovo art. 380*bis*.1, che ha istituito un procedimento in camera di consiglio *ad hoc*. Nello specifico, il presidente di sezione fissa l'adunanza e nomina il relatore, successivamente viene data comunicazione agli avvocati delle parti e al p.m. di tale data. Quest'ultimi hanno la possibilità di interloquire per iscritto con la Corte, depositando i primi memorie non oltre dieci giorni prima, il secondo conclusioni scritte non oltre venti giorni prima. Il collegio deciderà con ordinanza in camera di consiglio e senza il loro intervento. Nonostante tale modalità di decisione sia divenuta il procedimento *standard* pure di fronte alle sezioni semplici, è ancora

---

<sup>311</sup> Ovvero il Primo Presidente, nel caso di ricorso assegnato alle Sezioni Unite, il presidente di sezione, se destinato ad una delle sezioni semplici, o il presidente della Sezione filtro.

<sup>312</sup> Legislativamente il potere di decidere a tal proposito sembra spettare al presidente di sezione. In realtà, non essendo concretamente possibile che questi, pur aiutato dagli assistenti di studio, possa esaminare tutti i ricorsi pervenuti, è previsto che egli possa delegare ai presidenti delle sottosezioni e questi, a loro volta, ai consiglieri relatori. Cfr. P. CURZIO, *Il ricorso per cassazione: viaggio all'interno della corte*, in *Foro it.*, 2017, V, p. 50; F. DE STEFANO, *I procedimenti dinanzi alla Corte dopo la legge n. 197/2016*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di A. DIDONE e M. DI MARZIO, Milano, 2017, p.113

previsto che esse possano decidere in pubblica udienza. Secondo la lettera del nuovo comma dell'art. 375 c.p.c. infatti, ciò può accadere in due specifiche ipotesi. *In primis*, quando esse devono pronunciarsi su una questione di diritto di particolare rilevanza. In secondo luogo, se il ricorso viene rimesso loro dalla Sesta sezione perché in esito alla camera di consiglio tale collegio non ha definito il giudizio. Partendo dal presupposto che la riforma ha letteralmente stravolto l'assetto tradizionale basato sulla correlazione sezione semplice/udienza pubblica, e che quindi l'intera nuova disciplina differisce da quella previgente, preme qui evidenziare una differenza inerente ancora una volta l'attività della c.d. apposita sezione. Nel caso in cui questa non ritenga sussistenti le ipotesi *ex art.* 375 nn. 1 e 5, infatti, non dovrà più rimettere gli atti al Primo Presidente, ma sarà invece il presidente della sezione, omessa ogni formalità, a rimettere gli atti direttamente alla sezione semplice;

3. L'ultima prospettiva risiede invece nel ricorrere delle ipotesi disciplinate dal primo comma dell'art.374. Secondo tale norma le Sezioni Unite decidono i ricorsi che impugnano un provvedimento per motivi attinenti la giurisdizione, a meno che non si tratti di decisioni della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato ed esse si siano già pronunciate sulla questione. In questo caso sulla vertenza possono pronunciarsi le sezioni semplice. In aggiunta, il Primo Presidente può disporre la pronuncia a Sezioni Unite quando si tratta di ricorsi contenenti una questione di diritto già decisa in maniera discordante dalle sezioni semplici, o che presentino una questione di massima di particolare importanza. Il supremo consesso è oggi l'ultimo luogo in cui la pubblica udienza rimane la regola, perciò il procedimento seguirà quanto stabilito dagli artt. 377 - 380<sup>313</sup>. In particolare, il Primo Presidente fisserà l'udienza e nominerà il relatore, dopodiché il cancelliere dovrà darne comunicazione agli avvocati ed al p.m. almeno venti giorni prima. Le parti potranno depositare le loro memorie non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza. In essa il relatore riferisce in merito ai fatti rilevanti per la decisione, il contenuto del provvedimento impugnato e i motivi del ricorso e del controricorso. Dopo la relazione il p.m. espone in via orale le sue conclusioni motivate ed in seguito i

---

<sup>313</sup> Ai sensi dell'art. 375 c.p.c. è comunque ancora prevista la pronuncia in camera di consiglio anche per le Sezioni Unite, introdotta con la riforma del 2006, quando esse ravvisino una delle ipotesi *sub* nn. 1) e 5).

difensori delle parti svolgono le proprie difese. La disciplina previgente ha subito un'importante modifica lì dove è stato invertito l'ordine di intervento del p.m. e degli avvocati. In precedenza, infatti, erano quest'ultimi a parlare per primi senza possibilità di successiva replica, se non tramite il deposito di brevi osservazioni scritte<sup>314</sup>.

La dottrina ha fin da subito iniziato ad interrogarsi sui possibili profili di incostituzionalità della riforma, concentrandosi nello specifico sulla violazione del diritto di difesa e del principio della pubblica udienza<sup>315</sup>, così come disciplinati dalla nostra Costituzione<sup>316</sup>, dall'art. 6 Cedu e dalla Convenzione di New York<sup>317</sup>. Invero con la generalizzazione del rito camerale e la conseguente soppressione del contatto fra giudici e parti, il contraddittorio solo cartolare, nonché con l'eliminazione della c.d. ordinanza opinata è parso a molti che il legislatore si fosse forse spinto un po' oltre. Ma la Corte di Cassazione, dando così prova di quanto fortemente desideri poter applicare il nuovo procedimento camerale, ha finora respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale proposita<sup>318</sup>, pur avendo in alcune occasioni provveduto a leggeri "ritocchi" del sistema disegnato dalla riforma<sup>319</sup>. Attualmente, pertanto, pare vano

---

<sup>314</sup> Tale innovazione è stata unanimemente salutata con favore. Si veda ad esempio: G. COSTANTINO, *op. cit.*, p. 21.

<sup>315</sup> Il principio in questione non è contenuto in alcun articolo della Costituzione, perché era stato ritenuto immanente a qualsiasi ordinamento democratico.

<sup>316</sup> Nello specifico, gli articoli che variamente si assumono violati sono il 24, il 101, il 111 e il 117 della Costituzione.

<sup>317</sup> Fra i tanti, oltre all'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, *Ampliamento del procedimento camerale in Cassazione*, in *Foro it.*, 2016, V, p. 354, si veda: A. CARRATTA, *La "cameralizzazione" del giudizio in Cassazione e la garanzia del contraddittorio a rischio*, in [www.processocivileweb.it](http://www.processocivileweb.it); G. COSTANTINO, *op. cit.*, p. 12; D. DALFINO, *op. cit.*, p. 2; F. S. DAMIANI, *op. cit.*, p. 43 - 44; A. PANZAROLA, *La difesa scritta e orale in Cassazione dopo il Protocollo d'intesa Moscherin - Santacroce e la legge 25 ottobre 2016 n. 197*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, p. 1064; B. SASSANI, *Da Corte ad Ufficio Smaltimento*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); G. SCARSELLI, *In difesa della pubblica udienza*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di D. DALFINO, Torino, 2017, p. 32; ID., *La "particolare rilevanza delle questioni" tra camera di consiglio ed udienza pubblica*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it); ID., *Le riforme del processo civile nel silenzio degli avvocati*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). Per un'ampia ricognizione delle posizioni dottrinarie punto di costituzionalità si veda, in senso critico, C. GRAZIOSI, *op. cit.* p.723 e ss.

<sup>318</sup> Si vedano in questo senso Cass. civ., sez. VI - 3, ord. n. 395/2017; Cass. civ., sez. VI - 3, ord. n.4541/2017, Cass. civ., sez. VI - 5, ord. n. 5371/2017; Cass. civ., sez. III, ord. n. 11489/2017; Cass. civ., sez. III, ord. 24088/2017.

<sup>319</sup> Ad esempio, con le ordinanze n. 11489 del 2017 e n. 24088/2017. Con la prima la Corte ha provveduto a trasferire dal rito camerale *ex art. 380bis.1* alla pubblica udienza una causa che nei precedenti gradi di merito era stata trattata solamente in camera di consiglio, ravvisando in tale singolarità una "questione di diritto di particolare rilevanza". In essa si legge che "l'avvenuta celebrazione di tutti i gradi del giudizio di merito nelle forme della camera di consiglio induce a considerare non priva di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la questione di diritto concernente l'eventuale necessità della trattazione del ricorso per cassazione nelle forme dell'udienza pubblica, tenuto conto dei principi

attendersi un'imminente pronuncia della Corte Costituzionale ed occorrerà invece, ancora una volta, aspettare l'assestamento della giurisprudenza per poter valutare l'effettivo impatto del più recente intervento. Quel che è certo è che il sistema congegnato nel 2016 si regge su un bilanciamento millimetrico, che può funzionare solamente se applicato con rigore da quegli stessi giudici che in passato si sono però resi protagonisti delle derive giurisprudenziali relative al quesito di diritto ed al principio di autosufficienza<sup>320</sup>.

Anche se si volesse prescindere dai dubbi di costituzionalità, rimangono comunque da analizzare le varie difficoltà interpretative insorte in riferimento a diversi punti della riforma. Alcune di esse, vuoi grazie all'intervento chiarificatore della giurisprudenza vuoi per merito di "intese" tra foro e magistratura, sembrano aver trovato almeno una parziale soluzione. Altre invece rimangono ad oggi ancora aperte.

La prima di tali questioni riguarda quale contenuto effettivo dovrà avere la proposta del relatore, che viene a sostituire la precedente relazione. Atteso che certamente essa non potrà caratterizzarsi per la medesima estensione dalla precedente ordinanza opinata, ché altrimenti la modifica dell'art. 380bis c.p.c. verrebbe del tutto

---

desumibili dagli artt. 24 e 117 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, là dove individuerrebbero, nella pubblicità (di almeno una o di talune fasi) del processo, una misura coerente della democraticità dell'ordinamento giuridico". Critico in merito alla negata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale R. RUSSO, *L'incostituzionalità del nuovo rito cassatorio civile al vaglio della Suprema Corte. Adelante sin juicio?* in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). Secondo l'Autore la Corte ha infatti eluso di proposito la questione di costituzionalità, avendo il p.m. in quell'occasione richiesto non solo la rimessione alla pubblica udienza pubblica, ma anche che fosse dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 375 (proprio lì dove non prevede la necessità dell'udienza pubblica quando le parti non ne abbiano goduto nei precedenti gradi di giudizio). In questo modo essa ha perciò dimostrato di poter "decidere come decidere", poiché la rimessione alla pubblica udienza secondo il volere di un singolo collegio nel contesto di una specifica fattispecie non garantisce che tale decisione venga poi seguita anche da altre sezioni. Con la seconda invece, la Cassazione ha stabilito che "qualora ... insorgano questioni che potrebbero esitare - in difetto di coinvolgimento delle parti - in una illegittima decisione «a sorpresa», sulla quale il Pubblico Ministero non avrebbe possibilità di interloquire, lo schema processuale realizzato dalla novella del 2016 non incorrerebbe nella violazione delle norme costituzionali indicate a parametro, in quanto - come questa Corte Cass. sez. VI - 3 ord. 10.01.2017 n. 395 ha precisato - «una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata» della norma processuale che disciplina il procedimento camerale «non inibita dalla formulazione testuale, nella sua significanza linguistica, è tale da consentire il ripristino dell'interlocuzione delle parti secondo il paradigma dell'art. 384, terzo comma, c.p.c.», confermandosi anche sotto tale aspetto la manifesta infondatezza della questione prospettata dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte".

<sup>320</sup> In questo senso, si veda A. DI PORTO, *op. cit.*, p. 2 - 3, il quale rivela che, per "evitare di ripetere errori del passato" quali "l'esperienza del quesito di diritto" suggerisce che sia necessario "a) il massimo possibile della trasparenza; b) il massimo possibile dell'uniformità dei criteri; c) il massimo possibile dell'equilibrio e della responsabilità" da parte di tutti gli operatori del diritto.

svuotata di senso<sup>321</sup>, bisogna vagliare le possibili alternative. Queste nella sostanza potrebbero essere tre<sup>322</sup>:

1. una decisamente riduttiva, secondo la quale il relatore dovrebbe limitarsi ad indicare genericamente la sussistenza di uno dei presupposti previsti dall'art. 375 nn. 1 e 5, ma senza dover specificare quale di essi venga di volta in volta in gioco (“rilevata la sussistenza nel caso di specie di una delle ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, numeri 1 e 5 c.p.c., il relatore propone la decisione in camera di consiglio);

2. un'altra di natura intermedia, ad avviso della quale la proposta dovrebbe contenere l'indicazione specifica di quale tipologia di ipotesi *ex art.375 nn. 1 e 5* sia stata ravvisata dal giudice relatore (“rilevata la sussistenza nel caso di specie di un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 375, comma 1, numero 1 c.p.c., o di manifesta infondatezza o fondatezza ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c., il relatore propone la decisione in camera di consiglio”);

3. un'ultima assai più permissiva, per cui il relatore dovrebbe indicare non solo quale delle ipotesi *ex art. 375 nn. 1 e 5* ritiene sussistente, ma persino le possibili ragioni che fanno ritenere il ricorso inammissibile, manifestamente infondato o fondato.

Secondo parte della dottrina, “il dettato letterale della novella propende in modo chiaro per l'opzione intermedia”<sup>323</sup>. In realtà, ad avviso di chi scrive, la lettera della norma in sé e per sé non pare essere di grande aiuto, limitandosi appunto ad utilizzare il termine assai vago di “proposta”, sulla cui base poi il presidente nel decreto di fissazione dell'adunanza dovrà indicare l'ipotesi di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza rilevata<sup>324</sup>. Ciò che rende preferibile la seconda alternativa è che ... in realtà non ci sono alternative! La terza opzione, sempre partendo dal presupposto che si vuole che la riforma non risulti *inutiliter data*, deve essere scartata a

---

<sup>321</sup> Si vedano in questo senso, tra i tanti: L. LOMBARDO, *op. cit.*, p. 6 - 7; C. GRAZIOSI, *La Cassazione “incamerata”: brevi note pratiche*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), p. 6 - 7; E. CAMPESE, *op. cit.*, p.29 - 30; P. CURZIO, *op. cit.*, p. 51; G. SCARSELLI, *La “particolare rilevanza delle questioni” tra camera di consiglio e udienza pubblica*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), p. 3; C. TRAPUZZANO, *op. cit.*, p. 127 - 128.

<sup>322</sup> In questo senso C. TRAPUZZANO, *op.cit.*, p. 125 - 126;

<sup>323</sup> Cfr. C. TRAPUZZANO, *op. cit.*, p. 125.

<sup>324</sup> Non può infatti ritenersi dirimente la circostanza che sia richiesto indicare se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza. Tale compito potrebbe difatti ritenersi assolto anche ove nel decreto vi fosse scritto solamente “ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza”. In senso contrario proprio E. CAMPESE, *op. cit.*

priori sennò si avrebbe un ritorno a ciò che si criticava, e cioè l'opinamento<sup>325</sup>. L'ipotesi riduttiva, invece, rende del tutto inutile la redazione della proposta: l'unico motivo per cui questa è prevista è infatti quello di rendere edotte le parti circa le ragioni che hanno spinto il relatore ad optare per la camera di consiglio<sup>326</sup>. Se pertanto dalla sua lettura non è possibile comprendere tali motivazioni, non si riesce a capire perché il legislatore non abbia direttamente provveduto alla sua abolizione. D'altronde, a suffragare tale ricostruzione interpretativa soccorre la stessa norma che ispirò la riforma, ovvero l'art. 610 c.p.p.. Al suo comma 5 è infatti previsto esplicitamente che "l'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso"<sup>327</sup>. Verso una soluzione di tal genere sembra inoltre condurre anche il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura Generale dello Stato all'alba dell'entrata in vigore della l. n. 197/2016. Al punto 5, riguardante il contenuto della proposta, si legge che questa dovrà indicare:

- "quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento (tramite menzione del dato normativo, o in alternativa, del precedente, o ancora con breve formula libera)<sup>328</sup>;
- quanto alla prognosi di manifesta fondatezza, quale sia il motivo manifestante fondato e l'eventuale precedente giurisprudenziale di riferimento;
- quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di

<sup>325</sup> Propende per la soluzione intermedia praticamente la totalità degli studiosi espressi in merito. Si vedano, a titolo d'esempio, E. CAMPESE, *op. cit.*, p. 30; F. S. DAMIANI, *op. cit.*, p. 41 - 42; G. SCARSELLI, *op. cit.*, p. 3; C. TRAPUZZANO, *op. cit.*, p. 125.

<sup>326</sup> È chiaro che qui si utilizza il termine "ragioni" in maniera differente rispetto al vecchio testo dell'art. 380bis c.p.c.: in quel caso si ritenne che la proposizione "concisa esposizione delle ragioni" significasse l'obbligo per il relatore di redigere un simil progetto di sentenza. Oggi, visto l'obiettivo della riforma e la sostituzione del vocabolo "relazione" con quello di "proposta", non si può sostenere che quest'ultima debba assumere una tale ampiezza. Preme comunque sottolineare che anche la versione precedente non rendeva per forza obbligata un'interpretazione così estesa dell'onere gravante sul relatore.

<sup>327</sup> In senso contrario si veda però L. LOMBARDO *op. cit.*, p. 7, secondo il quale proprio la circostanza che all'art. 380bis non si richieda *expressis verbis* l'enunciazione della causa dell'inammissibilità, della manifesta fondatezza o infondatezza come invece accade nella corrispondente norma penale, potrebbe condurre a ritenere che il legislatore intendesse un metodo di redazione diverso.

<sup>328</sup> La proposta nel caso d'inammissibilità deve contenere quale tra le tante inammissibilità si tratta. Vedi in questo senso C. TRAPUZZANO, *op. cit.*, p. 129 - 130; E. CAMPESE, *op. cit.*, p. 32; F. S. DAMIANI, *op. cit.*, p. 41.

infondatezza dei motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti”<sup>329</sup>.

Nonostante il Protocollo non rappresenti certamente un atto vincolante per i giudici della Corte, se si vuole ottenere un’effettiva e proficua collaborazione futura tra foro e magistratura evitando che ognuno si trincerò dietro a posizioni estremistiche<sup>330</sup>, la problematica relativa al contenuto della proposta dovrebbe considerarsi in via di soluzione<sup>331</sup>.

Un’altra questione oggi apparentemente risolta dal Protocollo d’intesa attiene la scelta del rito che dovrà svolgersi davanti alle sezioni semplici. Secondo il nuovo comma 2 dell’art. 374, infatti, esse possono decidere in pubblica udienza solamente quando questa sia ritenuta opportuna per la particolare rilevanza della questione di diritto sottoposta. Tale decisione, secondo il testo dell’art. 377 c.p.c., pare spettare esclusivamente al presidente della sezione di volta in volta interessata. In dottrina ci si è però chiesti se, al pari di ciò che accade per la remissione alle Sezioni Unite *ex art.* 376 c.p.c., le parti possano in qualche modo sollecitare questa possibilità. La risposta ai più sembra dover essere positiva. Non vi è infatti alcuna disposizione che proibisca una attività in tal senso e, considerando che la scelta rimane pur sempre discrezionale ed in capo al presidente di sezione, non si vedono ragioni per vietarla. Per mezzo della sottoscrizione del Protocollo d’intesa, anche la Cassazione sembra ormai muoversi proprio in questa direzione. Il punto 7, denominato specificamente istanza di trattazione della causa in udienza pubblica, prevede che se “un ricorso sia avviato alla trattazione camerale di sezione ordinaria, le parti possano richiedere motivatamente, nella memoria depositata a norma dell’art. 380*bis*.1, c.p.c., o con apposita istanza, che la trattazione avvenga invece in pubblica udienza indicando la questione di diritto di particolare

---

<sup>329</sup> Cfr. *Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile (D.L. n. 168/2016 conv. in L. n. 197/2016)*, p. 4, rinvenibile al sito [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

<sup>330</sup> Come accaduto, invece, nel caso del quesito di diritto e del principio di autosufficienza del ricorso.

<sup>331</sup> Non è così secondo Scarselli, il quale ritiene che con l’ordinanza n. 4541 del 2017 la Corte, nel sostenere “che la novella del 2016 non prevede affatto, ed in alcun modo, che la proposta debba essere motivata”, non abbia rispettato il Protocollo. Quello che però forse deve preoccupare ancora di più è il fatto che, sempre secondo tale collegio, l’indicazione del relatore sia ritenuta una “spontanea, ma assolutamente non dovuta né doverosa e tale da fondare un corrispondente diritto delle parti, forma di agevolazione per costoro per l’individuazione dei temi della discussione su cui soffermarsi nella redazione delle difese”. Cfr. G. SCARSELLI, *op cit.*, p. 3.

rilevanza che, a loro avviso, giustifica la discussione pubblica”<sup>332</sup>. Tale interpretazione della norma *de quo* sembra confermata anche da una recente ordinanza in cui le Sezioni Unite, pur approcciando il problema da un angolo visuale differente inerente anche a questioni di gerarchia fra giudici, hanno sostenuto che “nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380-bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell’art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza - e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta - nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie”<sup>333</sup>.

Il nodo più problematico dell’intero intervento legislativo risiede, però, nel nuovo *discrimen*, pensato per le sezioni semplici, tra camera di consiglio ed udienza pubblica. Esso si rinviene al secondo comma dell’art. 375, secondo cui “la Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”. Come si può vedere, la norma è scindibile in due diverse parti, ognuna contenente una circostanza in grado di avviare il ricorso sul tradizionale binario dell’udienza pubblica: la prima, per così dire, eventuale; l’altra invece obbligata. Entrambe le evenienze sollevano alcuni quesiti applicativi e saranno perciò considerate separatamente.

Per quanto attiene la prima parte, ovvero quella che individua il confine fra le due modalità di trattazione nella particolare rilevanza della questione di diritto su cui il collegio deve pronunciarsi, la dottrina ha avanzato due ordini di perplessità.

*In primis*, dal testo non sarebbe per nulla chiaro su chi graverebbe l’onere di pronunciarsi in merito all’opportunità dell’udienza pubblica. In esso, infatti, si parla genericamente solo di Corte. Comparando l’art. 380bis.1 c.p.c. con la corrispondente

---

<sup>332</sup> Cfr. *Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile*, op. cit., p. 7.

<sup>333</sup> Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 14437/2018. Conformi Cass. civ., sez. II, ord. n. 5533/2017; Cass. civ., sez. II, ord. n.5534/2017 e Cass. civ., sez. III, ord. n. 19115/2017. In dottrina in questo senso F. COSSIGNANI, *La sommarizzazione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione*, in [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it), p. 3-4; G. COSTANTINO, *op. ult. cit.*, p. 13 - 15; A. DI PORTO, *op. cit.*, p. 3.; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 10 Critico su tale orientamento giurisprudenziale, invece, G. SCARSELLI, *op. cit.*, p. 4; A. DIDONE, *op. cit.*, p.7.

norma sul rito in camera di consiglio avanti la Sesta sezione (art. 380*bis*), si potrebbe ritenere che tale compito spetti al relatore. Sennonché nel procedimento camerale che si svolge davanti alla sezione semplice il relatore non deve provvedere a redigere la c.d. proposta ed inoltre trova applicazione l'art. 377. Questo, in particolare, prevede che il presidente di sezione debba prima fissare l'adunanza o l'udienza, e a seguire nominare il relatore. È chiaro perciò che per poter assolvere la prima mansione è logicamente necessario che egli abbia già deciso se il ricorso richieda o meno la trattazione in pubblica udienza. In considerazione di ciò, questa sembra essere la soluzione preferibile e maggiormente aderente al dettato normativo<sup>334</sup>. Così come sottolineato da attenta dottrina però, è difficile pensare che i presidenti di sezione riescano a stare al passo con l'ingente mole di ricorsi che quotidianamente viene riversata sulle loro scrivanie. Da qui la legittima preoccupazione che, seppur per motivi di natura meramente organizzativa, la già ampia discrezionalità che la norma assegna loro si possa trasformare in puro arbitrio. Con ogni probabilità comunque i presidenti saranno costretti a delegare parte del lavoro ai consiglieri<sup>335</sup>. In questo contesto allora, assume a mio parere ancora più importanza quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene possibile per il collegio discostarsi dalla scelta operata dal presidente in merito al rito applicabile. Così si dota infatti il procedimento di una sorta di valvola di sfogo, atta a riparare sia alla potenziale varietà di opinioni circa l'interpretazione da dare ai requisiti per l'udienza pubblica sia a possibili disattenzioni verificatesi *in apicibus*. Si conviene che ciò è una ben magra consolazione, ma attualmente non sembrano reperibili altre valide soluzioni.

La seconda perplessità attiene invece all'estrema vaghezza delle modalità ideate per poter distinguere le vertenze da decidere in camera di consiglio da quelle da trattare in udienza pubblica. Indeterminatezza che inoltre si moltiplica perché tale distinguo si basa su un duplice criterio: una "particolare rilevanza della questione di diritto" tale da far rilevare al presidente di sezione la "opportunità" di una discussione pubblica ed

---

<sup>334</sup> In questo senso pare G. COSTANTINO, *op. cit.*, p. 13 - 14; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 8 - 9; E. CAMPESE, *Le nuove norme processuali del giudizio civile di cassazione*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di A. DIDONE e M. DI MARZIO, Milano, 2017, p. 84.

<sup>335</sup> A questo proposito: E. CAMPESE, *op. cit.*, p. 83; R. POLI, *Il processo per pubblica udienza*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, p. 710. È innegabile però che tale soluzione, pur apparendo l'unica praticabile, potrebbe comportare una moltiplicazione di opinioni su ciò che si ritiene essere una "questione di diritto di particolare rilevanza". Si dovrebbe sperare pertanto in un lavoro di coordinamento, sia tra sezioni semplici che all'interno di una medesima sezione. È noto però che tale attività non risulta essere il punto forte della nostra Corte.

orale. Cosicché, anche dovesse realizzarsi il primo presupposto, non ne deriverebbe necessariamente la fissazione dell'udienza pubblica.

Per cercare di delineare il più precisamente possibile i confini applicativi del primo criterio, è preliminarmente necessario capire quali tipologie di ricorsi possano essere decisi dalle sezioni semplici. A rigor di logica, infatti, se si avesse a che fare con un sistema perfettamente funzionante, davanti a queste dovrebbero approdare le vertenze non definibili dalla c.d. apposita sezione, perciò quelle ritenute ammissibili, non manifestamente fondate o infondate<sup>336</sup>. Si tratterebbe pertanto di quei ricorsi che presentano tutti i requisiti formali prescritti dall'art. 366, che riescono a superare lo scoglio del c.d. filtro *ex art. 360bis*, ma sulla cui soluzione permangono in ogni caso dei dubbi, pur dopo il sommario esame svolto dalla Sesta sezione. In questo senso può essere ancora una volta d'aiuto il Documento programmatico della sesta sezione, il quale contiene un elenco di ipotesi di rimessione alla sezione ordinaria:

1. “la questione presenta valenza nomofilattica, salvo che sia attinente al rito camerale, ai profili d'inammissibilità, al regolamento di competenza, alla inammissibilità della revocazione;
2. la questione è nuova, salvo che la soluzione sia evidente;
3. l'unico precedente non convince;
4. vi è contrasto in atto;
5. il ricorrente offre elementi che appaiono idonei a determinare un cambio di orientamento”<sup>337</sup>.

Inoltre, sempre ragionando *a contrario*, deve escludersi la competenza delle sezioni semplici quando vi è quella delle Sezioni Unite, ovverosia nei casi stabiliti dall'art. 374. Pertanto, per quello che qui interessa, il ricorso non deve porre una questione di massima di particolare importanza. Tenendo conto di tutto ciò, i margini di lavoro delle sezioni ordinarie dovrebbero ridursi notevolmente. Questo risultato, come già sottolineato in precedenza, è in atto a partire dalla riforma del 2009. Oggi però, a causa dell'ultimo intervento normativo, sorge un problema ulteriore, ovvero trovare sufficienti spazi operativi per dare un significato effettivo all'ennesima suddivisione organizzativa operata dal legislatore. Infatti, se si coordina quanto detto poc'anzi in merito ai compiti di quest'ultime ancora prima del 2016 con il criterio di distinzione tra

<sup>336</sup> Anche nel senso che non tutti i motivi sono inammissibili o manifestamente infondati.

<sup>337</sup> Cfr. *Documento programmatico sulla sesta sezione, op. cit.*, p. 2.

riti, si deve convenire che, almeno sulla carta, le ipotesi di decisione in camera di consiglio della sezione ordinaria sembrano non essere molte e comunque di raro accadimento. Esse sarebbero infatti tutte quelle indicate sopra, ma inoltre non devono porre questioni di diritto di particolare rilevanza: ad una prima occhiata risulta subito chiaro come in nessuno dei casi elencati possa escludersi a priori una tale evenienza.

Dal punto di vista del ricorrente è però fondamentale comprendere quando esso abbia diritto alla celebrazione della pubblica udienza. Come già sottolineato, il criterio adottato dal legislatore risulta talmente evanescente da trasformarsi nei fatti in un non - criterio. Ciò anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 374, la cui "questione di massima di particolare importanza" soffre di un indiscutibile ambito di sovrapposizione con la "questione di diritto di particolare importanza". Dato per assodato che oramai la pubblica udienza deve essere dedicata esclusivamente alla soluzione di questioni aventi rilievo nomofilattico e riguardando nuovamente l'elenco dei ricorsi che secondo il Documento programmatico sono da assegnare alle sezioni semplici, si ha una chiara idea dell'inghippo in cui il legislatore si è infilato. Tra quest'ultimi, infatti, solo per i nn. 3 e 4 può escludersi con sufficiente certezza la rimessione alle Sezioni Unite. Nel primo caso (l'unico precedente non convince), si può ipotizzare che prima d'investire il supremo consesso sia necessaria qualche pronuncia in più, in modo da far emergere un orientamento o un contrasto<sup>338</sup>. Nel secondo caso invece (vi è contrasto in atto) il testo non è altrettanto chiaro, ma pare riferirsi all'ipotesi di contrasto interno alla sottosezione della Sesta il quale, per coerenza sistematica, è meglio sia risolto della sezione ordinaria di riferimento. D'altronde s'esprime in questo senso anche lo stesso Documento, secondo il quale la rimessione diretta dalla c.d. apposita sezione alle Sezioni Unite sarebbe possibile solo per contrasto fra sezioni semplici<sup>339</sup>. I casi di questioni a valenza nomofilattica o di diritto nuove, nonché di modifica di precedenti orientamenti sono tutte ipotesi che "se il sistema composto dal filtro ex art. 360bis n.1 c.p.c. e dai rapporti tra sezioni semplici e Sezioni Unite ex art. 374, terzo comma, c.p.c. funzionasse

---

<sup>338</sup> È d'altro canto incontestabile che, così facendo, le Sezioni Unite rinunciano in radice ad avere un qualche potere d'indirizzo della giurisprudenza prima che questa si formi ed eventualmente sorgano contrasti.

<sup>339</sup> Cfr. *Documento programmatico per la sesta sezione civile*, op. cit., p. 4. Secondo tale testo, l'unica altra ipotesi di rimessione diretta si avrebbe quando "si pone una questione di massima di particolare importanza su questioni attinenti al rito camerale, ai profili di inammissibilità, al regolamento di competenza, alla inammissibilità della revocazione". Rielaborando tali dati alla luce della nuova riforma, pertanto, oggi la sezione semplice non potrebbe mai decidere tali questioni, nemmeno in pubblica udienza.

perfettamente ... dovrebbero ritenersi, di norma, di competenza delle Sezioni Unite, in quanto «questioni [di diritto] di massima di particolare importanza»<sup>340</sup>. Pertanto, alla pubblica udienza delle sezioni semplici si potrebbe ricondurre con certezza solo quell'attività di conferma della giurisprudenza prevista dall'art. 360*bis* n.1<sup>341</sup>.

In conclusione, ciò che nei fatti è accaduto con il secondo comma dell'art. 375 è che si è lasciato al giudice, in questo caso particolare al presidente di sezione, la libertà di “decidere come decidere”<sup>342</sup>. Ed infatti questa discrezionalità si è potuta cogliere appieno dalla viva voce dei presidenti di sezione i quali, al convegno “Il punto sul nuovo giudizio in Cassazione”<sup>343</sup>, hanno uno ad uno illustrato le loro intenzioni circa la distribuzione dei propri ricorsi tra camera di consiglio ed udienza pubblica. Ed invero:

- secondo il Dott. Mazzacane, presidente della seconda sezione, oltre ai ricorsi che presentano una questione di diritto di particolare importanza, ve ne sono altri che esigono l'udienza pubblica pur non implicando la soluzione di una questione nomofilattica. Egli si riferisce, ad esempio, ai ricorsi ponderosi, cioè quelli con molti motivi, o quelli strutturati su molte pagine, o quelli in cui è stato presentato anche ricorso incidentale. Pur essendo consapevole che secondo la *littera legis* questi casi rientrerebbero nelle ipotesi di rito camerale, egli è allo stesso tempo conscio dei limiti della Corte e del nuovo procedimento. Ritiene infatti che uno studio approfondito del ricorso sia incompatibile con il rito previsto dall'art. 380*bis* e che pertanto in questa sede, se l'atto introduttivo è voluminoso, la presenza di una questione di diritto possa sfuggire;

- il Dott. Di Amato, presidente della terza sezione, esordisce affermando che la riforma non sembra aver prodotto particolari effetti sulla propria sezione poiché questa era già organizzata in modo da intaccare l'arretrato. Per quanto attiene in particolare i riti da applicare, dichiara di aver largheggiato nell'individuazione delle cause definibili in pubblica udienza, soprattutto perché anche lui ritiene non sia possibile individuare il rilievo nomofilattico di una questione se non dopo uno studio

---

<sup>340</sup> Cfr. R. POLI, *op. cit.*, p. 714.

<sup>341</sup> In questo senso A. NAPPI, *op. ult. cit.*, p. 44 - 45.

<sup>342</sup> Espressione utilizzata da R. RUSSO, *op. cit.*. In questo senso anche L. LOMBARDO, *op. cit.*, p. 2, secondo cui il legislatore avrebbe adottato il criterio teleologico di matrice tedesca non per selezionare i ricorsi in entrata, ma al limitato fine di stabilire le modalità della decisione.

<sup>343</sup> Convegno tenutosi a Roma, il 25 ottobre 2015 presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione. In merito a quanto affermato in tale occasione dai presidenti di sezione si veda anche R. POLI, *op. cit.*, p. 715 - 717, in particolare nota n. 43.

accurato del fascicolo. Per questo vede nella facoltà di rimettere la causa in pubblica udienza dopo la camera di consiglio una valvola di sfogo del sistema. Egli fornisce un elenco più specifico di quello del suo collega, facendovi rientrare persino anche intere materie del diritto civile ritenute di particolare rilevanza e risonanza sociale. A titolo d'esempio, sotto la sua direzione la Terza Sezione deciderà in pubblica udienza quei ricorsi che presentano questioni complesse o fattispecie singolari, nonché quelli che ineriscono i danni da morte, le diffamazioni che hanno avuto un particolare rilievo pubblico o la responsabilità civile dei magistrati;

- anche ad avviso del Dott. Piccinini, presidente della sezione tributaria, uno spoglio operato correttamente presuppone una conoscenza profonda della materia e del ricorso<sup>344</sup>. Pertanto, ritiene che la riforma sia un lusso che si può permettere solo chi parte da zero e non invece chi è oberato di circa 35.000 ricorsi pendenti. Quindi al momento dichiara che, dati i numeri esorbitanti della sua sezione, la cernita tra rito camerale e pubblica udienza si basa esclusivamente sulla presunta difficoltà o complessità del ricorso.

Il legislatore conclude il secondo comma dell'art. 375 con un secondo criterio per la rimessione della causa alla pubblica udienza, e così facendo eleva a potenza la discrezionalità del presidente di sezione. È infatti necessario che quest'ultimo, pure dopo delibazione positiva circa la sussistenza di una questione di diritto di particolare rilevanza, ritenga opportuno procedere con il rito più garantista. In caso contrario, la vertenza dovrà comunque essere decisa in camera di consiglio. Qui si coglie, a mio avviso, il reale *punctum dolens* della riforma del 2016. Quello che preoccupa davvero, più della generalizzazione del procedimento camerale, dell'abolizione dell'ordinanza opinata oppure della mancanza di contatto fra le parti ed il giudice, è per l'appunto la totale libertà del presidente di sezione nello scegliere se e quando attivare la pubblica udienza. Il contenuto del presupposto "questione di diritto di particolare rilevanza" infatti, per quanto evanescente, è pur sempre definibile e, in gran parte, persino

---

<sup>344</sup> A suo avviso, questo purtroppo non è il caso della Sezione Tributaria. Egli ha infatti sottolineato la difficoltà sperimentate da quest'ultima in termini di capitale umano. Molti dei giudici assegnati ad essa non sono specializzati e spesso, per questo motivo, chiedono di cambiare sezione, generando un ricambio di personale decisamente controproducente. In questo senso anche C.GLENDI, *Sui recenti provvedimenti legislativi per arginare lo speciale "disordine" della Sezione Tributaria nell'ordinaria "crisi" della Suprema Corte di Cassazione, op. cit.* Sintomo di tale stato di cose sembra essere anche lo scarso successo registrato dall'ultimo concorso indetto per il reclutamento di magistrati da adibire alla Sezione Tributaria.

predeterminabile<sup>345</sup>. Questo non può dirsi invece per il criterio dell'opportunità, che in questo caso appare completamente decontestualizzato e rischia così di trasformare la legislativamente prevista discrezionalità dell'organo giudicante in illegittimo arbitrio.

Per quanto riguarda invece la seconda circostanza che incanala, questa volta obbligatoriamente, il ricorso sul binario della pubblica udienza, e cioè la rimessione di quest'ultimo da parte del collegio della Sesta sezione alla sezione semplice, fra gli interpreti è insorto un dubbio di natura più che altro sistematica. Molti di essi, infatti, non riescono a cogliere il pensiero sottostante a tale disposizione, ovvero il motivo per cui la provenienza della vertenza dal collegio della Sesta sezione rappresenterebbe un indice sicuro dell'importanza della questione<sup>346</sup>. Alcuni hanno sostenuto che in tale ipotesi apparrebbe “evidente che la valutazione di un intero collegio, che fa seguito alla proposta del relatore condivisa dal presidente .... dell'apposita sezione, circa la necessità di un pubblico dibattito e della “non evidenza” della decisione (criterio che deve informare la trattazione presso l'apposita sezione) non poteva che essere apprezzata dal Legislatore come criterio “naturale” per la trattazione in pubblica udienza”<sup>347</sup>. In realtà, se l'obiettivo dichiarato della riforma è quello di far pervenire alla discussione orale solo quei ricorsi che, presentando una questione di particolare importanza, rivestono un ruolo di potenziale precedente per i casi futuri, si capisce subito che tale caratteristica non è necessariamente presente tra quelli rimessi dal collegio della Sesta sezione. Pertanto, per non disperdere del tutto il senso di questo ultimo intervento, il relatore dell'apposita sezione dovrà dimostrarsi particolarmente attento al momento del suo scrutinio preliminare: in questo modo i casi di rinvio da parte del collegio dovrebbero essere ridotti al minimo.

---

<sup>345</sup> Tale ipotesi d'altronde non è il primo esempio, né sarà l'ultimo, di disposizione che utilizza concetti indeterminati, i quali lasciano al giudice ampi margini di manovra. Per restare in tema di Cassazione, quei Paesi che possiedono un filtro all'accesso basano l'ammissibilità del ricorso davanti alla Corte su criteri alquanto elastici, come ad esempio l'“importanza fondamentale” della questione. In questo senso, nonché in merito all'applicazione del rito camerale in altri Stati, si veda A. PANZAROLA, *La Cassazione civile “senza volto” nel quadro delle Corti Supreme europee*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>346</sup> Si vedano, fra i tanti, i rilievi di D. DALFINO, *op. cit.*, p. 4; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 7 -8; F. TERRUSI, *Assegnazione alle sezioni e “filtro”*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, p. 685 - 687.

<sup>347</sup> In questo senso, A. DIDONE, *op. cit.*, p. 6.

## CAPITOLO TERZO

## LA NOMOFILACHIA ALLA PROVA DEL TEMPO

*1. La necessità di ricercare un nuovo significato del termine.*

Una disamina degli effetti prodotti dalle riforme degli ultimi dieci anni non può dirsi completa se non dopo che si sia analizzato anche quanto accaduto alla funzione ricoperta dalla Corte di Cassazione all'interno dell'ordinamento. Poiché il compito a cui un organo è adibito ne orienta inevitabilmente l'operato, e quindi imprime una certa direzione anche all'interpretazione delle norme processuali che lo regolano, è imprescindibile rilevare eventuali suoi mutamenti nel tempo. Per questa ragione, il presente capitolo sarà dedicato ad esaminare se, ed eventualmente come, i recenti interventi legislativi abbiano inciso anche sulla funzione della nostra Corte Suprema al punto da modificarla nei suoi connotati principali.

Nel caso dell'organo di ultimo grado italiano il suo compito è comunemente fatto coincidere con la c.d. nomofilachia e trova riconoscimento normativo all'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario<sup>348</sup>. Quando Piero Calamandrei coniò tale termine<sup>349</sup>, non poteva di certo immaginare l'enorme dibattito che, oltre cinquant'anni dopo, si sarebbe scatenato intorno al suo presunto significato e, di conseguenza, al suo corretto utilizzo<sup>350</sup>. Negli anni tale disputa si è incentrata non tanto sulla necessità di

---

<sup>348</sup> Ovvero il R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941. Dalla promulgazione di tale legge, l'articolo in questione non è più stato toccato.

<sup>349</sup> Come è noto, il termine non è casuale, ma è un richiamo alla figura del nomofilace, magistrato della Grecia antica a cui era demandato il compito di custodire il testo ufficiale delle leggi, ed alla sua opera di nomofilachia. Esso è composto dalle parole *νομο-* "nomo" e *φύλαξ* "custode". Esso è utilizzato in P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, in *Opere giuridiche*, a cura di M. CAPPELLETTI, Napoli, 1976, vol. VII.

<sup>350</sup> Mi riferisco qui soprattutto al dibattito sorto verso la fine degli anni '80, quando l'istituto della Cassazione fu sottoposto ad una serrata analisi critica. In quel frangente, come spiegherò, iniziarono a sorgere nuove visioni, che suggerivano d'adottare un'interpretazione "tendenziale" del termine nomofilachia. Non tutta la dottrina si mostrò però d'accordo. In senso concorde si vedano G. BORRÈ, in *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, a cura di S. MANNUZZU e R. SESTINI, Roma, 1992, p.160 e ss.; A. BRANCACCIO, *Discorso d'insediamento del Primo Presidente*, in *Foro it.*, 1986, V, p. 461 e ss.; ID, *La funzione di nomofilachia non è fallita*, in *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, cit., p. 137 e ss.; M. FRANCESCHELLI, *Nomofilachia e Corte di Cassazione*, in *Giust. e Cost.*, 1986, p. 39 e ss.; S. SENESE, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 262 e ss.; In senso contrario, per esempio, S. CHIARLONI, *La Cassazione e le norme*, in *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, a cura di S. MANNUZZU e R. SESTINI, Roma, 1992, p. 11 -27.

fare in modo che la Corte fosse messa nelle condizioni di adempire al suo ruolo nomofilattico, ch  questa esigenza era ed   sentita da tutti, ma sulle modalit  di perseguimento di tale obiettivo.   chiaro che un discorso di questo tipo presuppone logicamente una precisa scelta in merito al senso da attribuire al concetto di nomofilachia. Invero, pur essendo questo termine oggi alquanto utilizzato (anzi quasi abusato), soprattutto in ambito politico - legislativo, credo non siano in molti coloro che possono affermare con sicurezza di conoscerne il vero significato<sup>351</sup>. E tale incertezza di base non pu  che aver trovato riflesso negli interventi normativi dell'ultimo decennio. Come approfondir  nel paragrafo successivo, infatti, questi sono s  stati caratterizzati dal comune obiettivo di ridare centralit  all'attivit  nomofilattica della Corte di Cassazione, ma ad una attenta analisi le novit  con essi introdotte paiono a volte sposare idee confliggenti di nomofilachia. Risulta pertanto prioritario comprendere quale sia il significato pi  corretto di tale termine e, in particolare, se esso abbia subito dei cambiamenti rispetto al suo nucleo originario delineato ne *La Cassazione civile*. Non bisogna infatti nemmeno dare per scontato che esso sia attualmente sfruttabile cos  come inizialmente ideato. Nel momento in cui Calamandrei lo utilizza per la prima volta, infatti, egli aveva in mente un modello ben preciso di Corte Suprema che alla prova dei fatti, se mai ha visto la luce, oggi   sicuramente del tutto mutato<sup>352</sup>. Egli inoltre, cos  come anche l'art. 65 ord. giud. vent'anni dopo, si trovava immerso in un contesto sociopolitico del tutto differente da quello odierno. Pare quindi assai opportuno sottoporre il concetto di nomofilachia ad un processo di storicizzazione.

Prima di procedere nella ricerca del significato odierno del termine e della sua rinvenibilit  all'interno delle espressioni utilizzate dall'art. 65 ord. giud.,   necessario per  fare una precisazione preliminare di sistema.   assai diffusa, per non dire preponderante, la tendenza ad indicare nella nomofilachia il compito precipuo della Corte di Cassazione<sup>353</sup>. In maniera un po' ambigua il termine   infatti oggi utilizzato

---

<sup>351</sup> Il legislatore lo adopera ormai ad ogni pi  sospinto, per motivare ogni nuovo intervento normativo. Cos , per esempio, nel 2006, nel 2012, nel 2016.

<sup>352</sup>   stato da pi  parti sottolineato come il modello proposto da Piero Calamandrei ne *La Cassazione civile* rispecchiasse pi  una sua idea circa come la Corte Suprema dovesse essere, piuttosto che un istituto realmente esistente. Si vedano in questo senso M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991; F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*, Milano, 2003; A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005; C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Milano, 2012.

<sup>353</sup> Io stessa l'ho utilizzato in tal senso poco sopra, per poter risultare immediatamente comprensibile: si veda il paragrafo 2.3. del primo capitolo, ed in particolare la nota n.93. Questa inclinazione   presente sia

indifferentemente sia per riassumere le funzioni elencate dall'art. 65 ord. giud., e quindi in qualità di loro sintesi<sup>354</sup>, sia per designare genericamente l'uniforme interpretazione della legge quale unico fine della Corte<sup>355</sup>. In realtà, se si presta particolare attenzione alle pagine di Calamandrei, risalta subito l'imprecisione di tali reinterprezioni. Egli infatti non impiega mai il termine in queste due accezioni. Con l'espressione nomofilachia tale Autore intende semplicemente denotare quell'attività di controllo della corretta interpretazione ed applicazione della legge, che la Cassazione opera sui giudici inferiori in qualità di organo supremo della giustizia. Ciò si percepisce a colpo d'occhio anche limitandosi a scorrere il solo indice dell'opera. Ed invero, Calamandrei suddivide il capo primo del suo secondo volume sulla Cassazione civile in quattro capitoli: da tre di questi s'intuisce immediatamente come per esso la funzione di nomofilachia si differenzi del tutto dal compito di unificazione della giurisprudenza e come pertanto il termine in esame non solo non possa essere utilizzato in qualità di suo sinonimo, ma nemmeno per riassumere le due attività della Corte. Ed infatti, il secondo capitolo s'intitola "Ulteriore determinazione di questo concetto<sup>356</sup>: a) la Corte di Cassazione come organo di controllo posto a difesa del diritto obiettivo (nomofilachia)", il terzo "La Corte di Cassazione come organo regolatore della interpretazione giudiziaria del diritto obiettivo (unificazione della giurisprudenza)" ed il quarto, che rappresenterebbe un tentativo di sintesi di tali funzioni, "La combinazione dello scopo di nomofilachia collo scopo di unificazione giurisprudenziale".

In particolare Calamandrei, analizzato l'art. 122 della legge sull'ordinamento giudiziario dell'epoca<sup>357</sup> ed evidenziatane l'eccessiva vaghezza terminologica per poter

---

fra gli studiosi, che in ambito legislativo. La problematica pare essere correttamente intesa da E. CARBONE, *Quattro tesi sulla nomofilachia*, in *Pol. dir.*, 2004, p. 599 e ss.; A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali*, Torino, 2011, p. 3 - 14; M. TARUFFO, *op. cit.*, p. 59 e ss.

<sup>354</sup> In questa accezione, ad esempio: A. VELA, *La Corte suprema di cassazione, oggi*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 216; V. DENTI, *Commento all'art. 111*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1987, p. 1 e ss.; ID., *Le riforme della Cassazione civile: qualche ipotesi di lavoro*, in *Foro it.*, 1988, V, p. 18 e ss.; S. SENESE, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 263 - 264. Più di recente invece G. IMPAGNATIELLO, *La Cassazione civile dopo la riforma: una nuova nomofilachia?*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli, 2010, II, p. 1131 - 1132;

<sup>355</sup> In questo senso, per esempio, è utilizzato dal legislatore. In dottrina invece G. F. RICCI, *La Suprema Corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli, 2010, p. 1223 e ss..

<sup>356</sup> Il concetto a cui Calamandrei si riferisce è quello espresso dall'art. 122 della legge sull'ordinamento giudiziario del 1865, secondo il quale la Corte era istituita solamente per "mantenere l'esatta osservanza della legge".

<sup>357</sup> L'art. 122 della legge organica unitaria sull'ordinamento giudiziario (R. D. n. 2626 del 6 dicembre 1865) prevedeva che "la Corte di Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi". La

comprendere appieno il fine distintivo della Corte, passa a delinearla secondo la propria personale visione. A suo parere il compito di “mantenere l’esatta osservanza della legge”, indicato dall’articolo in questione, spetterebbe infatti ad ogni singolo giudice dell’ordinamento: per poter distinguere l’operato dell’organo d’ultimo grado da quello degli altri organi giudicanti, sarebbe quindi necessario individuare altri elementi che possano in tal senso rivelarsi veramente caratterizzanti. A suo avviso un primo aspetto risiederebbe nella circostanza che, la Cassazione garantisce l’esatta osservanza della legge operando un controllo su coloro che decidono, e non invece sui privati (c.d. controllo sul controllo)<sup>358</sup>. Questa azione di segno meramente negativo, estrinsecantesi nell’annullamento degli atti di quei giudici che hanno contravvenuto alla regola del decidere *secundum ius*, è quindi da lui espressamente denominata nomofilachia. La Corte poi, controllando l’operato delle corti di merito, porrebbe in essere un’ulteriore attività distintiva, questa volta però di natura positiva, e cioè quella di provvedere all’unificazione della giurisprudenza. Tali due compiti, la nomofilachia e l’unificazione giurisprudenziale, convivono quindi nel ruolo che la Cassazione riveste all’interno dell’ordinamento e, sempre secondo Calamandrei, sarebbero entrambe assolutamente necessarie. A fronte di tale ricostruzione sistematica, si capisce perciò quanto possa risultare impreciso utilizzare l’espressione nomofilachia come sinonimo d’unificazione della giurisprudenza, o come termine che sintetizzi le due funzioni istituzionalmente affidate nel nostro sistema alla Corte.

Sottolineato ciò, bisogna quindi prendere atto che negli anni si sono venute a delineare due diverse nomofilachie, quella originaria di Calamandrei e quella divenuta prevalente a partire dagli anni '80. In realtà, pure all’interno di questa ridefinizione moderna non pare possibile scorgere uniformità di vedute. Come già segnalato poco sopra, accanto all’utilizzo del termine per indicare entrambe le funzioni assegnate alla Cassazione dall’art. 65 ord. giud, convive un’interpretazione che invece assimila il vocabolo al solo compito di unificazione della giurisprudenza. Il sostenitore principale di quest’ultimo approccio è proprio il legislatore che però, a sua volta, si è spesso dimostrato ambiguo: nelle riforme succedutesi negli ultimi anni, difatti, si sono spesso affiancati, in assoluta promiscuità fra loro, interventi che perseguono tale concezione di nomofilachia tramite

---

vaghezza di tale formula è sottolineata sin dalle prime parole d’apertura dell’opera: v. P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 19 - 20.

<sup>358</sup> P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 26.

la previsione di meccanismi che potenziano la capacità di uniformità giurisprudenziale della Corte ed altri che invece tendono ad ampliare le sue ipotesi di controllo, quasi in un ritorno inconsapevole al più classico significato del termine.

Prima di tentare una valutazione circa l'effetto causato dalle riforme sulle funzioni riconosciute alla Cassazione, nei paragrafi seguenti tenterò di comprendere il significato che oggi può essere assegnato all'art. 65 ord. giur. ed alle locuzioni più pregnanti ivi contenute. Analizzerò quindi prima "l'esatta osservanza della legge", per poi soffermarmi su "l'uniforme interpretazione".

### *1.1. La funzione dell'esatta osservanza della legge.*

Come è noto, l'art. 65 ord. giur. attribuisce in primo luogo alla Corte di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, il compito di assicurare l'esatta osservanza della legge<sup>359</sup>. Poiché le problematiche di contestualizzazione storica della norma in commento si presentano soprattutto in merito a tale funzione, negli anni la dottrina si è domandata se, ed eventualmente in che termini, a tale sintagma si potesse ancor oggi accordare un qualche significato<sup>360</sup>. In particolare, è stato da più parti giustamente rilevato come esso sia strettamente legato all'ideologia dominante al momento della sua promulgazione<sup>361</sup>. Ciò invero si coglie sotto due aspetti. *In primis*, la scelta legislativa di utilizzare l'aggettivo "esatta" per identificare l'osservanza della legge rimanda ad una concezione positivista del diritto. In tale formulazione si fa ancora prepotentemente sentire l'idea del giudice come mera bocca della legge, come soggetto che si limita a prendere atto e poi a dichiarare una volontà già definita in precedenza. Al giorno d'oggi un'impostazione di questo genere non è chiaramente più sostenibile. Da lungo tempo infatti è oramai evidente come qualsiasi applicazione della legge non possa essere il risultato di un'operazione automatica, ma sottintenda invece sempre un'interpretazione da parte di colui che se ne fa promotore. Nel caso dell'art. 65 ord. giur. quest'opera interpretativa spetta proprio alla Corte di Cassazione, la quale,

---

<sup>359</sup> L'articolo in questione, rubricato "Attribuzioni della Corte Suprema", nella sua interezza afferma: "la corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato".

<sup>360</sup> Tra i tanti, si vedano M. TARUFFO, *op. cit.*, pp. 64 - 100; S. RUSCIANO, *op. cit.*, p. 47 - 49; A. NAPPI, *op. cit.*, p. 3 - 5; F. MAZZARELLA, *op. cit.*, pp. 25 - 28.

<sup>361</sup> In questo senso S. RUSCIANO, *op. cit.*, p. 60; M. TARUFFO, *op. cit.*, pp. 64 - 100.

nel medesimo momento in cui constata se i giudici dei gradi inferiori hanno o meno correttamente applicato la legge, attribuisce un proprio significato alle norme in esame. Allo stesso modo risulta altrettanto chiaro come non possa più ritenersi esistente un'interpretazione esatta, fra le tante astrattamente configurabili, della legge.

Di questo stato di cose pare in realtà rendersi conto lo stesso Calamandrei, il quale, trattando però della funzione d'unificazione della giurisprudenza, dichiara invero che “quando si parla di una interpretazione vera, contrapposta ad una interpretazione falsa della stessa legge, si intende sempre riferirsi ad un concetto di verità o di falsità relativa, desunta cioè da un ragionamento che può essere più o meno persuasivo, ma che non può mai portare alla certezza assoluta ed inconfutabile”, non potendo considerarsi l'interpretazione proposta “un dato di fatto obiettivo, ma ... sempre il risultato di un apprezzamento eminentemente variabile ed incerto”<sup>362</sup>. Pertanto “non si ... [può] escludere che l'interpretazione scelta dalla Corte di cassazione fra le diverse opinioni in conflitto sia meno esatta e meno corretta di un'altra interpretazione che la stessa Corte ... respinge; ma si comprende ... come sia opportuno per mantenere la certezza e la uguaglianza del diritto, considerare ufficialmente come interpretazione *vera* della legge quella che viene scelta dall'organo unificatore della giurisprudenza come interpretazione *unica*”, perlomeno “fino a quando non sia variata da un'altra decisione della stessa Cassazione o non sia dichiarata erronea da una legge interpretativa”<sup>363</sup>.

Quest'impostazione metodologica si riflette anche su un secondo aspetto della norma che ormai può essere considerato obsoleto. Mi riferisco in questo caso al termine “osservanza”: a tale espressione, infatti, fa da sfondo una concezione dell'operato dei magistrati di merito quale attività meramente passiva. Quest'ultimi, in sostanza, dovrebbero limitarsi ad osservare (e quindi applicare) la legge nel suo significato originale e predeterminato, senza indugiare in pericolose deviazioni interpretative. In alternativa, in quei rari casi in cui le norme risultassero oscure, essi dovrebbero unicamente abbracciare la lettura che di esse abbia proposto in precedenza la Corte Suprema. Al giorno d'oggi però questa visione, al pari di quella relativa all'esatta interpretazione, non può più trovare alcuno spazio applicativo. Anche in questo caso Calamandrei sembra accorgersi dell'irragionevole rigidità di un'impostazione di tal tipo perché, ancora una volta parlando del compito d'unificazione della giurisprudenza,

---

<sup>362</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 99 - 100.

<sup>363</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 100 - 101.

afferma che “bisogna peraltro guardarsi dall’identificare, come si può esser tentati a fare in conseguenza dell’autorità preminente che hanno sulla evoluzione giurisprudenziale le decisioni della Corte .... , la funzione della Cassazione colla funzione della giurisprudenza”, poiché “l’interpretazione giurisprudenziale ... non si può considerare come un «monopolio» della Corte di cassazione, quasi essa fosse stata istituita per svolgere in modo esclusivo nello Stato quell’opera di elaborazione giuridica che gradualmente si compie attraverso la giurisprudenza forense”<sup>364</sup>. E’ invece vero che “se tutti i giudici, enunciando nella motivazione delle loro sentenze delle opinioni di massima, possono più o meno profondamente influire sull’orientamento della coscienza giuridica ... , la sola Corte di Cassazione ha ... il *monopolio* di enunciare l’unica interpretazione ufficialmente conforme alla legge, inquantoché essa sola ha il potere di considerare «violazione o falsa applicazione di legge» tutte le dottrine giuridiche, enunciate dai giudici di merito, che non siano conformi alle sue vedute, e di far prevalere ad esse, nel singolo processo, la sua unica interpretazione”. Ma ad ogni modo, proprio perché la decisione della Corte ha effetto solo per il caso concreto che la occupa, il giudice di merito è “libero di giudicare ogni questione secondo il suo personale modo di vedere e senza avere alcun obbligo di mostrarsi ligio ai precedenti”. Intesa in questo senso, l’interpretazione prescelta dalla Cassazione eserciterebbe un’efficacia di tipo solamente indiretto sui futuri casi consimili, sostanzialmente perché il giudice del grado precedente “prevede che, se seguisse l’opinione contraria, la Corte ... la disapproverebbe e si varrebbe di quei mezzi che l’ordinamento pubblico le consente per far prevalere la sua opinione su qualunque opinione disforme”<sup>365</sup>.

Poste tali premesse relative all’obsolescenza storica dell’enunciato “esatta osservanza della legge”, non credo però sia necessario arrivare al punto di ritenere la sua esistenza del tutto inutile. Per prima cosa è bene sottolineare che tale sintagma pare esprimere ciò che effettivamente è la nomofilachia, ovvero quell’operazione puramente negativa di eliminazione dal mondo del diritto dei provvedimenti che presentano una scorretta applicazione della legge. E quest’attività, al di là delle opinioni personali circa la prevalenza dello *ius consitutionis* piuttosto che dello *ius litigatoris*, pare ancora essere componente indispensabile dell’operato della Corte di Cassazione. Attualmente infatti nel nostro sistema non risultano esservi altri strumenti che possano permettere di

<sup>364</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 88 - 89.

<sup>365</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 103 - 104.

perseguire l'uniformità della giurisprudenza, se non attraverso il controllo dell'operato dei giudici dei gradi di merito. Ciò che allora pare necessario non è tanto l'espunzione della funzione di controllo dall'art.65 ord. giud., ma una rilettura in chiave nettamente meno formalistica dei termini usati nella disposizione in questione, azione che peraltro la maggior parte degli operatori del diritto già compie *sua sponte*. Pare quindi corretto che al giorno d'oggi la proposizione "esatta osservanza della legge" sia sostituita, mediante un'operazione puramente mentale almeno fino a futuri interventi legislativi, con il sintagma "la più corretta interpretazione della legge" fra le tante astrattamente configurabili. Ciò che invece non sembra di certo potersi sopprimere, se si continua a sostenere la presenza di una certa tipologia di Corte Suprema all'interno del nostro ordinamento, è l'idea che vi sia un organo apposito preposto a tale operazione e a cui sia demandata l'ultima parola in materia d'interpretazione del diritto.

### *1.2. La funzione dell'uniforme interpretazione della legge.*

Il secondo compito che il legislatore assegna alla Corte è senza dubbio anche quello più noto, nonché quello su cui si sono maggiormente concentrati gli ultimi interventi normativi: l'uniforme interpretazione della legge. Tale funzione, infatti, nel tempo ha assorbito quella dell'esatta osservanza, arrivando persino ad appropriarsi del termine nomofilachia<sup>366</sup>. La scarsa considerazione che da tempo il legislatore, ma in parte anche la dottrina, paiono accordare alla prima locuzione a scapito della seconda è da imputare principalmente a due fattori.

In primo luogo, è opinione comune ma spesso sottaciuta, che la funzione d'unificazione giurisprudenziale rappresenti in genere il tratto più caratteristico di qualsiasi Corte Suprema, l'unico in grado di delinearne la vera natura. La funzione di nomofilachia (come intesa originariamente), insomma, sarebbe quindi solo il portato di una concezione assai antica della Cassazione, risalente a quando essa era posta fuori dell'ordinamento giudiziario e, in qualità di sentinella della legge, controllava l'operato dei giudici di merito<sup>367</sup>. Lo stesso Calamandrei ammetteva di dover riconoscere maggior

---

<sup>366</sup> Lo rileva, oltre agli autori citati alla nota n. 6, anche A. PANZAROLA, *op. cit.*, p. 128 - 131.

<sup>367</sup> L'idea che in origine la Corte di Cassazione svolgesse solamente tale ruolo, mentre non le era riconosciuto quello di organo unificatore della giurisprudenza (attività che semmai espletava solo in via indiretta) è un'idea portante di tutta la concezione calamandreiana. Cfr. P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 92 - 94. L'autenticità di tale ricostruzione storica è stata però messa in dubbio da diversi autori successivi: si vedano, in particolare, M. TARUFFO, *op. cit.*, pp. 49 - 50; F. MAZZARELLA, *op. cit.*, pp. 4 - 7 e 15 - 25; ID., *Passato e presente della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 88 e ss.; A. PANZAROLA, *op.*

rilevanza al compito d'unificazione della giurisprudenza, ma al medesimo tempo sosteneva anche che da solo esso “non basta a render piena ragione del modo con cui ... [la Cassazione] agisce, e che la funzione di unificazione deve essere anche oggi considerata in rapporto alla funzione di nomofilachia, che la chiarisce e la integra”<sup>368</sup>. In realtà però, come spiegato nel paragrafo precedente, se si prova a contemplare con occhi moderni l'espressione “esatta osservanza della legge”, si capisce come essa in realtà continui a svolgere un ruolo fondamentale nella disciplina dell'istituto, ossia quello di controllare e poi cassare quei provvedimenti che abbiano mal interpretato la legge. In aggiunta, non bisogna cadere nell'errore di dimenticare che la funzione di nomofilachia, se compresa nel suo significato corretto, rende possibile che l'esame della Corte possa avvenire per la sola ed esclusiva ragione che vi è stata una violazione od una falsa applicazione della legge. Invero, se si considerasse l'unificazione come l'unico fine della Corte, allora il suo controllo “dovrebbe essere limitato a quei soli casi nei quali, fra i tribunali di merito, si fosse già verificata quella pluralità contemporanea di interpretazioni discordanti che viene a distruggere l'uniformità della giurisprudenza; ma non dovrebbe estendersi, come invece si estende in realtà, a tutte le risoluzioni di questioni giuridiche, anche quelle che non abbiano mai dato occasione a pluralità d'interpretazioni o che per la prima volta si presentino all'esame di un solo giudice”<sup>369</sup>. Non è infatti possibile unificare qualcosa che è già di per sé un tutt'uno. Interpretata in questo senso, la nomofilachia è allora quel meccanismo che nel nostro ordinamento, assieme all'art. 111 Cost., permette al privato di adire la Corte senza vedersi opporre questioni inerenti all'unificazione giurisprudenziale. Si tratta perciò di piena tutela dello *ius litigatoris*.

In secondo luogo inizialmente, e cioè dalla legge sull'ordinamento giudiziario del 1865, la Cassazione non solo era posizionata, secondo una visione strettamente gerarchizzata della magistratura, al vertice della famosa piramide giudiziaria, ma le era pure riconosciuto il potere disciplinare nei confronti dei giudici sottostanti<sup>370</sup>. È forse

---

*cit.*. Per una conferma circa il fatto che la *Cour de Cassation* abbia rivestito fin da subito un ruolo anche di unificazione giurisprudenziale J. L. HALPERIN, *Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la révolution: (1790 - 1799)*, Parigi, 1987.

<sup>368</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 93.

<sup>369</sup> P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 94.

<sup>370</sup> Si vedano, in particolare, gli artt. 206 e 217 della legge sull'ordinamento giudiziario in questione. Su questa scia procede poi, coerentemente con la propria visione burocratizzata e controllante dello Stato, il legislatore fascista con l'emanazione della legge sull'ordinamento giudiziario (R. D. n. 12/1941).

proprio questa la ragione per cui ancora oggi gli operatori del diritto provano una sorta di avversione naturale nei confronti della funzione di nomofilachia: essi difatti non sono mai riusciti ad affrancarsi del tutto dalla paura che tale compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge possa tramutarsi in un controllo di natura anche politica<sup>371</sup>. In questo senso, come spiegato prima, la presenza all'interno dell'art. 65 ord. giud. di termini come "esatta" ed "osservanza" non risulta certamente d'aiuto, rappresentando un costante rimando a quel dato tipo di scenario ideologico.

Il contesto odierno è però del tutto mutato, a partire proprio dalla assegnazione di tale potere disciplinare, oggi attribuito in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura<sup>372</sup>. Privata di tale competenza, ed inserita all'interno di un ordinamento a carattere democratico, la Cassazione non può quindi che adempiere al suo compito di unificazione della giurisprudenza affidandosi alla mera forza persuasiva delle proprie decisioni. Solo in questo senso, a mio avviso, è pertanto possibile sostenere l'idea di una nomofilachia tendenziale. Al di là, infatti, dell'uso del termine nomofilachia nel suo significato più attuale ma pur sempre inesatto, è innegabile che i sostenitori di quest'ultima tesi avessero intuito un punto nodale di tutta la teoria dell'ultimo grado di giudizio<sup>373</sup>. Ovvero che oggi, così come negli anni '80, l'uniformità, già messa in crisi da una normazione caotica e parcellizzata in fonti anche extrastatali, può conseguirsi solo grazie ad un approccio dialogico fra giudici, e non più per mezzo di logiche meramente impositive<sup>374</sup>.

## *2. L'idea di nomofilachia abbracciata dalle recenti riforme: un'impostazione univoca?*

Ai fini della presente trattazione quel che pare più importante capire è però se gli ultimi interventi normativi abbiano inciso, sino a modificarle, sulle funzioni che l'art. 65 ord. giud. attribuisce ancora oggi alla Corte di legittimità. Di primo acchito, considerate le premesse svolte precedentemente circa il ruolo assai poco rilevante riservato oggi al compito dell'esatta osservanza della legge, una sicura trasformazione parrebbe dover

---

<sup>371</sup> In questo senso si vedano: A. NAPPI, *op. cit.*, p. 11 - 12; A. PANZAROLA, *op. cit.*, p. 128 - 130.

<sup>372</sup> Con l'emanazione della Carta costituzionale il potere disciplinare è stato trasferito in capo al C.S.M.. L'articolo di riferimento è il 105, il quale prevede che "spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati".

<sup>373</sup> A. BRANCACCIO, *op. ult. cit.*, p. 137 e ss.; M. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 39 e ss.; S. SENESE, *op. cit.*, p. 262 e ss.

<sup>374</sup> Dialogo, ovviamente, fra corti di merito e giudice di legittimità ma anche, a mio avviso, tra questo e l'avvocatura.

essere la sua espunzione per non uso dall'elenco dell'articolo *de quo*. In realtà, come vedremo nel proseguo, se si analizzano bene le recenti riforme al di là delle mere dichiarazioni di intenti, non sembra che il legislatore sia sempre stato in grado di perseguire un'idea univoca relativamente alla funzione da riconoscere alla Corte.

In particolare, è noto come gli interventi legislativi degli ultimi anni si siano concentrati soprattutto sul ridare centralità al ruolo di unificazione giurisprudenziale del giudice di ultimo grado. Pur utilizzando il termine improprio di nomofilachia, è infatti indubbio che loro obiettivo primario fosse proprio l'uniformità della giurisprudenza. La cronica incapacità della Cassazione di produrre orientamenti coerenti e persuasivi è infatti da anni motivo di aspro dibattito, al punto che si è andata diffondendo l'idea, in particolare fra i *conditores* e parte della magistratura, che basti risolvere questa specifica problematica per ottenere una Corte Suprema correttamente funzionante<sup>375</sup>. Ed in questo senso si sono mosse molte delle modifiche al codice di procedura civile, tra cui per esempio l'introduzione degli artt. 374 co. 2 e 360bis c.p.c., esplicitamente diretti a rendere in qualche modo vincolante il precedente di legittimità<sup>376</sup>. Ma allo stesso tempo non può negarsi che altri interventi paiono invece essersi mossi in tutt'altra direzione, orientata anzitutto verso un controllo più capillare delle pronunce dei giudici di merito, in un apparente recupero dell'originale significato di nomofilachia. A tal proposito è però necessario evidenziare come, nello stato in cui versa oggi la nostra Cassazione, tali scelte si rivelino necessariamente antitetiche. Se, infatti, in linea teorica nulla impedisce che a livello di politica legislativa si possa optare nello stesso momento storico sia per potenziare la capacità unificatrice della Corte sia per ampliare il numero di ipotesi su cui essa deve esprimersi, ciò non pare però essere l'approccio più corretto con un numero di ricorsi (in entrata e pendenti) così elevato come quello della Corte Suprema italiana. Invero, si è ormai da tempo convinti che la funzione di unificazione della giurisprudenza possa essere correttamente adempiuta solo da un organo d'ultima istanza

---

<sup>375</sup> In merito a questa tendenza si veda A. PANZAROLA, *op. cit.*, p. 136.

<sup>376</sup> A proposito del vincolo derivante alle sezioni semplici dall'art. 374 c.p.c., in dottrina si è discusso di un possibile avvicinamento alla regola anglosassone dello *stare decisis*. Secondo alcuni studiosi, questa novità creerebbe però problemi di coordinamento con l'art. 101, co. 2 Cost.: si veda per esempio S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio in cassazione*, in *Giur. it.*, 2003, 818; In realtà, il vincolo di cui si parla si riferisce solamente alle sezioni semplici, quindi ad una formazione della stessa Cassazione, e non ai giudici di merito. Inoltre, più che un tentativo di imporre la giurisprudenza delle Sezioni Unite, si tratta di un meccanismo interno atto ad evitare i contrasti più pericolosi (ovvero quelli tra sezioni semplici e massimo consesso) e a permettere un corretto superamento delle pronunce precedenti. In questo senso si veda più estesamente G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*, p. 1146.

che è posto nelle condizioni di dover decidere pochi casi l'anno<sup>377</sup> e che può quindi permettersi di essere composto da un limitato numero di magistrati<sup>378</sup>. Se invece ci si ritrova a giocare con cifre assai più ragguardevoli, sia in termini di vertenze sia in termini di giudici, la coordinazione necessaria per ottenere uniformità dalla disformità diventa per sua stessa natura enormemente più complessa da gestire. Per questo motivo la decisione di espandere ulteriormente il potenziale controllo della Cassazione, pur se dettata dalla comprensibile preoccupazione di non sottrarre interi settori del diritto civile a questo esame, può rivelarsi infine una pericolosa arma a doppio taglio in un periodo in cui si dovrebbe puntare sulla riduzione del numero dei ricorsi sopravvenuti. Ed è forse stata anche questa ambiguità di fondo a far sì che gli ultimi interventi legislativi non riuscissero in fin dei conti a dimostrarsi efficaci.

Tale *modus operandi* è stato utilizzato dal legislatore principalmente con il d. lgs. n. 40/2006<sup>379</sup>. Tramite questo l'espansione dei compiti della Corte è stata perseguita per via diretta in tre specifici ambiti. Mi riferisco in particolare:

- alla modifica apportata all'art. 360 n. 3 c.p.c., che oggi permette alle parti di dolersi anche della violazione o della falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali<sup>380</sup>;
- alla previsione dell'art. 420bis, che introduce una speciale sentenza di accertamento pregiudiziale per il caso in cui in primo grado sorga una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o

---

<sup>377</sup> Ovviamente il giusto numero di ricorsi da decidere ogni anno non può definirsi a priori, dipendendo dalle caratteristiche dell'ordinamento di riferimento. A livello comparativo si spazia per esempio dai 4.127 casi del *Bundesgerichtshof* ai 17.458 della *Cour de Cassation* francese. Si precisa che i dati in questione, che si riferiscono all'anno 2017 (quelli tedeschi) e al 2018 (quelli francesi), non considerano le pendenze. Essi sono rinvenibili rispettivamente ai siti [www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de) e [www.courdecassation.fr](http://www.courdecassation.fr).

<sup>378</sup> In questo senso già M. TARUFFO, *op. cit.*, pp. 171 – 173 e 100; G. F. RICCI, *op.cit.*, p. 1229 – 1230; A. BRANCACCIO, *Discorso d'insediamento del Primo Presidente*, in *Foro it.*, 1986, V, p. 461 e ss..

<sup>379</sup> Notano questa particolarità anche A. PANZAROLA, *op. cit.*, p. 133 e G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*, p. 1136. Quest'ultimo ivi rileva che dalla riforma emerge “una nomofilachia che non sacrifica affatto lo *ius litigatoris* sull'altare dello *ius constitutions*; che pur esigendo dalle parti (*rectius*, dal difensore del ricorrente) il prezzo di un'adeguata tecnica processuale, non pretende di restringere o limitare l'accesso alla Suprema corte ... soprattutto, è una nomofilachia che vuole affermarsi in ogni campo della giustizia civile, rendendo possibile il controllo di legittimità in tutti i settori della giurisdizione, nessuno escluso.”

<sup>380</sup> Il numero 3 dell'art.360 oggi prevede che possano essere impugnate tramite ricorso per cassazione le sentenze: “... per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”.

accordo collettivo nazionale e contro la quale è ammesso solamente ricorso immediato davanti alla Cassazione<sup>381</sup>;

- all'inserimento dell'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c, che ha provveduto a parificare le ipotesi di ricorso straordinario a quelle di ricorso ordinario<sup>382</sup>.

In riferimento a quest'ultima ipotesi è necessario però fare alcune precisazioni. In primo luogo, deve evidenziarsi come la preoccupazione derivante da un allargamento del compito di controllo della Corte possa attualmente essere ridimensionata. Dopo che la legge n. 143 del 2012 ha modificato l'art. 360 n. 5, è invero venuto a mancare il motivo principale di tale ampliamento. Le ragioni alla base dell'inserimento dell'ultimo comma dell'art. 360 risiedevano infatti nel tentativo di evitare quella differenza di disciplina, affermatasi per via pretoria, sussistente tra vizi del provvedimento per cui era possibile proporre ricorso ordinario ed errori che invece permettevano d'adire la Corte ai sensi dell'art. 111 Cost., settimo comma. L'opera di *self-restraint* avviata negli anni '90 dai giudici della Cassazione proprio in proposito alla propria interpretazione di tale articolo, li aveva infatti condotti a sostenere che il ricorso straordinario non fosse ammissibile per il "classico" vizio di motivazione, ma solamente quando questo fosse stato così grave da tramutarsi in una di violazione di legge<sup>383</sup>. Sei anni dopo la raggiunta equiparazione dei motivi di ricorso straordinario a quelli di ricorso ordinario, il legislatore è però nuovamente intervenuto e questa volta in senso inverso: attribuendo riconoscimento normativo a quell'interpretazione del vizio di motivazione affermatasi in materia di ricorso straordinario, le seconde ipotesi sono state di fatto rese omogenee alle prime. Oggi pertanto il ricorrente, così come nel 2006 ai sensi dell'art.111 Cost., può dolersi degli errori presenti nella parte motiva del provvedimento impugnato solo

---

<sup>381</sup> L'articolo 420bis c.p.c. nello specifico prevede che "quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito".

<sup>382</sup> L'ultimo comma dell'art.360 c.p.c. attualmente recita: "Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge".

<sup>383</sup> Il *revirement* in tal senso si è avuto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 5888/1992.

ove, *ex novo* art. 360 n. 5 c.p.c., il giudice non abbia esaminato un fatto decisivo per il giudizio, oppure quando egli abbia violato l'art. 132 n. 4<sup>384</sup>.

La seconda precisazione attiene invece proprio a come l'art.111 Cost. è stato per decenni interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. La vicenda è ormai nota a tutti. In breve, a partire dagli anni '50 fra i magistrati di legittimità è cominciata a prevalere una lettura decisamente permissiva della previsione<sup>385</sup> secondo cui “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”<sup>386</sup>. Nello specifico, tramite tale opzione interpretativa la Corte ha contemporaneamente allargato le maglie di quei termini della norma rilevanti per il processo civile, ovvero “sentenza” e “violazione di legge”. Sotto il primo profilo essa ha deciso di abbracciare una visione sostanziale del vocabolo in questione, ritenendo che l'art. 111 permettesse l'impugnazione di tutti quei provvedimenti che, pur non possedendo la forma della vera e propria sentenza, fossero in ogni caso atti ad incidere sui diritti soggettivi o sugli *status* delle parti. In merito al secondo aspetto invece, prima del cambio di rotta restrittivo descritto poc'anzi, la Cassazione ha all'inizio inteso l'espressione “violazione di legge” come un automatico richiamo ai motivi di ricorso elencati all'art. 360 c.p.c.. Nella storia del giudizio di ultimo grado, quindi, per un certo periodo le parti hanno avuto la possibilità di adire la Corte per tutti i vizi di tale articolo contro le ordinanze ed i decreti (decisori e definitivi) dei giudici inferiori. Optando per una scelta interpretativa di tal fatta, la Corte di Cassazione ha in sostanza dimostrato di volersi autoproclamare garante dello *ius litigatoris*, riconoscendo a quanto pare in esso il compito principale assegnatole dalla Costituzione. Si capisce facilmente però che, se intesa in questo modo, la garanzia costituzionale finiva per allargare a dismisura la base dei potenziali fruitori del sistema e contribuiva a rendere l'unificazione della giurisprudenza un compito di fatto impossibile.

---

<sup>384</sup> Come indicato nel secondo capitolo, si tratta delle ipotesi di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, della motivazione apparente o di quella perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Sulla tale giurisprudenza nata intorno al vizio di motivazione ricorribile *ex art. 111 Cost.*, si veda R. TISCINI, *op.cit.*, in particolare pp. 293 - 349.

<sup>385</sup> La sentenza che ha sdoganato tale interpretazione è Cass. civ., SS. UU., n. 2593/1953.

<sup>386</sup> All'epoca il disposto era contenuto nel secondo comma dell'art. 111 Cost.. Successivamente all'entrata in vigore della L. cost. n. 2/1999, che ha costituzionalizzato il principio del giusto processo, la previsione in questione è sciolta al settimo comma.

Oltre all'espansione delle ipotesi di controllo diretto della Corte, bisogna poi considerare che alcune modifiche hanno invece operato a livello indiretto. Esse cioè, pur non essendo espressamente destinate al rafforzamento della nomofilachia nel suo significato originario, hanno comunque causato un aumento dei casi in cui è richiesto alla Cassazione di esprimersi in merito all'interpretazione della legge. Tale risultato è stato ottenuto trasversalmente da quasi tutti gli interventi legislativi degli ultimi dieci anni. In questo caso, senza pretesa di esaurire l'esame di tutte le possibili ricadute in questi termini delle riforme, alludo per esempio a:

- la modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c. che, con il pretesto di ridurre il numero dei ricorsi proposti tramite tale numero per ottenere un'inammissibile revisione della *quaestio facti*, ha in sostanza introdotto nell'ordinamento un nuovo vizio. Se, infatti, così si è ritenuto di aver espunto il controllo sulla sufficienza della motivazione e "limato" quello sulla sua contraddittorietà, grazie al loro parziale recupero come casi di violazione di legge non si può certo dire che le ipotesi di pronuncia della Corte siano diminuite<sup>387</sup>. Ciò d'altronde, come indicato nel capitolo precedente, si può notare dalle stesse statistiche giudiziarie, che evidenziano un calo nel numero dei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 360 n. 5 ma un importante aumento di quelli *ex art. 360 n. 3*;

- l'introduzione degli artt. 348*bis* e 348*ter* c.p.c., da cui è conseguito il problema relativo all'impugnabilità dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello<sup>388</sup>. Dopo un primo contrasto giurisprudenziale, con la sentenza n. 191/2016 le Sezioni Unite hanno risolto positivamente la questione. In questa maniera è innegabile che il potenziale carico di lavoro della Corte cresce ulteriormente;

- l'ampliamento delle ipotesi in cui alla Cassazione è richiesto di enunciare il principio di diritto ai sensi dell'art. 384. Seppur quest'operazione sia automatica solamente per le ipotesi di ricorso *ex art. 360 n. 3* mentre per gli altri motivi di ricorso dipende da una valutazione sulla particolare importanza della questione, anche tale modifica si traduce nella previsione di nuove mansioni per un giudice di legittimità decisamente già oberato;

---

<sup>387</sup> A questo proposito si veda più nel dettaglio quanto detto nel capitolo secondo, paragrafo 1.2 ed i grafici ivi riportati.

<sup>388</sup> L'intervento in questione, insieme a quello indicato appena sopra, si devono alla l. n. 143/2012.

- l'espansione della facoltà per la Corte di decidere la causa nel merito, al di là dei soli casi di violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, di contratti e accordi collettivi nazionali<sup>389</sup>.

Si badi bene che con queste considerazioni non si intende esprimere un giudizio di valore circa l'idea che sta a fondamento di tale *modus operandi*, ovvero quella visione che riconosce nella funzione svolta dalla Cassazione un rimedio a tutela sia dello *ius constitutionis* che dello *ius litigatoris*. Si vuole solo esprimere una preoccupazione più generale in merito a tale linea d'azione: se l'obiettivo primario delle suddette riforme era potenziare la capacità della Corte di Cassazione di produrre orientamenti uniformi e persuasivi in modo che essa riuscisse realmente ad unificare la giurisprudenza, data per appurata la sua situazione di costante sovraccarico, si dubita che ampliare anche i suoi compiti di controllo fosse la strada più corretta da intraprendere. Questa scelta, invero, pare in realtà denunciare una grande incertezza di fondo in ordine alle modalità da preferire per il raggiungimento dei propri scopi. A tal proposito non bisogna inoltre dimenticarsi l'ulteriore intento degli interventi legislativi più recenti, e cioè la riduzione del numero dei nuovi ricorsi iscritti. Anche da tale angolo visuale l'allargamento delle occasioni di pronuncia da parte della Cassazione non pare di certo essere l'indirizzo d'intervento più auspicabile, ché esso comporta naturalmente un potenziale aumento del carico di lavoro dei giudici di legittimità tale da vanificare ogni altro sforzo, legislativo od organizzativo, in senso contrario.

### 3. Conclusioni

Ciò che in definitiva è necessario domandarsi al termine di tale trattazione è cosa queste ultime riforme ci consegnino in eredità. E a tal proposito si impone un discorso in parte differenziato. Per quanto riguarda infatti la struttura del giudizio che si svolge davanti alla Corte di Cassazione, dalla ricostruzione innanzi prospettata emerge con assoluta chiarezza come oggi questo si dipani in una maniera assai più complessa di quello ancora esistente all'alba degli anni duemila. E questo non solo perché l'*iter*

---

<sup>389</sup> Le modifiche in punto di enunciazione del principio di diritto e di decisione nel merito sono state apportate dal d. lgs. n. 40/2006. Con il medesimo intervento era stato nel contempo eliminato il ricorso diretto contro le sentenze non definitive, nonché introdotto il rimedio dell'appello contro i provvedimenti del giudice di pace pronunciati secondo equità. Pur essendo innegabile che tali novità rappresentino uno sgravio per il lavoro della Corte di Cassazione, si dubita che in termini di numeri esse siano in grado di contrastare efficacemente l'ampliamento operato dalle modifiche alle altre previsioni. In questo senso anche G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*

procedimentale vero e proprio è cambiato, aggiungendo ulteriori binari procedurali a quelli già presenti e sovrapponendo incertezze ad incertezze, ma perché a variare è stata anche la fase ad esso preparatoria. Volenti o nolenti, infatti, quanto ideato in questo ultimo decennio in ambito di inammissibilità viene ad incidere profondamente sulla attività estensiva del ricorso per cassazione, obbligando di fatto il difensore a prestare particolare attenzione a quanto richiesto oggi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. Come abbiamo visto nel secondo capitolo egli deve non solo accertarsi che il proprio ricorso sia specifico ed autosufficiente, ma dovrà inoltre farlo senza che gli sia possibile predeterminare in anticipo quale orientamento fra quelli attualmente esistenti il collegio deciderà di seguire. In aggiunta egli avrà l'onere di dedicare parte del proprio atto ad un raffronto puntuale fra il provvedimento impugnato e la giurisprudenza della Cassazione, per poi eventualmente proporre una rivisitazione critica così buona da poter superare lo scoglio rappresentato dal vaglio di ammissibilità della Sesta sezione. Studiando gli orientamenti giurisprudenziali da porre alla base di tale attività, egli non dovrà però limitarsi a quelli più consolidati o più recenti, ma dovrà invece impegnarsi in uno studio approfondito di tutte le innumerevoli decisioni emesse dalla Corte sulla questione di suo interesse: anche un unico precedente convincente infatti è ritenuto da questa ragione sufficiente per poter dichiarare inammissibile il ricorso. L'avvocato poi, se avesse intenzione di dolersi della motivazione della sentenza impugnata, si troverà di fronte ad un nuovo ostacolo: in questo caso egli dovrà infatti soppesare bene entro quale numero dell'art. 360 c.p.c. far rientrare la propria censura. Ed invero oggi il n. 5 non è più la sede di riferimento per il vizio motivazionale, ma in parte lo sono diventati anche il n. 3 ed il n.4 del medesimo articolo. Per quel che attiene più da vicino l'esposizione dei motivi di impugnazione, è in aggiunta necessario che egli per sicurezza eviti di mescolare più ipotesi di difetto della sentenza e di affrontare, all'interno dello stesso motivo, più questioni. Questo perché qualche volta la Cassazione si trova ancora ad applicare alcuni propri filoni giurisprudenziali nati sotto la vigenza del vecchio art. 366*bis*, nonostante il quesito di diritto non sia più parte del nostro ordinamento. Nel porre in essere tale complessa attività redazionale, il difensore dovrà possibilmente cercare anche di essere sintetico, ché i ricorsi troppo lunghi sono invisi a giudici già oberati di lavoro come sono quelli di legittimità.

Per quanto attiene invece alla funzione istituzionale della Corte di Cassazione, si deve fare un ragionamento parzialmente differente. Si anticipa però fin da subito che non si crede che questa possa sostenersi cambiata. Se, difatti, è difficile negare che per mezzo dei suoi ultimi interventi il legislatore ha iniziato a palesare la propria preferenza per uno specifico compito della Corte di legittimità, ovvero quello di unificazione della giurisprudenza, ciò non significa però che questo sia anche diventato *d'emblée* l'unico. Non può infatti dimenticarsi che l'art. 111 Cost., così come ancor oggi scritto, pare costituzionalizzare la funzione di nomofilachia intesa nel suo originario significato calamandreiano di controllo dell'operato dei giudici, e non invece l'uniformità della giurisprudenza. Se interpretato in tal senso allora, l'articolo in questione dimostra di operare un bilanciamento tale fra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* che a bocce ferme, e quindi senza una riforma costituzionale in arrivo, nessuno dei due può ritenersi oggi prevalente. Ed infatti la nomofilachia, pur essendo interpretabile quale funzione pubblica alla verifica del corretto operato del giudice del grado inferiore, che deve sempre giudicare *secundum ius*, non sembra poter essere scollegata dall'interesse privato della parte a veder annullata una sentenza sbagliata in diritto. E così queste due facce della nomofilachia continuano a convivere indissolubilmente, perlomeno in un sistema processuale come il nostro che non prevede alcun filtro all'accesso: all'interno dell'attuale art. 111 Cost., interesse del ricorrente ed interesse dello Stato coincidono, perché ogniqualvolta il primo si duole correttamente del provvedimento di merito, sorge contemporaneamente l'interesse statale all'eliminazione di un atto di tal fatta, in quanto espressione della violazione dell'art. 101 della Costituzione.

Sia chiaro, con ciò non si vuole affatto insinuare che sia sbagliato optare per una maggior valorizzazione del ruolo d'unificazione giurisprudenziale, che possa permettere quindi un certo tipo di selezione dei ricorsi. Con quanto esposto s'intende solamente avvertire che tale strada non pare al momento praticabile, data la nostra Costituzione ed il suo art.111, e che pertanto tutto ciò che gli ultimi interventi legislativi sembrano aver causato in materia di funzione della Corte di Cassazione è solo un eterno oscillare fra i due poli dell'art. 65 ord. giud., senza che l'uno sia mai riuscito a trionfare sull'altro.

## BIBLIOGRAFIA

### Opere:

- AA. VV., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di BARGIS M. e CAPRIOLI F., Torino, 2007.
- AA.VV. *Il nuovo giudizio di Cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U., Milano, 2010
- AA.VV., *Incontro di studio e documentazione per i magistrati, Problemi attuali del processo civile*, Trevi 11 - 13 dicembre 1987, in *Quaderni del C.S.M. n.34/90*, Roma, 1990
- AA.VV., *La Corte di Cassazione nell'ordinamento democratico. Atti del convegno tenutosi a Roma il 14 febbraio 1995 in occasione dei 50 anni dal ripristino dell'ordinamento democratico*, Milano, 1996
- ACAMPORA F. e TORRENTE A., *La crisi della Cassazione e i suoi rimedi*, in *Foro it.*, IV, 1952, p. 201
- AMOROSO G., *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012.
- AMOROSO G., *Massime della Cassazione e principi del diritto vivente*, in *I processi vicili in Cassazione*, a cura di DIDONE A. e DE SANTIS F., Milano, 2018
- ANDRIOLI V., *Ancora sulla crisi della Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, I, p. 45
- BALENA G., *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della L. 18 giugno 2009, N. 69)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, p. 791
- BORRÈ G., *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, a cura di MANNUZZU S. e SESTINI R., Roma, 1992
- BOVE M., *Ancora sul controllo della motivazione in Cassazione*, testo della relazione tenutasi al Convegno dal tema "Le novità in materia d'impugnazioni", Firenze, 12 aprile 2013.
- BOVE M., *Giudizio di fatto e sindacato della corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

- BOVE M., *Il sindacato della Corte di Cassazione. Contenuto e limiti*, Milano, 1993
- BRANCACCIO A., *Discorso d'insediamento del Primo Presidente*, in *Foro it.*, 1986, V, p. 461
- BRANCACCIO A., *La funzione di nomofilachia non è fallita*, in *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, cit., p. 137
- BRIGUGLIO A., *Ecco il filtro! (l'ultima riforma del giudizio di cassazione)*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- CALAMANDREI P., *La Cassazione civile*, in *Opere giuridiche*, VI e VII, a cura di M. CAPPELLETTI, Napoli, 1976
- CAMPESE E., *Il nuovo giudizio civile di cassazione*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di DALFINO D., Torino, 2017
- CAMPESE E., *Le nuove norme processuali del giudizio civile di cassazione*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di DIDONE A e DI MARZIO M., Milano, 2017
- CAPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, p. 1387
- CAPONI R., *La modifica dell'art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);
- CAPPABIANCA A., *La "questione tributaria" nell'ambito della Corte suprema di cassazione*, in *Foro it.*, 2017, V, p. 175
- CAPPELLETTI M., *Doppio grado di giurisdizione: parere iconoclastico n. 2 o razionalizzazione dell'iconoclastia?*, in *Giur. it.*, 1978, V, p. 1
- CAPPELLETTI M., *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1969, IV, p. 81
- CAPPONI B., *L'omesso esame del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- CARBONE E., *Quattro tesi sulla nomofilachia*, in *Pol. dir.*, 2004, p. 599
- CARLUCCIO P., *Le prime riflessioni della dottrina*, in *La Corte del "precedente" - Riflessioni, su continuità ed innovazione, per l'applicazione dell'art. 360 bis del codice di procedura civile*, a cura dell'UFFICIO DEL MASSIMARIO, Roma, 2010

- CARNELUTTI F., *Ancora sulla crisi della Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, I, p. 151
- CARNELUTTI F., *I limiti del rilievo dell'error in iudicando*, in *Studi di diritto processuale*, Padova, 1935
- CARNELUTTI F., *Istituzione del nuovo processo civile italiano*, Roma, 1942
- CARRATTA A., *Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità*, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it);
- CARRATTA A., *La "cameralizzazione" del giudizio in Cassazione e la garanzia del contraddittorio a rischio*, in [www.processocivileweb.it](http://www.processocivileweb.it).
- CARRATTA A., *La riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 1117
- CHIARLONI S., *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in [www.judicum.it](http://www.judicum.it)
- CHIARLONI S., *La Cassazione e le norme*, in *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, a cura di MANNUZZO S. e SESTINI R., Roma, 1992
- CHIARLONI S., *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali. XIV. Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, Torino, 1998, p. 414
- CHIARLONI S., *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio in cassazione*, in *Giur. it*, 2003, p.818
- CHIOVENDA G., *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923
- CIPRIANI F., *Il procedimento camerale in Cassazione*, in *Il gius. proc. civ.*, 2009, 3, p. 840; G. COSTANTINO G., *Il nuovo processo in Cassazione*, in *Foro it.*, 2010, V, p. 304
- CIRILLO E., *La giustizia tributaria nell'esperienza di un giudice di legittimità*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it)
- CONFORTI S., *Il principio di autosufficienza*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di DIDONE A. e DE SANTIS F., Milano, 2018.
- CONSOLO C., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Milano, 2012
- CONSOLO C., *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

- CONSOLO C., *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di “svaporamento”*, in *Corr. giur.*, 2012, n. 10, p. 1133
- CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2017.
- CONSOLO C., *Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 740.
- COSSIGNANI F., *La sommarizzazione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione*, in [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it).
- COSTANTINO G., *Il nuovo processo in Cassazione*, in *Foro it.*, 2009, p. 306
- COSTANTINO G., *Note sulle «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione»*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di DALFINO D., Torino, 2017.
- CURZIO P., *Il problema Cassazione*, in *Quest. giust.*, 2015, p.92.
- CURZIO P., *Il ricorso per cassazione: viaggio all’interno della corte*, in *Foro it.*, 2017, V, p. 50
- D’ONOFRIO P., *Commento al nuovo codice di procedura civile*, Padova, 1941, vol.I
- DALFINO D., *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione, nell’ultimo intervento normativo e nei protocolli d’intesa*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di DALFINO D., Torino, 2017.
- DALLA BONTÀ S., *Le Sezioni Unite enunciano l’applicabilità del riformulato art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. e del meccanismo della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria*, in *Dir. prat. trib.*, 2014, II, p. 460 - 496;.
- DAMIANI F. S., *Il nuovo procedimento camerale in Cassazione e l’efficientismo del legislatore*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di DALFINO D., Torino, 2017
- DAMIANI F. S., *Il procedimento camerale in Cassazione*, Napoli, 2011.
- DAMIANI F. S., *Sui (super)poteri della “apposita sezione” della Corte di Cassazione*, in *Il gius. proc. civ.*, 2013, p. 502

- DE CRISTOFARO M., *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)
- DE CRISTOFARO M., *Commento all'art. 360 bis*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO C. e DE CRISTOFARO M., Milano, 2009.
- DE STEFANO F., *I procedimenti dinanzi alla Corte dopo la legge n. 197/2016*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di DIDONE A. e DI MARZIO M., Milano, 2017
- DENTI V., *Appunti sulla riforma delle impugnazioni civili*, in *Foro it.*, 1982, V, p. 111
- DENTI V., *Commento all'art. 111*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1987
- DENTI V., *Le riforme della Cassazione civile: qualche ipotesi di lavoro*, in *Foro it.*, 1988, V, p. 18
- DI CERBO V., *Informatica e giudizio di cassazione*, in *Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P. e GIUSTI A., Bari, 2015
- DI CERBO V., *Moduli organizzativi e strumenti informatici per l'attuazione della riforma del giudizio di cassazione*, in *Il nuovo giudizio di cassazione cit.*, p. 323 e ss.; nonché in *Informatica e giudizio di cassazione*, in *La Cassazione civile cit.*, p. 577
- DI IASI C., *Il sindacato della Cassazione sulla motivazione*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. ACIERNO, P. CURZIO e A. GIUSTI, Bari, 2015.
- DI IASI C., *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 132 del 2012*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2014, p. 1441.
- DI PORTO A., *L'incontro di studio su la «nuova Cassazione civile»: tre considerazioni introduttive*, in *La nuova Cassazione civile*, a cura di DI PORTO A., Padova, 2017
- DIDONE A., *Appunti a prima lettura sulla riforma del giudizio di cassazione*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it)

- DIDONE A., *Le riforme del giudizio di legittimità*, in *Il processo civile competitivo*, a cura di DIDONE A. Padova, 2010
- DIDONE A., *Note minime sul quesito di diritto ex art. 366 bis e sul “nuovo” filtro in Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 856
- F. CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 1443
- FABIANI M., *Riflessioni inattuali sul formalismo giudiziario e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, p. 229
- FANELLI O., *Il contenzioso del lavoro in Cassazione*, in *Foro. it.*, 1988, V, p. 41
- FARINA M., *Note minime sul “filtro” in Cassazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- FAZZALARI E., *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960.
- FINOCCHIARO G., *Per il filtro in Cassazione un riconoscimento di fatto*, in *Processo civile: vademecum, Guida dir.*, 2009, 1, p.14.
- FORNACIARI M., *Ancora una riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: basta, per favore, basta!*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);
- FRANCESCHELLI M., *Nomofilachia e Corte di Cassazione*, in *Giust e Cost.*, 1986, p. 39
- FRASCA R., *Spigolature sulla riforma di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- FURNO C., *Problemi attuali della Corte di Cassazione, Relazione presentata al convegno dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, I, p. 492
- GENOVESE F. A., *Cassazioni distaccate o sezioni staccate della Cassazione?*, in *Quaderni della giustizia*, 1986, p. 51
- GIUSTI A., *L’autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P. e GIUSTI A., Bari, 2015.
- GLENDI C., *At ille murem peperit (nuovamente a proposito di un altro “non grande arresto” delle Sezioni Unite*, in *Corr. giur.*, 2014, n. 10, p. 1241-1261
- GLENDI C., *Istituzione della quinta sezione civile presso la Suprema Corte di Cassazione*, in *Corr. trib.*, 1999, pp. 3 e 53.

- GLENDI C., *Sui recenti provvedimenti legislativi per arginare lo speciale “disordine” della Sezione Tributaria nell’ordinaria “crisi” della Suprema Corte di Cassazione*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2018, 5, p.1154
- GORLA G., *Postilla sull’uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi*, in *Foro it.*, 1976, V, p. 127.
- GRAZIOSI A., *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in Cassazione (L. n. 69 del 2009)*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2010, p. 37.
- GRAZIOSI C., *Il processo in camera di consiglio*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di DIDONE A. e DE SANTIS F., Milano, 2018.
- GRAZIOSI C., *La Cassazione “incamerata”: brevi note pratiche*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)
- HALPÉRIN J.L., *Cours Suprêmes*, in *Droits*, 2001, 34, p. 51
- HALPÉRIN J.L., *La distinzione fatto-diritto nella evoluzione del sistema cassazionale (prima e dopo la nascita della Corte di cassazione in Francia)*, relazione al convegno *Fatto e diritto nella storia moderna dell’ultimo grado del processo civile*, tenutosi a Roma il 22 dicembre 2017.
- HALPÉRIN J.L., *Le tribunal de cassation et les pouvoirs sous la révolution : (1790-1799)*, Parigi, 1987.
- IACOVIELLO F. M., *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1997
- IMPAGNATIELLO G., *Crescita del Paese e funzionalità delle impugnazioni civili: note a prima lettura del d.l. 83/2012*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- IMPAGNATIELLO G., *La Cassazione civile dopo la riforma: una nuova nomofilachia?*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli
- LOMBARDI A., *Commento sub art. 360bis c.p.c.*, in *Il nuovo processo civile*, a cura di R. GIORDANO e A. LOMBARDI, Roma, 2009
- LOMBARDO L., *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it)
- LUISO F. P., *Diritto processuale civile*, Milano, 2009.
- LUPO E., *Il funzionamento della Cassazione civile*, in *Foro it.*, 1999, V, p. 194

- LUPO E., *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze ed ordinanze decisorie civili*, Roma, 22 marzo 2011
- MACIOCE L., *Il “filtro” per l’accesso al giudizio di legittimità*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P. e GIUSTI A., Bari, 2015.
- MAMMONE G., *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2017*, Roma, 2018.
- MAMMONE G., *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2018*, Roma, 2019
- MANTOVANI N., *Il motivo unico su più questioni: una poco meditata e discutibile sentenza della Sezione tributaria*, in *GT*
- MARAFIOTI L., *Il controllo selettivo di legittimità in Cassazione: verso nuovi equilibri*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2011, Fasc. 1, pag. 60
- MARINELLI M., *La scomparsa della “norma di legge”*, in *G.T. - Riv. giur. trib.*, 2014,10, p. 751-754.
- MARVULLI N., *Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2006*, 2006, p. 39 -41, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)
- MARZIALE G., *La Corte di Cassazione e i “contrastanti inconsapevoli”*, in *Quest. giust.*, 1998, p. 773
- MAZZARELLA F., *Passato e presente della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 88 e ss
- MAZZARELLA F., *Analisi del giudizio civile in cassazione*, Milano, 2003
- MONETA G., *I mutamenti nella giurisprudenza della Cassazione civile*, Padova, 1993
- MONTALDO F., *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in cassazione*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 2086
- MORTARA L., *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, vol. IV

- NAPPI A., *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011
- NAPPI A., *La Corte di Cassazione nel sistema normativo*, in *Foro it.*, V, p. 184
- NAPPI A., *Per un approccio pragmatico anche nell'organizzazione della Corte*, in *La nuova Cassazione civile*, Padova, 2017.
- ORLANDO A., *Funzione, tempi e risorse della giurisdizione di legittimità*, intervento tenuto durante l'Assemblea generale della Corte di Cassazione il 25 giugno 2015.
- PAJARDI P., *Una dimensione regionale per la giustizia*, in *Quaderni della giustizia*, 1985, p. 9
- PANZANI L., *Il nuovo processo in cassazione*, Relazione al Seminario sulla riforma della giustizia, Roma, 17 luglio 2009;
- PANZAROLA A., *La cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005
- PANZAROLA A., *La difesa scritta e orale in Cassazione dopo il Protocollo d'intesa Moscherin - Santacroce e la legge 25 ottobre 2016 n. 197*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, p. 1064
- PASSANTE L., *Le Sezioni Unite riducono al "minimo costituzionale" il sindacato sulla motivazione della sentenza civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 179
- PICARDI N., *L'ordinanza opinata nel rito camerale in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, p. 322.
- PICCININI L., *I motivi di ricorso in Cassazione dopo la modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 407
- PIZZORUSSO A., *Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 53
- POLI R. *Il processo per pubblica udienza*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di DIDONE A. e DE SANTIS F., Milano, 2018
- POLI R., *Specificità, autosufficienza e quesito nel diritto dei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. Proc.*, 2008, p.1267
- PROTO PISANI A., *La riforma del processo civile: ancora una volta una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, p. 221

- PROTO PISANI A., *Principio di eguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, p.65
- PROTO PISANI A., *Struttura dell'appello civile: riflessi sulla Cassazione*, in *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, a cura di MANNUZZU S. e SESTINI R., Roma, 1992
- PUNZI C., *La difesa nel processo civile e l'assetto dell'avvocatura in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 816
- RAITI G., *Note esegetiche a prima lettura sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- RASIA C., *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016.
- RAVENNA P., *La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul nuovo vizio di motivazione ex art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- RICCI E. F., *Il filtro in Cassazione scivola sui paradossi*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 maggio 2009, p. 35.
- RICCI G. F., *La riforma del processo civile*, Torino, 2009.
- RICCI G. F., *La Suprema Corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli, 2010
- RORDORF R., *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P. e GIUSTI A., Bari, 2015.
- RUSSO R., *L'incostituzionalità del nuovo rito cassatorio civile al vaglio della Suprema Corte. Adelante sin juicio?*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)
- RUSSO R., *L'ultimo "non - rito" della Cassazione civile ovvero l'"entente cordiale" con il legislatore*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- SANTANGELI F., *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. Proc.*, 2012, p. 619
- SANTANGELI F., *Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

- SASSANI B., *La logica del giudice e la sua scomparsa in Cassazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)
- SASSANI B., *A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)
- SASSANI B., *Da Corte ad Ufficio Smaltimento*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- SASSANI B., *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. Proc.*, 2006, p. 228
- SASSANI B., *Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sentenza: l’incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);
- SCARSELLI G., *Il nuovo giudizio di cassazione per come riformato dalla legge 197/2016*, 2016, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).
- SCARSELLI G., *Il processo in Cassazione riformato*, in *Foro it.*, 2009, p. 310
- SCARSELLI G., *In difesa della pubblica udienza*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di DALFINO D., Torino, 2017.
- SCARSELLI G., *La “particolare rilevanza delle questioni” tra camera di consiglio e udienza pubblica*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it)
- SCARSELLI G., *Le riforme del processo civile nel silenzio degli avvocati*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- SCARSELLI G., *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).
- SENESE S., *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 262
- SILVESTRI E., in *Commentario breve al c.p.c.*, a cura di F. CARPI e M. TARUFFO, Padova, 2006
- SILVESTRI E., *Le novità in tema di giudizio di cassazione*, in *Il processo civile riformato*, a cura di TARUFFO M., Bologna, 2014
- STELLA RICHTER M., *Problemi attuali della Cassazione, Relazione presentata al convegno dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, I, p. 518
- TARUFFO M., *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991

- TARUFFO M., *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006
- TERRUSI F., *Assegnazione alle sezioni e "filtro"*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di DIDONE A. e DE SANTIS F., Milano, 2018
- TERRUSI F., *Sesta sezione e art. 360-bis c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di DIDONE A. e DI MARZIO M., Milano, 2017
- TISCINI R., *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giust. proc. civ.*, 2007, p. 523
- TISCINI R., *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005
- TOMMASEO F., *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, in *Giur. it.*, 2003, p. 827
- TRAPPUZZANO C., *Rito camerale in Cassazione: proposta, decreto, adunanza*, in *La riforma del giudizio in cassazione*, a cura di DIDONE A. e DI MARZIO M., 2017, Milano
- TRISORIO LIUZZI G., *Il ricorso in Cassazione e le novità introdotte dal d.l. 83/2012*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- VACCARELLA R., *Corte Suprema e quesito di diritto: alla ricerca del senso perduto*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)
- VACCARELLA R., *Le ombre del recente passato sulla riforma della Cassazione*, in *La nuova Cassazione civile*, a cura di DI PORTO A., Padova, 2017
- VELA A., *La Corte suprema di cassazione, oggi*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 216
- VERDE G., *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)
- VIGILIANI P. O., *Discorso di S. E. il Ministro Guardasigilli*, in *Inaugurazione delle sezioni di Corte di Cassazione nella città di Roma*, Roma, 1876
- VITTORIA P., *Il filtro al ricorso per Cassazione nella legge 69 del 2009 come completamento di una riforma*, in *Il processo civile competitivo*, a cura di DIDONE A., Padova
- VITTORIA P., in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di BRIGUGLIO A., e CAPPONI B., III, 1, Padova, 2009

- VITTORIA P., *Introduzione*, in *La Corte “del precedente” - Riflessioni, su continuità ed innovazione, per l’applicazione dell’art 360 bis del codice di procedura civile*, a cura dell’UFFICIO DEL MASSIMARIO, Roma, 2010.

Documenti:

- ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE, *Ampliamento del procedimento camerale in Cassazione*, in *Foro it*, 2016, V, p. 354
- CEPEJ, *Study on Council of Europe Member States Appeal and Supreme Courts’ Length of Proceedings*, Strasbourg, Edition 2012 (2006–2010 data)
- C.S.M., *Parere ai sensi dell’art. 10 legge 24 marzo 1958 n. 195 sulle disposizioni concernenti l’amministrazione della giustizia contenute nello schema del decreto legge recante misure urgenti per la crescita sostenibile (c.d. decreto sviluppo)*, delibera consiliare 5 luglio 2012
- C.S.M., *Risoluzione sulla bozza Brancaccio - Sgroi di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione*, in *Foro it.*, 1990
- Decreto n. 136/2016, *La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica*
- *Documento approvato dall’Assemblea generale*, Roma 25 giugno 2015
- *La Cassazione civile - Annuario statistico 2017*, a cura dell’UFFICIO DI STATISTICA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- *La Cassazione civile - Annuario statistico 2018*, a cura dell’UFFICIO DI STATISTICA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- *Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile (D.L. n. 168/2016 conv. in L. n. 197/2016)*
- *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali*, 8 giugno 2016
- UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Relazione n. 25/2008*